



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza

Tesi di Laurea

PROFILI CIVILISTICI
DEL CONTRATTO DEL CALCIATORE PROFESSIONISTA

Relatore: Chiar.mo Prof. Valerio Pescatore
Correlatore: Chiar.mo Prof. Alberto Venturelli

Laureando:
Andrea Mastropasqua
Matricola n. 85554

Anno Accademico 2017/2018

Introduzione	I
---------------------------	----------

Capitolo I - LE FONTI DELLA DISCIPLINA DEL CONTRATTO DEL CALCIATORE PROFESSIONISTA	1
---	----------

Sezione Prima L'ORDINAMENTO SPORTIVO NAZIONALE E INTERNAZIONALE

1. L'attività sportiva	1
2. Il concetto di ordinamento sportivo.....	3
3. L'ordinamento sportivo internazionale.....	5
3.1 Il Comitato Internazionale Olimpico (CIO).....	5
3.2 La F.I.F.A.....	8
3.2.1 Lo status di membro F.I.F.A.....	10
3.3 La U.E.F.A.....	12
4. L'ordinamento sportivo nazionale.....	14
4.1 Il C.O.N.I.....	14
4.2 Le Federazioni sportive nazionali: in particolare la F.I.G.C.....	17
4.3 Le Leghe	21
4.4 Gli Enti di Promozione Sportiva, le Società e le Associazioni sportive	21

Sezione Seconda LE FONTI NORMATIVE E REGOLAMENTARI DEL SISTEMA

CALCISTICO

5. Lo sport nelle politiche comunitarie	22
6. Principi Costituzionali.....	25
7. Le Fonti Legislative. La Legge 23 marzo 1981, n.91 sul professionismo sportivo	27
7.1 La situazione prima dell'entrata in vigore della legge 91 del 1981.....	28
7.2 Natura giuridica del "vincolo sportivo"	30
7.3 Il contenuto della legge	33
7.4 L'Articolo 4: "Disciplina del lavoro subordinato sportivo"	38
7.5 Critiche e tentativi di riforma della legge n. 91/1981	44
8. Fonti di natura regolamentare	45
8.1 Il Regolamento F.I.F.A. sullo status e il trasferimento dei calciatori (R.S.T.P.) ..	45
8.1.2 La "sentenza Bosman"	47
8.2 Le Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (N.O.I.F.).....	49
9. La contrattazione collettiva nel calcio professionistico	52

Capitolo II - IL CONTRATTO DEL CALCIATORE PROFESSIONISTA..... 54

1. Inquadramento giuridico.....	54
2. Le parti contraenti.....	56
2.1 I calciatori professionisti e il loro tesseramento.....	57
2.2 Le Società calcistiche e la loro affiliazione.....	64
3. La costituzione del rapporto di lavoro sportivo in ambito calcistico.....	67
4. Gli elementi essenziali del contratto calcistico professionistico.....	69
4.1 L'accordo.....	69
4.2 La causa.....	70
4.3 L'oggetto.....	71
4.4 La forma.....	73
5. La durata del contratto.....	76
6. Profili d'invalidità: nullità e annullabilità.....	78
7. Le obbligazioni delle società: il trattamento retributivo, sanitario, assicurativo e previdenziale.....	82
7.1 Segue: diritto alla prestazione dell'attività lavorativa, formazione culturale, riposo settimanale, ferie e congedo matrimoniale.....	92
8. Le obbligazioni del calciatore.....	97
9. Le conseguenze dell'inadempimento delle parti.....	100

Capitolo III - SINGOLO CONTRATTO, CONTRATTO TIPO E ACCORDO

COLLETTIVO..... 106

1. La conformità del contenuto del contratto a quello tipo.....	106
2. L'Accordo Collettivo tra F.I.G.C. – A.I.C. – L.N.P.A.....	109
2.1 Efficacia temporale.....	112
2.2 La struttura dell'Accordo Collettivo.....	115
3. Il contratto tipo.....	116
4. Deposito e approvazione del singolo contratto da parte della F.I.G.C.....	124
5. I patti aggiunti a latere del singolo contratto.....	127
6. L'inchiesta "Football Leaks" e le folli clausole inserite nei contratti dei calciatori professionisti.....	131

Capitolo IV - UN PROBLEMA SPECIFICO: RECESSO ANTE TEMPUS E	
'STABILITÀ' DEL CONTRATTO	135
1. L'evoluzione del calciatore professionista da oggetto a soggetto del contratto	135
2. Il recesso unilaterale nel contratto calcistico professionistico	137
3. Il recesso <i>ante tempus</i> nel contratto del calciatore professionista a tempo determinato.....	141
4. La c.d. "clausola rescissoria"	143
4.1 L'origine della clausola: il caso "Ronaldo"	145
4.2 La natura della clausola rescissoria in Italia	150
5. Problematiche conseguenti alla predeterminazione contrattuale della clausola rescissoria	158
6. La riduzione della penale ex art. 1384 c.c.: una possibile soluzione?.....	164
7. La stabilità contrattuale nell'ordinamento calcistico.....	169
7.1 L'art. 17 Regolamento F.I.F.A. per lo Status e il Trasferimento dei Calciatori	170
7.2 Il caso Webster	174
8. La predeterminazione contrattuale dell'indennizzo nel panorama internazionale: le " <i>buy-out clauses</i> "	176
Conclusioni	179
Giurisprudenza	182
Bibliografia	184

INTRODUZIONE

L'evoluzione storica e normativa degli ultimi vent'anni del fenomeno "calcio" ha portato all'intervento di forti interessi economici, incoraggiati dalle immense potenzialità di business che tale sport può avere.

Contemporaneamente la figura del calciatore professionista si è evoluta sotto il profilo personale, economico e giuridico, trovandosi ad essere il protagonista di un mondo che ha assunto rapidamente le fattezze di una macchina di produzione economica inimmaginabile.

Il calciatore ha preso coscienza delle sue potenzialità socio-economiche e si è organizzato per essere capace di tutelare i propri interessi soprattutto economici.

L'idea di questa tesi di laurea nasce dalla vicenda Neymar dell'estate del 2017, quando il calciatore brasiliano è passato dal Barcelona F.C. al Paris Saint Germain per la cifra record di 222 milioni di euro fissata come "clausola rescissoria" dal club spagnolo.

Con lo scopo di trovare delle risposte a livello civilistico su questo strumento sempre più utilizzato ed erroneamente definito dalle testate giornalistiche come rescissione, si è voluto analizzare il contratto di lavoro sportivo del calciatore professionista.

Nel primo capitolo dell'elaborato si definisce, in un primo momento, il contesto nel quale va inquadrato l'oggetto del presente lavoro poiché l'analisi e la comprensione del rapporto contrattuale che si instaura tra calciatore e club non può prescindere dall'ambiente nel quale si trovano ad operare ed interagire.

In un secondo momento si analizzano le fonti di tale rapporto con un chiaro approfondimento della Legge del 23 marzo del 1981, n. 91 sul professionismo sportivo che ha giocato un ruolo fondamentale per il calciatore professionista.

Il passo successivo è stato quello di inquadrare giuridicamente il contratto e di esaminarne gli elementi essenziali, affrontando le problematiche concernenti il

requisito formale che la legge prescrive per la stipula dello stesso, nonché la peculiarità della prestazione che ne costituisce oggetto. Infatti, al giorno d'oggi, le clausole contrattuali all'interno delle quali sono indicate le prestazioni che le parti devono soddisfare, si evolvono e complicano sempre più andando a prevedere doveri anche extrasportivi.

Per questo motivo, nel terzo capitolo si è cercato innanzitutto di fornire al lettore un filo conduttore fra il singolo contratto, il modulo federale, anche detto “contratto-tipo”, che società e calciatore devono compilare e l'Accordo Collettivo sottoscritto dalla F.I.G.C., dall'Associazione Italiana Calciatori e dalla Lega Nazionale Professionisti di Serie A, al quale il contratto stesso si deve conformare.

Dopodiché, prendendo spunto dall'inchiesta internazionale chiamata “Football Leaks” che ha scosso e continua a scuotere il mondo del calcio rendendo pubblici milioni di documenti finanziari e non, sono state prese in considerazione una serie di clausole molto particolari inserite nei contratti di calciatori dei principali campionati europei per porsi la domanda sulla validità di esse.

L'ultima parte della trattazione ha come obiettivo quello di considerare, a fronte del concetto di “stabilità contrattuale”, uno strumento che sempre più negli ultimi anni caratterizza i contratti dei calciatori professionisti. Si tratta della “clausola rescissoria” di cui si è cercato di dare una definizione a livello giuridico, valutandone l'origine e le problematiche riguardanti la sua applicazione.

CAPITOLO I

LE FONTI DELLA DISCIPLINA DEL CONTRATTO DEL CALCIATORE PROFESSIONISTA

Sezione Prima

L'ORDINAMENTO SPORTIVO NAZIONALE E INTERNAZIONALE

1. L'attività sportiva

Per poter analizzare la nozione di sport l'interprete deve tener conto dei diversi significati che essa può assumere a seconda della prospettiva dalla quale viene osservato il fenomeno sportivo, poiché difetta in dottrina una definizione condivisa in modo unanime.

Manca, in altre parole, un'idea centrale in grado di far convogliare tutte le conoscenze che si sono acquisite in ambito sportivo, in un sistema coerente, idoneo a consentire una visione unitaria del fenomeno.

A differenza della scienza filosofica, che definisce lo sport come categoria primordiale dell'agire umano¹, e di quella sociologica che considera lo sport come gioco o esercizio, occasionale o organizzato, competitivo o isolato, che presenta il contenuto di movimento fisico², la scienza giuridica incontra diverse difficoltà nel tentare di offrirne una definizione dando luogo a notevole incertezza.

Si osservano, difatti, orientamenti opposti poiché mentre alcuni giuristi tendono a sviluppare una ricerca con metodo induttivo, intesa a rilevare caratteri comuni tra

¹ Secondo il filosofo Ortega y Gasset tale categoria è rintracciabile “*in ogni sforzo che non nasce da un imposizione ma rappresenta un impulso liberissimo e generoso della potenza vitale*”: v. J. ORTEGA Y GASSET, *Il tema del nostro tempo*, Milano, 1985.

² G. MAGNANE, *Sociologie du sport*, Paris, 1964.

le diverse manifestazioni di attività cosiddette sportive sui quali fondare una nozione unitaria di sport, altri preferiscono sviluppare una ricerca con metodo deduttivo tramite il rinvio limitato al sistema normativo positivo delle Federazioni sportive, così da ritenere che la nozione di sport vada riferita esclusivamente alle discipline che sono oggetto di apposita regolamentazione federale.

Tra i vari tentativi da parte dei giuristi di elaborare un concetto di sport, appare opportuno richiamare quella dottrina che, al fine di poter cogliere il contenuto sostanziale dell'attività sportiva propriamente detta, ha affermato la necessità di distinguere il gioco dallo sport in base alla serietà di fini che lo caratterizza rispetto al gioco puro e semplice³.

La serietà di fini si manifesta, in particolare, nell'eccezionale qualità dell'impegno fisico ma anche intellettuale, volitivo e morale, correlato alla particolare natura dell'agonismo sportivo, che si realizza nel bisogno individuale e collettivo di un superamento continuo dei propri record.

A questo elemento soggettivo deve accompagnarsi l'elemento oggettivo della competizione, al quale l'attività sportiva viene necessariamente connessa, che si esplica nell'antagonismo di forze contrapposte con l'osservanza di un comportamento conforme alle regole previamente fissate; e di conseguenza, la creazione di una organizzazione dotata di potere ed autorità, in grado di assicurare tale osservanza e di garantire l'unicità di contenuto e di carattere all'esercizio dell'attività sportiva, risulta necessaria.

Altri giuristi⁴ hanno condotto uno studio accurato del fenomeno sportivo e della sua organizzazione; anch'essi sottolineano le caratteristiche essenziali quali movimento, gioco, agonismo e istituzionalità, idonee a identificare l'attività sportiva e ricavabili sia dalla normazione che attraverso una ricostruzione storica degli istituti.

³ Uno dei maggiori esponenti di questa dottrina è stato sicuramente T.Perseo che, delineando gli aspetti fondamentali del fenomeno sportivo, quali competizione e presenza di un ordinamento ad hoc, giunge alla seguente definizione: "L'attività sportiva è l'attività praticata da chiunque, appartenente o no ad una federazione sportiva, che ha per oggetto l'esercizio di sport ufficialmente riconosciuti dall'ordinamento; attività non necessitata e ricreativa, ma non determinata da intenti vacui, caratteristiche che la differenziano dal giuoco e dal lavoro; attività che si pone in essere, particolarmente al fine agonistico di primeggiare su antagonisti nel corso di una competizione individuale o a squadre, da svolgersi, di regola, sotto la direzione e la vigilanza di arbitri o giudici di gara entro tempi e spazi definiti e secondo date regole": v. T.PERSEO, *Analisi della nozione di sport*, in *Riv. dir. Sport*, 1962, pag.140 e 149.

⁴ In particolare Alberto Marani Toro.

Sottolineando l'importanza della normazione all'interno del settore sportivo si giunge anche ad affermare che senza regole non possa esistere alcuno sport poiché esso è un'attività convenzionale, dato che si fonda quasi esclusivamente su regole accettate dai gareggianti.

Nonostante i vari tentativi di definizione non abbiano fornito un'idea generale ed onnicomprensiva del fenomeno sportivo, dato che appartengono sempre ad una prospettiva giuridica, non si può non rilevare come da essi emergano quegli elementi fondamentali che caratterizzano e differenziano lo sport rispetto alle altre attività umane: anzitutto la necessità di una organizzazione permanente dotata di un potere autoritativo; poi la presenza di regole che disciplinano l'attività sportiva; infine l'insieme dei soggetti che accettano e riconoscono come vincolanti tali regole nel momento in cui si dedicano all'attività medesima.

Elementi che sono stati utilizzati per costruire e per fondare la tesi concernente l'esistenza, accanto all'ordinamento statale, di un ordinamento sportivo, autonomo e dotato del carattere di giuridicità⁵.

2. Il concetto di ordinamento sportivo

Il miglioramento delle condizioni di vita generali, l'aumento dei praticanti e del numero delle competizioni, e di conseguenza la crescita dello sport a tutti i livelli e settori, hanno comportato l'esigenza di elaborare un corpus normativo in grado di organizzare, non soltanto a livello nazionale, il fenomeno sportivo.

Questa progressiva diffusione dello sport nella società ha comportato la trasformazione del gesto sportivo in una vera e propria attività lavorativa e in un fenomeno sociale di rilevanti dimensioni economiche che, con l'avvento dei *mass media*, ha dato vita ad un vero e proprio *show business*⁶.

⁵ Già prima del XX sec. da giuristi come W. Cesarini Sforza e M.S. Giannini.

⁶ S.BOSIO, D.GUARDAMAGNA, M.L.GUARDAMAGNA, F.IUDICA, P.MARSILIO, A.PORZIO, M.RANIERI, A.ROCCA, S.TAROLLI, L.TATARELLA, M.VALCADA & F.VENTURI FERRIOLO, *I contratti sportivi e il sistema di risoluzione delle controversie nello sport*, Altalex editore, Milano, 2017, p.1.

Per questi motivi e per altri che si sono sopraggiunti nel corso del tempo⁷, la necessità di dotare lo sport di una propria regolamentazione non poteva più essere trascurata.

In questo contesto, si è assistito alla nascita delle prime “Istituzioni” sportive come il Comitato Olimpico Internazionale (CIO), seguito poi da numerose Federazioni Sportive Internazionali (FSI), riconosciute anch’esse come organizzazioni dotate di autonomia propria che si esprime attraverso la costituzione di organi interni, sistemi normativi *ad hoc* e strumenti di tutela differenziati.

Definito come “un insieme di norme, principi e procedure, volto a disciplinare l’attività sportiva transnazionale e le sue conseguenze politiche e sociali” il cosiddetto ordinamento sportivo prese vita dalla formazione di organizzazioni strutturate⁸.

L’ordinamento sportivo risulta essere un vero e proprio ordinamento giuridico in quanto, secondo la teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici di Santi Romano⁹, sussistono al suo interno i tre elementi costitutivi richiesti per essere considerato come tale: la plurisoggettività, la normazione e l’organizzazione.

Plurisoggettività data dall’esistenza di un congruo numero di soggetti, persone fisiche o giuridiche, che obbediscono ad un determinato corpo comune di norme, al quale attribuiscono valore giuridico vincolante.

In senso proprio la normazione è costituita da tale corpo di norme, le quali devono formare una struttura sistematicamente ordinata, cioè un insieme organizzato in modo gerarchico.

La normazione, nello specifico sportiva, può dividersi in due aree principali che si intersecano tra loro: la prima è formata da regole di fonte statale; la seconda è costituita dai precetti emanati dallo stesso ordinamento sportivo.

⁷ La crescita dello sport ha anche determinato la nascita di fenomeni patologici tra i quali il doping, le scommesse clandestine e le combine delle gare.

⁸ M.S. GIANNINI, *Ancora sugli ordinamenti giuridici sportivi*, in *Riv. trim. dir. Pubbl.*, 1996, p. 671 ss.

⁹ S. ROMANO, *L’ordinamento giuridico*, Tip. Ed. Mariotti, Pisa, 1918. Dal presupposto secondo il quale un ordinamento nasce quando un insieme di persone o categorie di soggetti rispettano le stesse regole per il perseguimento di fini collettivi, a discapito degli interessi del singolo, per Santi Romano quando è l’ordinamento statale a non provvedere a regolamentare determinate istituzioni o enti presenti nello strato sociale dello Stato, oppure quando è lo stesso ordinamento sovrano ad incoraggiare una sostituzione totale o parziale di un diverso ordinamento ad esso, si configura la cosiddetta pluralità degli ordinamenti.

L'organizzazione, invece, rappresenta un insieme di elementi che formano un sistema di persone, di servizi personali e di servizi reali che deve avere carattere permanente e duraturo, destinato a svolgere tutte le funzioni necessarie per lo sviluppo dell'ordinamento.

Risulta importante sottolineare come l'espressione ordinamento sportivo, ormai da tempo adoperata in dottrina, sia stata utilizzata molto spesso anche in giurisprudenza¹⁰ entrando nel vocabolario del legislatore sia ordinario che costituzionale¹¹.

3. L'ordinamento sportivo internazionale

La struttura organizzativa a livello internazionale dell'ordinamento sportivo, presentandosi esso come rigido, gerarchico e chiuso, può essere ben rappresentata da una piramide al cui apice è posto il CIO e, a seguire, i diversi Comitati Olimpici Nazionali, le FSI e le altre Istituzioni sportive presenti a livello internazionale.

L'ordinamento sportivo si compone dunque sia di organizzazioni definite semplici, perché costituite da soli individui come, ad esempio, il CIO, sia di organizzazioni composte o composite e cioè formate da associazioni di associazioni come, ad esempio, le FSI¹².

3.1 Il Comitato Internazionale Olimpico (CIO)

Con lo scopo di istituire le Olimpiadi dell'età moderna, nel 1894 su spinta di Pierre de Coubertin nasce a Parigi il Comitato Internazionale Olimpico (CIO)¹³.

¹⁰ In particolare si fa riferimento alla sentenza della Corte di Cassazione, 11 febbraio, n.625. Sentenza che conferma la teoria pluralista, sostenendo che l'ordinamento giuridico sportivo italiano è originario e dotato di potestà organizzativa e normativa ed è collegato al CIO, dal quale attinge la sua fonte. La stessa afferma che l'ordinamento giuridico statale non poteva attribuire all'ordinamento sportivo potestà che sono al di fuori della funzione amministrativa.

¹¹ Articolo 117 Costituzione.

¹² S.BOSIO, D.GUARDAMAGNA, M.L.GUARDAMAGNA, F.IUDICA, P.MARSILIO, A.PORZIO, M.RANIERI, A.ROCCA, S.TAROLLI, L.TATARELLA, M.VALCADA & F.VENTURI FERRIOLO, *I contratti sportivi e il sistema di risoluzione delle controversie nello sport*, op. cit. p.3.

¹³ Attualmente ha sede a Losanna, Svizzera, ed è composto da 99 membri che si riuniscono almeno una volta all'anno.

Quest'ultimo può essere definito come un'organizzazione sovranazionale non governativa senza scopo di lucro e con estrema rilevanza a livello mondiale essendo considerato ente esponentiale del Movimento Olimpico¹⁴.

Organo di vertice nell'ambito sportivo internazionale, a seguito dell'adozione della Carta Olimpica¹⁵ esso ha la competenza esclusiva di adottare i principi fondamentali e le linee guida, a cui devono uniformarsi tutti i soggetti sportivi dal medesimo riconosciuti.

Dunque, oltre all'organizzazione quadriennale dei Giochi olimpici, sovrintendendo al loro svolgimento, il CIO incoraggia l'organizzazione di altre competizioni, vigilando sull'osservanza dei principi dell'olimpismo e delle regole sportive fondamentali espressi nelle *Règles Olympiques*, da esso formulate.

La Corte di Giustizia europea, in relazione alla disciplina dell'attività sportiva, paragona il CIO ad una vera e propria impresa in quanto esercita un'attività economica a tutti gli effetti, prescindendo dal fatto che i profitti vengano impiegati per lo sviluppo del movimento olimpico internazionale.

Il CIO è rappresentato a livello nazionale dai Comitati Nazionali Olimpici (C.N.O.) da esso singolarmente riconosciuti, i quali possono avere diversa forma e natura giuridica.

Il rapporto che intercorre tra i due organi è quindi di tipo associativo rappresentando tale riconoscimento l'abilitazione per ciascun comitato di selezionare e iscrivere i propri atleti per la partecipazione ai Giochi Olimpici¹⁶.

I C.N.O., così come i loro Regolamenti e Statuti, sono sottoposti al controllo costante da parte del CIO, il quale vigila sulla conformità degli stessi alle disposizioni contenute nella Carta Olimpica¹⁷.

¹⁴ Termine che viene talvolta utilizzato per comprendere chiunque o qualsiasi cosa sia coinvolta nelle Olimpiadi, come i corpi di governo sportivo nazionali, gli atleti, i media e gli sponsor dei Giochi Olimpici.

¹⁵ Una prima versione della Carta olimpica viene adottata nel 1908 sulla base di un regolamento interno scritto dal barone de Coubertin e denominato Annuario del CIO. Redatta in lingua inglese e francese (lingue ufficiali del CIO) costituisce il più importante documento in ambito sportivo e rappresenta la codificazione dei principi fondamentali dell'Olimpismo, delle Regole e delle Norme di applicazione adottate dal CIO.

¹⁶ Sono attualmente 206 i Comitati riconosciuti dal CIO (ultimo in ordine di tempo il Sudan del sud nel 2015). Esistono tuttavia dei Comitati che non sono riconosciuti: è il caso del Comitato Olimpico di Macao fondato nel 1987 che ha tentato più volte di far parte del CIO ma non è mai stato ufficialmente riconosciuto.

¹⁷ L.COLANTUONI, *Diritto Sportivo*, Giappichelli Editore, Torino 2009, p.25.

Gli stessi C.N.O. hanno a loro volta il delicato compito di preservare l'integrità dei valori e dello sviluppo del Movimento Olimpico.

Altra importante competenza da attribuire al CIO è quella di essere arbitro di ultima istanza di tutte le controversie relative ai Giochi Olimpici. I suoi poteri si caratterizzano per essere esclusivi in tutte le materie verso chiunque, anche in campo disciplinare, delle quali le sanzioni più gravi sono la sospensione, la radiazione, la squalifica e l'esclusione.

Per la disciplina e l'organizzazione dei singoli sport il sistema sportivo internazionale è articolato in una serie di Federazioni.

Le Federazioni Sportive Internazionali (FSI) sono organizzazioni private non governative, disciplinate dal diritto dello Stato in cui hanno sede e soprattutto sono di tipo composto, in quanto raggruppano in sé altri enti in una struttura federale.

È il CIO ad affidare a ciascuna FSI, in via esclusiva, la *governance* di un determinato sport; il compito di dirigere ed incentivare la diffusione e la pratica del medesimo, nonché adottare decisioni in materia di amministrazione e organizzazione delle competizioni, decisioni alle quali debbono necessariamente adeguarsi le Federazioni Sportive Nazionali (FSN)¹⁸.

Meritano di essere menzionate quelle organizzazioni internazionali intermedie che fungono da tramite e da raccordo, a livello continentale, tra le FSN e le FSI.

Queste vengono definite Confederazioni e hanno il compito di organizzare le competizioni continentali delle varie discipline sportive e sovrintendere al regolare svolgimento delle stesse¹⁹. Non hanno il potere di dettare regole tecniche con riferimento ad ogni singolo sport in quanto esse devono soggiacere sia alle direttive del CIO sia alle regole tecniche poste dalle rispettive FSN²⁰.

Con particolare attenzione al gioco del calcio, emerge chiaramente come il sistema strutturale e organizzativo delle FSN sia di tipo piramidale: a livello mondiale opera la F.I.F.A. (*Fédération Internationale de Football Association*), in

¹⁸ S.BOSIO, D.GUARDAMAGNA, M.L.GUARDAMAGNA, F.IUDICA, P.MARSILIO, A.PORZIO, M.RANIERI, A.ROCCA, S.TAROLLI, L.TATARELLA, M.VALCADA & F.VENTURI FERRIOLO, *I contratti sportivi e il sistema di risoluzione delle controversie nello sport*, op. cit. p.3.

¹⁹ Relativamente all'Europa si pensi, ad esempio, alla UEFA *Champions League*.

²⁰ G.LIOTTA, L.SANTORO, *Lezioni di Diritto Sportivo*, Giuffrè editore, 2016, p.46.

sottordine a livello continentale organismi come, ad esempio, la U.E.F.A. (*Union des associations Européennes de Football*) e la CONMEBOL (*Confederación de Fútbol*)²¹, che a loro volta raggruppano le varie Federazioni nazionali come la FIGC in Italia.

3.2 La F.I.F.A.

Fondata a Parigi il 21 maggio 1904, la F.I.F.A. (*Fédération Internationale de Football Association*) rappresenta la massima autorità del gioco del calcio.

Si tratta di un'associazione di diritto privato dotata di personalità giuridica, ai sensi dell'art.60 e seguenti del Codice Civile Svizzero, avente sede legale a Zurigo.

La F.I.F.A. opera per il perseguimento di determinati obiettivi: migliorare e promuovere il gioco del calcio; organizzare le competizioni internazionali, tra le quali la più importante è il Campionato mondiale di calcio²²; redigere i regolamenti e provvedimenti garantendone l'attuazione; proteggere il gioco del calcio da ogni forma di abuso, ivi compresa ogni forma di discriminazione per motivi politici, etnici, razziali o religiosi²³.

La struttura organizzativa interna alla F.I.F.A. si articola in una serie di organi di diversa importanza.

Il Congresso, innanzitutto, rappresenta il supremo organo legislativo e regolamentare ed è composto dai delegati delle Federazioni affiliate.

I compiti principali di questo organo sono l'elezione del Presidente, del Segretario Generale e degli altri membri del Comitato Esecutivo, l'approvazione dei provvedimenti relativi all'affiliazione delle Federazioni alla F.I.F.A. e delle modifiche allo Statuto e ai Regolamenti, ed inoltre l'approvazione del bilancio.

Il Congresso si riunisce ordinariamente con cadenza annuale e le decisioni in tale sede vengono prese a maggioranza semplice sulla base di un voto palese. Tuttavia,

²¹ Altre come la CAF (*Confederation of African Football*), la CONCACAF (*Confederation of North, and Central America and Caribbean Association Football*), la AFC (*Asian Football Confederation*) e l'OCF (*Oceania Football Confederation*).

²² La F.I.F.A. organizza competizioni sia per squadre nazionali come per esempio la *Confederations Cup*, sia esclusivamente per club come la *Coppa del Mondo per Club*.

²³ Una novità introdotta dalla F.I.F.A. durante la *Confederations Cup* del 2017 in Russia consiste nel lasciare la possibilità all'arbitro di interrompere una partita nel caso in cui si accorga di una qualsiasi forma di discriminazione da parte dei tifosi presenti.

qualora le decisioni riguardino la modifica dello Statuto F.I.F.A. ovvero l'emanazione di provvedimenti relativi alla revoca dell'affiliazione delle Federazioni Nazionali, la maggioranza richiesta è qualificata, con la maggioranza assoluta dei componenti ed il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti.

Le delibere del Congresso entrano in vigore a partire dal sessantunesimo giorno dopo la chiusura dello stesso, salvo diverso termine indicato per quella specifica decisione.

Altro ruolo importante all'interno della F.I.F.A. è riconosciuto al Comitato Esecutivo che ne rappresenta il principale organo decisionale. Dotato di poteri esecutivi nomina i membri delle commissioni permanenti e degli organi giudicanti ed inoltre redige i regolamenti per l'organizzazione delle Commissioni permanenti e di quelle *ad hoc*.

Il Comitato Esecutivo si riunisce almeno due volte all'anno ed è composto da otto vicepresidenti, una rappresentante del Calcio Femminile e quindici membri nominati dalle confederazioni e dalle associazioni, ed è presieduto dal Presidente F.I.F.A.²⁴ il quale rappresenta la massima Federazione Calcistica internazionale sotto il profilo legale.

Quest'ultimo, nel mondo, è il maggior esponente della F.I.F.A. ed infatti mantiene i rapporti tra essa e le varie Confederazioni, le Federazioni Nazionali e gli altri organismi internazionali. Ha il compito di attuare le delibere approvate dal Congresso e dal Comitato Esecutivo e di sovrintendere all'operato della Segreteria Generale che svolge per lo più compiti amministrativi.

Un aspetto che risulta importante sottolineare fin da ora, e che verrà ripreso successivamente nel corso della trattazione, riguarda il ruolo svolto all'interno della F.I.F.A. dalle già citate Commissioni *ad hoc* e permanenti²⁵ che nella maggior parte dei casi svolgono un ruolo di assistenza al Comitato Esecutivo nello svolgimento delle sue attività.

²⁴ Dal 26 febbraio 2016 è Gianni Infantino.

²⁵ Sono composte da un loro Presidente, da un Vice Presidente e da un numero, a seconda della esigenze, di altri membri.

Ciascuna di esse si occupa di un ambito specifico e le più famose nel mondo nel calcio sono la Commissione per lo Status dei Calciatori²⁶, quella di consulenza televisiva e marketing, e il Comitato organizzatore della Coppa del Mondo F.I.F.A.

Elencati nello Statuto F.I.F.A. vi sono inoltre organi giudicanti che fanno parte dell'organigramma.

Tra questi la Commissione Disciplinare che può irrogare sanzioni come ammende, ammonizioni, sospensioni, espulsioni nei confronti di affiliati, club, dirigenti e calciatori; la Commissione Etica che, basandosi sul Codice Etico della F.I.F.A., verifica l'integrità e l'indipendenza dei componenti della Commissione *Audit e Compliance*; ed infine la Commissione d'Appello che è responsabile di esaminare gli appelli presentati contro le decisioni della Commissione Disciplinare e di quella per lo Status dei Calciatori²⁷.

Sono irrevocabili le decisioni della Commissione d'Appello, fatta salva la possibilità di rivolgersi al Tribunale Arbitrale dello Sport (T.A.S.) di Losanna che rappresenta l'ultimo grado di giudizio.

3.2.1 Lo status di membro F.I.F.A.

L'ultima versione dello Statuto F.I.F.A., il quale rappresenta un insieme di normative che disciplinano e regolamentano l'attività della Federazione, è stata approvata nel Congresso di Mosca del 13 giugno 2018.

Risulta importante, all'interno Statuto, la disciplina dedicata alle regole riguardanti l'affiliazione delle Federazioni nazionali alla F.I.F.A. prevista dal Titolo II rubricato "*Ammissione*". Le disposizioni contenute in quest'ultimo regolamentano l'acquisizione, la sospensione e la perdita definitiva dello status di

²⁶ Nello specifico la Commissione per lo Status dei Calciatori definisce e controlla il rispetto del Regolamento che disciplina lo status e i trasferimenti dei calciatori che si avrà modo di approfondire successivamente.

²⁷ D. GASPARI, *Non si fa goal solo sul campo: come districarsi fra Circolari, Norme, Regolamenti, Statuti, Decisioni, Codici, in ambito calcistico internazionale e nazionale*, Edizioni Del Faro, 2012, p.10.

membro F.I.F.A. rimettendo ogni provvedimento in tal senso alla facoltà del Congresso²⁸.

Tale status, per quanto riguarda l'*iter* pratico, si acquisisce mediante un provvedimento di affiliazione che segue ad una richiesta alla Segreteria generale.

La richiesta di affiliazione deve essere corredata dallo Statuto legalmente valido dell'associazione richiedente che dovrà contenere obbligatoriamente le previsioni di impegnarsi ad uniformarsi alle regole del gioco in vigore, allo Statuto, ai regolamenti e alle decisioni della FIFA e delle Confederazioni di appartenenza.

A tale richiesta dovrà anche essere allegata una dichiarazione nella quale venga riconosciuta, da parte della aspirante affiliata, l'autorità del T.A.S. come giudice delle controversie²⁹.

Soltanto alla presenza di questi documenti la F.I.F.A. provvederà ad inviare la richiesta alla Confederazione di appartenenza della Federazione richiedente che decide se ammetterla o meno come membro provvisorio. Questo risulta essere un passaggio fondamentale poiché l'affiliazione può essere deliberata dal Congresso soltanto se la Federazione nazionale è da almeno due anni membro provvisorio della rispettiva Confederazione continentale.

Decorsi due anni dall'ammissione, la Confederazione deve inviare alla F.I.F.A. una relazione nella quale è contenuta la descrizione dell'attività nel paese in questione, e che verrà esaminata dal Comitato Esecutivo che deciderà se chiedere al Congresso di ammettere o meno la Federazione richiedente.

A conclusione *dell'iter*, qualora il Congresso ritenga sussistenti i requisiti previsti, emana il provvedimento di affiliazione che, una volta formalizzata, comporterà in capo alla nuova affiliata una serie di diritti e di doveri.

²⁸ Articolo 10, Statuto F.I.F.A.: *"The Congress shall decide whether to admit, suspend or expel a member association solely upon the recommendation of the Council"*.

²⁹ Articolo 11, commi terzo, quarto e quinto, Statuto F.I.F.A.: *"[...]Any association wishing to become a member association shall apply in writing to the F.I.F.A. general secretariat. The association's legally valid statutes shall be enclosed with the application for membership and shall contain the following mandatory provisions: (a) always to comply with the Statutes, regulations and decisions of F.I.F.A. and of the relevant confederation; (b) to comply with the Laws of the Game in force; (c) to recognise the Court of Arbitration for Sport, as specified in these Statutes."*

Quanto appena detto permette di evidenziare, come si era accennato nei paragrafi precedenti, il rapporto di supremazia gerarchica della F.I.F.A. sulle Federazioni calcistiche nazionali.

In particolare, mediante l'affiliazione, vengono riconosciuti dalla F.I.F.A. soltanto gli ordinamenti calcistici nazionali che ad essa si conformino e, di conseguenza, mediante la revoca della stessa, la F.I.F.A. può disconoscere e addirittura espellere dall'ordinamento calcistico internazionale le Federazioni nazionali che non vogliano ad essa conformarsi.

Per curiosità è possibile evidenziare l'esistenza di alcune Federazioni calcistiche che non fanno parte dell'ordinamento F.I.F.A., ma vengono raccolte in altro ordinamento chiamato "*Non F.I.F.A.-football*". Si tratta talvolta di nazionali affiliate solo alla propria Confederazione continentale³⁰, talaltra di stati non riconosciuti ovvero di regioni autonome.

3.3 La U.E.F.A.

La (C.O.N.M.E.B.O.L.) Confederation Sudamericana de Futbol, la (A.F.C.) Asian Football Confederation, la (U.E.F.A.) Union of European Football Association, la (C.O.N.C.A.C.A.F.) Confederation of North, Central American and Caribbean Football e l'(O.F.C.), Oceania Football Association sono le sei Confederazioni continentali affiliate alla F.I.F.A.

Già citate in precedenza, esse non sono altro che associazioni tra Federazioni nazionali dello stesso continente che si pongono in una posizione intermedia tra queste e la F.I.F.A.

Oltre alle varie funzioni che si è avuto modo di affermare nei paragrafi precedenti, come l'organizzazione delle competizioni continentali, occorre aggiungere che le Confederazioni svolgono anche un ruolo politico, nel senso che eleggono i vicepresidenti e i membri del Comitato Esecutivo della F.I.F.A. ed istituiscono comitati che collaborino con quest'ultima.

³⁰ Come, per esempio, Tuvalu, Micronesia e Palau che sono esclusivamente affiliate all'O.F.C. (Oceania Football Association) e, dunque, possono partecipare soltanto alle competizioni continentali.

Con l'intenzione di contestualizzare il discorso si è voluto approfondire nello specifico la disciplina e il ruolo della Confederazione calcistica europea, la U.E.F.A. (*Union des associations Européennes de Football*).

Nata nel 1954 a Basilea per iniziativa delle federazioni calcistiche italiana, francese e belga, la U.E.F.A., che attualmente ha sede a Nyon, Svizzera, rappresenta l'organo a cui fanno riferimento le Federazioni nazionali europee oltre ad alcune extraeuropee come Turchia, Cipro, Armenia, Russia, Georgia, Israele, Azerbaijan e Kazakistan.

Con cospicue innovazioni negli ultimi anni, la U.E.F.A. organizza competizioni continentali sia per club professionistici che per rappresentative nazionali³¹.

In maniera molto simile alla F.I.F.A., la struttura della U.E.F.A. è articolata in più organi: il Congresso, il Comitato Esecutivo U.E.F.A., il Presidente U.E.F.A. e il *panel* di emergenza U.E.F.A.

Il Congresso è l'organo di controllo supremo. Si riunisce, presieduto dal Presidente U.E.F.A., ordinariamente una volta all'anno con la partecipazione dei rappresentanti delle Federazioni affiliate, che dal 2016 è aumentato a 55 con l'adesione della *Federata e Futbollit Kosovës* (Kosovo); straordinariamente, su scelta del Comitato Esecutivo, per discutere argomenti particolarmente importanti. In particolare esso si occupa dell'elezione dei membri europei del Comitato Esecutivo F.I.F.A., dell'elezione del Presidente U.E.F.A. e dei membri del Comitato Esecutivo, e della verifica delle richieste di affiliazione ed eventualmente della sospensione o esclusione delle associazioni già affiliate.

Al di fuori della giurisdizione del Congresso opera il Comitato Esecutivo U.E.F.A. con funzioni prevalentemente amministrative e deputato a vigilare e regolamentare l'attività contabile.

Convocate dal Presidente, e da esso presiedute, le riunioni del Comitato Esecutivo si svolgono ogni due mesi con la possibilità che venga anche richiesta la presenza di terze parti come consulenti oltre ai quindici membri eletti dal Congresso.

³¹ La più recente novità in tema di competizioni per rappresentative nazionali è la “*UEFA Nations League*”. Una competizione, la cui prima edizione ha preso il via a settembre 2018, nata dalla consapevolezza delle Federazioni nazionali europee che le partite amichevoli non garantivano un livello adeguato rispetto alle partite ufficiali. Il format è stato approvato dal Comitato Esecutivo della U.E.F.A. nel dicembre 2014 e prevede la suddivisione delle nazionali in quattro gruppi di merito la cui composizione è stata basata sui risultati ottenuti nelle qualificazioni per il Mondiale del 2018 in Russia.

Il Presidente, eletto per un mandato di quattro anni dalle Federazioni affiliate, rappresenta la U.E.F.A.³².

Cinque membri del Comitato Esecutivo compongono il *panel* di emergenza U.E.F.A., autorizzato a prendere decisioni e vigilarne l'applicazione su temi urgenti che ricadono nell'autorità dello stesso Comitato.

La U.E.F.A. è composta anche da organi disciplinari, dal Consiglio Strategico Calcio Professionistico (P.F.S.C.)³³ e da vari comitati che si occupano di temi specifici come lo status e il trasferimento dei calciatori.

Sempre di rilevanza europea, nel gennaio del 2008 è stata costituita l'Associazione dei Club Europei (E.C.A.), un'organizzazione indipendente che rappresenta le società calcistiche a livello europeo, presieduta a partire dal 2017 da Andrea Agnelli.

Il suo obiettivo, d'intesa con la U.E.F.A., è quello raggiungere un proficuo rapporto tra squadre europee e l'organo di gestione del calcio in Europa.

4. L'ordinamento sportivo nazionale

La gerarchia piramidale che risulta nell'ordinamento sportivo a livello internazionale è riscontrabile nell'organizzazione del medesimo anche a livello nazionale.

Al suo interno opera al vertice il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), di seguito, le Federazioni sportive Nazionali e infine le varie Leghe.

4.1 Il C.O.N.I.

Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (in sigla C.O.N.I.) fondato nel 1914, e solo più tardi pienamente riconosciuto dall'ordinamento giuridico statale con legge 6 febbraio 1942, n. 426, rappresenta la miglior risposta dello Stato alle esigenze di pianificazione e sviluppo della pratica sportiva illustrate nel primo paragrafo.

³² Dal 14 settembre 2016 è lo sloveno Aleksander Čeferin.

³³ SI tratta di un organo che riunisce i principali portatori d'interesse del calcio europeo, non solo la U.E.F.A., ma anche i club, le leghe professionistiche e le associazioni dei calciatori.

Tale organismo, quale massima autorità sportiva in Italia, è l'ente pubblico non economico appartenente all'ordinamento sportivo italiano, posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, cui spetta l'organizzazione, la promozione e la diffusione della pratica sportiva sul territorio nazionale.

Il C.O.N.I. è attualmente regolato dal Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n.242, c.d. "Decreto Melandri" e dal Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n.15, c.d. "Decreto Pescante", oltre che dal suo Statuto adottato per la prima volta nel 2004 e più volte modificato nel tempo.

La storia che intercorre tra la legge istitutiva di tale organismo e i decreti legislativi citati, è stata caratterizzata dal susseguirsi di normative volte a modificarne l'assetto organizzativo e funzionale.

Rubricato "Riordino del Comitato Olimpico Nazionale Italiano", il "Decreto Melandri" costituisce una svolta epocale nell'evoluzione legislativa del C.O.N.I., avendo fatto in modo che quest'ultimo venisse riconosciuto dall'ordinamento italiano come persona giuridica di diritto pubblico, sottolineandone la sede in Roma³⁴, e che esso entrasse a far parte dell'ordinamento sportivo internazionale conformandosi ai principi, alle deliberazioni e agli indirizzi emanati dal C.I.O.³⁵.

Il "Decreto Melandri", in sintesi, ha conferito al C.O.N.I. un'ampia potestà statutaria e regolamentare, ha sancito in via ufficiale il suo conformarsi alle disposizioni provenienti sia dall'ordinamento statale, integrato sia dal diritto comunitario, sia da quello sportivo internazionale e ha qualificato le Federazioni sportive nazionali come persone giuridiche di diritto privato.

Altra importante normativa è il Decreto Legge 9 luglio 2002, n. 138 convertito in legge, dalla L. 8 agosto 2002, n. 178, sul riassetto del C.O.N.I. che ha essenzialmente trasferito alla "CONI Servizi S.p.a.", società per azioni costituita per legge, le attività strumentali C.O.N.I. stabilendo che i rapporti, anche economico-finanziari, tra la società e il Comitato siano disciplinati sulla base di un contratto di servizio annuale.

³⁴ Articolo 1, D. Lgs.242/1999 ("Decreto Melandri"): *"Il Comitato olimpico nazionale italiano, di seguito denominato CONI, ha personalità giuridica di diritto pubblico, ha sede in Roma, ed è posto sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali"*.

³⁵ Articolo 2, primo comma, D. Lgs.242/1999 ("Decreto Melandri"): *"Il CONI si conforma ai principi dell'ordinamento sportivo internazionale, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato olimpico internazionale, di seguito CIO [...]"*.

Il Legislatore ha voluto in tal modo svuotare l'ente pubblico C.O.N.I. delle competenze operative e gestionali, relegandolo invece ad una funzione di mero indirizzo e promozione dello sport³⁶.

A modificare il "Decreto Melandri" è intervenuto il D.Lgs.15/2004, nel linguaggio comune conosciuto come "Decreto Pescante". Quest'ultimo ha introdotto novità in tema di regolamenti sul funzionamento delle F.S.N. e ha accresciuto i poteri di vigilanza e controllo sulle organizzazioni sportive.

Per individuare quali siano le funzioni svolte dal C.O.N.I. occorre rivolgersi al suo Statuto³⁷.

L'articolo 1, prima di tutto, definisce l'organismo come "la Confederazione delle Federazioni sportive nazionali (FSN) e delle Discipline sportive associate (DSA)", nonché come "l'autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive, intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo e parte integrante dell'educazione e della cultura nazionale".

Negli articoli 2 e 3 il legislatore pone come obiettivi del C.O.N.I. la cura e il coordinamento dell'organizzazione delle attività sportive sul territorio nazionale, nonché l'emanazione dei principi fondamentali per la disciplina e per il regolare e corretto svolgimento delle competizioni. Oltre a fornire regolamenti in tema di tesseramento degli atleti, inoltre, detta principi contro le disuguaglianze, il razzismo e la xenofobia.

Ai sensi dell'articolo 3 del "Decreto Melandri", organi che formano il C.O.N.I. sono il Consiglio Nazionale, la Giunta Nazionale, il Presidente, il Segretario Generale, il Comitato Nazionale per lo sport per tutti ed il Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio Nazionale è l'organo politico più rilevante dell'organizzazione sportiva italiana che esercita di fatto la maggior parte dei poteri che la legge conferisce al C.O.N.I.³⁸

³⁶ M.T. SPADAFORA, *Diritto del lavoro sportivo*, 2012, p.27.

³⁷ Lo Statuto C.O.N.I. adottato nel 2004 è stato successivamente modificato nel 2008, 2012, 2014 e da ultimo modificato nel 2016 con deliberazione del Consiglio Nazionale del 4 maggio, n.1549.

³⁸ G. LIOTTA – L. SANTORO, *Lezioni di Diritto sportivo*, p.47.

Si occupa sia del coordinamento dell'azione delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate, sia della fissazione dei principi e delle regole generali vincolanti per tutti i soggetti dell'ordinamento sportivo nazionale.

La Giunta Nazionale è l'organo di indirizzo, esecuzione e controllo dell'attività amministrativa del C.O.N.I. È convocata una volta al mese, salvo particolari necessità³⁹, dal Presidente, che viene eletto dal Consiglio Nazionale ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'ente non solo a livello nazionale ma anche in ambito internazionale e ha compiti di vigilanza sull'attuazione delle delibere del Consiglio e della Giunta⁴⁰.

Il Segretario Generale si occupa della gestione amministrativa, dell'attuazione degli indirizzi e orientamenti previsti dalla Giunta e della redazione del bilancio annuale di attuazione e quello consuntivo del C.O.N.I.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato per quattro anni con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri e si occupa esclusivamente dell'attività contabile e finanziaria.

4.2 Le Federazioni sportive nazionali: in particolare la F.I.G.C.

Un gradino più in basso nella scala gerarchica rispetto al C.O.N.I. vi sono le Federazioni sportive nazionali che, unitamente alle Discipline sportive associate, costituiscono gli unici organismi giuridici riconosciuti ed autorizzati a rappresentare in Italia le singole discipline sportive.

Tali Federazioni possono operare all'interno dell'ordinamento sportivo nazionale soltanto se hanno ottenuto il riconoscimento da parte del C.O.N.I.

Tuttavia, prima di esplicitare le modalità con cui ciò avviene e i requisiti che ciascuna Federazione deve avere per poter essere riconosciuta, occorre vedere come si sia giunti ad affermare la natura privatistica della personalità giuridica delle stesse.

Il percorso è stato molto tortuoso, connotato da un grande dibattito dottrinale e giurisprudenziale nato dall'ambiguità per la quale le Federazioni sportive

³⁹ Nonché ogni altra volta che il Presidente ne ravvisi la necessità, ovvero ove sia fatta richiesta da parte di almeno cinque componenti.

⁴⁰ G. LIOTTA – L. SANTORO, op. cit., p.50.

nazionali, nate come associazioni di diritto privato, venivano definite dall'art.5 della L. 426/1942 come "organi del C.O.N.I." e, come tali, partecipavano della natura pubblica dell'ente.

Di conseguenza, qualificando in modo differente queste Federazioni, si individuavano due diverse scuole di pensiero.

Da un lato, vi era chi, come la giurisprudenza civile⁴¹, sosteneva la natura pubblicistica delle Federazioni in quanto organi di ente pubblico.

Anche la giurisprudenza amministrativa, in alcuni casi, era a sostegno di questa tesi⁴²; in altri casi ha optato per la duplice natura delle Federazioni⁴³.

Dall'altro lato si sosteneva la tesi della natura privatistica delle Federazioni.

Si giunse poi, sia in dottrina che in giurisprudenza, ad ipotizzare una natura "mista" delle Federazioni poiché esse presentavano natura privatistica in virtù delle specifiche attività proprie distaccate da quelle delegate dal C.O.N.I., e natura pubblicistica in quanto esercitavano su delega dell'ente⁴⁴.

È con il già menzionato "Decreto Melandri" che si pone fine all'incertezza e all'ambiguità, poiché, confermando come si è detto all'articolo 1 la personalità giuridica pubblica del C.O.N.I. viene sancita la natura privatistica delle Federazioni sportive nazionali.

A conferma di questo si ritiene opportuno riportare parte del testo dei primi due commi dell'articolo 15 del citato Decreto:

"Le FSN svolgono l'attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del C.I.O. e del C.O.N.I., anche in considerazione della valenza pubblicistica di specifici aspetti di tale attività. Ad esse partecipano società ed associazioni sportive e, nei soli casi previsti dagli statuti delle FSN in relazione alla particolare attività, anche singoli tesserati. Le FSN hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato. Esse non perseguono fini di lucro e sono disciplinate, per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo".

⁴¹ Cass. civ., sez. un., sent. n. 2725/1979.

⁴² cfr. Cons. St., sez. VI, 18 gennaio 1996, n. 108.

⁴³ TAR Marche, sent. 30 gennaio 1998 n.87, in Foro Amm. 1998, p.2523.

⁴⁴ In particolare si veda la pronuncia del Consiglio di Stato del 1995 in merito.

Assumono “valenza pubblicistica” alcune attività delle F.S.N. come l’ammissione e l’affiliazione di società o di singoli tesserati, la revoca a qualsiasi titolo e modificazione dei provvedimenti di ammissione e affiliazione, ovvero il controllo sul regolare svolgimento delle competizioni e dei campionati professionistici, ma ciò non mette in dubbio la configurazione giuridica delle stesse.

Il riconoscimento da parte del C.O.N.I. richiede che la Federazione sportiva nazionale sia in possesso di determinati requisiti: lo svolgimento sul territorio italiano di un’attività sportiva; l’affiliazione ad una Federazione sportiva internazionale che sia riconosciuta dal C.I.O.; presenza di un ordinamento interno a base democratica e rispettoso del principio di uguaglianza e pari opportunità tra uomini e donne; composizione degli organi direttivi e procedure elettorali conformi a quanto previsto dall’art.16, comma 2, del “Decreto Melandri”⁴⁵

Per ogni singola disciplina sportiva può essere riconosciuta soltanto una Federazione nazionale, la quale provvede a dettare regole e a gestire il potere disciplinare in caso di violazioni.

L’organizzazione e il controllo del gioco del calcio in Italia è di competenza della Federazione Italiana Giuoco Calcio (in sigla F.I.G.C.).

La F.I.G.C. è dotata di uno Statuto federale deliberato dal Commissario ad acta con decreto del 30 luglio 2014 e approvato con delibera del Presidente del C.O.N.I. n. 112/52 del 31 luglio 2014.

Al primo comma dell’articolo 1 dello Statuto si chiarisce la natura della Federazione nazionale di riferimento in ambito calcistico definendola come associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato federata al C.O.N.I. avente lo scopo di promuovere e disciplinare l’attività del giuoco del calcio e gli aspetti ad essa inerenti.

Sempre nello Statuto⁴⁶ è esplicitamente affermato che la F.I.G.C. è l’unica federazione italiana che, per ogni aspetto riguardante il calcio in ambito nazionale e internazionale, è riconosciuta dal C.O.N.I., dalla F.I.F.A. e dalla U.E.F.A., e

⁴⁵ G. LIOTTA – L. SANTORO, op. cit., p.52.

⁴⁶ Nel quarto comma dell’articolo 1 dello Statuto F.I.G.C.

perciò deve svolgere le proprie funzioni in conformità con le deliberazioni e gli indirizzi di questi, in piena autonomia tecnica, organizzativa e di gestione⁴⁷.

Tra le principali funzioni della F.I.G.C., compiutamente elencate nell'articolo 3 dello Statuto, si richiamano, per maggiore importanza, la cura delle relazioni calcistiche internazionali, la supervisione della disciplina sportiva e della gestione tecnica ed economica delle squadre nazionali e la funzione risolutiva delle controversie con particolare riferimento alla giustizia sportiva.

Per quanto concerne l'assetto organizzativo, la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha un suo Presidente che la rappresenta dal punto di vista legale e che convoca, almeno ogni bimestre, il Comitato di Presidenza e il Consiglio Federale. È previsto che resti in carica un quadriennio con la possibilità di essere confermato, ma, come rilevato dagli avvenimenti del gennaio 2018, non è sempre agevole la sua elezione⁴⁸.

Vi sono due Vicepresidenti eletti dal Consiglio Federale che, oltre a quanto previsto dallo Statuto, svolgono funzioni sostitutive in assenza o impedimento del Presidente.

Una figura introdotta soltanto nel 2012 è quella del Direttore Generale, responsabile della gestione istituzionale, amministrativa e contabile.

Lo Statuto della F.I.G.C. a cui più volte abbiamo fatto rinvio viene adottato dall'Assemblea, che si compone dei delegati delle Leghe professionistiche che sono i Presidenti, o altri rappresentanti, delle società ad esse appartenenti; per la Lega Nazionale Dilettanti i delegati sono eletti dalle società con diritto di voto; i delegati degli atleti degli atleti, dei tecnici e degli ufficiali di gara.

L'Assemblea non si limita soltanto ad adottare lo Statuto ma elegge il Presidente federale e approva il bilancio consuntivo in caso di parere negativo del Collegio dei Revisori o di mancata approvazione da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I.

⁴⁷ D. GASPERI, op. cit., pag. 243.

⁴⁸ Le dimissioni da tale carica rassegnate da Carlo Tavecchio nel novembre 2017, in seguito alla mancata qualificazione ai Mondiali di calcio da parte della nazionale italiana, hanno reso necessarie nuove elezioni, ma l'incapacità di eleggere un nuovo Presidente ha portato alla nomina, da parte del C.O.N.I., di Roberto Fabbricini come commissario straordinario. Il caos creato il giorno delle elezioni e il successivo commissariamento hanno spinto la maggior parte dei media a definire la situazione come una delle pagine più brutte del calcio italiano.

4.3 Le Leghe

Pur essendo collocate tra i gradini più bassi di quella “piramide sportiva” che, seppur astrattamente, semplifica nella mente del lettore la struttura dell’ordinamento sportivo nazionale, le Leghe hanno assunto notevole importanza, negli ultimi anni, soprattutto negli sport economicamente più importanti, come il calcio.

Ponendo l’attenzione sulla natura giuridica delle Leghe, diverse pronunce giurisprudenziali hanno stabilito la natura di associazioni privatistiche tra persone giuridiche affiliate, dotate di autonomia organizzativa e amministrativa interna.

In particolare, essendo organismi associativi aventi lo scopo, tra gli altri, di rappresentare società ad esse affiliate nella conclusione degli Accordi collettivi di lavoro e nella predisposizione dei contratti-tipo, sulla cui base verranno conclusi i contratti individuali degli atleti professionisti, verrà successivamente posta attenzione soprattutto sul ruolo delle Leghe professionistiche del settore calcistico⁴⁹.

Altra funzione delle Leghe è quello di organizzare le manifestazioni sportive, i campionati e le coppe, di realizzare i calendari di queste e di stabilirne i criteri e le modalità per l’iscrizione⁵⁰.

Per quanto riguarda l’ambito calcistico si fa riferimento all’articolo 9 dello Statuto F.I.G.C., rubricato “Le Leghe”, ove viene affidata l’articolazione organizzativa all’autonomia delle Leghe che dovranno, però, attenersi allo Statuto federale e agli indirizzi del C.O.N.I.

4.4 Gli Enti di Promozione Sportiva, le Società e le Associazioni sportive

Gli Enti di Promozione Sportiva sono associazioni a livello nazionale o regionale senza fini di lucro, con lo scopo di promuovere e organizzare attività sportive con finalità ricreative e formative rispettando i principi fissati dal C.O.N.I. e dalle FSN.

⁴⁹ Lega Nazionale professionisti serie A, la Lega Nazionale professionisti serie B e la Lega italiana calcio professionistico.

⁵⁰ L. COLANTUONI, op. cit., p.70

Si tratta di organi che si occupano, in particolare, di organizzare attività a fine non squisitamente agonistico. Caratteristica che li differenzia dalle FSN.

Vengono riconosciute dal C.O.N.I. nel 1986, entrando così a far parte dell'ordinamento sportivo italiano.

Tra i più importanti Enti di Promozione Sportiva si ricordano il Centro Sportivo Italiano (in sigla CSI) e il Centro Universitario Sportivo Italiano (in sigla CUSI).

La base della struttura piramidale dello sport a livello nazionale è costituita da società e associazioni sportive professionistiche e dilettantistiche, nonché da atleti e da tutti i soggetti la cui attività è connessa, direttamente o indirettamente, alla prestazione sportiva dello stesso atleta, come allenatori, medici sociali, dirigenti ed altri ancora⁵¹.

Sezione Seconda

LE FONTI NORMATIVE E REGOLAMENTARI DEL SISTEMA CALCISTICO

5. Lo sport nelle politiche comunitarie

Il Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea, firmato a Roma nel 1957, non contemplava lo sport tra le materie di sua competenza.

Tuttavia, la costante evoluzione normativa e soprattutto la dimensione economica, ancora oggi in continua crescita, del fenomeno sportivo, inevitabilmente ha interessato anche le istituzioni europee.

Tale interesse porta le istituzioni a focalizzare l'attenzione soprattutto sulla rilevanza economica dello sport e, successivamente, sulla necessità di tutela del diritto di libera circolazione dei lavoratori sportivi e sull'applicazione della disciplina comunitaria della concorrenza alle trasmissioni televisive relative alle attività sportive.

⁵¹ S.BOSIO, D.GUARDAMAGNA, M.L.GUARDAMAGNA, F.IUDICA, P.MARSILIO, A.PORZIO, M.RANIERI, A.ROCCA, S.TAROLLI, L.TATARELLA, M.VALCADA & F.VENTURI FERRIOLO, *I contratti sportivi e il sistema di risoluzione delle controversie nello sport*, op. cit., p.8.

Il primo passo a livello europeo nei confronti del fenomeno sportivo si ha nel 1974 quando la Corte di Giustizia sancisce l'assoggettabilità dello sport, come attività economica al diritto comunitario, ai sensi dell'art.2 del Trattato.

Dopo che con l'Atto Unico Europeo del 1987, il ruolo dello sport viene evidenziato sia a livello economico sia a livello sociale, a partire dagli anni novanta le iniziative della Comunità europea pongono in primo piano la dimensione sociale.

Durante la Conferenza dei Ministri europei dello Sport del 1992 a Rodi, vengono approvati il Codice europeo di etica sportiva (fair play) e la Carta europea dello Sport. Quest'ultima, quale primo atto normativo di fonte comunitaria in materia di sport, enuncia tra i suoi scopi l'impegno delle istituzioni comunitarie affinché sia offerta *“ad ogni individuo la possibilità di praticare lo sport”*⁵².

L'importanza che riveste lo sport viene riconosciuta a livello europeo con il Trattato di Amsterdam del 1997 nel quale si invitano gli organi dell'Unione Europea a prestare ascolto alle associazioni sportive laddove trattino questioni importanti che riguardino lo sport⁵³.

Va ricordata, inoltre, la Risoluzione del Parlamento europeo sulla relazione della Commissione al Consiglio europeo nell'ottica della salvaguardia delle strutture sportive attuali e del mantenimento della funzione sociale dello sport nel quadro comunitario”, meglio conosciuta come Relazione di Helsinki sullo sport, del dicembre 1999, in cui viene confermata la sua funzione educativa e sociale e il suo impatto positivo sulla salute. Obiettivo della Relazione è anche quello di chiarire la struttura giuridica dello sport, sottolineando la necessità di assicurare l'autonomia, amministrativa e organizzativa, delle istituzioni sportive nazionali e internazionali⁵⁴.

⁵² Prosegue l'articolo 1 della Carta europea dello Sport: *“[...] ed in particolare: (a) garantire a tutti i giovani la possibilità di beneficiare di programmi di educazione fisica per sviluppare le loro attitudini sportive di base; (b) garantire a ciascuno la possibilità di praticare sport e di partecipare ad attività fisiche ricreative in ambiente sicuro e sano; e, in cooperazione con gli organismi sportivi competenti, (c) garantire a chiunque, quando ne manifesti il desiderio e possieda le capacità necessarie, la possibilità di migliorare il suo livello di prestazione e di realizzare il suo potenziale di sviluppo personale e/o raggiungere livelli di eccellenza pubblicamente riconosciuti”*.

⁵³ J. TOGNON, *Diritto europeo dello sport*, Editore Cortina, Padova 2008, afferma come questo passaggio possa rappresentare la prima “pietra” del faticoso cammino di valorizzazione del fenomeno sportivo nel contesto comunitario.

⁵⁴ G. LIOTTA, L. SANTORO, op cit., p.18.

Attraverso la “Dichiarazione sulla specificità dello sport e la sua funzione sociale in Europa” adottata durante la conferenza intergovernativa tenutasi a Nizza nel dicembre 2000, viene espressa per la prima volta la volontà di tutelare le caratteristiche proprie dello sport, di cui si dovrà tenere conto nell’attuazione delle future politiche comunitarie.

Risulta necessario, soprattutto per il tema dell’elaborato, ricordare la Risoluzione 2006/2130 adottata dal Parlamento europeo il 29 marzo 2007 a Bruxelles⁵⁵, riguardante il futuro del calcio professionistico in Europa, in cui esso riconferma il valore sociale ed educativo del calcio “quale strumento di inclusione sociale e di dialogo multiculturale che come tale deve svolgere un ruolo attivo nella lotta contro la discriminazione, l’intolleranza e la violenza”. Tale Risoluzione parte dal presupposto che il calcio europeo sia chiamato ad affrontare sempre più sfide che non possono essere raccolte dai soli organi sportivi.

Sempre nel 2007, l’azione comunitaria in materia di sport ha avuto una forte accelerata grazie all’adozione del Libro Bianco sullo Sport emanato dalla Commissione europea. Questo ha rappresentato la prima iniziativa su scala europea nel campo dello sport il cui obiettivo è quello di ribadire l’importanza sociale ed economica nell’Unione Europea.

Il Libro pur non essendo vincolante, migliora la visibilità dello sport nella definizione delle politiche europee ed enuncia il principio di sussidiarietà e dell’autonomia delle organizzazioni sportive sviluppando, inoltre, il concetto di specificità dello sport nei limiti delle competenze dell’Unione Europea.

Altro documento normativo comunitario che contiene riferimenti al settore sportivo e che permette di superare le perplessità suscitate dal Libro Bianco è il Trattato di Lisbona sottoscritto il 13 dicembre 2007.

Con tale trattato lo sport ha acquisito riconoscimento formale quale materia oggetto di un’autonoma disciplina. A confermare la specificità dello sport è opportuno richiamare l’articolo 165 del trattato:

“L’Unione contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa.

⁵⁵ Risoluzione 2006/2130 (INI), in GUCE C 27E/232

L'azione dell'Unione è intesa a sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo l'imparzialità e l'apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport e proteggendo l'integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei più giovani tra di essi".

Nella prospettiva esplicita dall'articolo 165 del Trattato di Lisbona e sempre con l'intento di sviluppare la funzione sociale ed educativa dello sport, nel novembre 2012 sono state redatte delle "Linee Guida sulla doppia carriera degli atleti"⁵⁶ con l'obiettivo di creare una rete di consapevolezza all'interno degli Stati con riguardo alle difficoltà incontrate dalla maggior parte degli atleti professionisti nel conciliare lo svolgimento dell'attività sportiva con un percorso di formazione universitaria.

Tali Linee Guida suggeriscono lo sviluppo a livello nazionale di agevolazioni e borse di studio per gli atleti che intendano intraprendere un percorso di studio, e la creazione di una fitta rete di rapporti tra le varie Federazioni sportive anche di diversi Stati.

Non essendo previsto un modello prestabilito vi è molta incertezza sul tema, anche se quale istituzione universitaria ha accettato la sfida della *Dual Career* predisponendo programmi accademici *ad hoc* per gli atleti professionisti⁵⁷.

6. Principi Costituzionali

Nel testo della Costituzione Italiana, entrata in vigore il primo gennaio 1948, non vi era traccia in alcun modo di riferimenti al termine sport.

Questo sino alla riforma del 2001 con la quale, nel testo dell'articolo 117 della Carta costituzionale viene inserita, fra le materie concorrenti fra Stato e Regioni, l'*organizzazione sportiva*.

Secondo alcuni studiosi, il motivo principale di quello che poteva apparire come disinteresse nei confronti del fenomeno sportivo, è da rintracciare nel totale distacco da tutto ciò che aveva caratterizzato il ventennio fascista in Italia. Il regime utilizzava le manifestazioni sportive come propaganda politica,

⁵⁶ "EU Guidelines on Dual Careers of Athletes Recommended Policy Actions in Support of Dual Careers in High-Performance Sport", frutto dell'iniziativa intrapresa sulla questione della c.d. *Dual Career* degli atleti professionisti.

⁵⁷ In Italia, per esempio, l'Università degli Studi di Foggia.

condizionando la vita delle persone, tanto che la selezione atletico-sportiva dei giovani era spesso percepita in un'ottica di predominio razziale.

Il riferimento allo sport, introdotto con la riforma del Titolo V da parte della legge costituzionale n.3 del 18 ottobre 2001, è significativo poiché esso è chiamato a dare forma esplicita a tutto ciò che la dottrina, in precedenza, aveva ritenuto fosse implicitamente desumibile dal testo degli altri articoli della Carta costituzionale.

Infatti, i Padri Costituenti ritenendo opportuno di non occuparsi direttamente di sport, hanno lasciato che esso trovasse la sua disciplina dal contenuto di altri articoli come per esempio l'articolo 2 e l'articolo 18.⁵⁸

Premesso ciò, occorre affermare in particolare che all'attività sportiva del calciatore professionistico si ritenevano e devono tuttora essere ritenuti applicabili, i cosiddetti principi fondamentali di ordine generale.

Il principio di personalità sancito dall'articolo 2 della Costituzione, il quale riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità; e gli articoli 3 e 4 che rispettivamente sanciscono l'uno, il principio di uguaglianza formale e sostanziale e l'altro, il principio del diritto al lavoro di ogni cittadino, sancendo altresì l'obbligo dello Stato di promuovere le condizioni che rendano effettivo tale diritto.

Il fenomeno sportivo è costituzionalmente coperto anche dall'articolo 18 della Costituzione nel quale si richiama la libertà di associazione.

L'attività calcistica essendo poi configurata come attività lavorativa è soggetta anche a tutte le norme costituzionali e ai principi sanciti in materia di lavoro.

In particolare l'articolo 35 della Carta fondamentale che prima sancisce il dovere dello Stato di tutelare il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni, dopodiché l'onere sempre di esso di curare la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori; affermando il diritto di ogni lavoratore a percepire una retribuzione, il successivo articolo 36 riserva alla legge il compito di determinare la durata massima della giornata lavorativa e riconosce il diritto inderogabile al riposo settimanale e alle ferie; l'articolo 38 che riconosce il diritto ad adeguate forme di previdenza ed assistenza sociale ad ogni lavoratore; l'articolo 39 e 40 che

⁵⁸ In *GiustiziaSportiva.it*, 2006, che richiama G. BONADONNA, *Aspetti costituzionali dell'ordinamento sportivo*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1965, pp. 193 ss.

riconoscono principi di libertà sindacale e di contrattazione collettiva, nonché il diritto di sciopero.

7. Le Fonti Legislative. La Legge 23 marzo 1981, n.91 sul professionismo sportivo

Le fonti legislative che disciplinano il rapporto di lavoro del calciatore professionista sono rappresentate principalmente dalla legge 23 marzo 1981, n.91, aggiornata dalla legge 586/1996. Oltre a questa legge, di cui si parlerà nello specifico a breve, occorre non dimenticare che, trattandosi appunto di attività lavorativa trovano applicazione anche tutte le norme dettate in materia di lavoro subordinato in generale, laddove queste non siano incompatibili o espressamente escluse. Questo aspetto sarà facilmente comprensibile per l'interprete dopo aver gli articoli 3 e 4 della legge 91/81.

Prima, però, occorre sottolineare l'importanza di tale legge che, rubricata "Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti", ha costituito e costituisce tuttora il riferimento normativo principale tra le fonti di natura legislativa per tutte le discipline sportive professionistiche.

La sua promulgazione rappresenta l'atto conclusivo di un lungo *iter* parlamentare, che ha risentito fortemente del dibattito dottrinale in ordine alla problematica della qualificazione giuridica del rapporto di lavoro sportivo⁵⁹.

Alla legge è riconosciuto il merito di aver, per la prima volta, regolamentato il rapporto di lavoro intercorrente fra società e professionisti⁶⁰, nonché quello di aver effettuato una organica e complessiva valutazione del fenomeno contrattuale nell'ambito dell'attività sportiva professionistica⁶¹.

Merito e importanza che, nel mondo del calcio, vengono anche sottolineati sul sito internet dell'Associazione Italiana Calciatori con una dichiarazione nella quale si afferma come il 4 marzo 1981 abbia rappresentato una data storica per i calciatori professionisti e che la legge è stata una conquista determinante per gli stessi, trovando finalmente delle certezze giuridiche e delle tutele ben precise.

⁵⁹ G. LIOTTA, L. SANTORO, op. cit., p.127

⁶⁰ L. COLANTUONI, op. cit., p.126

⁶¹ M. SANINO, F. VERDE, *Il Diritto sportivo*, CEDAM, IV Edizione, 2015, p. 207.

La L.91/81 infatti ha rappresentato la base di partenza di molte conquiste che l'A.I.C. è riuscita ad ottenere negli anni, tra le quali l'abolizione del vincolo sportivo, che fino a quel momento aveva fatto del calciatore un'autentica merce di scambio⁶².

Il calciatore sempre più cosciente del suo ruolo e grazie al sindacato di categoria, l'A.I.C. nato nel 1968, assumerà sempre maggior forza negli anni a venire.

7.1 La situazione prima dell'entrata in vigore della legge 91 del 1981

Fino all'emanazione della legge 91/81 il Legislatore si era limitato a disciplinare gli aspetti di natura organizzativa dello sport mediante la legge 426/1942 e le sue successive modifiche, senza regolamentare in alcun modo il rapporto giuridico intercorrente tra le società e gli sportivi, lasciando molta autonomia alle Federazioni nazionali⁶³.

Perciò, prima di approfondire nello specifico il testo di questa fonte normativa, è inevitabile soffermarsi sulla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della legge 91/81.

In questa fase di assenza di attività da parte del Legislatore però, lo sport continuava a diffondersi e a crescere dal punto di vista economico, così da non poter essere più considerata un'attività esclusivamente ludica e di conseguenza creando notevoli problemi di ordine giuridico.

Di questi se ne sono occupate dottrina e giurisprudenza, che hanno posto l'attenzione soprattutto su vicende legate al settore calcistico (molto più diffuso di altri anche dal punto di vista del numero di praticanti).

Di particolare importanza è la sentenza della Corte di Cassazione del 2 aprile 1963, n. 811 (sez. III civile) che ha dato fondamento giuridico a tutti gli istituti caratteristici del settore sportivo, prima che avesse luogo l'irruzione nell'ordinamento sportivo di nuovi strumenti frutto di un mutato clima sociale e culturale.⁶⁴

La prima questione affrontata dalla sentenza riguarda la distinzione tra professionismo e dilettantismo ritenuta troppo semplice poiché era considerato

⁶² Rintracciabile sul sito www.assocalciatori.it.

⁶³ M.T. SPADAFORA, *Diritto del lavoro sportivo*, Giappichelli, 2012, p.69.

⁶⁴ M. SANINO, F. VERDE, op. cit., pp.197 e 198.

“dilettante” chi praticava l’attività sportiva senza fine di lucro, mentre “professionista” chi faceva dello sport la principale attività al fine di conseguire un guadagno.

Altra questione di particolare importanza presa in considerazione dalla sentenza riguarda il tesseramento degli atleti, unico elemento che permetteva di essere riconosciuti nella comunità sportiva nazionale.

Per quanto riguarda l’inquadramento sportivo, di conseguenza, lo status di sportivo professionista era condizionato al tesseramento da parte di un’associazione sportiva, a sua volta riconosciuta dal C.O.N.I., per effetto del quale il soggetto entrava sì nella comunità sportiva ma, al contempo, creava tra le parti un vincolo per cui la società aveva il diritto esclusivo sull’atleta, spettando alla stesso la scelta circa le sorti del rapporto.

Nella fase antecedente alla L.91/81, si ha un rapporto decisamente non paritario tra le parti, non avendo gli atleti né libertà contrattuale né diritto di recesso divenendo così “oggetti” del rapporto stesso.⁶⁵

Il vincolo a carico dell’atleta era di intensità ben superiore a quella derivante dalle ordinarie obbligazioni contrattuali: intensità che rimanda ad una sorta di “titolo di proprietà” sull’atleta, visto come un bene della società sportiva detentrici del relativo cartellino, con conseguenze incompatibili con la dignità della persona e con il principio di libertà del lavoro.⁶⁶

In particolare nel mondo del calcio, essendo previsto dalle norme federali, tale vincolo azzerava la forza contrattuale del calciatore professionista nei rapporti con la società di appartenenza.

La legge n.91 del 1981 fin da subito ha sollevato da più parti anche giudizi negativi, dovuti al fatto che il legislatore avesse posto l’attenzione principalmente sul mondo del calcio.

Anche se giustificabile, poiché da tale sport provenivano le maggiori esigenze di interventi normativi, al comportamento tenuto dal legislatore è conseguita una disciplina non sempre coerente con le peculiarità di altri ambiti sportivi.

⁶⁵ G. NICOLELLA, *L’atleta professionista: il regime giuridico anteriore alla L. 91/81*, consultabile all’indirizzo www.altalex.com, pubblicato il 9 ottobre 2008.

⁶⁶ G. NICOLELLA, op. cit.

Nonostante l'intenzione di fornire una regolamentazione per il professionismo sportivo in generale, la particolare attenzione al settore calcistico è testimoniata da quello che viene definito l'antefatto storico della L.91/81. Il 7 luglio 1978 con un provvedimento emesso in via d'urgenza, il Pretore di Milano, il Dottor Costagliola⁶⁷, dichiarò illegittimo lo svolgimento del c.d. "calciomercato" tra le società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti, perché in contrasto con la legge 29 aprile 1949, n.264 in materia di collocamento.⁶⁸

Concluse le indagini, il mercato fu dichiarato definitivamente chiuso e soprattutto nulli i contratti stipulati fino a quel momento oltre a 73 comunicazioni giudiziarie a dirigenti di società.

Il rischio del mancato avvio dei campionati di calcio, ma soprattutto il risalto mediatico della vicenda, portò ad un intervento tempestivo da parte del Governo, che con il decreto legge 11 luglio 1978, n.367, convertito in legge n.430/1978 escluse espressamente il rapporto di lavoro in ambito sportivo dal campo di applicazione della disciplina sul collocamento pubblico.⁶⁹

È in questo clima di emergenza e di caos che scaturì la legge n.91 del 23 marzo 1981.

7.2 Natura giuridica del "vincolo sportivo"

In virtù di quanto detto nel paragrafo precedente, è chiaro come il calciatore si trovava ad essere legato alla società di appartenenza, prima della legge sul professionismo sportivo, dal c.d. "vincolo sportivo" che corrispondeva essenzialmente ad un vincolo "a vita" poiché i regolamenti federali lo prevedevano a tempo indeterminato.

L'intensità di tale legame, in ragione del quale il rapporto poteva essere sciolto solo con il consenso ovvero rinuncia della società, con la procedura della lista di

⁶⁷ Il Pretore di Milano pose sotto sigillo i locali dell'Hotel Leonardo da Vinci di Bruzzano, sede in cui si svolgevano le trattative, individuando una serie di illeciti penali.

⁶⁸ La convinzione che mosse il magistrato è che dovendosi riconoscere la natura subordinata del lavoro sportivo, al club doveva applicarsi il divieto di intermediazione privata nel collocamento previsto dalla legge citata.

⁶⁹ G. LIOTTA, L. SANTORO, op. cit., p.128.

svincolo, mediante l'accordo delle parti e con il riscatto del vincolo su iniziativa dell'atleta⁷⁰, rendeva quasi impossibili i trasferimenti dei calciatori professionisti. Questa difficoltà viene superata soltanto con l'articolo 16 della L.91/81⁷¹ che abolisce il vincolo sportivo.

Tuttavia, la presenza di questo tipico istituto di diritto sportivo rappresentava la risposta alle continue esortazioni dei club calcistici i quali chiedevano che tutti gli sforzi protesi all'allevamento e al lancio di giovani calciatori non venissero vanificati dalla libertà dell'atleta di passare presso altre società.

Questo sistema, che legava indissolubilmente il calciatore alla società di appartenenza privandolo della sua libertà contrattuale e vincolandolo alla scadenza del contratto alla scelta tra il rimanere inattivo e la stipula di un nuovo accordo, permetteva alla società di poter lucrare sul trasferimento o sullo svincolo dell'atleta, con la fissazione di un prezzo che la compensasse delle spese sostenute nonché della rinuncia a tale vincolo⁷².

Per analizzare e definire la natura giuridica del vincolo sportivo si segnalano alcune tra le più rilevanti argomentazioni formulate da dottrina e giurisprudenza.

Una posizione assunta dalla dottrina considerava il vincolo come un divieto di recesso unilaterale da parte del lavoratore, e da qui, la sua illegittimità per contrasto con l'art. 2118 del Codice Civile e con l'articolo 4 della Costituzione che garantisce la libertà di scelta dell'attività lavorativa. Altra posizione veniva assunta dalla giurisprudenza con la sentenza della Corte di Cassazione 811/1963⁷³ che configurava il vincolo come una specie di patto di non concorrenza ai sensi dell'art. 2125 del Codice Civile. Sia questo che il primo orientamento sono stati oggetto di numerose critiche per la profonda diversità tra il recesso unilaterale e la facoltà di stipulare altro contratto di lavoro nello stesso ramo di attività, dal momento che sarebbe solo quest'ultima facoltà ad essere limitata dalla presenza

⁷⁰ L. COLANTUONI, op. cit., p.162.

⁷¹ Articolo 16, legge n. 91/1981: "*Le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta professionista, individuate come "vincolo sportivo" nel vigente ordinamento sportivo, saranno gradualmente eliminate entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo modalità e parametri stabiliti dalle federazioni sportive nazionali e approvati dal CONI, in relazione all'età degli atleti, alla durata ed al contenuto patrimoniale del rapporto con le società.*"

⁷² L. COLANTUONI, op. cit., p.163.

⁷³ Rintracciabile in Giustizia civile, p. 1963.

del vincolo sportivo, che è istituito che non può vietare all'atleta di risolvere il contratto con la precedente società e di praticare altra attività lavorativa.⁷⁴

Pertanto, come si è detto, con la L.91/81 e, in particolare con l'articolo 16, si abbandona l'illogico istituto del vincolo, seppur accettato dal mondo calcistico, per approdare in un sistema di abolizione di quest'ultimo e di previsione di un rapporto contrattuale, di durata da uno a cinque anni ai sensi dell'articolo 5 della L.91/81, e quindi a tempo determinato.

Ai sensi del secondo comma di questo articolo, in presenza di un contratto a termine, il trasferimento potrà essere attuato tramite una cessione del contratto in linea con l'art. 1406 c.c., purché vi sia il consenso del giocatore e siano osservate le regole federali.

Successivamente alla L.91/81 il prezzo di cessione del calciatore è soggettivamente determinato dalla propria società e viene pagato come prezzo della cessione del contratto da una società all'altra.

Le società calcistiche persero, con l'abolizione, la possibilità di continuare ad iscriverne negli atti del bilancio i valori patrimoniali connessi agli abrogati diritti di vincolo.⁷⁵

Il legislatore, in parte, ha sopperito a ciò con l'articolo 6 della legge sul professionismo sportivo, che prevede, come modificato dalla legge n.586/96: *“Nel caso di primo contratto deve essere stabilito dalle Federazioni sportive nazionali un premio di addestramento e formazione tecnica in favore della società od associazione sportiva presso la quale l'atleta ha svolto la sua ultima attività dilettantistica o giovanile.*

Alla società od alla associazione sportiva che, in virtù di tesseramento dilettantistico o giovanile, ha provveduto all'addestramento e formazione tecnica dell'atleta, viene riconosciuto il diritto di stipulare il primo contratto professionistico con lo stesso atleta. Tale diritto può essere esercitato in pendenza del precedente tesseramento, nei tempi e con le modalità stabilite dalle diverse federazioni sportive nazionali in relazione all'età degli atleti ed alle caratteristiche delle singole discipline sportive.

⁷⁴ M. TORTORA, C. IZZO, L. GHIA, *Diritto Sportivo*, UTET, 1998.

⁷⁵ M. SANINO, F. VERDE, op. cit., p.249.

Il premio di addestramento e formazione tecnica dovrà essere reinvestito, dalle società od associazioni che svolgono attività dilettantistica o giovanile, nel perseguimento di fini sportivi.”

Tale “premio” sarà determinato rinviando a coefficienti e ai parametri fissati dalle Federazioni in relazione al singolo sport, e dunque in maniera oggettiva.

In tal modo occorre rilevare come il rapporto tra calciatore e società, seppur evoluto, rimane caratterizzato da un’anomalia. Infatti, di fronte al fatto che, per il trasferimento di un calciatore sotto contratto il prezzo da pagare può essere giustificato come corrispettivo della cessione del contratto, non vi sono ragioni, dal punto di vista giuridico, per le quali, a contratto scaduto, un’altra società interessata ad un giocatore non possa essere libera nel proporgli un nuovo contratto senza dover comunque pagare un corrispettivo, determinato oggettivamente, alla società alla quale il calciatore era legato contrattualmente.⁷⁶

7.3 Il contenuto della legge

Si è avuto modo di affermare l’importanza e la centralità della L.91/81 e soprattutto di sottolineare come essa rappresenti il primo intervento da parte dello Stato, attraverso il quale esso, disciplinando i rapporti di lavoro sportivi, ha disposto la propria potestà legislativa in materia, salvo poi delegare una serie di tematiche alle discipline normative dei vari ordinamenti sportivi.

Risulta opportuno, ora, analizzare il testo o, meglio, il contenuto della legge in esame, focalizzando l’attenzione in particolar modo sulla prima parte, in quanto più rilevante ai fini dell’elaborato. Si esamineranno gli aspetti della legge relativi all’ambito soggettivo di applicazione, ai requisiti oggettivi del rapporto, quindi gli articoli 2 e 3, e al contratto di lavoro sportivo professionista di cui all’articolo 4.

La L.91/81 contiene “Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti” che vengono suddivise in 4 capi:

- il primo, rubricato “Sport Professionistico”, comprende gli articoli dall’1 al 9;
- il secondo, comprendente gli articoli dal 10 al 14, relativo alle “Società Sportive e Federazioni Sportive Nazionali”, al loro funzionamento e alla loro attività;

⁷⁶ E. LUBRANO, *La giurisdizione amministrativa in materia sportiva dopo la legge 17 ottobre 2003, n. 280*, in AA.VV., *la giustizia sportiva*.

- il terzo, composto unicamente dall'articolo 15 che concerne "Disposizioni di carattere tributario";
- il quarto, dall'articolo 16 all'articolo 18 conclude la legge con "Disposizioni transitorie e finali".

L'articolo 1 della legge n.91/1981, in armonia con l'articolo 2 della Costituzione, afferma il principio della libertà di esercizio dell'attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica.

Con riferimento alla sola attività sportiva professionistica, secondo la dottrina tale norma può essere interpretata come garanzia della libertà contrattuale rispetto all'imposizione di qualsiasi vincolo che potrebbe essere introdotto sia dall'ordinamento sportivo che da quello statale⁷⁷. In tal senso la disposizione in esame valorizza la libertà di contrarre che, per la presenza del vincolo sportivo, era precedentemente compressa e che invece, ora, è configurata dal testo dell'articolo 5 che disciplina la durata massima e la cessione del contratto; da quello dell'articolo 6 che sancisce la libertà di stipulare un nuovo contratto alla scadenza del precedente; e da quello del già esaminato articolo 16 che abolisce il vincolo sportivo.

Tuttavia, una parte della dottrina considera questo principio un vero e proprio "bluff", poiché secondo essa l'attività sportiva risulta veramente libera soltanto se svolta come attività ricreativa e come impiego di tempo libero, mentre quando viene praticata a livello professionistico, tale libertà viene ridimensionata per il ruolo di supremazia svolto dalle varie Federazioni nei singoli settori sportivi.

Attraverso l'articolo 2, la legge n. 91/1981 individua analiticamente l'ambito di applicazione soggettivo della normativa individuando come destinatari della stessa gli sportivi professionisti, escludendo quindi gli atleti che non possono essere definiti come tali poiché difettano dei requisiti richiesti. In particolare dispone che: *"Sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi e i preparatori atletici che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle Federazioni sportive nazionali,*

⁷⁷ F. ROTUNDI, *La legge 23 marzo 1981, n. 91*, in Rivista Dir. Sport., p.320.

secondo le norme emanate dalle Federazioni stesse con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica".

In merito alle specifiche figure professionali indicate dalla disposizione in numero chiuso, si discute molto, tra dottrina e giurisprudenza, se tale indicazione abbia contenuto tassativo ovvero sia estensibile ad altre figure eventualmente previste dagli ordinamenti federali.

La legge in esame introduce ampie deroghe, spesso peggiorative, alla disciplina comune del lavoro subordinato, che precludono un ampliamento di fatto del suo ambito di applicazione oltre i limiti soggettivi tracciati dalla legge stessa: ciò non impedisce tuttavia che le Federazioni stesse possano individuare nuove professionalità, rientranti in una delle figure generali indicate dalla legge, nei cui confronti quest'ultima troverà pertanto applicazione.⁷⁸

La dottrina⁷⁹ prevalente ritiene l'elencazione delle figure professionali di cui all'art.2 meramente indicativa e dunque suscettibile di estensione ad altre figure. Pur essendo apprezzabile e semplice, la soluzione della questione non è così agevole. La dottrina non tiene conto che l'elemento che accomuna i soggetti indicati, ossia il concorso diretto della loro attività, anche mediante il miglioramento della prestazione e la sua impostazione e finalizzazione sotto l'aspetto tecnico-agonistico, è estraneo alle altre figure professionali che esercitano competenze non strettamente connesse all'attività agonistica come i medici o i massaggiatori.

Su questa base la giurisprudenza fa notare come ci si trovi di fronte ad una legge speciale in materia di lavoro subordinato, caratteristica che non ne consente un'estensione in via di interpretazione analogica. Pertanto agli sportivi professionisti non contemplati nell'elencazione, dovranno applicarsi le regole del diritto comune in materia di rapporto di lavoro subordinato.

Vi sarà modo di approfondire più avanti l'importanza della contrattazione collettiva di cui all'articolo 4 della legge n. 91/1981 ma, un ulteriore ostacolo

⁷⁸ G. NICOLELLA, *La legge 23 marzo 1981, n. 91 sul professionismo sportivo*, pubblicato l'8 giugno 2008 e rintracciabile su www.finanzaediritto.it

⁷⁹ In particolare D. DURANTI in, *L'attività sportiva come prestazione di lavoro*, in Riv. It. Dir. Lavoro 1983, p. 699.

all'interpretazione estensiva dell'elencazione di cui all'articolo 2 si riscontra proprio dal contenuto dell'art.4, secondo il quale il rapporto di lavoro sportivo si costituisce attraverso un contratto individuale stipulato in conformità ad un contratto tipo che recepisca gli accordi stipulati a livello collettivo. Infatti, per i lavoratori non contemplati nell'art.2, il legislatore non richiede che la loro attività sia regolata da contratti collettivi ex art.4.⁸⁰

Dopo aver limitato il suo campo di applicazione al professionismo sportivo, la legge n.91/1981 all'articolo 3 si occupa della natura del lavoro sportivo disponendo che: *“La prestazione a titolo oneroso dell'atleta costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato regolato dalle norme contenute nella presente legge.*

Essa costituisce, tuttavia, oggetto di contratto di lavoro autonomo quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti: (a) l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo; (b) l'atleta non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a seduta di preparazione od allenamento; (c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno”.

Nel primo comma il legislatore ha voluto introdurre una presunzione assoluta di lavoro subordinato che secondo dettato della norma, ma anche da dottrina e giurisprudenza⁸¹, riguarda soltanto la figura dell'atleta, mentre per gli altri soggetti professionisti elencati nell'articolo precedente la subordinazione dell'attività prestata va accertata caso per caso dal giudice attraverso i criteri

⁸⁰ M. SANINO, F. VERDE, op. cit., p. 214.

⁸¹ Cass., sez. lav., 1 Agosto 2011, n. 16849, che evidenzia come la “L. n. 91 del 1981 detta regole per la qualificazione del rapporto di lavoro dell'atleta professionista, stabilendo specificamente all'art. 3 i presupposti della fattispecie in cui la prestazione pattuita a titolo oneroso costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato; per le altre figure di lavoratori sportivi contemplate nell'art. 2 (allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici) la sussistenza o meno del vincolo di subordinazione deve essere accertata di volta in volta nel caso concreto, in applicazione dei criteri forniti dal diritto comune del lavoro (Cass., 28 Dicembre 1996, n. 11540)”, così avvalorando la configurazione di una prestazione di lavoro subordinato alle dipendenze di una associazione dilettantistica.

ordinari ricavabili dagli articoli 2094 e 2222 del Codice civile⁸², con la conseguenza che, in base all'esito di questo accertamento dipenderà l'applicazione o meno della legge n. 91/1981.

Tuttavia, nonostante la presunzione di cui al primo comma, la legge non esclude che la prestazione a titolo oneroso dell'atleta professionista possa assumere i caratteri di lavoro autonomo. Infatti, essa rappresenta oggetto di contratto di lavoro autonomo escludendo l'applicabilità ad esso della disciplina speciale della legge n.91/1981 quando ricorra uno dei requisiti di cui al secondo comma dell'articolo 3.

Questo secondo comma permette di osservare come il legislatore abbia voluto far dipendere l'acquisto della qualifica di sportivo professionista alla presenza di requisiti sia soggettivi che oggettivi.

In ordine ai requisiti soggettivi, il legislatore ha attribuito particolare potere alle Federazioni in materia di qualificazione dei lavoratori sportivi professionisti, poiché sono considerati come tali soltanto gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi e i preparatori atletici, tesserati presso società che svolgono attività sportive professionistiche rappresentate da Federazioni Sportive Nazionali facenti parte del C.O.N.I.

Invece, per quanto riguarda i requisiti oggettivi, il legislatore ha subordinato l'identificazione della prestazione oggetto del contratto di lavoro sportivo alla ricorrenza dei caratteri della onerosità e della continuità, salvo l'eccezione prevista per l'ipotesi di prestazione sportiva avente natura di lavoro autonomo di cui alla lett. a del secondo comma, articolo 3.⁸³

In sintesi, l'adozione del metodo che distingue il lavoro subordinato sportivo dal lavoro autonomo non in linea generale e concettuale, ma attraverso la specifica individuazione d'ipotesi di prestazione d'opera, induce a ritenere che l'elencazione dei casi di cui al secondo comma sia da considerare tassativa, nel

⁸² Articolo 2094 c.c.: *“È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”*.

Articolo 2222 c.c.: *“Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro”*.

⁸³ G. LIOTTA, L. SANTORO, op. cit., p.130.

senso che al di fuori di essi sarebbe impossibile accertare l'eventuale ricorrenza di fattispecie di lavoro autonomo.

In virtù del tema principale della trattazione, il contratto del calciatore professionista, risulta utile menzionare un problema che sorge circa la qualificazione della prestazione dei calciatori quando disputano partite con la propria nazionale. Tale problema deriva dalla valutazione che viene fatta della brevità temporale della manifestazione indicata nella lettera a) ex articolo 3, comma 2, che può dar luogo alla fattispecie di lavoro autonomo. Per manifestazione sportiva si deve intendere l'evento nella sua completezza ed unitarietà dal punto di vista funzionale, anche se ripartito in una pluralità di gare in uno o più giorni.⁸⁴

A fronte di ciò non si ritiene configurabile una fattispecie di distacco o comando della società di appartenenza presso la Federazione nell'ipotesi di prestazione atletica svolta dal calciatore in favore della propria squadra nazionale, portando così la Corte di Cassazione ad affermare in più situazioni la natura di lavoro autonomo per tali situazioni.⁸⁵

7.4 L'Articolo 4: "Disciplina del lavoro subordinato sportivo"

L'art. 4, legge n. 91/1981 afferma che: *"Il rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive, secondo il contratto tipo predisposto, conformemente all'accordo stipulato, ogni tre anni dalla federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate.*

La società ha l'obbligo di depositare il contratto presso la federazione sportiva nazionale per l'approvazione.

⁸⁴ G. NICOLELLA, op. cit.

⁸⁵ Cassazione 14 luglio 1999, n. 5866, in Foro it., voce Sport, n. 50; Cassazione 20 aprile 1990, n. 3303, in Dir. Lav., 1992, II, 14 con nota di V. CIANCHI, *Problemi di qualificazione della prestazione atletica degli "azzurri"*, il quale propende per l'inquadramento della prestazione nel quadro del lavoro gratuito; Cassazione 20 aprile 1990, in Foro it., 1990, I, 3169, con nota di F. BIANCHI D'URSO e G. VIDIRI, *Sul rapporto tra Figc e calciatori delle squadre nazionali*, secondo i quali la fattispecie in oggetto si articola in due momenti interdipendenti ossia quello della sospensione del rapporto di lavoro con la società di appartenenza e quello della costituzione di un nuovo rapporto di lavoro con la Figc.

Le eventuali clausole contenenti deroghe peggiorative sono sostituite di diritto da quelle del contratto tipo.

Nel contratto individuale dovrà essere prevista la clausola contenente l'obbligo dello sportivo al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici.

Nello stesso contratto potrà essere prevista una clausola compromissoria con la quale le controversie concernenti l'attuazione del contratto e insorte fra la società sportiva e lo sportivo sono deferite ad un collegio arbitrale. La stessa clausola dovrà contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero degli arbitri e il modo di nominarli.

Il contratto non può contenere clausole di non concorrenza o, comunque, limitative della libertà professionale dello sportivo per il periodo successivo alla risoluzione del contratto stesso né può essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni.

Le federazioni sportive nazionali possono prevedere la costituzione di un fondo gestito da rappresentanti delle società e degli sportivi per la corresponsione della indennità di anzianità al termine dell'attività sportiva a norma dell'articolo 2123 del codice civile.

Ai contratti di cui al presente articolo non si applicano le norme contenute negli articoli 4, 5, 13, 18, 33, 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e negli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604. Ai contratti di lavoro a termine non si applicano le norme della legge 18 aprile 1962, n. 230.

L'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, non si applica alle sanzioni disciplinari irrogate dalle federazioni sportive nazionali.”

Si è voluto dedicare un apposito paragrafo al contenuto dell'articolo 4 della legge n. 91/1981 data la sua importanza. In esso infatti è contenuta la disciplina della costituzione, della validità, della forma e del contenuto del contratto di lavoro sportivo subordinato.

Tale articolo, suddiviso in nove commi, detta dunque una disciplina che in più parti deroga alle regole generali del lavoro subordinato poiché la natura e le caratteristiche della prestazione dello sportivo professionista diverge da ogni altra

attività umana, confermando la specialità che contraddistingue tale rapporto di lavoro.

Come si può notare dal testo dell'art. 4, i primi due commi riguardano nello specifico il requisito di forma del contratto calcistico professionistico e perciò verranno trattati in maniera più ampia nel capitolo dedicato a tale contratto.

Il comma 3 utilizzando la disciplina contenuta nell'art. 2077, comma 2 del Codice civile⁸⁶, per i contratti di lavoro subordinato, tutela il requisito della conformità del contratto individuale al contratto tipo prevedendo la sostituzione automatica delle clausole peggiorative nel caso vi fossero. Svolge, inoltre, la funzione di proteggere la parte contrattualmente più debole, l'atleta professionista, che per la sua posizione potrebbe essere indotto a sottoscrivere clausole peggiorative. Nel silenzio della legge è diffusa l'idea che siano ammesse clausole migliorative rispetto a quelle del contratto tipo, a favore del contraente più debole.

Tuttavia, sempre tenendo conto dell'evoluzione economica di uno sport così diffuso come il calcio, ritengo che queste clausole peggiorative continuino a trovare i modi più svariati per essere comunque inserite nel rapporto che intercorre tra il calciatore professionista e la società di appartenenza, pur non essendo previste da contratto.⁸⁷

Al successivo comma 4, disponendo di inserire nel contratto individuale una clausola che imponga allo sportivo l'obbligo di rispettare le istruzioni tecniche e le prescrizioni impartite dalla società, oltre a quanto previsto dagli accordi collettivi di settore e dai regolamenti della rispettiva Federazione, il legislatore rimanda chiaramente all'articolo 2094 c.c. che prevede l'obbligo in capo al prestatore di sottostare alle direttive datoriali.⁸⁸

Anche se non viene esplicitamente detto dal comma in esame, si ritiene che la società sia tenuta a consentire all'atleta, e secondo la dottrina non anche gli altri soggetti indicati nell'articolo 2, la partecipazione agli allenamenti e soltanto a

⁸⁶ *“Le clausole difformi dei contratti individuali, preesistenti o successivi al contratto collettivo, sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo, salvo che contengano speciali condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro”*

⁸⁷ Si rimanda all'ultimo capitolo.

⁸⁸ L. CANTAMESSA, G.M. RICCIO, G. SCIANCALEPORE, *Lineamenti di diritto sportivo*, Giuffrè editore, 2008, p. 160.

questi, non essendo previsto alcun diritto di partecipazione alle gare, che è riconosciuto invece in via diretta dall'articolo 15 Reg. F.I.F.A.⁸⁹

Nel comma 5 è prevista l'apposizione facoltativa di una "clausola compromissoria", strumento diretto a deferire ad un collegio arbitrale le controversie che possono insorgere tra atleti e società sull'attuazione del contratto stesso. La previsione di tale clausola spetta dunque alle parti che, se decidono di inserirla, dovranno indicare il numero e le modalità di nomina degli arbitri, se decidono invece di non inserirla devolgeranno la competenza su tali controversie al giudice ordinario.

In realtà è bene ricordare che, essendo tal clausola molto spesso inserita nei contratti collettivi, la facoltatività menzionata viene spesso aggirata.

Clausole per le quali, al contrario, è previsto un divieto di inserimento nel contratto individuale sono quelle limitative della libertà contrattuale dello sportivo, c.d. "di non concorrenza", per il periodo successivo all'estinzione del contratto stesso, come previsto dal comma 6.

L'intenzione del legislatore è quella di non limitare la mobilità degli sportivi professionisti data la natura concorrenziale dell'attività sportiva, affermando così il principio opposto a quanto disposto dall'articolo 2125 c.c.⁹⁰ Questo in considerazione del fatto che la vita lavorativa dello sportivo ha una durata "breve" e, d'altra parte i periodi di inattività si traducono in una diminuzione economica dell'atleta poiché incidono sul piano della sua efficienza fisica e dell'interesse delle società sportive.

Al comma 7, facendo espreso richiamo all'art. 2123 c.c., viene prevista poi la facoltà per ciascuna Federazione di costituire un fondo gestito da rappresentanti delle società e degli sportivi, per la corresponsione di un'indennità di anzianità al termine dell'attività sportiva.

⁸⁹ Il quale prevede la c.d. risolvibilità del contratto per giusta causa sportiva.

⁹⁰ *"Il patto con il quale si limita lo svolgimento dell'attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto, è nullo se non risulta da atto scritto, se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo.*

La durata del vincolo non può essere superiore a cinque anni, se si tratta di dirigenti, e a tre anni negli altri casi. Se è pattuita una durata maggiore, essa si riduce nella misura indicata dal comma precedente".

Indennità che prima della legge n. 91/1981 i calciatori non avevano diritto di ricevere per l'atipicità del rapporto di lavoro sportivo⁹¹. In ogni caso con la previsione del comma 7 il problema non è stato totalmente risolto, visto che è ancora discusso cosa abbia voluto intendere il legislatore.

Di particolare importanza è il comma 8 il quale elenca le disposizioni normative ritenute non applicabili al rapporto di lavoro sportivo, andando così a sottolineare la sua specialità.

In particolare la disciplina dei licenziamenti individuali ed alcune disposizioni dello Statuto dei Lavoratori e della Legge n. 604 del 15 luglio 1966 non esauriscono l'elenco delle norme inapplicabili al contratto sportivo così da renderlo tassativo, ma ad esse possono aggiungersene altre sulla base di un giudizio di incompatibilità pronunciato da parte del giudice.

Nello specifico la ratio della scelta del legislatore appare molto chiara per alcune di esse. Esso esclude l'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori⁹² perché l'attività sportiva è caratterizzata da ampia diffusione pubblicitaria così da rendere necessaria l'installazione di apparecchi audiovisivi che andranno a svolgere una funzione di spettacolarizzazione dell'attività più che di controllo sui lavoratori.⁹³

⁹¹ E sulla base della sua "refrattarietà a lasciarsi inquadrare negli schemi tradizionali del rapporto di lavoro autonomo o del lavoro subordinato", come precisa CANTAMESSA nell'opera citata.

⁹² *"Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione delle sedi territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi. (2)*

La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.

Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196".

⁹³ L. CANTAMESSA, G.M. RICCIO, G. SCIANCALEPORE, op. cit., p. 165.

Escluso dal legislatore è anche l'articolo 5 dello Statuto⁹⁴. Di fronte al fatto che la società ha un interesse a verificare lo stato psico-fisico del proprio atleta, a quest'ultimo deve essere riconosciuto un vero e proprio diritto alla salute in modo da essere curato nel migliore dei modi per raggiungere le migliori prestazioni.

Sempre facente parte dello Statuto dei Lavoratori, il legislatore sancisce l'inapplicabilità dell'art. 13 perché è impossibile applicare agli atleti professionisti il concetto di mansione: per semplificare, risulterebbe assurdo che un calciatore assunto come attaccante non potesse essere schierato come centrocampista.

L'articolo 4 della legge n. 91/1981 si conclude con il comma 9 nel quale il legislatore ha stabilito la non applicabilità dell'art. 7 della L. 300/70 alle sanzioni disciplinari irrogate dalle Federazioni agli sportivi professionisti. Le ragioni di questa disposizione sono da rintracciare nella speditezza procedurale che richiede l'attività sportiva che sarebbe ostacolata da questo articolo 7.

L'evoluzione storica e la successiva analisi dell'articolo 4 della legge sul professionismo sportivo ci permettono di individuare a grandi linee il regime contrattuale che si è inteso creare nel lavoro sportivo. Un regime che ha sicuramente aumentato la libertà contrattuale dello sportivo professionista, rendendolo più libero e favorendo al contempo lo spettacolo e il livello delle competizioni; ma, a differenza di quello che accade nel lavoro ordinario, in virtù di tale regime, il professionista risulta più tutelato da un rapporto a tempo determinato che da uno a tempo indeterminato che, come vedremo, prevede la possibilità anche da parte della società di recedere liberamente.

Risulterà più chiaro con l'esame che si farà a suo tempo della disciplina del recesso, ma quanto detto porta chiaramente a preferire, almeno nell'ambito sportivo, la stipula di un contratto a tempo determinato anche se, in realtà, il timore del calciatore di non trovare l'ambiente giusto per valorizzarsi oppure della società di essersi assicurata le prestazioni di un calciatore che poi si riveli al di

⁹⁴ *“Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente.*

Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda.

Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico”.

sotto delle aspettative, si rivelano le motivazioni che orientano il più delle volte la preferenza.

7.5 Critiche e tentativi di riforma della legge n. 91/1981

La legge n.91/1981 sul professionismo sportivo sin dalla sua promulgazione, oltre ai consensi ha sollevato molte perplessità.

Diffusa come legge per lo sport professionistico in generale, come già accennato, parte della dottrina ha pesantemente criticato il legislatore di averla formulata essenzialmente per il panorama calcistico, sottolineando che per alcuni sport professionistici come tennis e pugilato non si pone alcuno dei problemi che la legge stessa è intesa a risolvere ma addirittura ne creerebbe di nuovi.⁹⁵

Altra parte della dottrina ritiene che la legge sia mal fatta per le soluzioni tecnico-giuridiche adottate poiché rimarrebbero i dubbi, già illustrati, circa i limiti soggettivi di applicabilità della legge, circoscritta ai soli professionisti.

Pur nelle sue imprecisioni a tale legge viene comunque riconosciuto il pregio di aver rappresentato, all'interno del mondo calcistico, il passaggio dall'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale alla sistemazione normativa del rapporto di lavoro sportivo professionistico.

In ogni caso questa legge non essendo più in grado di regolamentare e di stare al passo con gli interessi che è chiamata a tutelare, necessità di una riforma che vada a rimuovere le norme inadeguate ma al contempo dannose per il movimento sportivo, senza però danneggiare gli altri.

Si tratta di un lavoro necessario, che troppe volte è sembrato iniziare per poi finire in un nulla di fatto e che dunque risulta tutt'altro che semplice, soprattutto per i numerosi e delicati interessi in gioco. Il mancato rinnovamento della legge infatti è principalmente dovuto ai c.d. veti incrociati posti in essere dai vari movimenti sportivi che non trovano alcun punto di incontro.

In questo quadro di delicati equilibri e interessi, e di fronte a numerose dichiarazioni pubbliche da parte di molti atleti, il paradosso è che nei cassetti del

⁹⁵ Per esempio, non è chiaro se il proprietario di un cavallo da corsa debba costituire una s.p.a. o una s.r.l. per stipulare un contratto con un fantino poiché l'articolo 10 comma 1 della legge in questione afferma che possono stipulare contratti con atleti professionisti solo società sportive costituite nelle medesime forme giuridiche.

governo una proposta di riforma c'è da tempo. Nata dall'idea di riformare la legge n. 91/1981 dal basso, il C.O.N.I. aveva creato una apposita commissione coordinata dall'avvocato Pierluigi Matera, con lo scopo di presentare al Governo una proposta totalmente condivisa dai vari movimenti sportivi. Il testo era già stato consegnato al ministro del Lavoro nel "governo Letta", per poi passare di mano in mano nella successione dei vari Esecutivi.

Il 14 settembre 2017 Luca Lotti, al tempo Ministro dello Sport dichiara la necessità di rinviare la riforma della legge quadro 91/1981.

Le molteplici difficoltà, nonostante la volontà da parte di molti addetti ai lavori, rendono probabilmente ancora lunga l'attesa per questa tanto acclamata riforma.

8. Fonti di natura regolamentare

Nell'analisi delle fonti del contratto dello sportivo professionista, in particolare del calciatore, ora, verrà posta attenzione su quelle di natura regolamentare, l'una di origine sovranazionale, il *Regolamento F.I.F.A. su status e trasferimenti di calciatori*, l'altra di origine nazionale, le *Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.*, più semplicemente conosciute come N.O.I.F.

8.1 Il Regolamento F.I.F.A. sullo status e il trasferimento dei calciatori (R.S.T.P.)

L'emanazione della storica "sentenza Bosman", di cui si parlerà a breve, aveva posto il calcio professionistico di fronte all'obbligo di azzerare i parametri che fino ad allora avevano disciplinato l'apparato dei trasferimenti internazionali. Questo processo riguardò gli organi internazionali dell'ordinamento sportivo che, su esplicite pressioni da parte della Commissione Europea, si impegnarono ad elaborare una nuova disciplina in materia, il *Regulations on the Status and Transfer of Players* (R.S.T.P.) emanato dal Comitato Esecutivo F.I.F.A. nella riunione svoltasi in contemporanea a Buenos Aires e a Zurigo il 7 luglio 2001.⁹⁶

⁹⁶ L. COLANTUONI, op. cit., p. 187.

In particolare, l'Unione Europea e la F.I.F.A. stipularono un *gentlemen agreement*⁹⁷, il c.d. Accordo di Bruxelles, il 5 marzo 2001, col quale l'U.E. obbligava la FIFA ad attuare nella normativa sui trasferimenti dei calciatori una serie di principi vincolanti riguardanti la protezione dei minori, gli indennizzi per la formazione di giovani calciatori, i periodi di trasferimento, un sistema arbitrale per la risoluzione delle controversie e, aspetto importante per questa trattazione, il mantenimento della stabilità contrattuale nel calcio.

Lo scopo di tale documento è quello di definire “*le regole vincolanti relative allo status e all'idoneità dei calciatori a partecipare alle attività del calcio organizzato e al loro trasferimento fra società appartenenti a Federazioni differenti*”.⁹⁸

Il R.S.T.P. si applica solamente ai trasferimenti e tesseramenti a livello internazionale, ma al contempo, obbliga anche le Federazioni di ogni nazione ad inserire o prevedere parte dei suoi articoli all'interno dei Regolamenti promulgati a livello nazionale in materia.

Dal punto di vista strutturale questo Regolamento è suddiviso in cinque sezioni, dedicate rispettivamente: all'ambito applicativo dello stesso; alla disciplina dello status dei calciatori e al tesseramento degli stessi; al mantenimento della stabilità contrattuale fra professionisti e società; alla tutela dei minori; e l'ultima dedicata alle risoluzioni delle controversie. A chiusura sono stati poi aggiunti cinque allegati: l'allegato 1 dedicato al rilascio dei calciatori per le squadre nazionali, l'allegato 2 alle procedure per le richieste di primo tesseramento e di trasferimento internazionale di minori, l'allegato 3 al TMS, l'allegato 4 alle modalità di pagamento delle indennità di formazione per giovani calciatori e infine l'allegato 5 dedicato al contributo di solidarietà.

Il Regolamento, la quale ultima versione è stata approvata dal Consiglio F.I.F.A. il 16 marzo 2018 ed entrata in vigore dal 1 giugno, è stato oggetto di numerosi aggiornamenti nel corso degli anni, resi necessari, sia dall'evolversi della

⁹⁷ Con esso le parti posero fine al procedimento di infrazione che l'Unione Europea aveva avviato nel 1998 e che aveva ad oggetto il sistema dei trasferimenti dei calciatori. Quello che veniva criticato era il divieto ai giocatori di risolvere unilateralmente il contratto che li legava alle società nonché anche la questione delle indennità di trasferimento dei giocatori che la stessa F.I.F.A. prevedeva nella sua normativa.

⁹⁸ Si tratta del paragrafo 1 delle disposizioni introduttive del RSTP.

normativa comunitaria e internazionale (in particolare in materia di libera circolazione dei lavoratori), sia dall'evoluzione tecnologica.

Tra le novità degli ultimi anni, la principale riguarda il *Trasfer Matching System* (TMS) che è un sistema di trasparenza e di trasmissione di informazioni utili per i controlli F.I.F.A.

Nel percorso di questa trattazione si tornerà a parlare di questo Regolamento, in particolar modo della parte dedicata al mantenimento della stabilità contrattuale.

8.1.2 La “sentenza Bosman”

Nel paragrafo precedente si è fatta menzione della c.d. “sentenza Bosman”. Risulta così doveroso dedicare qualche parola alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 15 dicembre 1995 che colpì, stravolgendolo, il mondo del calcio e che ebbe come principale conseguenza la redazione del Regolamento F.I.F.A. di cui si è parlato.

L'antefatto di questa famosa sentenza riguarda la vicenda del giocatore belga Jean Marc Bosman che nel 1988 sottoscrisse un contratto con la società Royal Club Liegeois (R.C.L.) con uno stipendio di 75mila franchi oltre a vari premi. Scaduto tale contratto nel 1990, la R.C.L. non volendo più servirsi delle prestazioni di Bosman gli propose uno stipendio di 30mila franchi come previsto dalle regole della Federazione belga. La risposta del calciatore fu negativa e di conseguenza fu inserito nell'elenco dei giocatori cedibili. L'indennità di trasferimento richiesta dalla R.C.L. a qualsiasi società interessata ad ingaggiare Bosman venne fissata, ai sensi del Regolamento della Federazione belga a 11.742.000 franchi.

Il giocatore si trovò da un lato a non avere garanzie da parte della propria società e dall'altro nella difficoltà a trovare nuove società disposte a tesserarlo per via dell'alto prezzo dell'indennità.

Sempre nel 1990 nonostante questo, il giocatore riuscì a stipulare un contratto con la società francese Dunkerque ma la R.C.L. non rilasciò il certificato di trasferimento internazionale⁹⁹ perché dubitava sulle possibilità di questa di pagare

⁹⁹ Un documento indispensabile per il tesseramento di un giocatore presso una nuova Federazione che deve essere rilasciato dalla società di provenienza.

l'indennità¹⁰⁰. Fu lo stesso calciatore, quindi, a presentare ricorso innanzi alla Corte di Giustizia chiedendo di dichiarare l'illegittimità delle norme contenute nel regolamento federale che prevedevano limiti al tesseramento ed all'utilizzazione di giocatori comunitari, e quelle che imponevano il pagamento di un corrispettivo per il trasferimento da una società all'altra di un calciatore anche quando il contratto che lo legava alla propria società fosse scaduto.

La decisione della Corte, dando ragione a Bosman, sancì due principi molto importanti per l'ordinamento sportivo attuale: in primo luogo dichiara l'illegittimità delle norme dei regolamenti federali che prevedevano limiti al tesseramento ed all'utilizzazione di un certo numero di calciatori comunitari per violazione del principio sancito all'articolo 48¹⁰¹ del Trattato CE¹⁰² dichiarando precisamente che *“sono illegittime per violazione dell'art. 48 Trattato Ce tutte le norme emanate da Federazioni sportive in forza delle quali, nelle partite che esse organizzano, le società calcistiche possono tesserare e schierare solo un numero limitato di calciatori professionisti cittadini di altri Stati membri”*; in secondo luogo dichiara l'illegittimità delle norme dei regolamenti federali che prevedevano che le società avevano diritto all'indennità di preparazione e promozione derivante dalla cessione di un proprio calciatore ad un'altra società, anche dopo la scadenza del contratto che legava lo stesso alla propria società, per violazione del principio di libera circolazione dei lavoratori, affermando precisamente che *“sono illegittime per violazione dell'art. 48 del Trattato C.E. tutte le norme emanate da Federazioni sportive in forza delle quali un calciatore*

¹⁰⁰ L. COLANTUONI, op. cit., p. 168.

¹⁰¹ Articolo 48: *“La libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità è assicurata al più tardi al termine del periodo transitorio.*

Essa implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro.

Fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica, essa importa il diritto:

- a) di rispondere a offerte di lavoro effettive,*
- b) di spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degli Stati membri,*
- c) di prendere dimora in uno degli Stati membri al fine di svolgervi un'attività di lavoro, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano l'occupazione dei lavoratori nazionali;*
- d) di rimanere, a condizioni che costituiranno l'oggetto di regolamenti di applicazione stabiliti dalla Commissione, sul territorio di uno Stato membro, dopo aver occupato un impiego.*

Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili agli impieghi nella pubblica amministrazione”.

¹⁰² *Dispensa di Diritto dello Sport* della LUISS di Roma.

professionista, cittadino di uno Stato membro, alla scadenza del contratto che lo vincola ad una società può essere ingaggiato da un'altra società solo se questa ha versato alla società di provenienza un'indennità di trasferimento, formazione e promozione”.

Secondo la Corte il giocatore professionista che entra a far parte dell'ordinamento sportivo non può subire una limitazione così grave all'esercizio di un diritto fondamentale che gli viene attribuito direttamente dal Trattato.¹⁰³

È, inoltre, da attribuire a tale sentenza una grande innovazione sul piano contrattuale per il calciatore poiché, dichiarando illegittime le norme che prevedevano un'indennità per i trasferimenti anche dopo la scadenza del contratto, ha sancito l'approdo ad un regime “contrattuale puro”, garantendo un effettivo svincolo al calciatore il cui contratto sia scaduto permettendogli di trasferirsi liberamente ad altra società che dovrà soltanto pagare l'ingaggio al calciatore e nulla per il trasferimento (LUBRANO *l'ordinamento giuridico del giuoco calcio* 2011, p.99).¹⁰⁴

Questo ha portato il calciatore ad avere, durante la pendenza del contratto, una posizione molto forte nel rapporto con la società, e quest'ultima ad evitare di giungere a scadenza rinnovando periodicamente i contratti.

8.2 Le Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (N.O.I.F.)

Altra fonte di natura regolamentare del contratto del calciatore professionista è rappresentata dalla Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (N.O.I.F.).

Vengono emanate dal Consiglio Federale della F.I.G.C.¹⁰⁵ al fine di disciplinare l'organizzazione, la struttura e l'attività della Federazione, il tesseramento e il trasferimento dei calciatori, la costituzione e la cessazione del rapporto di lavoro tra atleta e società, nonché il trattamento economico delle parti dello stesso.

Per quanto riguarda l'ambito di applicazione soggettivo delle N.O.I.F., a lungo si è discusso circa la loro rilevanza anche per l'ordinamento statale o meno,

¹⁰³ L. COLANTUONI, *op. cit.*, p. 179.

¹⁰⁴ E. LUBRANO, *L'ordinamento giuridico del giuoco calcio*, Ist. Editoriale Regionale italiano, 2011, p. 99

¹⁰⁵ Ai sensi dell'articolo 27 Statuto F.I.G.C., rappresenta l'organo normativo, d'amministrazione e di indirizzo generale della Federazione nazionale.

giungendo a sostenere la sindacabilità, da parte del giudice statale, della normativa interna federale, ma anche esterna ad esso, limitando i diritti fondamentali di soggetti che fanno parte dell'ordinamento sportivo ma anche di quello statale: è il caso di quelle norme che escludono o limitano la possibilità di tesseramento per i giocatori stranieri.¹⁰⁶

Dal punto di vista strutturale le N.O.I.F. sono divise in due parti, ciascuna composta da diversi titoli. Ai fini di questa trattazione si rende necessario individuare, tra i 118 articoli di cui sono composta questa normativa, le più importanti disposizioni in essa contenute.

Per quanto riguarda la Parte Prima delle N.O.I.F. gli articoli dal 14 al 23 costituiscono il Titolo II interamente dedicato alle società destinatarie della normativa. Nello specifico è l'articolo 14 a fornire una definizione molto generale di esse, ossia: *“Gli enti a struttura associativa che, indipendentemente dalla forma giuridica adottata, svolgono l'attività sportiva del giuoco del calcio”*

Di particolare importanza, poiché dedicato ai calciatori, è anche il Titolo IV, composto dagli articoli dal 27 al 35. Mentre il R.S.T.P. si limita ad individuare i professionisti, considerando in via residuale i dilettanti, le N.O.I.F. all'articolo 27 individuano le tre categorie di “professionisti”, “non professionisti” e “giovani”, definendo poi espressamente all'articolo 28 come professionisti i calciatori che *“esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, tesserati per società associate nella Lega Nazionale Professionisti o nella Lega Professionisti di Serie C”*, e qualificando all'articolo 29 come non professionisti *“gli atleti che, a seguito di un tesseramento, svolgono attività sportiva per società associate nella Lega Nazionale Dilettanti compresi quelli di sesso femminile, quelli che giocano il Calcio a Cinque e quelli che svolgono attività ricreativa”*. I giovani, che rappresentano la terza categoria di calciatori, sono definiti all'articolo 31 come *“coloro che abbiano anagraficamente compiuto l'ottavo anno e che al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva non abbiano compiuto il 16° anno”*.

Meritevoli di menzione, contenuti nella Parte Seconda delle N.O.I.F., sono sicuramente, il Titolo I (artt. 36-42) che ha ad oggetto il tesseramento del

¹⁰⁶ E. LUBRANO, op. cit. p.37

calciatore, ma ancor di più il Titolo VII (artt. 91-117) che disciplina i rapporti fra società e calciatori all'interno del quale gli articoli 91 e 92 riguardano i doveri delle società e i doveri dei tesserati.¹⁰⁷

L'articolo 93 si occupa dei contratti tra società e tesserati mentre l'articolo 93 vieta tutti gli accordi che contrastino con le norme federali o contrattuali (testo norme).

Alcuni di questi articoli verranno ripresi successivamente data la loro importanza circa la posizione sia dei calciatori che delle società, al momento della stipula del contratto di prestazione sportiva.

A fini più che altro informativi si vuole illustrare una recentissima vicenda che ha riguardato gli articoli 49 e 50 delle N.O.I.F. L'estate del 2018 è stata molto complicata per quanto riguarda la Lega Nazionale Professionisti Serie B che ha visto il fallimento di molte squadre (Cesena, Bari e Avellino) che dalla stessa non sono state volontariamente rimpiazzate prevedendo da un lato, un campionato non più a 22 squadre ma a 19 e dall'altro lato, creando divergenze tra la stessa Lega, sostenuta dalla F.I.G.C. e il sindacato dei calciatori (A.I.C.) unito alle sei squadre che chiedevano il ripescaggio dalla Serie C (Novara, Catania, Siena, Ternana, Pro Vercelli e Virtus Entella). Il sindacato e le sei squadre hanno sostenuto che un campionato a 19 squadre avrebbe violato le regole della Lega, tuttavia una

¹⁰⁷ Si riporta il testo integrale degli articoli. Articolo 91, "doveri della società": *"Le società, in relazione alla Serie di appartenenza, sono tenute ad assicurare a ciascun tesserato lo svolgimento dell'attività sportiva con l'osservanza dei limiti e dei criteri previsti dalle norme federali per la categoria di appartenenza in conformità al tipo di rapporto instauratocol contratto o col tesseramento.*

L'inosservanza da parte della società nei confronti dei tesserati degli obblighi derivanti dalle norme regolamentari e da quelle contenute negli accordi collettivi e nei contratti tipo, comporta il deferimento agli organi della giustizia sportiva per i relativi procedimenti disciplinari".

Articolo 92, "doveri dei tesserati": *"I tesserati sono tenuti all'osservanza delle disposizioni emanate dalla F.I.G.C. e dalle rispettive Leghe e Divisioni, nonché delle prescrizioni dettate dalla società di appartenenza. I calciatori "professionisti" e gli allenatori sono tenuti altresì all'ottemperanza degli accordi collettivi e di ogni legittima pattuizione contenuta nei contratti individuali. Nei casi di inadempienza si applicano le sanzioni previste in tali contratti.*

I "giovani di serie" devono partecipare, salvo impedimenti per motivo di studio, di lavoro o di salute alle attività addestrative ed agonistiche predisposte dalle società per il loro perfezionamento tecnico, astenendosi dallo svolgere attività incompatibili anche di natura sportiva. Le sanzioni a carico dei "giovani di serie" vengono irrogate dal Tribunale Federale, su proposta della società di appartenenza secondo le modalità previste dagli accordi collettivi. Le sanzioni non possono essere di natura economica.

Le sanzioni a carico dei calciatori "giovani dilettanti" e "non professionisti", indipendentemente dai provvedimenti adottati d'ufficio dagli organi di giustizia sportiva, sono irrogati dal Tribunale Federale competente su proposta della società".

pronuncia del Collegio di Garanzia dello Sport¹⁰⁸ aveva sospeso i ripescaggi rinviando il giudizio a settembre.

Nello stato di agitazione creato dalla vicenda, e soprattutto nell'esigenza di superare lo stallo ed evitare lo slittamento dell'inizio del campionato, la F.I.G.C. ha deliberato alcuni passaggi importanti per mettere la parola fine alla decisione di portare il campionato di Serie B a 19 squadre. La Federazione ha così deliberato di annullare le disposizioni contenute nel Comunicato Ufficiale del 30 maggio 2018¹⁰⁹ e di modificare con effetto immediato, d'accordo con la Lega di Serie B e le componenti tecniche, gli articoli 49 e 50 delle N.O.I.F. prevedendo un numero di 19 squadre anziché 22, mantenendo inalterato il numero delle promozioni e delle retrocessioni.

Di conseguenza e in virtù di tale vicenda è stato introdotto un terzo comma all'articolo 50 il quale recita: "Qualora vi siano concreti rischi che non sia garantito il regolare e/o tempestivo avvia del campionato, il Consiglio Federale con delibera assunta con maggioranza dei tre quarti dei componenti aventi diritto al voto, sentita la Lega interessata, può modificare il numero di squadre partecipanti ai campionati in corso con effetto immediato, anche prevedendo un numero inferiore o superiore rispetto a quello previsto dall'articolo 49 delle NOIF".

9. La contrattazione collettiva nel calcio professionistico

Il contratto collettivo è quel rapporto, stipulato a livello nazionale, con cui le organizzazioni rappresentative dei lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro predeterminano la disciplina dei rapporti individuali di lavoro e gli aspetti dei loro rapporti reciproci.¹¹⁰

Da considerarsi come componente delle fonti che disciplinano il contratto calcistico professionistico, la contrattazione collettiva di categoria ha comportato altresì l'affermazione di soggetti portatori di interessi collettivi incaricati di

¹⁰⁸ Terzo e ultimo grado della giustizia sportiva.

¹⁰⁹ Prevedeva la composizione a 22 squadre e determinate regole per i ripescaggi della stagione successiva.

¹¹⁰ M. SPERDUTI, *Il nuovo accordo collettivo per la serie A di calcio*, in Riv. Di diritto ed economia dello sport, vol. III fasc. 3, 2011, p.52.

negoziare le condizioni minime lavorative che ciascun club deve riconoscere ad ogni calciatore professionista.

Rimandando al terzo capitolo l'analisi contenutistica dei principali Accordi nazionali di lavoro, ossia quello stipulato tra F.I.G.C., A.I.C., L.N.P.A. (Lega Nazionale Professionisti Serie A) e quello con la L.N.P.B. (Lega Nazionale Professionisti Serie B), ci si limita ad illustrarne la natura e la funzione.

Innanzitutto tale accordo nasce per dare attuazione a quanto previsto nell'articolo 4 della legge n. 91/1981 nella parte in cui devolve alla contrattazione collettiva il compito di predisporre il contratto tipo.

Il suo scopo è quello di regolare i rapporti di carattere economico e normativo nonché garantire un livello minimo di tutela e di protezione allo sportivo professionista, definendo i diritti e i doveri e le conseguenti sanzioni in caso di violazione degli obblighi contrattuali, sia sportivi che extrasportivi.

Da sottolineare inoltre come il livello minimo di tutela sancito dall'Accordo Collettivo sia suscettibile di essere derogato dalle volontà individuali soltanto in meglio per il calciatore, trovando così applicazione il principio dell'articolo 2077 c.c. anche nel lavoro sportivo.¹¹¹

Per quanto riguarda l'efficacia di questo Accordo occorre notare che, mentre i contratti collettivi di diritto comune sono vincolanti automaticamente solo nei confronti di coloro che sono iscritti al sindacato stipulante, nel settore sportivo gli viene riconosciuta efficacia *erga omnes*, quindi è automatica la sua applicazione a tutti gli appartenenti alla categoria. Questa efficacia non risulta comunque in contrasto con il disposto costituzionale dell'articolo 39, poiché attraverso la volontaria adesione alla federazione, società e sportivi accettano la normativa federale, compresa quella che prevede la conformità dei contratti individuali a quelli del tipo previsti dagli accordi collettivi.¹¹²

¹¹¹ M.T. SPADAFORA, op. cit., p.159.

¹¹² M.T. SPADAFORA, op. cit., p. 160.

CAPITOLO II

IL CONTRATTO DEL CALCIATORE PROFESSIONISTA

1. Inquadramento giuridico

Tenendo in considerazione i principi derivanti dal diritto del lavoro, si nota come analogamente ad ogni altro rapporto subordinato¹¹³, anche quello del calciatore professionista trae origine da un contratto¹¹⁴.

Secondo la legge n. 91/1981 sul professionismo sportivo, la disciplina specifica del contratto in questione emerge, oltre che da alcune norme federali organizzative interne, dalle disposizioni contenute nell'Accordo Collettivo stipulato tra F.I.G.C., la Lega Nazionale Professionisti e l'A.I.C., che verranno specificate nel corso della trattazione.

Per individuare le caratteristiche peculiari di questo contratto, stipulato dal calciatore professionista con la società, occorre osservare che il contratto di lavoro sportivo si presenta come una fattispecie complessa a formazione progressiva, poiché costituita da più fasi successive che prevedono la redazione di un contratto scritto conforme al contratto tipo, il suo deposito presso le rispettive Federazioni e la conseguente approvazione da parte delle stesse.

¹¹³ S.BOSIO, D.GUARDAMAGNA, M.L.GUARDAMAGNA, F.IUDICA, P.MARSILIO, A.PORZIO, M.RANIERI, A.ROCCA, S.TAROLLI, L.TATARELLA, M.VALCADA & F.VENTURI FERRIOLO, *I contratti sportivi e il sistema di risoluzione delle controversie nello sport*, op. cit., p. 64.

¹¹⁴ Non manca tuttavia chi sostiene la natura acontrattuale del rapporto di lavoro, sottolineando lo scarso rilievo dell'autonomia privata in materia di lavoro, regolata prevalentemente da leggi inderogabili e dalla contrattazione collettiva: in realtà, pur non trovando applicazione nei confronti del contratto di lavoro alcune regole e rimedi dettati in generale in materia contrattuale, è indubbio che alla base della costituzione e dello svolgimento del rapporto di lavoro, compreso quello degli sportivi professionisti, vi sia pur sempre un accordo frutto della concorde volontà delle parti.

Per quanto riguarda l'inquadramento giuridico, e volendo seguire la tradizionale classificazione della dottrina civilistica, il contratto calcistico professionistico è un contratto tipico, a titolo oneroso, consensuale, ad effetti obbligatori, formale, a prestazioni corrispettive e bilaterale¹¹⁵.

La tipicità deriva dal fatto che tale contratto sia previsto e disciplinato pienamente dalla legge. È noto, infatti, che, ai sensi della distinzione tra contratti tipici e contratti atipici, da un lato, secondo il principio di tipicità, l'ordinamento giuridico consente ai privati solo la scelta fra determinati tipi di negozi giuridici che, per la loro maggiore importanza o per la loro maggiore frequenza, sono stati specificamente regolati dal legislatore, anche se talvolta, come per il contratto in questione, il legislatore lascia uno spazio, più o meno ampio, entro il quale la volontà privata può determinare il contenuto del negozio, sempre che questa si espliciti in modo lecito (altrimenti non le verrà accordato riconoscimento e tutela); dall'altro lato, secondo il principio di atipicità, l'ordinamento concede alle parti la possibilità di determinare liberamente il contenuto, potendo anche concludere accordi che non rientrino nei tipi espressamente disciplinati dalla legge. Tale libertà, concessa ai sensi dell'articolo 1322, comma 2, c.c.¹¹⁶, rende potenzialmente illimitata la categoria dei contratti atipici.¹¹⁷

A conferma di quanto detto, e come già visto nel capitolo precedente, l'articolo 4 legge n. 91/1981 richiede che il rapporto contrattuale venga costituito secondo il contratto tipo predisposto, conformemente all'accordo stipulato, ogni tre anni dalla federazione sportiva nazionale e dei rappresentanti delle categorie interessate.

All'articolo 3 della legge n. 91/1981, il legislatore prevede che la prestazione dell'atleta professionista sia a titolo oneroso rendendo di conseguenza applicabili allo sport i principi civilistici in materia di lavoro. Onerosità, nel senso che la prestazione deve essere remunerata con un corrispettivo proporzionato alla quantità e qualità della prestazione stessa, la cui misura viene poi liberamente

¹¹⁵ P. RAIMONDO, *Elementi di diritto privato sportivo*: 2, Giraldi Editore, 2015, p. 132

¹¹⁶ “Le parti possono anche concludere anche contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico”

¹¹⁷ A. TORRENTE, P. SCHLESINGER, *Manuale di diritto privato*, Giuffrè Editore, 2011, p. 685

determinata dalle parti contraenti, salvo il rispetto dei minimi collettivi comunque assai inferiori ai compensi pattuiti in concreto.¹¹⁸

Il contratto in questione è di natura consensuale, poiché si perfeziona con il semplice consenso o accordo delle parti ossia con l'incontro tra le manifestazioni di volontà provenienti dalla società e dal calciatore. Tuttavia, per essere efficace, necessita della forma scritta a pena di nullità, come previsto dall'articolo 4 legge n. 91/1981, dando così carattere formale a questo contratto.

Essendo nota la distinzione tra contratti ad effetti reali e contratto ad effetti obbligatori, secondo la quale, mentre nei primi una volta concluso l'atto negoziale, l'effetto che ne scaturisce è costitutivo, modificativo o estintivo di un diritto reale, i secondi danno luogo alla nascita di un rapporto obbligatorio, il contratto *de quo* si presenta come contratto ad effetti obbligatori e a prestazioni corrispettive poiché all'obbligo insorto in capo ad una delle parti fa fronte una controprestazione, derivando così obbligazioni reciproche per entrambe le parti.

Da una parte si ha la prestazione sportiva dell'atleta e dall'altra parte il compenso erogato dalla società calcistica.

Per chiudere questo inquadramento giuridico che si è ritenuto necessario premettere alla prosecuzione della trattazione, è facilmente intuibile che il contratto calcistico professionistico, essendo stipulato da due parti, sia un contratto bilaterale.

2. Le parti contraenti

Le parti contraenti sono coloro che mediante la stipulazione di un contratto cercano e realizzano la coincidenza delle volontà in ordine al perseguimento di un'operazione patrimoniale, nel rispetto di una funzione economico-sociale, che porti alla realizzazione di interessi evidentemente comuni.

Dal punto di vista soggettivo, il contratto calcistico professionistico, o di lavoro sportivo, viene stipulato dalla Società calcistica, parte contrattuale che assumerà la veste del datore di lavoro, e dal calciatore professionista, parte contrattuale che assumerà la veste di lavoratore subordinato.

¹¹⁸ P. RAIMONDO, op. cit., p. 133

Tuttavia è bene specificare che per calciatori professionisti ci si riferisce agli “atleti” di cui all’art. 2 legge n. 91/1981, il quale, però, elenca anche altre figure professionali che, in quanto sportivi professionisti, rientrano anch’essi nell’ambito di efficacia della legge sul professionismo sportivo.

2.1 I calciatori professionisti e il loro tesseramento

«Sono qualificati “professionisti” i calciatori che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, tesserati per società associate nella Lega Nazionale Professionisti o nella Lega Professionisti Serie C».

Così l’articolo 28 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. definisce il calciatore professionista distinguendolo, come si è già avuto modo di vedere, dal “non professionista” e dal “giovane”.

Per poter instaurare un valido rapporto di lavoro con la società, il calciatore professionista deve possedere alcuni requisiti soggettivi.

In primo luogo deve possedere la capacità giuridica a prestare concretamente l’attività lavorativa, la c.d. capacità lavorativa; in secondo luogo deve ottenere dalla F.I.G.C. “il tesseramento” per quella società calcistica professionistica che intende avvalersi delle sue prestazioni agonistiche.

Per quanto riguarda il primo requisito il problema che sorge riguarda la determinazione dell’età che il calciatore deve avere affinché acquisti capacità lavorativa, ossia l’età minima che gli consente di stipulare un contratto valido di lavoro calcistico professionistico.

Il silenzio a riguardo da parte della legge sul professionismo sportivo, rende di conseguenza applicabile la disciplina dettata in via generale per qualsiasi lavoratore.

Il primo riferimento normativo è da rintracciarsi nell’articolo 3 della n. 977/1967, riguardante la tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti, il quale riconosce la capacità giuridica lavorativa al minore che ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e che abbia compiuto almeno il quindicesimo anno di età.

Derogando alla normativa precedente, è il D. Lgs. n. 345/1999 (in attuazione della direttiva 94/33/CE), riguardante la protezione dei giovani sul lavoro, che al suo articolo 6 consente alla direzione provinciale del lavoro di autorizzare, previo

assenso scritto dei titolari della potestà genitoriale, l'impiego dei minori in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo, purché si tratti di attività che non pregiudichino la sicurezza, l'integrità psicofisica e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale. Secondo tale disposizione, rispetto alla normativa precedente, la capacità giuridica a prestare attività lavorativa, è riconosciuta anche ai minori di quindici anni, seppur con previo assenso dei genitori, i quali dovranno provvedere alla conclusione del contratto e alla sottoscrizione di eventuali contratti di utilizzazione dell'immagine del minore ai fini pubblicitari.¹¹⁹

Nonostante la presenza di questi limiti legislativi, nel mondo del calcio professionistico è intervenuta la F.I.G.C. prevedendo, all'interno dei regolamenti federali, un'età superiore per accedere alla professione di calciatore. A disporlo è il comma 3 dell'art. 28 delle N.O.I.F., il quale prevede che: *“Il primo contratto da professionista può essere stipulato dai calciatori che abbiano compiuto almeno il 19° anno di età nell'anno precedente a quello in cui ha inizio la stagione sportiva, salvo quanto disposto dal comma 3 dell'art. 33”*.

Il comma 3, dell'art. 33 infatti prevede alcune eccezioni al limite generale di età appena esposto, per quanto riguarda i calciatori che vengono definiti “giovani di serie”, ossia coloro che hanno tra i quattordici e i diciannove anni di età, tesserati per una società professionistica. Il comma in questione, infatti, dispone che questi, al compimento del sedicesimo anno di età e purché non tesserati a titolo temporaneo, possono stipulare contratto professionistico con la società per la quale sono tesserati e hanno il diritto a ottenere la qualifica di professionista quando abbiano preso parte ad un certo numero di partite ufficiali con la “prima squadra” della loro società.

La coincidenza che, in un primo momento, non risultava sussistere tra i regolamenti federali e la disciplina legislativa in materia di lavoro, viene sicuramente raggiunta con l'articolo 1, comma 622¹²⁰, della Legge finanziaria del

¹¹⁹ M.T. SPADAFORA, *Diritto del lavoro sportivo*, 2012, p.69

¹²⁰ *“L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. L'età per l'accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni [...]”*

2007 (legge n. 296/2006) che ha modificato la normativa precedente, portando a sedici il numero degli anni di istruzione obbligatoria e innalzando, dunque, a sedici l'età minima di accesso al lavoro.¹²¹

Come già detto, il secondo requisito soggettivo, che deve sussistere in capo al calciatore professionista, è rappresentato dal c.d. tesseramento, ossia quell'atto d'iscrizione presso la Federazione dello sport praticato.

La giurisprudenza sportiva considera il tesseramento come un atto di amministrazione ordinaria¹²², il quale consente ad un soggetto di aderire ad una determinata Federazione e, attraverso tale adesione, poter praticare l'attività sportiva nell'ambito delle manifestazioni organizzate dalla Federazione medesima (a sua volta aderente al C.O.N.I.), attraverso la propria società di appartenenza.

Con tale atto il soggetto si impegna ad accettare e rispettare le regole poste dall'ordinamento federale, vincolandosi ad una società sportiva, entrando quindi a far parte dell'universo dell'ordinamento sportivo, accettando di sottostare alle previsioni del medesimo e a tutta una serie di diritti e doveri nei confronti degli altri tesserati, delle società appartenenti alla Federazione stessa, con lo scopo principale di partecipare alle competizioni sportive.¹²³

Accettando le regole dell'ordinamento, in seguito al tesseramento, in capo ai soggetti sorge l'obbligo di conformare il contratto di prestazione sportiva a quelli tipi previsti dagli Accordi Collettivi, con la conseguenza che in assenza di tesseramento tale contratto non potrà avere efficacia nell'ordinamento stesso.

Preliminarmente a quanto detto è bene essere al corrente che l'atto di tesseramento alla Federazione sportiva di appartenenza è presupposto necessario per la costituzione del rapporto di lavoro sportivo: la sua mancanza implica invalidità e inefficacia radicale, insanabile e con effetto *ex tunc* del rapporto di lavoro, con conseguente applicazione dell'articolo 2126 c.c.¹²⁴

¹²¹ In questo modo viene affermato, di conseguenza, il principio in virtù del quale l'età minima di ammissione al lavoro non può essere inferiore all'età in cui cessa l'obbligo scolastico.

¹²² Cfr. Corte Federale d'Appello F.I.G.C., CU n. 009/CFA, ss 2015/2016.

¹²³ Avv. Stefano Bosio, *Il rapporto di lavoro sportivo in ambito professionistico*, AGI (Avvocati Giuslavoristi Italiani), nell'ambito del Minimaster in Diritto Sportivo, Milano 1 giugno 2018)

¹²⁴ Per completezza si riporta il testo dell'articolo citato: "*La nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa. Se il lavoro è stato prestato in violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione*".

Specificamente nel settore calcistico, a livello nazionale il tesseramento è disciplinato dagli artt. dal 36 al 42 delle N.O.I.F. È proprio l'articolo 36 che qualifica come tesserati dalla F.I.G.C. i dirigenti federali, gli arbitri, i dirigenti ed i collaboratori nella gestione sportiva delle società, i tecnici e, infine, i calciatori.

Essendo la nostra trattazione orientata principalmente verso la figura del calciatore professionista, è da sottolineare come ad esso vengono dedicati articoli specifici.

L'articolo 39 stabilisce le modalità con cui deve avvenire il tesseramento per la F.I.G.C.: il calciatore deve presentare, entro il 31 marzo di ogni anno, una richiesta che dovrà essere sia redatta in forma scritta sugli appositi moduli forniti dalla Federazione attraverso le Leghe, il Settore Giovanile e Scolastico, le Divisioni e i Comitati, sia debitamente sottoscritta dagli stessi e, nel caso dei minori, anche dall'esercente la potestà genitoriale, se ha durata annuale, o da entrambi, se ha durata pluriennale, nonché dal legale rappresentante della società o da altra persona autorizzata a rappresentare e impegnare validamente la società agli effetti sportivi e nei rapporti federali. Dopodiché, tale richiesta, dovrà essere inoltrata alla Lega o al Comitato anche attraverso la modalità telematica.

Per il calciatore professionista, la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito o di arrivo della documentazione richiesta dalla Lega competente, purché venga concesso il visto di esecutività da parte della medesima Lega. L'utilizzo del calciatore prima della scadenza del termine o della data del visto di esecutività è punito con sanzione o ammenda a carico della società o, addirittura, in maniera più grave ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva.

In materia è interessante, oltre che recente, la vicenda che ha coinvolto il Sassuolo Calcio e il calciatore professionista Antonino Ragusa¹²⁵, sulla quale è intervenuto il Collegio di Garanzia del C.O.N.I. con decisione n. 6/2017. Con questa decisione il Collegio ha statuito che le norme relative alla posizione del calciatore

¹²⁵ Il Sassuolo Calcio, ai sensi dell'art. 17, comma 5, lett. a) del Codice di Giustizia Sportiva, veniva sanzionato con la punizione della perdita della gara di serie A disputata in data 28 agosto 2016 contro il Pescara Calcio, per aver utilizzato il calciatore Antonino Ragusa, che risultava tesserato in data 26 agosto 2016 e inserito nella lista dei giocatori presentata dalla società per la gara in oggetto, senza però che il nominativo medesimo fosse stato trasmesso alla Lega di appartenenza, a mezzo PEC, entro le ore 12.00 del giorno precedente la gara, così come tassativamente previsto dalle norme federali.

in ambito di tesseramento sono da considerarsi essenziali ai fini del corretto svolgimento delle manifestazioni sportive ai fini del corretto svolgimento delle manifestazioni sportive e quindi le disposizioni e quindi le disposizioni delle stesse sono da considerarsi altresì tassative, precisando, con riferimento al caso in questione, che i sistemi di comunicazione non possono essere sovrapponibili o sostituibili da altri mezzi di comunicazione non previsti, trattandosi le violazioni delle predette disposizioni quali violazioni di norme di diritto e, in particolare, di fonte primaria sportiva, come tale non modificabile.¹²⁶

L'articolo 40, sempre delle N.O.I.F., detta una serie di limitazioni al tesseramento dei calciatori, sia di nazionalità italiana sia di nazionalità estera. I commi dal primo al quinto stabiliscono alcune regole generali volte a garantire la trasparenza dell'organizzazione sportiva. Per quanto riguarda calciatori di nazionalità italiana, in particolare il quarto e il quinto comma, dispongono, l'uno il divieto di tesseramento contemporaneo per più società precisando che in caso di più richieste, debba considerata valida quella depositata o pervenuta prima, l'altro l'impossibilità per i calciatori, a pena di nullità, di assumersi impegni di tesseramento futuro a favore di società diverse da quella per la quale sono tesserati, salvo diverse ipotesi previste dalle norme federali.

Per quanto riguarda i calciatori di nazionalità estera, dal punto di vista procedurale, è precisato nel sesto comma che il loro tesseramento presso la F.I.G.C. è condizionato al rilascio del *transfer* internazionale, o più precisamente il Certificato Internazionale di Trasferimento o *Transfer Matching System*.

Con riferimenti a questo tipo di calciatori, di maggiore rilevanza risulta il comma 7, il quale dispone che: *“Le società che disputano i Campionati organizzati dalle Leghe professionistiche possono tesserare liberamente calciatori provenienti o provenuti da Federazioni estere, purché cittadini di Paesi aderenti all’U.E. (o all’E.E.E.). A tal fine le richieste di tesseramento vanno corredate da attestazione di cittadinanza.*

¹²⁶ S.BOSIO, D.GUARDAMAGNA, M.L.GUARDAMAGNA, F.IUDICA, P.MARSILIO, A.PORZIO, M.RANIERI, A.ROCCA, S.TAROLLI, L.TATARELLA, M.VALCADA & F.VENTURI FERRIOLO, *I contratti sportivi e il sistema di risoluzione delle controversie nello sport*, op. cit., p. 70

Le norme in materia di tesseramento per società professionistiche di calciatori cittadini di paesi non aderenti all'U.E. (o all'E.E.E.) sono emanate annualmente dal Consiglio Federale”.

Questo comma è stato oggetto di notevoli modifiche rispetto all'originaria formulazione¹²⁷ che prevedeva addirittura limiti numerici al tesseramento e all'impiego di calciatori stranieri a fronte del dettato attuale il quale, come si è visto prevede la libertà per le società di tesserare calciatori provenienti da Federazioni estere purché cittadini di Paesi aderenti all'U.E.

Mentre per quanto riguarda calciatori che sono cittadini di Paesi non aderenti all'U.E., il Consiglio Federale ha dettato le varie limitazioni e regole specifiche riguardanti il loro tesseramento per la stagione sportiva 2018/2019, con Comunicato Ufficiale n. 61, emanato il 6 giugno 2018.¹²⁸

¹²⁷ Originaria formulazione: *“le società disputanti il Campionato di Serie A non potevano contemporaneamente tesserare più di cinque giocatori extracomunitari ma potevano inserire nell'elenco di gara e dunque utilizzare nelle partite ufficiali in ambito nazionale soltanto tre di essi; le società di Serie B potevano tesserare un solo calciatore extracomunitario, ma conservano la possibilità, in caso di retrocessione dalla Serie A di mantenere alle proprie dipendenze tutti quei giocatori non appartenenti all'U.E. che avevano disputato con essa il campionato medesimo, solo però fino alla scadenza del loro contratto; le società appartenenti alla Lega Pro non potevano tesserare calciatori extracomunitari salve le possibilità, nel caso di retrocessione dalla Serie B, di mantenere in organico l'eventuale giocatore che l'anno precedente era tesserato per essa, ma anche qui solo fino alla scadenza del suo contratto di lavoro e, nel caso di promozione della società dalla L.N.D. alla Seconda Divisione, di confermare il tesseramento di atleti extracomunitari precedentemente incardinati nei loro organici in qualità di dilettanti”*

¹²⁸ Il Consiglio ha deliberato che:

“A. le società in possesso del titolo per la partecipazione al Campionato di Serie A nella stagione sportiva 2018/2019 che, alla data del 30 giugno 2018, avranno più di due calciatori professionisti cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., tesserati per esse a titolo definitivo, potranno tesserare un numero massimo di due calciatori cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., provenienti dall'estero, a condizione che:

1. uno vada a sostituire altro loro calciatore di paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E. che

(i) si trasferisca all'estero, sottoscrivendo contratto con società estera, o (ii) il cui contratto scadrà al 30 giugno 2018, o (iii) che acquisisca, a qualunque titolo, la cittadinanza di paese aderente alla U.E. o alla E.E.E. o che l'abbia acquisita dal 31 gennaio 2018 alla data di pubblicazione del presente provvedimento;

2. uno, senza alcun vincolo di sostituzione di altro calciatore, che al momento della richiesta di tesseramento sia stato convocato, con inserimento nella lista gara, per almeno due gare ufficiali della propria Nazionale di categoria nei 12 mesi antecedenti la data di richiesta di tesseramento, o per cinque gare ufficiali della propria Nazionale di categoria in carriera.

I calciatori da sostituire, dovranno essere espressamente indicati dalla società interessata e, quelli rientranti nei casi di cui ai punti 1 (i) e 1 (ii) non potranno tesserarsi per quest'ultima nella medesima stagione sportiva. Ai fini della sostituzione non potranno essere utilizzati calciatori ex Giovani di Serie che hanno ottenuto il primo contratto da professionista dopo il 30 giugno 2015.

Esaminata la disciplina nazionale sul tesseramento, per ragioni di completezza e sempre tenendo in considerazione la struttura piramidale dell'ordinamento

B. Le società in possesso del titolo per la partecipazione al Campionato di Serie A nella stagione sportiva 2018/2019 che, alla data del 30 giugno 2018 non avranno calciatori professionisti cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., tesserati per esse a titolo definitivo o ne avranno uno solo tesserato a titolo definitivo, potranno tesserare, senza alcun vincolo di sostituzione di altro loro calciatore, calciatori di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., provenienti dall'estero, fino al raggiungimento di un numero massimo di 3 calciatori di detti paesi per esse tesserati.

Le società in possesso del titolo per la partecipazione al Campionato di Serie A nella stagione sportiva 2018/2019 che, alla data del 30 giugno 2018, avranno due calciatori professionisti di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., già tesserati per esse a titolo definitivo, potranno tesserare, senza vincoli di sostituzione di altro loro calciatore ai sensi del capoverso che precede, un calciatore di detti paesi proveniente dall'estero, nonché un solo altro calciatore di paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E., a condizione che vada a sostituire altro loro calciatore di paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E. che (i) si trasferisca all'estero, sottoscrivendo contratto con società estera, o (ii) il cui contratto scadrà al 30 giugno 2018, o (iii) che acquisisca, a qualunque titolo, la cittadinanza di paese aderente alla U.E. o alla E.E.E. o che l'abbia acquisita dal 31 gennaio 2018 alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

I calciatori da sostituire, dovranno essere espressamente indicati dalla società interessata e, quelli rientranti nei casi di cui ai punti 1 (i) e 1 (ii) non potranno tesserarsi per quest'ultima nella medesima stagione sportiva. Ai fini della sostituzione non potranno essere utilizzati calciatori ex Giovani di Serie che hanno ottenuto il primo contratto da professionista dopo il 30 giugno 2015.

C. Le società in possesso del titolo per la partecipazione al Campionato di Serie B nella stagione sportiva 2018/2019 non potranno tesserare calciatori cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E. provenienti dall'estero, né tesserare con lo status di professionista calciatori di detti paesi già tesserati in Italia con status diverso da quello di professionista.

D. I nuovi tesserati, ai sensi delle precedenti lett. A) e B), potranno trasferirsi esclusivamente in altre società del Campionato di Serie A nella stagione sportiva 2018/2019, nel periodo di campagna trasferimenti diverso da quello in cui si sono tesserati provenendo dall'estero.

E. Le società che disputeranno nella stagione sportiva 2018/2019 il Campionato Serie C non potranno tesserare calciatori cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E. provenienti dall'estero, né tesserare con lo status di professionista calciatori di detti paesi già tesserati in Italia con status diverso da quello di professionista, fatta eccezione per le società neo promosse in Serie C che potranno stipulare contratto da professionista con i calciatori dilettanti di detti paesi, già per esse tesserati nella stagione sportiva 2017/2018.

F. Le limitazioni numeriche di tesseramento per società professionistiche non riguardano i calciatori cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E. già tesserati alla data del 30 giugno 2018 in Italia per società professionistiche, fatta salva l'applicazione della normativa in materia di visti e permessi di soggiorno e quanto successivamente previsto per coloro che intendano assumere per la prima volta lo status di Giovane di Serie. In tal caso, il tesseramento senza limitazioni numeriche, come Giovane di Serie, di calciatori cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E. è consentito:

- per i maggiorenni, a condizione che siano legalmente residenti in Italia in quanto trasferiti da minorenni al seguito della famiglia e per ragioni non legate alla attività sportiva o che si siano tesserati da minorenni, avvalendosi dell'art. 1 della Legge n. 12/2016 o dell'art. 1, comma 369, della Legge n. 205/2017 o che siano stati tesserati, per almeno una stagione sportiva, per una società dilettantistica o che svolga attività di settore per l'attività giovanile e scolastica;

- per i minorenni, a condizione che siano rispettate le disposizioni della FIFA e quelle previste dalla legislazione vigente.

G. I calciatori con cittadinanza svizzera sono equiparati a tutti gli effetti a quelli comunitari. Le presenti disposizioni si applicheranno con riferimento alla stagione sportiva 2018/2019".

sportivo, si pone l'attenzione anche su qualche disposizione che il Regolamento F.I.F.A. su status e trasferimento calciatori detta in materia di tesseramento.

Un principio generale è sancito dall'articolo 5 del R.S.T.P. il quale prevede che ciascun calciatore che voglia intraprendere una stagione calcistica con un club professionistico deve necessariamente essere tesserato con una Federazione nazionale. Analogamente a quanto disposto dalle N.O.I.F., anche in questo caso viene precisato che il calciatore soltanto tesserandosi può prendere parte al "calcio organizzato" aderendo, di conseguenza, allo Statuto e ai Regolamenti della F.I.F.A., delle Confederazione e delle Federazioni.

Lo stesso articolo dispone anche che il calciatore può essere tesserato solo per una società alla volta, che nell'arco temporale di una singola stagione sportiva può essere tesserato per un massimo di tre squadre ma che nonostante questo è abilitato a giocare in gare ufficiali soltanto per due società.

Ai sensi dell'articolo 6, poi, i calciatori possono essere tesserati esclusivamente durante uno dei due periodi annuali di tesseramento stabiliti dalla Federazione nazionale.

L'articolo 8 del Regolamento prevede che tutte le richieste di tesseramento come "professionista" dovranno sempre essere presentate insieme ad una copia del contratto individuale di lavoro del calciatore.

Sempre in materia di tesseramento, il Regolamento all'articolo 9 dispone che un calciatore già tesserato presso una Federazione può essere tesserato presso una nuova Federazione solo quando quest'ultima ha ricevuto il Certificato di Trasferimento Internazionale (C.T.I.) dalla Federazione di provenienza. Il rilascio di questo documento è necessario poiché costituisce il requisito indispensabile per il calciatore per poter giocare con la nuova società.

2.2 Le Società calcistiche e la loro affiliazione

Esaminata la figura del calciatore come parte contrattuale del contratto calcistico professionistico, si passa ora ad esaminare la controparte, e quindi la società calcistica.

La disciplina che riguarda le società professionistiche di calcio è dettata, in primo luogo, dalla legge n. 91/1981, e per questo motivo si ritiene utile, per la

prosecuzione della trattazione, riportare l'intero testo dell'articolo 10, inserito nel capo II dedicato alle Società sportive:

“Possono stipulare contratti con atleti professionisti solo società sportive costituite nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata. In deroga all'articolo 2488 del codice civile è in ogni caso obbligatoria, per le società sportive professionistiche, la nomina del collegio sindacale.

L'atto costitutivo deve prevedere che la società possa svolgere esclusivamente attività sportive ed attività ad esse connesse o strumentali.

L'atto costitutivo deve prevedere che una quota parte degli utili, non inferiore al 10 per cento, sia destinata a scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico-sportiva.

Prima di procedere al deposito dell'atto costitutivo, a norma dell'articolo 2330 del codice civile, la società deve ottenere l'affiliazione da una o più federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI.

Gli effetti derivanti dall'affiliazione restano sospesi fino all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 11.

L'atto costitutivo può sottoporre a speciali condizioni l'alienazione delle azioni o delle quote.

L'affiliazione può essere revocata dalla federazione sportiva nazionale per gravi infrazioni all'ordinamento sportivo.

La revoca dell'affiliazione determina l'inibizione dello svolgimento dell'attività sportiva.

Avverso le decisioni della federazione sportiva nazionale è ammesso ricorso alla giunta esecutiva del CONI, che si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso.”

Quanto riportato è frutto di varie modifiche apportate dalla legge n. 586/1996¹²⁹, resa necessaria a seguito degli effetti causati della nota sentenza Bosman.

La formulazione originaria dell'articolo 10 da un lato, prevedeva che soltanto le società sportive costituite nella forma di società di capitali o a responsabilità limitata, previa affiliazione ad una o più federazioni sportive nazionali riconosciute dal C.O.N.I., potessero stipulare contratti con calciatori

¹²⁹ “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 485, recante disposizioni urgenti per le società professionistiche”

professionisti, dall'altro lato, escludeva la possibilità di distribuzione degli utili, prevedendo che le società provvedessero al totale reinvestimento degli utili conseguiti nell'attività svolta, con l'impossibilità per i soci, in caso di liquidazione della società, di ricevere una quota superiore al valore nominale delle rispettive partecipazioni. In sintesi, veniva escluso il fine lucrativo tipico delle società per azioni.

In sintesi, quello che emergeva dalla disciplina originaria è che le società sportive assumevano solo formalmente la forma di società di capitali, mentre sostanzialmente venivano rette da una disciplina speciale dovuta alle particolarità dell'attività sportiva che esse erano chiamate a praticare.

Una delle novità introdotte dalla legge n. 586/1996, e che risulta ancora molto rilevante al giorno d'oggi vista la dimensione economica del calcio, è stato il riconoscimento alle società sportive di un'ampia possibilità di potenziare e sfruttare le molteplici occasioni di guadagno offerte dallo svolgimento dell'attività sportiva a livello professionistico, poiché in quelle che vengono definite dal comma 2 come "attività connesse" vi rientra il ricorso al merchandising e quindi alla vendita di gadget con il proprio marchio.¹³⁰

Tuttavia l'innovazione più importante è sicuramente quella di aver ricostituito il binomio società di capitali-scopo di lucro, come previsto dal comma 3 dell'art. 10, il quale stabilisce che l'atto costitutivo deve prevedere che la società possa svolgere solo attività sportiva ed attività connesse e strumentali e deve stabilire che una quota di utili, non inferiore al dieci per cento, sia destinata a scuole di addestramento e formazione tecnico sportiva.¹³¹

Ai sensi dell'art. 10, legge n. 91/1981, oltre all'assunzione della forma sociale di s.p.a. o di s.r.l. e alla previsione nell'atto costitutivo che la società possa svolgere esclusivamente attività sportive ed attività ad esse connesse o strumentali, vi è un ulteriore requisito che deve sussistere in capo alla società di calcio per poter stipulare un valido contratto con il calciatore professionista ed è l'affiliazione della stessa ad una o più Federazioni sportive nazionali.

L'affiliazione rappresenta l'atto fondamentale attraverso il quale la società sportiva acquisisce lo status giuridico di soggetto dell'ordinamento sportivo.

¹³⁰ M.T. SPADAFORA, op. cit., p.74

¹³¹ M. SANINO, F. VERDE, *Il diritto sportivo*, Cedam Editore, 2015, p. 144.

Le modalità con cui una società professionistica di calcio italiana può ottenere l'affiliazione alla F.I.G.C. sono regolate dalle N.O.I.F. dove l'articolo 15 specifica che a tal fine, la società debba inoltrare al Presidente Federale apposita domanda, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata in copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto sociale, dell'elenco nominativo dei componenti l'organo e gli organi direttivi, della dichiarazione di disponibilità di un idoneo campo di gioco.

Da sottolineare che le stesse società possono anche decadere dall'affiliazione alla F.I.G.C. nel caso in cui non prendano parte ovvero portino a conclusione l'attività ufficiale oppure nel caso non provvedano, nei termini previsti, al versamento della tassa di rinnovo dell'affiliazione della tassa di partecipazione all'attività ufficiale, come previsto dall'art. 16, N.O.I.F.

3. La costituzione del rapporto di lavoro sportivo in ambito calcistico

Analizzate le parti stipulanti del contratto calcistico professionistico, risulta doveroso prendere in considerazione il momento costitutivo del rapporto di lavoro tra calciatore professionista e società sportiva.

L'art. 4, legge n. 91/1981, al primo comma dispone che ogni rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso, e quindi sicuramente quello tra calciatore professionista e società, si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto avente forma scritta e conforme al contratto tipo predisposto a seguito dell'Accordo collettivo stipulato ogni tre anni dalla Federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate.

Dunque, la nascita del rapporto in questione avviene con le modalità dell'assunzione diretta, ossia una chiamata proveniente direttamente dalla società sportiva che intende avvalersi delle prestazioni del calciatore.¹³²

Al momento dell'entrata in vigore della suddetta disciplina non sono mancate obiezioni poiché essa costituiva una rilevante deroga ai principi sanciti dagli artt. 33 e 34 dello Statuto dei Lavoratori (legge n. 300/1970), in virtù dei quali

¹³² S.BOSIO, D.GUARDAMAGNA, M.L.GUARDAMAGNA, F.IUDICA, P.MARSILIO, A.PORZIO, M.RANIERI, A.ROCCA, S.TAROLLI, L.TATARELLA, M.VALCADA & F.VENTURI FERRIOLO, *I contratti sportivi e il sistema di risoluzione delle controversie nello sport*, op. cit., p. 78

l'incontro fra la domanda di lavoro delle società sportive e l'offerta di lavoro proveniente dai calciatori, avrebbe dovuto svolgersi sotto il controllo pubblico, al fine di evitare discriminazioni nell'accesso al lavoro, e seguendo i criteri vigenti in materia.¹³³

Nel corso degli anni, nonostante le varie critiche, non si sono avuti sostanziali cambiamenti al riguardo, soprattutto perché l'idea è sempre stata quella per la quale il rigido meccanismo statale di collocamento non fosse idoneo per essere applicato ad un settore come quello calcistico in cui l'oggetto del rapporto lavorativo, ossia la competizione agonistica, rende necessario lasciare libere le società di scegliere i calciatori più adatti al proprio obiettivo.

Infine, occorre precisare che, oltre alle deroghe rispetto alla disciplina sul collocamento, è esclusa ogni forma di mediazione nella conclusione del contratto lavorativo al fine di impedire il diffondersi di sgradevoli forme di speculazione nel momento in cui il calciatore si trovi nella necessità di trovare una occupazione.

A fronte di ciò, taluni autori hanno sottolineato che l'esigenza di salvaguardare gli interessi dei calciatori e di evitare forme di sfruttamento, ha incentivato la stipula di un accordo tra A.I.C., F.I.G.C. e Leghe nazionali professionistiche (Accordo Collettivo) in base al quale l'associazione calciatori, in regime di svincolo, creerà un'agenzia di collocamento senza diritto di esclusiva, lasciandosi integra la libertà dell'atleta di affidare un proprio rappresentante ovvero di trattare direttamente la conclusione del nuovo contratto di lavoro.¹³⁴

Da quanto detto circa la costituzione del rapporto di lavoro sportivo, si può affermare che il calciatore professionista negozia la propria assunzione direttamente con la società ricorrendo, come accade nella prassi, alla figura degli "agenti", i quali non sono altro che liberi professionisti che, avendo ricevuto a titolo oneroso, l'incarico, curano e promuovono i rapporti fra un calciatore e una società in vista della stipulazione di un contratto di prestazione sportiva.

¹³³ Il criterio era quello della chiamata numerica inoltrata agli uffici pubblici delle cui liste di collocamento i soggetti da avviare al lavoro erano obbligati ad iscriversi ai sensi della legge n. 264/1949 così come modificata dalla legge n. 264/1961. M.T. SPADAFORA, op. cit., p.76

¹³⁴ F. BIANCHI D'URSO, G. VIDIRI, *La nuova disciplina del lavoro sportivo*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1982, p. 14.

4. Gli elementi essenziali del contratto calcistico professionistico

Per essere valido, il contratto stipulato tra calciatore professionista e società sportiva, deve rispettare determinati requisiti ovvero elementi essenziali che il legislatore richiede espressamente.

Questi requisiti sono desumibili direttamente dalla disciplina dei contratti in generale dettata dal Codice civile che, ai sensi dell'art. 1325, evidenzia che gli elementi essenziali del contratto sono l'accordo delle parti, la causa, l'oggetto e la forma.

4.1 L'accordo

Il primo requisito indicato dall'articolo 1325 c.c., è l'accordo delle parti. I modi nei quali si può formare questo accordo sono molteplici, ma in sostanza riconducibili ad una proposta proveniente da una parte e diretta ad un'altra, seguita poi da un'accettazione da parte del destinatario della proposta e diretta al proponente.

Data l'origine contrattuale del rapporto di lavoro, a fondamento della sua conclusione vi è il consenso delle parti.

Illustrando, nel paragrafo precedente, le modalità costitutive del rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso, dal testo dell'art. 4 della legge n. 91/1981 emerge, tra le altre cose, la necessità di uniformare il contratto individuale all'accordo collettivo. Si vedrà, più avanti nella trattazione e in maniera più specifica, l'importanza e soprattutto il fondamentale ruolo svolto dall'accordo collettivo nel settore del calcio professionistico in merito a questo bisogno di conformità.

Ciò che preliminarmente occorre dire è che questo bisogno risiede nel fatto che il contratto di lavoro subordinato è un negozio tipicamente non paritario, il cui contenuto potrebbe risultare più facilmente espressione di volontà della parte contrattuale più forte e non, invece, di una volontà comune, emersa nell'ambito di una trattativa portata avanti tra pari.

L'esigenza di tutela della parte più debole fa sì, pertanto, che nel rapporto di lavoro subordinato il consenso delle parti finisca per avere ad oggetto non il

contenuto del contratto, ma la stipulazione dello stesso, alle condizioni determinate a livello collettivo, rispetto alle quali potrebbero essere previste soltanto clausole di trattamento di miglior favore per il lavoratore.¹³⁵

Il richiamo al contratto tipo è espressione della libertà contrattuale che il legislatore ha lasciato alle parti. Esso costituisce il modello cui le parti devono attenersi nella stipulazione del contratto individuale ed è uno schema essenziale in cui le parti si obbligano ad osservare l'accordo collettivo e sono lasciate libere di contrattare gli altri aspetti del contratto.¹³⁶

Mediante la predisposizione di un modello il legislatore ha voluto facilitare la stesura del contratto individuale, ma è bene precisare che l'indispensabile conformità del contenuto del contratto individuale al contratto tipo oltre, come si vedrà, alla previsione di clausole vietate o necessarie, lascia comunque un certo margine di autonomia contrattuale alle parti, le quali possono comunque regolamentare molteplici aspetti del rapporto.

A riguardo, si parlerà più approfonditamente di quelli che vengono definiti "patti aggiunti", stipulati tra calciatore e società volti ad integrare i rapporti instaurati tra le parti.

4.2 La causa

Il disposto dell'art. 1325 c.c., indica come secondo elemento essenziale del contratto, la causa.

Si tratta di un termine, però, che viene adoperato con più significati, e ciò accresce le difficoltà di un concetto tutt'altro che semplice, soprattutto per l'eterogeneità dei tipi contrattuali.

Le varie critiche e le numerose ed autorevoli dottrine che si sono espresse sull'argomento richiederebbero un'analisi molto più approfondita che esulerebbe dal tema della trattazione, dunque, ciò che qui interessa, è valutare quale sia la causa del contratto calcistico professionistico.

Per fare ciò, occorre preliminarmente fare riferimento ad una delle più apprezzate dottrine secondo la quale la causa non sarebbe altro che lo schema dell'operazione

¹³⁵ M.T. SPADAFORA, op. cit., p. 129

¹³⁶ L. COLANTUONI, *Diritto sportivo*, Giappichelli editore, Torino 2009, p. 168

economico-giuridica che il negozio realizza immediatamente, rappresentando così la ragione giustificatrice del negozio, sia dal punto di vista dei soggetti che lo pongono in essere, sia dal punto di vista dell'ordinamento giuridico.¹³⁷

Al fine di individuare la causa del contratto calcistico professionistico però, essendo esso caratterizzato da un rapporto di corrispettività, sembrerebbe trovare spazio l'affermazione di un'altra autorevole dottrina. Precisamente, quella del giurista Rodolfo Sacco, secondo il quale la causa sarebbe l'interesse del promittente e varierebbe a seconda del contratto considerato.

Dunque, data la natura sinallagmatica del contratto *de quo*, la causa altro non sarebbe che il reciproco sacrificio, ossia la controprestazione.

Nello specifico, assumeranno rilevanza le obbligazioni della parti, dunque, società e calciatore, riguardanti il trattamento retributivo, assicurativo e sanitario, da un lato, a fronte della prestazione agonistica e altri obblighi, dall'altro.

4.3 L'oggetto

L'oggetto del contratto calcistico professionistico consiste nella prestazione del calciatore, a fronte del corrispettivo da parte della società.

Per quanto riguarda la prestazione del calciatore, l'articolo 10 dell'Accordo Collettivo tra F.I.G.C., L.N.P. e A.I.C. dispone che *“il calciatore deve adempiere la propria prestazione sportiva nell'ambito dell'organizzazione predisposta dalla società e con l'osservanza delle istruzioni tecniche e delle altre prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici”*.

Questa norma è dettata nel rispetto e in linea con l'art. 4, comma 4, legge n. 91/1981 ove, appunto, con riferimento allo sportivo professionista in generale, è previsto tale obbligo.¹³⁸

Queste disposizioni attestano il vincolo di subordinazione tra il calciatore e la società, che trova espressione negli obblighi che la legge pone a carico del lavoratore, *ex artt. 2104 e 2105 c.c.*, in materia di lavoro subordinato, e cioè,

¹³⁷ P. TRIMARCHI, *Istituzioni di Diritto Privato, XVII Edizione*, Milano, Giuffré editore, p. 190.

¹³⁸ Art. 4, comma 4, l. 91/1981: *“Nel contratto individuale dovrà essere prevista la clausola contenente l'obbligo dello sportivo al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici”*

l'obbligo di diligenza e l'obbligo di fedeltà, che a sua volta si differenzia nell'obbligo di non concorrenza e nell'obbligo del segreto d'ufficio.¹³⁹

Sempre ai sensi della nota legge n. 91/1981, tali obblighi si applicano anche al lavoratore sportivo professionista che sia parte di un contratto di lavoro subordinato, dunque, anche al calciatore professionista, come viene confermato dall'articolo 10 dell'Accordo Collettivo sopra citato, il quale, oltre a quanto già richiamato, dispone che *“Il calciatore è tenuto ad osservare strettamente il dovere di fedeltà nei confronti della società”*, con evidente richiamo all'obbligo di fedeltà di cui all'art. 2105 c.c.¹⁴⁰

È importante segnalare come l'articolo 4 della legge sul professionismo sportivo preveda alcune clausole che non possono essere pattuite tra le parti, ed altre che potrebbero essere inserite nel contratto.

In particolare, il comma 5, dell'articolo appena citato, prevede che possa essere pattuita la clausola compromissoria, mediante la quale tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti vengono deferite al giudizio di un collegio arbitrale.

Tuttavia, tale discrezionalità non si riscontra nel contratto calcistico professionistico, poiché l'Accordo Collettivo al quale il contratto deve uniformarsi, prevede sempre tale clausola, diventando quindi un obbligo per le parti.

Le clausole che invece non possono essere inserite nel contratto, né al momento della stipulazione, né durante lo svolgimento del rapporto, sono quelle di non concorrenza o comunque limitative della libertà professionale dello sportivo per il periodo successivo alla risoluzione per qualsiasi causa del contratto. La *ratio* di questa disposizione è quella di garantire massimamente la possibilità di impiego del lavoratore al termine dell'ingaggio, in considerazione del fatto che la vita

¹³⁹ Specificamente l'art. 2104 c.c. dispone che: *“Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale.*

Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende”.

Art. 2105 c.c. dispone che: *“Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio”*.

¹⁴⁰ G. LIOTTA, L. SANTORO, *Lezioni di Diritto Sportivo*, Terza Edizione, Giuffré editore, p. 146

lavorativa dello sportivo, si esaurisce in un ridotto periodo di tempo e, d'altra parte, periodi di inattività lavorativa si traducono in una diminuzione del valore economico dell'atleta, poiché incidono sul piano dell'efficienza fisica e dell'interesse da parte delle società sportive e degli sponsor.¹⁴¹

Affermato che l'oggetto del contratto che si sta esaminando è rappresentato dalla prestazione alla base del rapporto, e dopo aver semplicemente accennato alcune regole circa le clausole che calciatore e società possono, o meno, pattuire, si approfondirà nei capitoli successivi l'ampiezza di questa prestazione, dato che nella prassi dei rapporti calcistici questa non si esaurisce di certo con la disputa di una partita cui la società di appartenenza partecipa.

4.4 La forma

Secondo la disciplina civilistica, in via generale, per "forma" si intende la modalità di espressione della volontà individuale. Per quanto riguarda, nello specifico, il contratto, il codice civile annovera la forma tra i requisiti del contratto soltanto nell'ipotesi in cui essa sia richiesta dalla legge "a pena di nullità".

Per analizzare la forma che il contratto stipulato dal calciatore professionista deve avere ai fini della sua validità occorre, ancora una volta, partire dal più volte citato art. 4, comma 1, legge n. 91/1981 secondo il quale: *"Il rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive, secondo il contratto tipo predisposto, conformemente all'accordo stipulato, ogni tre anni, dalla Federazione Sportiva Nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate"*.

Il secondo comma aggiunge poi che: *"la società ha l'obbligo di depositare il contratto presso la federazione sportiva nazionale per l'approvazione"*.

In ottemperanza a queste disposizioni, che dettano come requisiti di validità del contratto di lavoro dello sportivo professionistico, la forma scritta, la conformità al contratto tipo predisposto dalle federazioni e dai rappresentanti legale cui appartengono le parti del rapporto contrattuale, il deposito del contratto individuale presso la competente federazione sportiva, nonché l'approvazione da

¹⁴¹ G. LIOTTA, L. SANTORO, op. cit., p. 148.

parte di quest'ultima, gli articoli 2 e 3 dell'Accordo Collettivo¹⁴² prevedono che il contratto individuale di lavoro tra il calciatore professionista e la società sportiva debba essere redatto in forma scritta e depositato presso la Lega competente per la approvazione.

Il requisito formale della conformità al contratto tipo predisposto dalle federazioni e dai rappresentanti legali cui appartengono le parti del rapporto contrattuale, così come le modalità di deposito e di approvazione verranno trattate in paragrafi ad essi appositamente dedicati

Per quanto riguarda la forma scritta, l'Accordo Collettivo prevede in particolare che il contratto, a pena di nullità, dovrà essere redatto in forma scritta sull'apposito modulo federale conforme al contratto tipo, allegato all'Accordo stesso, e sottoscritto dal calciatore professionista e da un rappresentante legale della società munito dei necessari poteri di rappresentanza.

L'esistenza di un contratto-tipo a cui conformare il contenuto del contratto individuale, nonché la necessità di consentire un controllo sull'osservanza di tale obbligo e sul rispetto delle norme di legge che escludono o impongono la presenza di determinate clausole contrattuali, non potevano che sfociare nell'imposizione della forma scritta *ad substantiam*.¹⁴³

Nell'imporre ciò, per il contratto stipulato dal calciatore professionista, si prefigura un onere che non si riscontra per l'ordinario contratto di lavoro, rispetto al quale opera, come noto, il principio generale civilistico della libertà delle forme.¹⁴⁴

Sembra da doversi condividere la tesi che individua la ragione di questa deviazione, oltre che nella tutela del lavoratore, anche nell'esigenza di agevolare il controllo delle Federazioni sull'operato delle singole società e per garantire maggiore certezza e celerità nella risoluzione di possibili controversie tra atleti e sodalizi sportivi con effetti sicuramente positivi sull'andamento dell'attività

¹⁴² Il riferimento è a tutti e tre gli Accordi Collettivi, quindi stipulati tra A.I.C., F.I.G.C. e, rispettivamente, Lega Nazionale Professionisti Serie A, Lega Nazionale Professionisti Serie B e Lega Pro.

¹⁴³ L. COLANTUONI, op. cit., p. 170

¹⁴⁴ La forma scritta *ad substantiam* infatti, è richiesta solamente per il patto di prova ai sensi dell'art. 2096 c.c., per il contratto a termine secondo quanto previsto dall'art. 1, comma secondo del D. Lgs. 368/2001, per il contratto di somministrazione ex art. 21 del D.Lgs. 276/2003, per il contratto di formazione e lavoro regolamentato dalla legge n. 451/1994 e per quello di arruolamento marittimo che la prevede nell'art. 328 del codice navale

agonistica, cadenzata nella maggior parte dei casi su impegni ripetuti e ravvicinati nel tempo.¹⁴⁵

Uno degli aspetti più dibattuti in dottrina riguarda il caso del contratto di lavoro sportivo che, nonostante l'obbligo imposto dal legislatore, difetti di tale requisito essenziale.

La previsione della forma scritta *ad substantiam* a pena di nullità, comporta che l'omissione della stessa dia luogo ad un contratto stipulato tra calciatore professionista e società che debba ritenersi nullo. Secondo l'opinione del tutto prevalente la mancanza della forma scritta rende applicabile la disciplina prevista dall'art. 2126 c.c., escludendo pertanto, che la nullità operi per il periodo in cui il contratto ha avuto concreta esecuzione.¹⁴⁶

Qualora un calciatore professionista sottoscrivesse un contratto nullo, si vedrebbe mantenuto immutato il suo diritto al ricevimento della remunerazione fino a quando non venisse accertata l'invalidità del contratto. Infatti, l'art. 2126 c.c. dispone una deroga al principio dell'efficacia *ex tunc*, in quanto prevede che l'invalidità dichiarata abbia, invece, efficacia *ex nunc*.

È chiara in questo caso l'intenzione del legislatore di favorire doppiamente il datore di lavoro, nel nostro caso la società sportiva che, in difetto della disposizione dell'art. 2126 c.c. sarebbe giovato sia per aver usufruito della prestazione del calciatore professionista, sia dal riconoscimento in giudizio della possibilità di non remunerarlo sulla base dell'invalidità del contratto *inter partes*.

A confermare il fatto che la forma scritta *ad substantiam* rappresenta un elemento di tutela non solo per il calciatore, ma anche una forma di controllo per garantire il regolare svolgimento dell'attività agonistica si ritiene utile richiamare un'importante sentenza della Corte di Cassazione che viene spesso menzionata a tal riguardo dalla dottrina. Si tratta della sentenza n. 11462, pronunciata il 12 ottobre del 1999. La vicenda vedeva opposti alcuni calciatori professionisti che

¹⁴⁵ M. SANINO, F. VERDE, *Il Diritto Sportivo*, Quarta Edizione, Cedam Editore, 2015, p. 233.

¹⁴⁶ L'articolo 2126 c.c., rubricato "*Prestazione di fatto con violazione alla legge*" recita: "*La nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa.*

Se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione".

avevano militavano nell'Associazione Calcio Perugia durante la stagione sportiva 1992/1993 e la società stessa.

I calciatori e l'Associazione Calcio Perugia avevano pattuito, con scrittura privata non depositata in Lega, e dell'importanza del deposito si avrà modo di parlarne, un premio pari a lire 1.400.000 da suddividere tra tutti i calciatori, nel caso in cui la squadra avesse acquisito per meriti sportivi il diritto di partecipare nella stagione successiva al campionato di serie superiore (Serie B). La condizione si avverò, senonché, a seguito di illecito disciplinare del suo presidente, la squadra è stata esclusa dal campionato di Serie B, con decisione della commissione disciplinare della Serie C emessa il 30 giugno 1993 e confermata in appello. I calciatori chiesero ugualmente il pagamento del premio ma che vedevano opporsi l'Associazione Calcio Perugia, e per questo ricorsero all'autorità giudiziaria.

La Corte di Cassazione, riformando completamente le pronunce dei gradi precedenti che avevano dato ragione ai calciatori, rigettò la domanda di questi ultimi osservando che oltre alla forma scritta *ad substantiam* del contratto, per la costituzione del rapporto di lavoro sportivo era necessaria anche l'approvazione di detto contratto da parte della F.I.G.C. quale *condicio iuris* per la sua efficacia e validità, previo consenso della Lega Calcio.¹⁴⁷

5. La durata del contratto

Le disposizioni che si riferiscono alla durata massima del contratto calcistico professionistico sono rintracciabili sia all'interno della legge n. 91/1981, sia tra le N.O.I.F.

Da un lato, l'articolo 5 della legge sul professionismo sportivo dispone che il contratto di cui si parla può contenere l'apposizione di un termine risolutivo della durata massima non superiore a cinque anni, e ammette la successioni di più contratti a termine tra gli stessi soggetti, escludendo così l'applicabilità della legge n. 230/1962 sul contratto di lavoro a termine.¹⁴⁸

¹⁴⁷ L. COLANTUONI, op. cit., p. 173.

¹⁴⁸ La legge richiamata è stata abrogata dal d. lgs. 368/2001, in base al quale comunque l'apposizione di un termine non è lasciata alla libera determinazione delle parti, ma deve trovare giustificazione in ragioni di ordine tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. Lo stesso decreto legislativo prevede poi che in caso di prosecuzione del rapporto oltre determinati

In questo modo il legislatore ha lasciato alle parti la possibilità di inserire nel contratto di lavoro sportivo un termine di scadenza finale, con possibile successione di più contratti a termine tra le stesse parti, senza che ciò possa considerarsi come un'eccezione alle regole di indeterminatezza del rapporto, dato che non sussiste per il lavoro sportivo.

Dall'altro lato, le N.O.I.F., all'articolo 28, dedicato ai calciatori professionisti, stabiliscono che il contratto tra calciatore e la società non possa avere una durata complessiva superiore alle cinque stagioni sportive per il calciatore maggiorenne, e non superiore alle tre stagioni per il calciatore minorenni.

Nel caso in cui venisse posto in essere un contratto di durata superiore a quella descritta, questa verrebbe ridotta *ex lege* ai termini previsti dall'ordinamento sportivo.

Ad una prima impressione il termine massimo previsto può essere considerato sproporzionato se si tiene conto della durata complessiva della carriera di un calciatore, tuttavia, in realtà, si tratta di un problema soltanto teorico, in ragione, da un lato, della convenienza di una società di calcio a non vincolarsi per lungo termine nei riguardi di calciatori professionisti che potrebbero deludere le loro aspettative a causa di demeriti o infortuni, e dall'altro lato della convenienza dei calciatori stessi a stipulare contratti non di lunga durata per la convinzione di migliorare le proprie prestazioni, con la conseguente possibilità di ricevere da nuovi club offerte di trattamenti economici più vantaggiosi.¹⁴⁹

Sulla base di queste considerazioni si avrà modo di notare come sono cambiate le trattative tra calciatore professionista e società al momento della stipulazione del contratto e, soprattutto, quali *escamotage* sono sorti per poter soddisfare, almeno apparentemente, in pari modo, entrambe le parti.¹⁵⁰

limiti temporali successivi alla scadenza del termine inizialmente fissato o prorogato, il contratto si consideri a tempo indeterminato, così come a tempo indeterminato viene considerato il rapporto nel caso di riassunzione a termine prima di un certo periodo successivo alla scadenza del precedente contratto o in caso di due assunzioni a termine successive senza soluzione di continuità

¹⁴⁹ M. COLUCCI, *Il rapporto di lavoro nel mondo dello sport*, Jovene Editore, Napoli, p.33

¹⁵⁰ Recentemente il CIES – *Football Observatory*, famoso istituto di statistica, ha effettuato un'analisi sulla durata media dei contratti dei calciatori appartenenti ai cinque migliori campionati europei, cercando un nesso tra la durata degli accordi e i successi raggiunti dalla società. Barcellona e Real Madrid sono in testa alla classifica per durata media contrattuale maggiore dei giocatori della prima squadra, con una media intorno ai 3,23 anni rimanenti. Tra i

Inoltre, è bene chiarire che non tutte le società adottano *policy* simili in materia di stipulazione dei contratti. Ci sono club che preferiscono accordi più brevi, altri invece più orientati a legare i propri calciatori ad un progetto più lungo

Il contratto sottoscritto dal calciatore cesserà di avere efficacia tra le parti nel momento in cui sarà scaduto il termine finale dedotto all'interno di esso, o quello previsto dalla legge, però, sia la legge n. 91/1981 sia la normativa federale, prevedono la possibilità per il calciatore e le società di rinnovare il contratto che sia in pendenza, oppure quando sia scaduto.

In particolare, in ottemperanza all'art. 5 della legge sul professionismo sportivo il quale dispone l'ammissibilità della successione del contratto a termine tra gli stessi soggetti, la normativa federale riconosce che, in pendenza del contratto, e in ogni momento della stagione sportiva, il calciatore possa rinnovare il contratto stesso, sempre nel rispetto dei termini massimi di durata di tre o di cinque anni, dando luogo a quello che viene definito "rinnovo" o "prolungamento" del contratto del calciatore.

6. Profili d'invalidità: nullità e annullabilità

Dopo aver illustrato gli elementi essenziali e la durata del contratto calcistico professionistico è opportuno occuparsi anche dei profili di invalidità di esso, in quanto può essere viziato sia da ipotesi di nullità sia da ipotesi di annullabilità.

Quello che può accadere è che il contratto stipulato tra il calciatore professionista e la società difetti di uno o più requisiti necessari a garantirne la validità. Potrebbe mancare uno degli elementi essenziali voluti dalla legge, determinando così un'ipotesi di nullità ai sensi dell'art. 1418 c.c.¹⁵¹, oppure che la volontà sia condizionata da fattori esterni che ne alterino la formazione ossia che essa risulti

club italiani, è l'A.S. Roma ad occupare il primo posto con una media di circa 2,95 anni rimanenti.

¹⁵¹ L'art. 1418 c.c. dispone che: "Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente (comma 1). Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'articolo 1325, l'illiceità della causa, l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'articolo 1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'articolo 1346. (comma 2). Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge (comma 3)".

viziata da dolo, violenza morale o errore, determinando un'ipotesi di annullabilità del contratto¹⁵² ai sensi dell'art. 1425 c.c.¹⁵³

In primo luogo, il contratto calcistico professionistico può essere annullato per violenza da intendere in senso civilistico, come male ingiusto prospettato per costringere il soggetto alla conclusione del contratto, ai sensi degli artt. 1434-1437 c.c.

In secondo luogo, nel caso in cui il calciatore sia stato indotto a stipulare il contratto con la società, condizionandolo con inganni e raggiri, il contratto *de quo* può essere annullato per dolo ai sensi degli artt. 1439-1440 c.c.

Infine questo contratto può essere annullato per errore. Su questo tipo di annullamento occorre fare alcune precisazioni. Prima di tutto occorre ricordare che ai sensi del Codice civile, l'errore, per poter portare all'annullamento del contratto, deve essere rilevante, ossia essenziale e riconoscibile dall'altro contraente. È riconoscibile dall'altro quando una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo, come disposto dall'art. 1431 c.c.

Sempre la disciplina civilistica in materia di errore, all'art. 1429 c.c. prevede che: *“L'errore è essenziale: 1) quando cade sulla natura o sull'oggetto del contratto; 2) quando cade sull'identità dell'oggetto della prestazione ovvero sopra una qualità dello stesso che, secondo il comune apprezzamento o in relazione alle circostanze, deve ritenersi determinante del consenso; 3) quando cade sull'identità o sulle qualità della persona dell'altro contraente, sempre che l'una le altre siano state determinanti del consenso; 4) quando, trattandosi di errore di diritto, è stata la ragione unica o principale del contratto”*.¹⁵⁴

Si è voluto riportare l'intero testo dell'articolo 1429, anche se l'ipotesi più rilevante è quella prevista dal n. 3, circa le qualità personali dell'altro contraente, dato che le capacità professionali del lavoratore rappresentano senza dubbio un elemento decisivo affinché si possa concludere positivamente il contratto. Tuttavia, riferendoci precisamente al contratto in esame e, dunque in particolar

¹⁵² M.T. SPADAFORA, op. cit., p. 134

¹⁵³ L'art. 1425 c.c. dispone che: *“Il contratto è annullabile se una delle parti era legalmente incapace di contrarre (comma 1). È parimenti annullabile, quando ricorrono le condizioni stabilite dall'art. 428, il contratto stipulato da persona incapace di intendere e di volere.*

¹⁵⁴ Si ritiene opportuno precisare che l'essentialità descrive l'importanza oggettiva dell'errore, cioè il suo rilievo giuridico. Essa non va confusa con il carattere determinante dell'errore, con il quale si indica il fatto che esso influenza in modo decisivo la volontà della parte.

modo al calciatore professionista, le sue qualità personali e professionali hanno modo di palesarsi soltanto attraverso l'esecuzione delle prestazioni, che tra l'altro avvengono dopo la stipulazione del contratto e quindi durante la stagione sportiva, così che difficilmente la loro mancanza, verificata in concreto, potrà essere dedotta come motivo di annullamento del contratto per errore, ma piuttosto si tradurrà in una causa di recesso del rapporto.

Venendo ora alle ipotesi di nullità che possono affliggere il contratto stipulato tra calciatore professionista e società sportiva, esse ricorrono certamente quando viene a mancare uno degli elementi essenziali del contratto, ma anche quando il contratto in questione risulti contrario a norme imperative, salvo però il caso in cui tale contrarietà riguardi singole clausole suscettibili di essere sostituite di diritto da norme imperative, ai sensi degli artt. 1339 c.c. e 1419, comma 2 c.c.¹⁵⁵, nonché per illiceità della causa, cioè quando la prestazione calcistica persegue uno scopo illecito, o ancora, ove venga posto all'interno del contratto una condizione sospensiva o risolutiva contraria a norme imperative, oppure a causa dell'illiceità, dell'impossibilità, indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto.¹⁵⁶

In relazione al fatto che la mancanza di uno dei requisiti richiesti dall'art. 1325 c.c. integri un'ipotesi di nullità, con particolare riferimento alla mancanza della forma scritta occorre precisare alcune cose.

Nel paragrafo dedicato alla forma scritta si è avuto modo di sottolineare come essa, nel contratto tra calciatore professionista e società, venga richiesta a pena di nullità.

Tuttavia, è dibattuto in dottrina se, oltre alla forma scritta, l'inciso “*a pena di nullità*” disposto dall'art. 4 della legge n. 91/1981 debba ritenersi riferito anche agli altri requisiti formali del contratto de quo, quindi, conformità del contratto individuale al contratto-tipo, deposito e approvazione federale.

Il dubbio sorge soprattutto sulla collocazione dell'inciso nel testo dell'art. 4.

¹⁵⁵ L'art. 1339 c.c., dispone che: “*Le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge o da norme corporative sono di diritto inserite nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti*”.

L'art. 1419, comma 2 c.c., dispone che: “*La nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative*”.

¹⁵⁶ L.D. FORTUNATO, *La risoluzione unilaterale del contratto dei calciatori professionisti*, Tesi di Laurea, Università degli studi di Milano, p. 107

La sua posizione subito dopo la previsione del contratto in forma scritta, orienta la parte minoritaria della dottrina a ritenere che il legislatore abbia inteso sanzionare con la nullità soltanto la mancanza di forma scritta, e non gli altri requisiti formali.¹⁵⁷

Secondo un orientamento, accreditato sia in dottrina che in giurisprudenza, sulla base del fatto che il contratto calcistico si presenta come fattispecie formale complessa a formazione progressiva, la sanzione della nullità consegue ogni qual volta l'*iter* formativo della fattispecie contrattuale non trova compiuta realizzazione. Dunque, anche quando non si riscontri la conformità sostanziale del contratto individuale a quello tipo.

Come viene anche affermato dalla giurisprudenza di legittimità¹⁵⁸ risulta preferibile l'opinione, secondo cui la previsione della sanzione di nullità vada riferita anche agli altri requisiti e non soltanto alla forma scritta.

In accordo con tale orientamento, una dottrina, è dell'avviso che la nullità vada riferita alla mancata conformità del contratto individuale al contratto-tipo, almeno nella più limitata forma della nullità parziale. Infatti, viene richiamato il rimedio della sostituzione automatica delle clausole nulle previsto ai sensi dell'art. 1419, comma 2, c.c., dall'art. 4 legge n. 91/1981, il quale, a sua volta, prevede la sostituzione di diritto delle clausole inserite nel contratto individuale, che dettino una disciplina peggiorativa rispetto alla disciplina del contratto tipo.

Il terzo comma dell'art. 4, non specifica se il contenuto peggiorativo vada riferito a entrambe le parti ovvero soltanto per quella più debole.¹⁵⁹ Nel silenzio della legge, appare preferibile ritenere che la nullità parziale, con conseguente sostituzione di diritto delle clausole invalide, operi soltanto nell'ipotesi in cui esse prevedano una disciplina *in peius* nei riguardi del calciatore, e non anche la

¹⁵⁷ In questo senso J. TOGNON, *Il rapporto di lavoro sportivo: professionisti e falsi dilettanti*, in www.giuslavoristi.it, p. 7.

¹⁵⁸ v. tra le altre, Cass. Civ., 4 marzo 1999, n. 1855 e Cass. Civ., 23 febbraio 2004, n.3545

¹⁵⁹ In proposito l'art. 2077 c.c. dispone che: "*I contratti individuali di lavoro tra gli appartenenti alle categorie alle quali si riferisce il contratto collettivo devono uniformarsi alle disposizioni di questo (comma 1). Le clausole difformi dei contratti individuali preesistenti o successivi al contratto collettivo, sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo, salvo che contengano speciali condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro (comma 2)*".

società, e, d'altra parte, che sia consentita la pattuizione di clausole migliorative, in favore del lavoratore stesso.¹⁶⁰

Per completare il discorso sui profili d'invalidità che caratterizzano il contratto stipulato tra il calciatore professionista e la società sportiva, pare opportuno evidenziare gli effetti derivanti dalla sua nullità e dal suo annullamento.

Prima di tutto, è utile avere come riferimento la disciplina civilistica in materia di nullità e annullabilità dei contratti, secondo la quale il contratto viziato da nullità è privo di effetti come se non fosse mai stato stipulato, in quanto affetto da vizi di particolare gravità, mentre di minore gravità sono i vizi che affliggono il contratto annullabile, e proprio per questo esso produce tutti gli effetti di un contratto valido fino a quando non viene fatta valere con successo un'azione di annullamento, la quale conduce alla cessazione degli effetti del contratto per il futuro e vengono rimossi quelli fino a quel momento prodotti.

Dunque, se generalmente nel nostro ordinamento, sia nelle ipotesi di nullità sia in quelle di annullamento, gli effetti cui era diretto un contratto cessano *ex tunc*, cioè retroattivamente sin dal momento della sua stipulazione, abbiamo già avuto modo di sottolineare come l'art. 2126 c.c., preveda una deroga particolare in riferimento proprio al contratto di lavoro.

Come già detto, con tale disposizione e contestualizzando il discorso, il legislatore ha voluto evitare che la società sportiva sia doppiamente avvantaggiata. Tale norma prevede, infatti, che la dichiarata invalidità del contratto di lavoro abbia efficacia *ex nunc*, facendo salve le prestazioni già eseguite.

7. Le obbligazioni delle società: il trattamento retributivo, sanitario, assicurativo e previdenziale

Si passa ora a parlare dei profili obbligatori che caratterizzano il contratto stipulato tra il calciatore professionista e la società. In particolare verranno esaminati i diritti e i doveri derivanti dal rapporto di corrispettività che corre tra le parti a seguito della stipulazione.

¹⁶⁰ G. LIOTTA, L. SANTORO, op. cit., p. 154

Gli obblighi che sorgono in capo alla società sportiva, nei confronti del calciatore professionista, possono essere distinti in base alla loro natura economica oppure normativa.

Volendo analizzare in primo luogo gli obblighi appartenenti al primo tipo, il riferimento è al tema del trattamento retributivo.

Il contratto calcistico professionistico, come detto, ha natura sinallagmatica, ed è conseguenza di ciò che la società, a fronte della prestazione offerta dal calciatore, debba corrispondere la retribuzione pattuita.

La retribuzione rappresenta la principale obbligazione della società nei confronti del calciatore legato ad essa da un regolare contratto, sia perché volta a remunerare l'attività che il calciatore svolge, sia perché essa costituisce il mezzo attraverso il quale l'individuo provvede a soddisfare i bisogni di vita propri e della propria famiglia.

Quello cui si sta facendo riferimento, altro non è che il compenso convenuto tra il calciatore e la società e che deve essere indicato, a pena di nullità, nel contratto e/o nel modulo "altre scritture" allegato al medesimo.

Nel pattuire tale compenso, devono essere rispettati i principi indicati dall'art. 36 della Costituzione, ai sensi del quale devono essere assicurate proporzionalità e sufficienza della retribuzione rispetto alle esigenze di vita del lavoratore: il requisito della proporzionalità deve tener conto del lavoro prestato e dell'impegno profuso in relazione alla durata della prestazione, nonché della qualità delle mansioni svolte e della responsabilità che ne consegue; il requisito della sufficienza si riferisce invece alla previsione di una misura minima di retribuzione che garantisca non soltanto al lavoratore, ma anche alla sua famiglia, un'esistenza dignitosa e libera dal bisogno.

I principi costituzionali trovano applicazione anche nei confronti del lavoro sportivo soprattutto rispetto a calciatori che non percepiscono un compenso stratosferico e per i quali è dunque necessario assicurare dei livelli salari minimi. Le tabelle che riportano i minimi federali previsti nel calcio professionistico riportano, infatti, cifre ben lontane da quelle dei principali *top player* come Cristiano Ronaldo, Neymar, Messi e Mbappé.

Attraverso un sistema che risulta essere diverso da quello dei comuni lavoratori subordinati, la determinazione della retribuzione per il calciatore professionista è affidata agli accordi collettivi.

Ai sensi della disciplina dettata in materia di diritto del lavoro, con riferimento ai comuni lavoratori subordinati, è prevista una retribuzione con una struttura complessa.

Comprende, da un lato, la retribuzione minima fissata in relazione alla qualifica e all'unità di misura della prestazione di lavoro, chiamata "retribuzione base" e, dall'altro lato, le "maggiorazioni", per il lavoro notturno, straordinario e festivo, e gli "elementi accessori" come, ad esempio, la tredicesima e i premi di produzione. Prendendo in considerazione i calciatori professionisti del principale campionato italiano, la Serie A, l'Accordo Collettivo tra F.I.G.C., A.I.C. e L.N.P.A, agli artt. 4 e 5, prevede un sistema di determinazione della retribuzione, il cui importo è ragguagliato ad ogni stagione sportiva, ed è costituito da un compenso annuo lordo che assorbe ogni altro emolumento, indennità o assegno cui l'atleta potrebbe aver diritto a titolo di permessi, trasferte, gare notturne, ritiri o altro.¹⁶¹

¹⁶¹ Articolo 4, Accordo Collettivo F.I.G.C.-A.I.C.-L.N.P.A: *“La retribuzione del calciatore può essere fissa o composta di una parte fissa e di una variabile. In quest'ultimo caso, la parte variabile può essere legata a risultati sportivi, individuali del calciatore o collettivi della squadra e anche a obiettivi non sportivi individuali del calciatore, come meglio riterranno di individuarli le parti di comune accordo, e secondo le seguenti regole.*

Ove pattuita, la parte variabile: (i) non potrà eccedere, per ogni stagione sportiva di durata del contratto, separatamente considerata, il 100% di quella fissa annua, qualora quest'ultima sia concordata fino all'importo di € 400.000,00 lordi; (ii) non avrà limitazione alcuna, per ogni stagione sportiva di durata del contratto, separatamente considerata, qualora la parte fissa annua sia concordata in un importo superiore ad € 400.000,00 lordi; (iii) non avrà alcuna, nel caso di stipula di primo contratto da professionista. (comma 1)

La retribuzione deve essere espressa al lordo. Nel contratto pluriennale la retribuzione dovrà essere indicata per ciascuna stagione sportiva. (comma 2)

La quota lorda spettante quale partecipazione alle eventuali iniziative promo-pubblicitarie della società può essere o meno conglobata nella parte fissa della retribuzione. La relativa pattuizione deve essere indicata nel Contratto e/o nelle Altre Scritture. (comma 3)

Società e calciatori possono altresì stipulare apposite intese aventi ad oggetto i cosiddetti Premi Collettivi, cioè premi legati al conseguimento di risultati sportivi, di squadra, analogamente a quanto previsto all'articolo 4.1 che precede. La pattuizione deve essere stipulata tra un rappresentante della società munito dei necessari poteri e i calciatori tesserati, ovvero, da almeno tre di loro muniti di procura rilasciata dagli altri in forma scritta, che conferisca ai rappresentanti il potere di negoziare e pattuire i risultati che generano l'erogazione del Premio Collettivo, il suo ammontare complessivo ed i criteri di assegnazione delle quote tra i singoli aventi diritto, ovvero la volontà dei calciatori aventi diritto di procedere alla suddivisione delle quote con criteri concordati direttamente tra loro. La società è estranea a eventuali controversie relative all'effettiva e corretta applicazione dei criteri di formazione e di assegnazione delle quote di Premio Collettivo. Le intese oggetto del presente articolo vanno depositate, unitamente all'eventuale procura, presso la LNP-A a cura della

Come disposto dall'art. 4, comma 1, dell'Accordo Collettivo, la retribuzione del calciatore professionista può essere fissa o composta di una parte fissa e di una variabile. Quest'ultima può comprendere eventuali bonus collettivi o individuali, aventi natura retributiva, in relazione al rendimento della squadra o del singolo, che vengono pattuiti in sede di trattative.

Il comma 4 precisa che società e calciatori possono altresì stipulare apposite intese aventi ad oggetto Premi Collettivi, cioè premi legati al conseguimento di risultati di squadra, ma anche che tale pattuizione debba essere stipulata nel rispetto di alcune regole.

Innanzitutto che tale pattuizione deve avvenire tra un rappresentante della società munito dei necessari poteri e i calciatori tesserati, ovvero, da almeno tre di loro muniti di procura rilasciata dagli altri in forma scritta, e che tale procura deve conferire il potere di negoziare e pattuire i risultati che generano l'erogazione del Premio Collettivo, il suo ammontare complessivo ed i criteri di assegnazione delle quote tra i singoli o la volontà dei calciatori di procedere alla suddivisione delle quote, secondo parametri da essi stessi prestabiliti.

Il comma 3, stabilisce che possono fare parte della retribuzione anche le quote di partecipazione alle eventuali iniziative promo-pubblicitarie della società.

È in tema di queste iniziative che vediamo emergere la doppia configurazione del calciatore professionista che agisce nelle vesti non di prestatore di lavoro subordinato, ma di imprenditore per ciò che attiene allo sfruttamento commerciale della propria immagine al di fuori della trasmissione della gara. Gli eventuali importi percepiti, in tal senso, da quest'ultimi, sono da escludersi dalla retribuzione.

società entro 20 giorni dalla chiusura del periodo dei trasferimenti di gennaio. La LNP-A, trasmetterà copia delle stesse alla Federazione. Sono consentiti, per ciascuna competizione agonistica, più Premi Collettivi per obiettivi specifici. I Premi Collettivi nell'ambito della stessa competizione non sono cumulabili. (comma 4)

In caso di accordi aventi ad oggetto la licenza dei diritti di immagine per prestazioni di carattere promopubblicitario o di testimonial tra società e calciatori si terrà conto delle previsioni della Convenzione sulla Pubblicità. (comma 5)

La retribuzione può essere convenuta in misura diversa a seconda del Campionato e/o della competizione internazionale cui la società partecipa o parteciperà e non può in ogni caso essere inferiore al minimo di cui infra sub 4.7. (comma 6)

Il trattamento economico del rapporto è determinato nelle tabelle allegate al presente Accordo, che potranno essere modificate d'intesa tra le parti contraenti. (comma 7)"

Tuttavia il comma 5, testualmente afferma che: *“In caso di accordi aventi ad oggetto la licenza dei diritti di immagine per prestazioni di carattere promopubblicitario o di testimonial tra società e calciatori si terrà conto delle previsioni della Convenzione sulla Pubblicità”*.

Nel calcio moderno, in virtù dell’immensa attività pubblicitaria che permette di generare notevoli profitti a favore delle imprese che con accordi commerciali si legano ai singoli calciatori, succede che questi affidino la licenza esclusiva ad utilizzare l’immagine alla società sportiva, rinunciando alla possibilità di generare introiti extra, lasciandone la gestione e gli eventuali ricavi alla stessa, in cambio di ingaggi lordi leggermente più alti.

Il settimo, e ultimo, comma dell’art. 4, dispone che il trattamento economico minimo è determinato nelle tabelle allegate all’Accordo Collettivo e di seguito riportate, sia per quanto riguarda i calciatori di Serie A, Serie B e LegaPro.

CATEGORIA	IMPORTO LORDO	IMPORTO NETTO
Serie A <i>MINIMO RETRIBUTIVO DAL 24° ANNO DI ETÀ</i>	ANNUO LORDO: € 41.240,00 MENSILE LORDO: € 3.436,66	ANNUO NETTO: € 26.655,54 MENSILE NETTO: € 2.221,29
Serie A <i>PRIMO CONTRATTO EX ART 33.2 NOIF</i>	ANNUO LORDO: € 29.899,00 MENSILE LORDO: € 2.491,58	ANNUO NETTO: € 20.748,73 MENSILE NETTO: € 1.729,06
Serie A <i>MINIMO RETRIBUTIVO DAL 20° AL 23° ANNO DI ETÀ</i>	ANNUO LORDO: € 29.899,00 MENSILE LORDO: € 2.491,58	ANNUO NETTO: € 20.748,73 MENSILE NETTO: € 1.729,06
Serie A <i>MINIMO RETRIBUTIVO DAL 16° AL 19° ANNO DI ETÀ</i>	ANNUO LORDO: € 20.620,00 MENSILE LORDO: € 1.718,33	ANNUO NETTO: € 15.039,05 MENSILE NETTO: € 1.253,25
Serie B <i>MINIMO RETRIBUTIVO DAL 24° ANNO DI ETÀ</i>	ANNUO LORDO: € 28.672,00 MENSILE LORDO: € 2.389,33	ANNUO NETTO: € 19.845,00 MENSILE NETTO: € 1.653,75
Serie B <i>PRIMO CONTRATTO EX ART 33.2 NOIF</i>	ANNUO LORDO: € 21.239,00 MENSILE LORDO: € 1.769,92	ANNUO NETTO: € 15.311,00 MENSILE NETTO: € 1.275,92
Serie B <i>MINIMO RETRIBUTIVO DAL 20° AL 23° ANNO DI ETÀ</i>	ANNUO LORDO: € 21.239,00 MENSILE LORDO: € 1.769,92	ANNUO NETTO: € 15.311,00 MENSILE NETTO: € 1.275,92
Serie B <i>MINIMO RETRIBUTIVO DAL 16° AL 19° ANNO DI ETÀ</i>	ANNUO LORDO: € 15.929,00 MENSILE LORDO: € 1.327,42	ANNUO NETTO: € 12.092,00 MENSILE NETTO: € 1.007,67
Serie B <i>ADDESTRAMENTO TECNICO</i>	ANNUO LORDO: € 13.805,00 MENSILE LORDO: € 1.150,42	ANNUO NETTO: € 10.928,00 MENSILE NETTO: € 910,67
Lega PRO <i>MINIMO RETRIBUTIVO DAL 24° ANNO DI ETÀ</i>	ANNUO LORDO: € 26.374,00 MENSILE LORDO: € 2.197,83	ANNUO NETTO: N/A MENSILE NETTO: N/A
Lega PRO <i>PRIMO CONTRATTO EX ART 33.2 NOIF</i>	ANNUO LORDO: € 20.043,00 MENSILE LORDO: € 1.670,25	ANNUO NETTO: N/A MENSILE NETTO: N/A
Lega PRO <i>MINIMO RETRIBUTIVO DAL 20° AL 23° ANNO DI ETÀ</i>	ANNUO LORDO: € 20.043,00 MENSILE LORDO: € 1.670,25	ANNUO NETTO: N/A MENSILE NETTO: N/A
Lega PRO <i>MINIMO RETRIBUTIVO DAL 16° AL 19° ANNO DI ETÀ</i>	ANNUO LORDO: € 14.240,00 MENSILE LORDO: € 1.186,67	ANNUO NETTO: N/A MENSILE NETTO: N/A
Lega PRO <i>ADDESTRAMENTO TECNICO</i>	ANNUO LORDO: € 10.549,00 MENSILE LORDO: € 879,08	ANNUO NETTO: N/A MENSILE NETTO: N/A

Figura 1 - Si riportano le tabelle dei minimi allegate ai rispettivi Accordi Collettivi (Serie A, Serie B e LegaPro) riferiti alla stagione sportiva 2018/2019.

L'articolo 5 dell'Accordo Collettivo si occupa, invece, delle modalità di corresponsione.

È previsto che l'importo fisso della retribuzione debba essere corrisposto entro il ventesimo giorno del mese solare successivo in rate mensili posticipate di uguale importo, insuscettibili di riduzione o sospensione unilaterale, salvo specifiche disposizioni contrattuali in tal senso. Inoltre, che in caso di ritardo l'atleta abbia diritto al pagamento degli interessi legali.

Oltre al trattamento retributivo, le società che stipulano un contratto di lavoro con un calciatore professionista, devono ritenersi obbligate anche in tema di tutela sanitaria.

Sempre di più il legislatore ha rivolto particolare attenzione alla tutela delle condizioni di lavoro del lavoratore sportivo, posta la pericolosità che connota, seppur in modo più o meno intenso, ogni attività sportiva. Le società sportive devono rispettare non soltanto il dovere di sicurezza imposto a qualunque datore di lavoro previsto dall'art. 32 della Costituzione e dall'art. 2087 c.c.¹⁶², ma anche tutta una serie di obblighi specifici in materia di certificazione dell'idoneità sportiva a livello agonistico, di controlli sanitari periodici e di redazione ed aggiornamento di specifiche schede sanitarie.¹⁶³

Questi obblighi, soprattutto nel calcio, sono giustificati dall'esigenza di prevenire gli eventuali danni conseguenti dagli sforzi fisici di notevole intensità e scontri di gioco frequenti dovuti all'agonismo che è la base di questo sport.

A conferma di questo, infatti, in giurisprudenza si è stabilito: "Ogni disciplina sportiva che, come il calcio, rende frequente lo scontro fisico tra contendenti e che per il suo accentuato agonismo porta non di rado alla consumazione di falli di gioco improntati a condotte violente, giustifica una ampia operatività nel settore in oggetto dell'art. 2087 c.c., dovendosi le cautele a tutela della salute cui è tenuto il datore di lavoro parametrare sulla specifica pericolosità dell'attività svolta dello sportivo professionista, che deve essere controllato e seguito a livello medico con

¹⁶² Art. 2087 c.c.: "L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro".

¹⁶³ G. LIOTTA, L. SANTORO, op. cit., pp. 154 e 155.

continuità ed anche nel momento in cui, in sede di sedute di allenamento e di ritiro precampionato, svolge la propria attività, avendo la realtà fattuale mostrato come interventi solleciti siano serviti ad impedire la consumazione di eventi lesivi di particolare gravità ed, in qualche occasione, ad evitare finanche la morte dell'atleta".¹⁶⁴

Dunque, sono due gli aspetti che riguardano la tutela della salute del calciatore: il primo riguarda i vari controlli medici cui lo stesso è tenuto a sottoporsi, mentre il secondo attiene all'ipotesi di infortunio e malattia.

Per quanto concerne il primo aspetto, l'art. 9, comma 2 dell'Accordo Collettivo dispone che società e calciatori sono tenuti alla stretta osservanza delle disposizioni di legge, del C.O.N.I. e della F.I.G.C. in materia di tutela della salute e di lotta al *doping*. In ottemperanza e analogamente all'art. 7 della legge sul professionismo sportivo, l'articolo 9 prosegue stabilendo che il calciatore deve sottoporsi ai prelievi e controlli medici, anche periodici e/o preventivi, ivi compresi i prelievi e i controlli sangue-urina, predisposti dalla società, dal C.O.N.I. e dalla F.I.G.C., previo decreto del Ministero della Sanità.

In ciascuna società sportiva è presente la figura del medico sociale, che svolge un ruolo fondamentale in tema di salute poiché oltre ad essere il diretto responsabile dell'adempimento degli obblighi di tenuta ed aggiornamento della scheda sanitaria del singolo calciatore, può disporre l'effettuazione di controlli medici ulteriori rispetto a quelli necessari per la predisposizione della scheda sanitaria, qualora lo ritenga opportuno per assicurare la più ampia tutela della salute del calciatore.¹⁶⁵

Il secondo aspetto riguarda invece l'ipotesi di malattia e infortunio, la cura delle quali spetta sempre al medico sociale della società sportiva che, come previsto

¹⁶⁴ Cass. Sez. lav., 8 gennaio 2003, n. 85 *Mass. Giur. Lav.*, 2003, p. 232; in *Resp. Civ. e prev.*, 2003, p. 765; in *Nuovo dir.*, 2003, p. 185

¹⁶⁵ cfr. DM 15 marzo 1995 stabilisce che l'esercizio dell'attività fisica sportiva professionistica è subordinata al possesso del certificato di idoneità, che accompagna l'atleta per l'intera durata della sua attività sportiva; che il medico sociale, "responsabile sanitario della società sportiva professionistica", è tenuto alla effettuazione periodica dei controlli e degli accertamenti clinici previsti e ad ogni altro ulteriore accertamento che egli ritenga opportuno, oltre che "alla verifica costante dello stato di salute dell'atleta e dell'esistenza di eventuali controindicazioni, anche temporanee alla pratica dell'attività professionale"; che lo stesso professionista è anche obbligato alla custodia personale della cartella clinica "per l'intero periodo del rapporto di lavoro tra l'atleta e la società sportiva, con il vincolo del segreto personale e nel rispetto di ogni altra disposizione di legge

dalle norme federali deve essere uno specialista in medicina dello sport e iscritto in apposito elenco presso il Settore Tecnico F.I.G.C.¹⁶⁶ È poi l'Accordo Collettivo a specificare tutti gli aspetti peculiari in caso di malattia e infortunio del calciatore.

L'articolo 14 di quest'ultimo, stabilisce che in caso di malattia o di infortunio, le spese di assistenza sanitaria e farmaceutica, degli eventuali interventi chirurgici e quelle di degenza ospedaliera, saranno a carico della società sportiva per quanto non operi la copertura del Servizio Sanitario Nazionale. Tuttavia, è riconosciuta al calciatore la possibilità di non usufruire dell'assistenza sanitaria proposta dalla società, previo invio di comunicazione motivata scritta.

L'Accordo Collettivo, all'articolo 15, distingue poi due tipi di conseguenze che possono derivare da malattia o da infortunio. A seconda dell'intensità della patologia, un calciatore può essere dichiarato inabile o inidoneo a svolgere l'attività agonistica.¹⁶⁷

Se la condizione di inabilità si protrae per oltre sei mesi, la società sportiva potrà chiedere al Collegio Arbitrale la riduzione della retribuzione da corrispondere al calciatore fino alla cessazione dell'inabilità, ovvero, nei casi più gravi, la risoluzione del contratto.

Più grave è l'ipotesi di inidoneità definitiva del calciatore, derivante da malattia o infortunio, per la quale la società avrà diritto di richiedere immediatamente al Collegio Arbitrale la risoluzione del contratto.

È precisato, sempre nell'articolo 15, che, se la malattia o la menomazione delle condizioni fisiche del calciatore risultino dipendenti da colpa grave del calciatore stesso si applicheranno le regole generali in materia di inadempimento a prescindere dalla durata della malattia o della menomazione.

Per concludere sul tema, è ben noto che l'acquisita consapevolezza che nell'esercizio dell'attività sportiva a livello professionistico l'integrità psico-fisica

¹⁶⁶ ved. Art. 44 N.O.I.F.

¹⁶⁷ Per inidoneità si intende la condizione morbosa del Calciatore (certificata dalla competente A.S.L. o equivalente struttura pubblica ai sensi delle leggi e dei provvedimenti amministrativi applicabili) che ne rende totalmente impossibile la prestazione lavorativa a titolo definitivo o temporaneo.

Per inabilità si intende la condizione morbosa del Calciatore che, pur non implicando l'impossibilità totale di rendere la prestazione, è comunque tale da non consentirgli di partecipare ad allenamenti che non siano esclusivamente di recupero funzionale.

dell'atleta costituisce elemento predominante per il successo nelle competizioni ha portato negli ultimi anni le società calcistiche professionistiche, che stipulano contratti con atleti alla stregua dell'art. 10 della legge n. 91/1981, ad inserire nel proprio organico un sempre maggior numero di persone, oltre al medico sociale anche massaggiatore, psicologo dello sport e specialista nell'alimentazione, addette tutte, pur con diversi compiti e con distinte professionalità, a tutelare la salute degli atleti.¹⁶⁸

Interessante, soprattutto a livello mediatico, è stata la vicenda che ha riguardato il calciatore Luìs Suarez, il quale, ai tempi del suo rapporto con il Liverpool F.C., era stato affiancato da uno psicologo, al fine di favorire il proprio autocontrollo durante le gare poiché è stato troppe volte protagonista di spiacevoli eventi come ad esempio il morso al calciatore Giorgio Chiellini, durante una partita del Mondiale F.I.F.A. del 2014.

In capo alla società sportiva sorgono anche altri doveri di carattere economico che riguardano il trattamento previdenziale e assicurativo.

L'art. 8 della legge n. 91/1981 garantisce la tutela assicurativa, stabilendo l'obbligo a carico della società sportiva di stipulare una polizza assicurativa in favore di ciascuno sportivo professionista con essa tesserato contro il rischio di morte e di infortuni che possano pregiudicare il proseguimento della carriera professionistica. Questo, nei limiti assicurativi stabiliti, in relazione all'età ed al contenuto patrimoniale del contratto, dalle Federazioni sportive nazionali d'intesa con i rappresentanti delle categorie interessate.

Per quanto riguarda lo specifico rapporto instaurato tra società sportiva e calciatore professionista, tale disposizione viene recepita con quanto disposto dall'art. 16 dell'Accordo Collettivo, ove si dispone che la società è tenuta ad assicurare presso Compagnia di primaria importanza il calciatore contro infortuni con massimali integrativi rispetto all'assicurazione base, secondo le condizioni di polizza, le modalità, i termini ed i limiti stabiliti in accordo con l'Associazione di categoria.

¹⁶⁸ G.LIOTTA, L. SANTORO, op. cit., p.253

L'art. 9 della legge n. 91/1981 garantisce, invece, la tutela previdenziale, estendendo a tutti gli sportivi professionisti l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti presso l'ENPALS.¹⁶⁹

L'art. 9 prosegue prevedendo dei precisi criteri di calcolo dei contributi massimali annui e la ripartizione di tale onere contributivo tra società sportive ed assicurati nella misura rispettivamente di due terzi e di un terzo, con possibilità per gli sportivi di riscattare a domanda anche i periodi di attività sportiva professionistica svolta precedentemente all'entrata in vigore della legge n. 366/1973, a cui favore siano stati versati i contributi per almeno vent'anni.¹⁷⁰

È stato emanato il D.P.R. n. 147/2013 attraverso il quale è stato predisposto il regolamento di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico della categoria. Alla categoria degli sportivi professionisti è stato garantito uno speciale regime di armonizzazione, fino all'anno 2022, in virtù del quale gli stessi potranno accedere alla pensione di vecchiaia al raggiungimento del requisito anagrafico di 53 anni e 7 mesi per gli uomini, mentre di 51 anni e 7 mesi per le donne, che si andrà gradualmente ad armonizzare con quello degli uomini a partire dal 1° gennaio 2022.¹⁷¹

Anche in questo caso, per quanto riguarda il mondo del calcio professionistico, tale disposizione è stata recepita attraverso l'art. 17 dell'Accordo Collettivo ai sensi del quale la società ha l'obbligo di effettuare agli enti previdenziali competenti i versamenti previsti dalla legge per l'assicurazione contro l'invalidità, vecchiaia e superstiti e contro le malattie, anche per la parte a carico del calciatore ed i relativi saranno trattenuti in rivalsa della retribuzione versata allo stesso.

7.1 Segue: diritto alla prestazione dell'attività lavorativa, formazione culturale, riposo settimanale, ferie e congedo matrimoniale

Si passa ora ad esaminare gli obblighi di natura normativa che sorgono in capo alla società in caso di rapporto con il calciatore professionista.

¹⁶⁹ Ente nazionale di previdenza e di assistenza dei lavoratori dello spettacolo. Confluito, a far data dal 1° gennaio 2012, nell'INPS per effetto del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modifiche nella l. 27 dicembre 2011 n. 214

¹⁷⁰ L. MUSUMARRA, E. LUBRANO, op. cit., p. 138

¹⁷¹ Avv. Stefano Bosio, op. cit., p. 40

Lo svolgimento dell'attività lavorativa, in quanto espressione della personalità e strumento di realizzazione di ciascun individuo sia come singolo che come membro di una collettività, costituisce, per il lavoratore dipendente, non soltanto un obbligo, ma anche un diritto tutelato dall'ordinamento giuridico.¹⁷²

Per quanto riguarda la figura del calciatore professionista, l'art. 7 dell'Accordo Collettivo prevede che la società fornisca al calciatore attrezzature idonee alla preparazione e un ambiente consono alla sua dignità professionale, oltre ad essere tenuta a far partecipare lo stesso alla preparazione precampionato e agli allenamenti con la rosa della prima squadra, salvo in caso d'inadempimenti o di clausole penali previste dal successivo art. 11. Questo, garantendo, al contempo, anche vitto, alloggio e mezzi di trasporto in caso di ritiri o trasferte.

La conseguenza, di questo particolare obbligo in capo alla società, è che il calciatore non può essere escluso, senza un motivo giustificato e accertato dal Collegio Arbitrale, dal ritiro precampionato e dagli allenamenti con la rosa della prima squadra.

Il caso in cui un calciatore è costretto ad un allenamento con un allenatore diverso o, addirittura, senza allenatore ovvero in luoghi e ore diverse rispetto al resto della squadra, e quindi assoggettato ad un trattamento differenziato, configura una situazione che non è ritenuta legittima.

La forzata inattività, nell'ipotesi più drastica, oppure l'esclusione dagli allenamenti con la prima squadra, se non sono sorrette da valide ragioni tecniche, possono tradursi, soprattutto per calciatori di un certo livello, in un danno di immagine e di valore tale da determinare non solo l'eventuale domanda di risoluzione del contratto ma anche la richiesta di risarcimento dei danni per inadempimento da parte della società degli obblighi contrattuali assunti.

A fronte di un tale comportamento tenuto dalla società, l'art. 12 dell'Accordo Collettivo dei calciatori di Serie A, rubricato "Azioni a tutela dei diritti del calciatore", al secondo comma dispone che, in caso di esclusione dal ritiro precampionato o dagli allenamenti in modo illegittimo, il calciatore potrà diffidare la società e chiedere il reintegro nella rosa. La società può adempiere spontaneamente entro tre giorni dalla ricezione della diffida, altrimenti, il

¹⁷² M.T. SPADAFORA, op. cit., p. 108

calciatore potrà rivolgersi direttamente al Collegio Arbitrale chiedendo la reintegrazione in squadra oppure la risoluzione del contratto individuale. In entrambi i casi, il calciatore avrà diritto di richiedere il risarcimento del danno in misura non inferiore al 20% della parte fissa della sua retribuzione annua lorda.

Tuttavia, il calciatore, oltre a chiedere la risoluzione del contratto, potrà chiedere un risarcimento del danno maggiore, da determinarsi nella misura equivalente alla retribuzione complessiva dovutagli fino al termine della stagione in corso, se l'inerzia della società prosegue, oltre i cinque giorni, dopo la ricezione della comunicazione da parte del Collegio Arbitrale.

Volendo chiarire ancor di più quanto previsto dall'art. 7 dell'Accordo Collettivo, si ritiene utile riportare una pronuncia del Collegio Arbitrale della Lega Nazionale Professionisti, riguardante un caso avvenuto nel massimo campionato italiano e riguardante uno dei principali club.¹⁷³

Il Collegio Arbitrale, nel 1999, metteva di fronte il calciatore Francesco Statuto e la società A.S. Roma. Il calciatore si rivolse al Collegio, lamentando di non essere stato ammesso a partecipare al ritiro precampionato con la prima squadra, in violazione di quanto disposto dall'art. 7 dell'Accordo Collettivo (al tempo, art. 10), essendo stato "invitato" dalla società a svolgere una preparazione differenziata. Il Collegio accolse la domanda e, stabilendo come doveva essere interpretato l'art. 7, precisò che a tutti i calciatori legati alla società da un contratto professionistico deve essere garantita la condizione di parità con l'intera rosa dei soggetti che si trovano nella stessa situazione giuridica, la partecipazione alla preparazione precampionato, senza distinzione tra gli stessi calciatori. Il collegio condannò per grave inadempimento la società, avendo violato l'obbligo contrattuale della reintegrazione e stabilì che la stessa dovesse pagare al calciatore il risarcimento del danno.

Per ragioni di completezza si precisa che, nel caso in cui, l'allontanamento dai campi di gara divenga sistematico, ingiustificatamente prolungato, diretto allo scopo di emarginare il calciatore e con l'intento di indurlo al rinnovo del contratto o alla riduzione dell'ingaggio, il comportamento della società potrebbe

¹⁷³ Cfr. Coll. Arb. Lega Nazionale Professionisti, 23 settembre 1999, con nota di F. DE SANTIS, *Accordo Collettivo tra professionisti e società sportive*, in Riv. Dir. Sport., 2000, 315

oltrepassare i confini del semplice inadempimento contrattuale, ed integrare la fattispecie di *mobbing*.¹⁷⁴

Questa fattispecie, che consiste in una sorte di terrore psicologico esercitato dal datore di lavoro, o altri sovraordinati, sul lavoratore al fine di emarginarlo o escluderlo, è frequente nel mondo del lavoro ordinario, ma negli ultimi anni sono stati numerosi i casi anche nel calcio professionistico.

Il caso più famoso, ha riguardato il calciatore Goran Pandev, ai tempi in cui era tesserato per la S.S. Lazio. Si erano verificate alcune “schermaglie” negoziali tra le parti al momento del rinnovo del contratto che era in scadenza, e il giocatore aveva ricevuto diverse pressioni volte ad ottenere la riduzione del proprio ingaggio, con conseguente emarginazione dello stesso, insieme ad altri giocatori indesiderati che si allenavano separatamente. Il 23 dicembre 2009 è stato accolto il ricorso del calciatore al Collegio Arbitrale e il contratto con la S.S. Lazio è stato risolto, con effetto immediato, e la stessa è stata condannata a pagare come risarcimento 160.000 euro.

Le motivazioni di tale decisione sono state le seguenti: “il calciatore è stato escluso e che non si tratti di scelta tecnica da parte dell’allenatore è di tutta evidenza se si considera che Pandev non ha mai avuto parità di opportunità con i colleghi, visto che non partecipando agli allenamenti non poteva essere valutato. Una valutazione, infatti, non era possibile: l’allenatore lo escludeva pregiudizialmente dal novero dei giocatori tra i quali poteva scegliere i convocati.”¹⁷⁵

¹⁷⁴ cfr. Lodo Collegio Arbitrale Serie A del 27 settembre 2017: “*Nel rilevare la sempre sottile e labile linea di confine tra la riconducibilità di un comportamento tenuto in violazione dell’art 7.1 dell’Accordo Collettivo Di Categoria ad un mero (ma grave) inadempimento contrattuale oppure ad una condotta mobbizzante...si deve escludere che i comportamenti manifestati dalla compagine societaria resistente siano stati caratterizzati da una vera e propria strategia persecutoria e da un intento sistematicamente vessatorio nei riguardi del calciatore, quali tratti distintivi delle condotte di natura mobbizzante tout court ; e ciò, anche poiché, a tutto voler concedere, nemmeno è dato rinvenire prova alcuna in ordine al nesso eziologico tra le descritte condotte e il pregiudizi (nella integrità psicofisica e/o nella dignità) subito dalla soggetto destinatario delle stesse, né prova alcuna in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo (l’intento persecutorio) da cui quelle condotte avrebbero dovuto essere caratterizzate”*

¹⁷⁵ P.GARAFFA, *Mobbing e perdita di chance nel rapporto di lavoro sportivo, profili giurisprudenziali e spunti critici*, Key Editore, 2014 p. 35

La società, in un'ottica di salvaguardia delle aspirazioni culturali dei calciatori, deve promuovere e sostenere iniziative o istituzioni per il miglioramento e l'incremento della cultura, secondo le modalità stabilite dalla F.I.G.C. d'intesa con l'A.I.C. per la frequenza di corsi o la preparazione di esami, compatibilmente con l'esercizio dell'attività sportiva. Questo è quanto dispone l'art. 6 dell'Accordo Collettivo, che ci permette di affermare come contrariamente a quello che è lo stereotipo del calciatore proposto dai media, si assiste sempre di più oggi a un aumento di calciatori diplomati ma, soprattutto laureati.

In analogia alla generalità dei lavoratori subordinati, anche lo sportivo professionista, nel rispetto dei principi costituzionali, ha diritto al riposo settimanale, alle ferie e al congedo matrimoniale. In materia, tutti gli Accordi Collettivi hanno una propria regolamentazione in tal senso.¹⁷⁶

Per quanto riguarda i calciatori di Serie A, l'art. 18 dell'Accordo Collettivo riconosce il diritto ad un giorno di riposo settimanale, normalmente entro i primi due giorni della settimana, oltre ad un periodo di riposo annuale della durata di quattro settimane, comprensive dei giorni festivi e di riposo settimanale.

Mentre la scelta del riposo settimanale è di natura organizzativa, poiché le partite di campionato si svolgono solitamente nel fine settimana (principalmente la domenica), la scelta del riposo annuale spetta alla società, che decide in relazione alle esigenze dell'attività sportiva. Il riposo annuale, precisa l'art. 18, comma 3, ha normalmente carattere continuativo, e qualora il calciatore venga richiamato in sede durante tale riposo, la società è tenuta a rimborsargli le spese di viaggio sia per il rientro sia per il ritorno alla località ove trascorrevva detto riposo.

Il calciatore professionista ha, altresì, diritto ad un congedo matrimoniale retribuito di almeno cinque giorni consecutivi, come previsto dall'art. 19 dell'Accordo Collettivo. Il periodo di godimento inizia nel giorno precedente il matrimonio, ma tenuto conto delle esigenze dell'attività agonistica, potrà essere concesso o completato entro trenta giorni successivi al matrimonio.¹⁷⁷

¹⁷⁶ S.BOSIO, D.GUARDAMAGNA, M.L.GUARDAMAGNA, F.IUDICA, P.MARSILIO, A.PORZIO, M.RANIERI, A.ROCCA, S.TAROLLI, L.TATARELLA, M.VALCADA & F. VENTURI FERRIOLO, *I contratti sportivi e il sistema di risoluzione delle controversie nello sport*, op. cit., p. 198

¹⁷⁷ Art. 19, Accordo Collettivo F.I.G.C., A.I.C., L.N.P.A

8. Le obbligazioni del calciatore

Esaminati gli obblighi che sorgono in capo alla società a seguito della stipulazione del contratto in esame in questo capitolo, si passa ora ad affrontare nello specifico gli obblighi della controparte, il calciatore professionista.

Per facilità di esposizione, occorre confrontare quanto stabilito per il calciatore con i normali obblighi previsti per la generalità dei lavoratori subordinati.

La legge sul professionismo sportivo, al più volte citato art. 4, prevede espressamente che nel contratto individuale dello sportivo professionista debba essere inserita una clausola, la quale obblighi il medesimo al rispetto delle istruzioni tecniche delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici. Questa clausola viene, di fatto, recepita da tutti gli Accordi Collettivi, i quali prevedono anche una serie di norme comportamentali con il relativo sistema sanzionatorio.

Innanzitutto la previsione di tale clausola è appresa dall'art. 10, comma 1 dell'Accordo Collettivo dei calciatori di Serie A, il quale letteralmente prevede che: *“Il calciatore deve adempiere la propria prestazione sportiva nell'ambito dell'organizzazione predisposta dalla società e con l'osservanza delle istruzioni tecniche e delle altre prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici”*.

In tal senso, quindi, si esplica una delle obbligazioni che grava sul lavoratore subordinato ordinario, che è il dovere di obbedienza sancito dall'art. 2104, comma 2 c.c., il quale implica che il lavoratore dipendente debba rispettare le disposizioni dettate dal datore di lavoro o dai collaboratori di quest'ultimo e dai quali il lavoratore dipende gerarchicamente.¹⁷⁸

Un'ulteriore specificazione dell'obbligo di obbedienza si ha al comma 6 dell'art. 10 che pone il divieto per il calciatore di interferire nelle scelte tecniche, gestionali e aziendali della società per la quale sono tesserati. Previsione che è funzionale soprattutto a sancire l'obbligo per il calciatore di seguire le istruzioni tecnico-tattiche dell'allenatore, soggetto al quale spetta concretamente la scelta della collocazione del calciatore in campo, senza possibilità di contestazione.

¹⁷⁸ In realtà, più che di un obbligo, si tratta della posizione di soggezione del lavoratore correlata al potere direttivo del datore di lavoro, previsto dallo stesso art. 2104 c.c.

Tuttavia, l'art. 2104 c.c., al primo comma, sancisce l'obbligazione principale che grava sul lavoratore subordinato che è quella di prestare la propria attività lavorativa personalmente, secondo la diligenza richiesta dalla prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale. Al lavoratore viene quindi richiesto di adempiere alle proprie prestazioni usando la diligenza dovuta dal tipo di mansioni che gli sono state affidate.

Dall'obbligo di diligenza che è sancito dal primo comma, ne deriva che il calciatore professionista è tenuto a mettere a disposizione della società le proprie prestazioni lavorative in vista del conseguimento del risultato cui le stesse tendono, che corrisponde anche alle aspettative della società datrice di lavoro e per le quali la società ha deciso di ingaggiarlo.

Sono individuabili anche altre specificazioni dell'obbligo di diligenza che sorge in capo al calciatore. In materia di tutela sanitaria, ai sensi dell'art. 9 dell'Accordo Collettivo, il calciatore è tenuto a curare la propria integrità psicofisica e ad astenersi dal mettere a rischio la sua incolumità e la sua condizione atletica. Obbligo che viene giustificato dai grandi investimenti che le società compiono per l'acquisto dei calciatori.

L'Accordo Collettivo, poi, all'art. 10, comma 4 specifica che in capo al calciatore sorge l'obbligo di custodire con diligenza gli indumenti ed i materiali sportivi forniti dalla società ed eventualmente rimborsare il valore degli stessi se smarriti o deteriorati per sua colpa.

Il calciatore professionista, oltre ad osservare l'obbligo di obbedienza e quello di diligenza, è tenuto ad osservare strettamente il dovere di fedeltà nei confronti della società.

Tale obbligo di fedeltà, che trova la sua fonte nell'art. 2105 c.c., specificamente si traduce, da un lato, nel fondamentale obbligo in capo ad un calciatore, contrattualmente vincolato con una squadra di Serie A di non poter contemporaneamente svolgere la propria attività anche in favore di altre società professionistiche.

Si esclude l'ipotesi della convocazione del calciatore con la propria Nazionale, che in realtà potrebbe giovare la società destinataria della sua prestazione.

Dall'altro lato, l'obbligo di fedeltà, si traduce nel divieto di divulgare le notizie c.d. sensibili della società. Il riferimento è, sia a tutte le informazioni che attengono all'organizzazione del gioco, quali la tipologia degli allenamenti, gli schemi e le tattiche scelte dall'allenatore, sia a tutte le strategie commerciali della società.

Altre specificazioni dell'obbligo di fedeltà sono rappresentate dal divieto per il calciatore di tenere comportamenti configurabili con l'illecito sportivo e dal divieto di intraprendere un'altra attività sportiva o lavorativa, che risulti essere incompatibile con quella calcistica.¹⁷⁹

Negli ultimi anni un'importanza sempre maggiore in materia, è stata assunta dal quarto comma dell'art. 10 dell'Accordo Collettivo, il quale prevede che le prescrizioni attinenti al comportamento di vita del calciatore sono legittime e vincolanti, previa accettazione delle stesse da parte del calciatore. Tale accettazione non potrà essere irragionevolmente rifiutata, mentre dette prescrizioni devono essere giustificate da esigenze proprie dell'attività professionistica da svolgere, salvo in ogni caso il rispetto della dignità umana.

È importante questa disposizione, poiché legittima l'adozione da parte della società di veri e propri regolamenti di condotta, attraverso i quali disciplinare gli aspetti comportamentali richiesti al calciatore, nell'ambito del rapporto instaurato con gli stessi.

Analizzando i regolamenti, talvolta chiamati "codici etici", di diverse società¹⁸⁰ si nota come oltre a venire espressamente richiamati i doveri già previsti dalle normative di legge, federali o dagli Accordi Collettivi, di norma, viene anche richiesto l'impegno a non svolgere attività oppure partecipare ad iniziative o eventi che, anche indirettamente, siano potenzialmente lesive all'immagine della società, così come viene richiesto di evitare la frequentazione di locali come discoteche o casinò in circostanze di luogo e di tempo non adeguate.¹⁸¹

Si può affermare che i regolamenti di condotta contengono generalmente il richiamo ad uno stile di vita che consenta allo sportivo di essere sempre al

¹⁷⁹ v. Art. 8, Accordo Collettivo F.I.G.C., A.I.C., L.N.P.A

¹⁸⁰ Sono stati analizzati i "codici etici" delle seguenti società: A.C. Milan, F.C. Internazionale e Juventus Football Club

¹⁸¹ Spesso contengono disposizioni di dettaglio circa il corretto comportamento del calciatore nei confronti degli sponsor della società

massimo delle proprie capacità e possibilità fisiche e psichiche, invitando lo stesso ad uno stile di vita consono alla qualifica e al ruolo rivestiti.

L'esposizione mediatica del calciatore e della società comporta che particolare importanza venga data alle regole di condotta circa i rapporti con i media e con i social network, vietando, ad esempio, di rendere pubbliche dichiarazioni senza autorizzazione della società. Questo al fine di prevenire comportamenti, dichiarazioni o comunicazioni riguardo la società che possano ledere gli interessi della stessa.¹⁸²

Su quanto disposto dall'art. 10, comma 4, dell'Accordo Collettivo, si avrà modo di tornarci, poiché negli ultimi anni si è assistito all'inserimento nei contratti dei calciatori professionisti di clausole particolari e limitative, da un certo punto di vista, di alcuni aspetti della vita quotidiana di un calciatore, così da portare molto spesso al contrasto tra Federazione Italiana Giuoco Calcio e Lega Serie A, da un lato, e Associazione Italiana Calciatori dall'altro, ponendo in dubbio il vero rispetto della dignità umana.

9. Le conseguenze dell'inadempimento delle parti

La vincolatività costituisce una delle caratteristiche principali del contratto: le parti hanno l'obbligo di adempiere la prestazione pattuita, pena la produzione di determinate conseguenze.

Il principio fondamentale del diritto civile e del diritto internazionale, espresso dalla locuzione latina *pacta sunt servanda*, trova spazio anche nel rapporto tra il calciatore e società.

L'art. 11 dell'Accordo Collettivo, rubricato "*Inadempimenti e clausole penali*", prevede il sistema sanzionatorio in caso di inadempimento ai doveri contrattuali da parte del calciatore. Sistema che, con diverse sfaccettature, spesso è integrato o specificato da parte dei regolamenti di condotta delle singole società.

Nel caso di inadempimento del calciatore, ossia quando sia venuto meno ai suoi obblighi contrattuali, sono diversi i provvedimenti di natura disciplinare che, a

¹⁸² S.BOSIO, D.GUARDAMAGNA, M.L.GUARDAMAGNA, F.IUDICA, P.MARSILIO, A.PORZIO, M.RANIERI, A.ROCCA, S.TAROLLI, L.TATARELLA, M.VALCADA & F.VENTURI FERRIOLO, *I contratti sportivi e il sistema di risoluzione delle controversie nello sport*, op. cit., pp. 111 e 112

seconda della gravità della violazione, la società ha a disposizione. Essi sono: ammonizione scritta; multa; riduzione della retribuzione; esclusione temporanea dagli allenamenti o dalla preparazione precampionato con la prima squadra; risoluzione del contratto.

L'ammonizione scritta è applicata direttamente dalla società, entro il termine perentorio di venti giorni dalla conoscenza del fatto, previa contestazione scritta dell'addebito e sentita la difesa del calciatore nei cinque giorni successivi alla contestazione. È specificato dall'art. 11, dell'Accordo Collettivo, al secondo comma che l'ammonizione consiste nell'intimazione al calciatore di non ricadere in futuro nel medesimo inadempimento che gli è stato contestato.

Molto simile a questa sanzione, ma leggermente più grave, è la multa. Come l'ammonizione, può essere applicata direttamente dalla società, entro il termine perentorio di venti giorni dalla conoscenza del fatto, previa contestazione scritta dell'addebito e sentita la difesa del calciatore nei cinque giorni successivi alla contestazione, ma a condizione che l'importo non sia superiore al 5% di un dodicesimo della retribuzione fissa annua lorda. Il terzo comma dell'art. 11, definisce la multa come penalità contrattuale che, nell'ipotesi di cumulo di più infrazioni commesse nello stesso mese, non può comunque eccedere il 50% della retribuzione fissa mensile lorda.¹⁸³

Un provvedimento sanzionatorio ben più gravoso è la riduzione della retribuzione, che può essere applicata in vari modi e ha funzione di riequilibrio del sinallagma. Ad esso è dedicato l'intero quarto comma dell'art. 11 dove è affermato che, nel caso di squalifica da parte degli organi della Giustizia Sportiva nazionale o internazionale, la riduzione della retribuzione effettiva lorda, per il periodo corrispondente la durata della squalifica, non potrà essere superiore al 50% della retribuzione dovuta per tale periodo. Ai fini dell'applicazione della sanzione, si tiene conto della parte fissa della retribuzione, della natura del comportamento antiregolamentare posto in essere e sanzionato e dell'elemento soggettivo, che hanno determinato la squalifica. In particolare, la riduzione della retribuzione non

¹⁸³ S.BOSIO, D.GUARDAMAGNA, M.L.GUARDAMAGNA, F.IUDICA, P.MARSILIO, A.PORZIO, M.RANIERI, A.ROCCA, S.TAROLLI, L.TATARELLA, M.VALCADA & F.VENTURI FERRIOLO, *I contratti sportivi e il sistema di risoluzione delle controversie nello sport*, op. cit., pp. 113 e 114

potrà essere applicata qualora il calciatore dimostri che la squalifica sia stata comminata a seguito di comportamenti dallo stesso tenuti nell'esclusivo interesse sportivo della squadra (ad esempio il fallo da ultimo uomo), nonché della misura del pregiudizio, anche all'immagine, arrecato alla società.

In tutti gli altri casi, la riduzione della retribuzione, potrà riguardare anche la parte variabile. La sanzione in tali casi, comunque, non potrà superare i massimali di riduzione indicate per la squalifica, ad eccezione dei casi di squalifica per doping, per i quali la riduzione della retribuzione, in alternativa all'azione di risoluzione del contratto, può essere pari all'intera retribuzione, fissa e variabile, dovuta per il periodo di durata della squalifica, con decorrenza dalla sospensione cautelare deliberata dagli Organi di giustizia sportiva.

La riduzione non può in ogni caso comportare una diminuzione della retribuzione al di sotto di quella prevista nella Tabella di Retribuzione Minima.¹⁸⁴

Altro provvedimento dell'elenco dell'art. 11, concerne l'esclusione temporanea del calciatore dagli allenamenti della prima squadra. Quando le condotte e le situazioni delineate siano tali da non consentire, senza obiettivo immediato nocumento per la società, la partecipazione del calciatore alla preparazione e/o agli allenamenti con la prima squadra, la società medesima, previa contestazione scritta al calciatore degli addebiti, può disporre, in via provvisoria e diretta, l'esclusione dalla detta preparazione e/o dai detti allenamenti, purché contestualmente inoltri al calciatore ed al Collegio Arbitrale, con il procedimento con rito accelerato, la relativa proposta di irrogazione della sanzione.¹⁸⁵

Fatto ciò, se il Collegio ritiene che ci siano gli elementi per disporre la sospensione del calciatore dagli allenamenti, cioè le gravi violazioni contrattuali, esso disporrà il provvedimento.

Nel caso in cui non siano ritenuti sussistenti tali elementi, il calciatore potrà richiedere al Collegio di disporre i provvedimenti previsti in caso di ingiustificata estromissione ovvero l'immediata reintegrazione nella rosa oppure la risoluzione

¹⁸⁴ In sostanza si è riportato il testo del quarto comma dell'art. 11 dell'Accordo Collettivo F.I.G.C., A.I.C. e L.N.P.A

¹⁸⁵ S.BOSIO, D.GUARDAMAGNA, M.L.GUARDAMAGNA, F.IUDICA, P.MARSILIO, A.PORZIO, M.RANIERI, A.ROCCA, S.TAROLLI, L.TATARELLA, M.VALCADA & F.VENTURI FERRIOLO, *I contratti sportivi e il sistema di risoluzione delle controversie nello sport*, op. cit., p. 115

del contratto e, comunque, di riconoscere il diritto al calciatore al risarcimento del danno come previsto dall'art. 12 dell'Accordo Collettivo.

Ultimo provvedimento sanzionatorio previsto dall'Accordo Collettivo e posto a disposizione della società, è la risoluzione del contratto. Questa se avviene a seguito di provvedimento disciplinare determina la risoluzione anche di tutte le altre scritture integrative.

È precisato dal comma 6 dell'art. 11 il quale aggiunge che, nel caso di risoluzione richiesta da parte della società cessionaria di un calciatore tesserato a titolo temporaneo, la società cedente può pretendere il ripristino dell'originario rapporto fra essa e il calciatore, fino al termine originariamente previsto per quel rapporto. La società cedente perderà il diritto al ripristino una volta decorsi quindici giorni dal momento in cui è venuta a conoscenza della risoluzione.

L'inadempimento contrattuale della società è, invece, regolato dagli artt. 12 e 13 dell'Accordo Collettivo.

L'art. 12, rubricato "*Azioni a tutela dei diritti dei calciatori*", prevede, nel caso in cui la società abbia violato gli obblighi contrattuali, la possibilità per il calciatore di ottenere il risarcimento del danno e/o la risoluzione del contratto.

Nello specifico l'Accordo Collettivo riconosce al calciatore, da un lato, come disposto dal secondo comma dell'art. 12, la facoltà di chiedere la reintegrazione nella rosa della prima squadra o la risoluzione del contratto, e comunque, il risarcimento dei danni subiti, nel caso in cui venga estromesso illegittimamente dalla preparazione precampionato o dagli allenamenti ovvero quando la società non predisponga attrezzature idonee o un ambiente di lavoro adeguato; dall'altro lato, come disposto dall'art. 13, la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto, nel caso in cui non si veda corrispondere, entro i termini previsti, il proprio stipendio da parte della società.

Si è già approfondita la prima ipotesi, di conseguenza, l'attenzione è ora posta su una situazione, purtroppo sempre più frequente nel calcio italiano, in cui la società non adempie, parzialmente o totalmente, al suo obbligo retributivo.

L'art. 13 svolge, dunque, la funzione di disciplinare i casi di morosità della società e la conseguente tutela del calciatore.

Come già detto, la società deve versare la parte fissa della retribuzione entro il ventesimo giorno del mese solare successivo, tuttavia, qualora la stessa di renda morosa nel pagamento del rateo mensile, il calciatore, al fine di ottenere la risoluzione del contratto, potrà provvedere a mettere in mora la società, con lettera raccomandata A.R., inviata alla Lega con le medesime modalità.

Analogamente, il calciatore è messo nella condizione di chiedere la risoluzione del contratto, qualora sussista morosità della società nel pagamento della parte variabile della retribuzione.

La risoluzione del contratto, comunque, non potrà essere pronunciata nel caso in cui la società provveda, entro venti giorni dal ricevimento della raccomandata di messa in mora, al pagamento di quanto dovuto.

In caso contrario, il calciatore si rivolgerà direttamente al Collegio Arbitrale per ottenere la risoluzione del contratto, a condizione che avanzi la richiesta non oltre il 20 giugno della stagione sportiva in corso al momento della stessa.

L'articolo 13 prosegue al sesto comma, stabilendo che, una volta dichiarata la risoluzione del contratto, il calciatore, a titolo di risarcimento del danno, ha diritto di percepire un importo, da corrispondersi mensilmente, pari alla parte fissa della retribuzione ancora dovuta, fino alla scadenza del contratto, nonché un importo equivalente determinato dal Collegio Arbitrale, a richiesta del calciatore, che tenga conto dell'ammontare della eventuale parte variabile e dei Premi Collettivi, se maturati.¹⁸⁶

Settimo e ottavo comma prendono in considerazione la risoluzione di un calciatore tesserato a seguito di una cessione temporanea del contratto. La società cedente può chiedere il ripristino dell'originario rapporto con il calciatore, fino al

¹⁸⁶ Si riporta il testo dell'art. 13, comma 6 dell'Accordo Collettivo F.I.G.C., A.I.C. e L.N.P.A.: *“Qualora venga dichiarata la risoluzione del Contratto, il Calciatore, a titolo di risarcimento del danno, ha diritto di percepire un importo, da corrispondersi mensilmente, pari alla parte fissa della retribuzione ancora dovuta, fino alla scadenza del Contratto o fino alla data di efficacia di un nuovo Contratto con altra Società ovvero di accordo economico con Società partecipante al Campionato Nazionale Dilettanti, se questo interviene prima della scadenza del Contratto, nonché un importo, equitativamente determinato dal CA, a richiesta del Calciatore, che tenga conto dell'ammontare della eventuale Parte Variabile e dei Premi Collettivi, se maturati”*.

termine previsto per tale rapporto, a condizione che essa provveda, entro il termine di decadenza di venti giorni dalla declaratoria di risoluzione e salvo regresso, all'integrale pagamento in favore del calciatore di tutte le competenze previste a carico della società cessionaria e già maturate, dandone comunicazione alla Lega.

Fino al termine della stagione in corso la società dovrà corrispondere al calciatore l'eventuale maggiore parte fissa della retribuzione pattuita con la società cessionaria, salvo regresso verso quest'ultima per la parte di tale retribuzione eccedente quella da essa pattuita.

CAPITOLO III

SINGOLO CONTRATTO, CONTRATTO TIPO E ACCORDO COLLETTIVO

1. La conformità del contenuto del contratto a quello tipo

Quando si sono analizzati gli elementi essenziali del contratto, si è avuto modo di affermare come il requisito della forma scritta non sia sufficiente per la validità del contratto individuale di lavoro del calciatore professionista.

L'art. 4, comma 1 legge n. 91/1981 prevede, infatti, un'ulteriore requisito formale, ossia che il contratto individuale dell'atleta professionista deve essere stipulato sulla base di quello tipo predisposto, conformemente all'accordo, che viene siglato ogni tre anni tra la federazione sportiva ed i rappresentanti delle categorie interessate.

Come già detto, non sono mancate discussioni in dottrina e in giurisprudenza che hanno portato a differenti interpretazioni sulla scelta del legislatore circa la collocazione dell'inciso "*a pena di nullità*" nel testo dell'art. 4 della legge sul professionismo sportivo.¹⁸⁷

In particolare si è discusso se l'inciso in questione sia da riferire anche al requisito formale della conformità al contratto tipo e all'Accordo Collettivo.

Per questo, si ritiene corretto riprendere e approfondire le posizioni assunte dalla giurisprudenza e dalla dottrina, le quali hanno cercato di rispondere ad uno dei quesiti più controversi in materia di contratto sportivo professionistico.

Ci si chiede se il contratto, stipulato tra atleta professionista e società sportiva destinataria delle prestazioni, deve essere considerato efficace a tutti gli effetti nel caso in cui sia stato redatto in forma scritta ma non sulla scorta del modello tipo approvato dalle organizzazioni collettive di categoria.

¹⁸⁷ Capitolo II, paragrafo 4.4

Una parte della giurisprudenza ritiene che sulla validità del contratto non incida in alcun modo la difformità al contratto tipo e che tale difformità determini degli effetti sanzionatori solamente all'interno dell'ordinamento sportivo. Questo, sulla base della sentenza del Tribunale di Perugia del 1993¹⁸⁸, ai sensi della quale viene fatta salva la validità di un contratto di lavoro sportivo redatto in forma scritta ma non in conformità al modello tipo e nemmeno depositato presso la Federazione sportiva nazionale, dando luogo ad una difformità che produce effetti sanzionatori soltanto all'interno dell'ordinamento sportivo.¹⁸⁹

L'opinione del tribunale perugino, secondo la dottrina maggioritaria¹⁹⁰, condurrebbe, però a conseguenze inaccettabili. La dottrina, infatti, ritiene che la conformità del contratto individuale al contratto tipo risponde ad evidenti finalità di ordine e di certezza, indispensabili per il regolare esercizio di ogni attività agonistica, perché consacra in modo incontestabile una omogenea regolamentazione dei contratti individuali attraverso la loro conformità ad un predisposto standard negoziale.

È proprio per questo che considerare come validi e operativi a tutti gli effetti i contratti di lavoro sportivo sulla base della sola forma scritta può indurre a circondare di mistero le attività negoziali maggiormente onerose per la società sottraendole così ad ogni genere di verifica da parte degli organismi federali, con innegabile pregiudizio in termini di rigore finanziario, sicuramente necessari per un regolare e trasparente esercizio dell'attività sportiva.¹⁹¹

Diversa posizione assume altra parte della giurisprudenza¹⁹² che ha sancito la nullità del contratto di lavoro sportivo risultante difforme dal contratto tipo. In particolare, il Tribunale di Treviso, nella motivazione della pronuncia del 3 marzo del 1994, afferma che la nullità è dovuta al mancato rispetto dell'art. 4 della legge n. 91/1981, da considerarsi norma imperativa.

Nonostante questi contrasti che per lungo tempo si sono manifestati, si è giunti ad un consolidato orientamento di legittimità nel senso di una ulteriore causa di

¹⁸⁸ Trib. Perugia, 21 maggio 1993, in *Giust. Civ.*, 1993, I, p. 2837

¹⁸⁹ Ad esempio una penalizzazione di punti ovvero una sanzione pecuniaria.

¹⁹⁰ Tra tutti v. SANINO M, VERDE F., op.cit., p.236

¹⁹¹ VIDIRI, *Sulla forma scritta del contratto di lavoro sportivo*, in *Giust.Civ* 1993, p.2839 e ss

¹⁹² v. Trib. Treviso, 3 marzo 1994, in *Riv. Dir. Sport.*, 1994, p. 683

nullità rispetto a quella della mancanza della forma scritta, ed è quella della difformità rispetto al contratto tipo.

Da un punto di vista più specifico, si può analizzare che la *ratio* della necessità di conformare il contratto individuale del calciatore professionista al contratto tipo predisposto, come previsto dall'art. 4 l. n. 91/1981, risiede, in primo luogo, nell'esigenza di evitare l'inserimento all'interno del contratto di lavoro di clausole peggiorative rispetto a quelle sancite dalla contrattazione collettiva. Queste dunque, se aggiunte, saranno sostituite *ipso iure* dalle disposizioni contenute nel contratto allegato all'Accordo Collettivo.¹⁹³

Tale sistema di sostituzione delle pattuizioni individuali contenenti deroghe *in pejus*, peraltro, rievoca il meccanismo generale di cui all'art. 2077 c.c. che prevede la sostituzione automatica delle clausole difformi dei contratti individuali con quelle del contratto collettivo.

La disciplina sulla conformità del contratto individuale al contratto tipo è completata dall'art. 12 della legge sul professionismo sportivo, il quale dispone che le società sono sottoposte ai controlli delle Federazioni sportive al fine di verificarne l'equilibrio finanziario.¹⁹⁴

Si può sottolineare che il legislatore abbia voluto da un lato rendere omogenea la regolamentazione dei contratti individuali e, dall'altro lato, possibile un efficace controllo delle federazioni sull'operato nonché sui bilanci delle singole società, funzionalizzato a sua volta alla trasparenza della loro gestione, anche in considerazione della crescita vertiginosa degli emolumenti corrisposti dalle società, soprattutto calcistiche, ai calciatori, e all'incidenza sociale raggiunta dal fenomeno in questione.

È chiaro, dunque, che per il perseguimento di questi obiettivi non basta la sola forma scritta, ma è necessaria l'osservanza dell'intero *iter* procedurale all'uopo stabilito.

¹⁹³ Infatti, il comma 3 dell'art. 4 l. n. 91/1981 dispone che: “Le eventuali clausole contenenti deroghe peggiorative sono sostituite di diritto da quelle del contratto tipo”.

¹⁹⁴ Art. 12, l. n. 91/1981: “Al solo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi, le società di cui all'articolo 10 sono sottoposte, al fine di verificarne l'equilibrio finanziario, ai controlli ed ai conseguenti provvedimenti stabiliti dalle federazioni sportive, per delega del CONI, secondo modalità e principi da questo approvati”.

Ciò posto, non può non ritenersi che nella disciplina di settore posta dagli artt. 4 e 12 della legge n. 91/1981, per la regolamentazione dei rapporti nell'ordinamento sportivo sono affetti da nullità i contratti ove stipulati in modo non conforme al contratto tipo, atteso che – pur in mancanza di un'espressa previsione in tal senso da parte degli accordi collettivi – la mancata osservanza della forma è sanzionata con l'invalidità del rapporto direttamente dall'art. 4. Tale sanzione di nullità, che persegue la finalità di assicurare un immediato ed effettivo controllo del contratto da parte della F.I.G.C., può anche essere rilevata d'ufficio dal giudice.¹⁹⁵

È bene precisare che l'inosservanza di prescrizioni tassative dettate dai regolamenti federali non costituisce ragione di nullità per violazione di legge a norma dell'art. 1418 c.c., tenuto conto del fatto che la potestà regolamentare conferita dall'ordinamento sportivo ai sensi della normativa di riferimento riguarda l'ambito amministrativo interno e non quello dei rapporti intersoggettivi privati.

Tale inosservanza comporta l'invalidità dei contratti stipulati in violazione di quella potestà solo ai sensi dell'art. 1322 c.c., in quanto sebbene leciti per l'ordinamento statale, sono tuttavia inidonei a realizzare i loro effetti mancando un interesse meritevole di tutela, non potendo essi svolgere alcuna funzione nel campo dell'attività sportiva.¹⁹⁶

2. L'Accordo Collettivo tra F.I.G.C. – A.I.C. – L.N.P.A

Nel trattare le fonti del contratto calcistico professionistico¹⁹⁷ si è fatta menzione della contrattazione collettiva, cui l'art. 4 della legge n. 91/1981 devolve il compito di predisporre il contratto tipo.

¹⁹⁵ M. SANINO, F. VERDE, op. cit., p. 237

¹⁹⁶ Cfr. Cass. n. 4845 e Cass. n. 75/1994, peraltro relative all'ipotesi della cessione del calciatore professionista (laddove, nel caso in cui il contratto non venga attuato secondo i moduli federali, e depositato presso gli organi competenti, si è statuita la impossibilità di esercitare l'attività, che può svolgersi soltanto nell'ambito dell'ordinamento sportivo). Come viene riportato in *Diritto Sportivo*, di M. SANINO, F. VERDE, a pagina 238.

¹⁹⁷ Il paragrafo 9 del capitolo II è dedicato alla contrattazione collettiva nel mondo del calcio professionistico, quale fonte del contratto calcistico.

Il contratto collettivo, nel mondo del calcio, costituisce il raccordo tra l'ordinamento sportivo e la normativa che regola il rapporto di lavoro subordinato stesso.

Pertanto, prendendo come riferimento il più volte citato art. 4, emerge come il momento genetico del rapporto tra calciatore e società sportiva, evidenzia al meglio la duplice natura ordinamentale cui fa capo il lavoro sportivo.

Il legislatore, infatti, ha fortemente avvertito l'esigenza di coinvolgere, in detta fase, l'ordinamento sportivo, in quanto portatore di interessi, se non coincidenti, sicuramente convergenti con quelli dell'ordinamento statale.

Come espresso dalla legge sul lavoro sportivo, accanto all'interesse di tale ordinamento a inquadrare l'attività sportiva professionistica, ed in particolare quella dell'atleta, come oggetto del rapporto di lavoro subordinato, assicurando alla stessa un'adeguata protezione attraverso il riconoscimento di livelli minimi inderogabili di tutele delle condizioni di lavoro in linea con quella apprestata per la generalità degli altri lavoratori, sta l'interesse dell'ordinamento sportivo, nel cui ambito il rapporto stesso è destinato a svolgersi, a che sia garantita l'uniformità di disciplina dei rapporti di lavoro nei diversi settori dello sport, nel rispetto delle specifiche esigenze e delle peculiarità di ciascuno, e sia garantita, altresì, correttezza e trasparenza nelle relazioni sportive, sia individuali che collettive.

E di tale interesse la legge n. 91/1981 si è fatta carico, rendendo le federazioni nazionali protagoniste, insieme alle organizzazioni rappresentative rispettivamente delle società sportive e degli sportivi, nella definizione dell'assetto degli interessi di cui sono portatrici le parti del rapporto di lavoro, definizione che culmina nella predisposizione del contratto tipo.¹⁹⁸

L'Accordo Collettivo si pone dunque come strumento chiave di predisposizione della concreta disciplina del rapporto di lavoro dello sportivo professionista.

Nel settore dello sport professionistico, infatti, come già detto prima, il contratto collettivo costituisce un importante momento di raccordo tra la legislazione speciale del rapporto di lavoro sportivo e la legislazione sul lavoro subordinato in generale, essendo chiamato ad operare una valutazione di compatibilità delle norme legislative, non espressamente dichiarate applicabili o non applicabili dalla

¹⁹⁸ In questo modo si è espressa M.T. SPADAFORA, in un convegno del 17 maggio 2011, la cui relazione è rintracciabile in www.giustiziadellavoro.it

legge n. 91/1981, con la specialità del rapporto, e a risolvere a monte possibili contrasti interpretativi a livello dottrinale o giurisprudenziale.

Ed è forse proprio in tale prospettiva che la stessa legge 91/81 riconosce come insostituibile il ruolo normativo demandato all'Accordo Collettivo.

Nel calcio professionistico le tre figure che in Italia hanno il compito di definire l'assetto degli interessi di cui sono portatori rispettivamente calciatori e società sportive, sono la Federazione Italiana Giuoco Calcio, l'Associazione Italiana Calciatori e, a seconda del campionato, la Lega Nazionale Professionisti di Serie A, ovvero di Serie B o C.

Ciò che può rappresentare al meglio l'importanza e la delicatezza dello strumento dell'Accordo Collettivo è la vicenda che ha visto coinvolte la F.I.G.C. quale mediatrice, la L.N.P.A rappresentante il massimo campionato calcistico italiano ed il sindacato dei calciatori, l'A.I.C.

Nell'estate del 2011 furono numerosissimi gli incontri tra le parti interessate ed estenuanti le trattative per determinare il contenuto dell'Accordo Collettivo, tanto che si giunse ad uno sciopero prima annunciato, poi sospeso ed infine realmente effettuato da parte dei calciatori, che comportò lo slittamento della prima giornata del campionato di calcio di Serie A.¹⁹⁹

La successiva sottoscrizione del testo dell'Accordo Collettivo, avvenuta il 5 settembre 2011, è stata la fine di un *iter* sofferto e complicato, forte delle varie vicissitudini dovute a sempre nuove richieste delle parti in causa, a mancati accordi, ad accordi presi e poi disattesi, ad argomenti rimessi in discussione e, nel mezzo, la continua opera di mediazione posta in essere da parte dell'allora Presidente Federale Giancarlo Abete.²⁰⁰

¹⁹⁹ I motivi principali del dissenso era due: l'uno riguardante l'art. 7, per cui le società avrebbero voluto introdurre un comma che permettesse l'allenamento separato di alcuni giocatori, ma i calciatori lo rifiutarono dicendo che avrebbe dato alle società un mezzo per fare pressioni sui giocatori non più graditi, escludendoli dal gruppo principale della squadra; l'altro riguardante l'art. 4 in merito ai rapporti economici, per il quale i calciatori non accettavano l'inserimento di un comma o di un allegato al contratto che permettesse alle società di scaricare sui giocatori il costo di tassazioni straordinarie decise dal Governo, come il contributo di solidarietà che doveva essere inserito nella successiva manovra finanziaria.

Per la seconda volta nella storia del calcio i calciatori di Serie A hanno deciso, in segno di protesta verso la condotta tenuta dai rappresentanti della LNPA, di non scendere in campo; il primo sciopero era stato effettuato nel 1996 sulla base della sentenza Bosman e per il Fondo di garanzia.

²⁰⁰ M. SPERDUTI, *Il nuovo accordo collettivo per la serie a di calcio, struttura, innovazioni, effetti e conseguenze*, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, Vol. VII, Fasc. 3, 2011

Infatti occorre sottolineare che la F.I.G.C. non partecipa alle trattative come sindacato, di cui non ha né funzione né natura e la sua posizione non la vede contrapposta alle organizzazioni che rappresentano rispettivamente i calciatori e le società. Essa, piuttosto, partecipa all'accordo come portatrice del comune interesse delle parti alla corretta organizzazione dell'attività sportiva e quindi nell'interesse, superiore a quello delle stesse parti coinvolte, facente capo all'ordinamento sportivo nel suo complesso.

Tale posizione di soggetto *super partes* della F.I.G.C. è stata evidenziata dall'Alta Corte di Giustizia Sportiva nel parere n. 2/2010, reso su richiesta della F.I.G.C., in merito proprio al ruolo delle federazioni in sede di stipulazione degli accordi collettivi a seguito della vicenda sopra richiamata. In esso si legge che nella fase di formazione degli accordi la Federazione, quale organismo sovraordinato ai soggetti rappresentanti delle categorie interessate, e che interviene nel procedimento di formazione degli accordi, ha la funzione di promuovere la realizzazione d'intese che stabiliscano un equilibrio tra le posizioni delle parti propriamente contrattuali, nello spirito e sulla base dei principi dell'ordinamento sportivo, e di adottare tutte le iniziative necessarie per il raggiungimento dell'accordo.²⁰¹

Allo stato attuale, per la stagione sportiva 2018/2019 del campionato di Serie A, l'Accordo Collettivo in vigore è quello stipulato a Roma il 7 agosto 2012.

Questo è dovuto al fatto che le trattative di rinnovo dell'Accordo Collettivo non sono ancora finalizzabili verso un testo di accordo definitivamente condiviso.

La scrittura privata con cui è stato prorogato l'Accordo Collettivo del 2012, è stata redatta e sottoscritta il 9 luglio 2018 dal Presidente L.N.P.A Gaetano Micchiché, dal Presidente dell'A.I.C. Damiano Tommasi e dal Commissario straordinario F.I.G.C. Roberto Fabbicini.

2.1 Efficacia temporale

Si è già parlato dell'ambito di efficacia dell'Accordo Collettivo in questione. In particolare si è affermato che, tenuto conto del generale richiamo fatto dall'art. 4

²⁰¹ M.T. SPADAFORA, *Relazione* del convegno del 17 maggio 2011, rintracciabile in www.giustiadellavoro.it

legge n. 91/1981 alle “categorie interessate”, l’Accordo Collettivo trovi piena ed automatica applicazione a tutti gli appartenenti alla categoria interessata.

Tale efficacia *erga omnes* rappresenta l’elemento di differenza rispetto i contratti collettivi di diritto comune, i quali sono automaticamente vincolanti soltanto per gli iscritti al sindacato stipulante.

Parte della dottrina ha anche sottolineato come questa efficacia *erga omnes* non contrasti con il disposto dell’art. 39 Cost., laddove esso condiziona l’efficacia dei contratti collettivi nei confronti di tutti gli appartenenti alla categoria al verificarsi di determinate condizioni, dal momento che il fondamento dell’efficacia generale degli accordi in questione è stata riscontrata nel vincolo di appartenenza di ogni società sportiva, tramite l’affiliazione, e di ogni sportivo, tramite il tesseramento, alla federazione del settore in cui si svolge l’attività.²⁰²

Per quanto riguarda l’efficacia temporale dell’Accordo Collettivo e del contratto tipo che lo recepisce, essa è stata fissata dalla legge sul professionismo sportivo in tre anni.

Tale disposizione, pienamente giustificabile se la regolamentazione del rapporto di lavoro fosse affidata alla determinazione unilaterale della F.I.G.C., deve ritenersi, alla luce della legge n. 91/1981, meramente indicativa, visto che la disciplina del rapporto di lavoro è affidata alla contrattazione collettiva.

Ne consegue che va riconosciuta alle parti stipulanti la facoltà di accordarsi per una durata diversa, anche più breve di quella legalmente fissata.

L’art. 23 dell’Accordo Collettivo in vigore dispone che: *“Il presente Accordo avrà efficacia fino al 30 giugno 2013 e non è tacitamente rinnovabile né prorogabile”*.

Questa disposizione, tuttavia, non ha impedito per anni, all’A.I.C., L.N.P.A e F.I.G.C., di prorogare espressamente l’Accordo Collettivo, raggiungendo così l’effetto, per altre vie, vietato dall’Accordo stesso.²⁰³

Può accadere che l’Accordo Collettivo, che venga espressamente prorogato, giunga a naturale scadenza, sempre che non sia prevista una clausola di ultrattività

²⁰² M.T. SPADAFORA, op. cit., p. 160

²⁰³ M.T. SPADAFORA, *Relazione* del convegno del 17 maggio 2011, rintracciabile in www.giustiadellavoro.it

per la quale lo stesso continuerebbe a produrre i suoi effetti fino a quando non intervenga una nuova regolamentazione collettiva.

In questo caso, esso perde efficacia e il nuovo Accordo potrà modificare, non solo in senso migliorativo ma anche *in pejus*, istituti disciplinati dal precedente, con l'unico limite della inderogabilità dei diritti quesiti, ossia quei diritti che siano entrati a far parte del patrimonio del lavoratore quale corrispettivo di una prestazione già resa, e nell'ambito quindi di un rapporto o di una fase del rapporto già esaurita. Ciò equivale, in sostanza, ad affermare un divieto di retroattività *in pejus* ma non di retroattività *in melius* dell'Accordo stesso, non esistendo un generale divieto di retroattività.

Una volta raggiunto il termine di scadenza, come si è detto, l'Accordo Collettivo cessa di avere efficacia.

È possibile che siano state intraprese delle trattative per il rinnovo dell'Accordo Collettivo con largo anticipo sulla scadenza in modo tale che la procedura di rinnovo si concluda tempestivamente e il nuovo Accordo si sostituisca al precedente senza soluzione di continuità.

Tuttavia, qualora la procedura di rinnovo non si esaurisca nel termine di cessazione di efficacia del vecchio Accordo Collettivo, determina un vuoto normativo in ordine alla disciplina dei rapporti di lavoro, con la conseguenza che le parti del singolo contratto possono regolare liberamente i reciproci diritti ed obblighi, eventualmente anche attraverso un rinvio al contenuto dell'Accordo scaduto, e prevedendo l'applicazione di quello nuovo, una volta che questo entrerà in vigore.

Quanto ai lavoratori già in servizio, invece, durante il periodo di vacanza contrattuale si determina la c.d. cristallizzazione del rapporto di lavoro fino al raggiungimento di un nuovo Accordo Collettivo che, normalmente, ha effetti retroattivi a copertura del vuoto.

La dottrina si è chiesta se la piena libertà di cui, negli ordinari rapporti di lavoro, si riappropriano le parti del singolo contratto una volta scaduto l'Accordo Collettivo, valga anche nell'ambito calcistico, ove il singolo contratto è frutto di un procedimento configurabile giuridicamente come una fattispecie complessa a formazione progressiva.

La risposta sembra dover essere negativa, nel senso che l'art. 4, comma 1 l. n. 91/1981 pone un limite alla possibilità che le società sportive e singoli calciatori possano, nelle more del rinnovo dell'Accordo Collettivo, stipulare nuovi contratti a forma, per così dire, libera o sulla base di contratti tipo unilateralmente predisposti da una delle parti che rappresentano le categorie interessate al rinnovo dell'Accordo Collettivo.²⁰⁴

In tal senso si è espressa l'Alta Corte di Giustizia sportiva nel già richiamato parere, precisando che “in nessun caso il contratto tipo può essere, in modo autonomo e indipendente, unilateralmente determinato da un solo soggetto previsto come compartecipe necessario di accordo a pluralità di soggetti”.²⁰⁵

2.2 La struttura dell'Accordo Collettivo

L'Accordo Collettivo stipulato tra Federazione Italiana Giuoco Calcio, Associazione Italiana Calciatori e Lega Nazionale Professionisti di Serie A, è composto da ventiquattro articoli e, come già detto, regola i rapporti di carattere economico e normativo fra calciatori professionisti e le società sportive.

Specificamente regola gli aspetti riguardanti il contratto individuale, i diritti e i doveri in capo alle società e ai calciatori e il rispettivo inadempimento, la tutela sanitaria e le spese sanitarie nell'ambito calcistico, nonché norme finali concernenti importanti aspetti come l'indennità di fine carriera e il fondo di solidarietà o la previsione di una clausola compromissoria per la risoluzione di eventuali controversie.

Tra i principali articoli di questo Accordo troviamo innanzitutto l'art. 1 rubricato “Oggetto”, il quale, al primo comma, delimita l'ambito di applicazione ai rapporti tra calciatori professionisti e società partecipanti al campionato nazionale di Serie A, mentre al secondo comma fa un preciso elenco degli “allegati” all'Accordo, definendoli parte integrante dello stesso. Si tratta del modulo del contratto tipo, di quello delle “altre scritture”, del regolamento del Collegio Arbitrale, nonché le tabelle dei minimi federali previsti per la categoria.

²⁰⁴ M.T. SPADAFORA, *Relazione* del convegno del 17 maggio 2011, rintracciabile in www.giustiadellavoro.it

²⁰⁵ Alta Corte di Giustizia sportiva, parere n. 2/2010

L'art. 2 disciplina elementi come la forma del contratto attraverso il quale si costituisce il rapporto tra il calciatore e la società, oltre alla sua durata, e su cui si è ampiamente discusso.

Inoltre, tale articolo vieta espressamente i patti limitativi della libertà professionale del calciatore, così come il patto di opzione e di prelazione a favore della società.

Di particolare importanza, in quanto disciplina un fondamentale passaggio, rappresentato dal deposito del contratto una volta che esso venga sottoscritto, è l'art. 3. Questo deposito, le sue modalità e le sue tempistiche verranno analizzate più avanti.

Quando sono state analizzate le obbligazioni delle parti stipulanti il contratto calcistico professionistico, calciatore e società sportiva, si è già avuto modo di parlare degli art. 4 e 5 in materia di retribuzione, così come si sono già incontrati nella trattazione l'art. 9 "*Tutela sanitaria*", l'art. 10 "*Istruzioni tecniche, obblighi e regole di comportamento*", l'art. 11 "*Inadempimento e clausole penali*", l'art. 12 "*Azioni a tutela del calciatore*" e l'art. 13 "*Disciplina della morosità*".

Importante è poi l'art. 21 rubricato "*Clausola compromissoria. Procedimento arbitrale*". Tale articolo specifica quanto disposto dall'art. 4 della legge n. 91/1981, laddove dispone che ogni contratto individuale stipulato da un calciatore, "*...deve contenere una clausola compromissoria in funzione della quale la soluzione di tutte le controversie aventi ad oggetto l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione di detto contratto ovvero riconducibili alle vicende del rapporto di lavoro da esso nascente...*" è devoluta alla competenza del Collegio Arbitrale, che si pronuncerà in modo irrituale.

Infine, l'art. 22 rappresenta una c.d. norma di rinvio, disponendo che le norme statutarie e regolamentari della F.I.G.C. s'intendono richiamate per quanto non previsto dall'Accordo e dal modulo che ne fa parte integrante.

3. Il contratto tipo

Il procedimento di formazione del contratto individuale chiama in campo non soltanto l'Accordo Collettivo, ma richiede anche la presenza di un contratto tipo il

quale, predisposto conformemente all'Accordo Collettivo, di cui recepisce la parte normativa, costituisce il modello cui le parti devono attenersi nella stipulazione del contratto individuale.

Con la previsione di un contratto tipo, il legislatore ha inteso facilitare le parti del contratto individuale fornendo loro un modello cui uniformarsi, e ciò anche a garanzia del totale e corretto recepimento delle disposizioni contenute nell'Accordo Collettivo.

Facendo un passo indietro è doveroso fare una riflessione in ordine al singolare meccanismo predisposto dal legislatore, che, per consentire il rispetto di quanto disposto dall'art. 4, comma 1 l. n. 91/1981 nella parte in cui prevede che il contratto tipo sia predisposto conformemente all'accordo stipulato in sede di contrattazione delle categorie interessate, nel contratto tipo è "prepotentemente" inserita da parte della F.I.G.C. apposita clausola di rinvio alle norme dell'Accordo Collettivo, recante segnatamente l'obbligo di dare totale e incondizionata attuazione alle disposizioni normative di cui all'Accordo Collettivo.²⁰⁶

²⁰⁶ Nel contratto tipo di Serie A, l'art. 3 dispone che: *"Le parti, con la sottoscrizione del presente contratto di prestazione sportiva, recepiscono e si impegnano a rispettare integralmente le pattuizioni contenute nell'Accordo Collettivo vigente (suo testo e suoi Allegati), fra cui, non esaustivamente, le seguenti previsioni: art. 2.2. (limiti al patto di opzione); artt. 3.1.- 3.5. (obblighi di deposito del Contratto e delle Altre Scritture); artt. 3.4. e 3.6. (necessità dell'approvazione del Contratto e delle Altre Scritture; effetti e indennizzo in mancanza); art. 5.1. (onnicomprensività della retribuzione); artt. 8.1. e 8.2. (divieto di svolgimento di altra attività sportiva e attività diversa, se incompatibile); art. 9.2. ("la società e i calciatori sono tenuti alla stretta osservanza delle disposizioni di legge, del CONI e della F.I.G.C. in materia di tutela della salute e di lotta al doping. Il calciatore deve sottoporsi ai prelievi e controlli medici, anche periodici e/o preventivi, ivi compresi i prelievi e i controlli sangue/urine, predisposti dalle società, dal CONI e dalla FIGC per l'implementazione dei controlli antidoping e per la migliore tutela della sua salute"); artt. 11.1.- 11.7. (inadempimenti, clausole penali, ammonizione, multa, riduzione della retribuzione, esclusione da allenamenti e preparazione, risoluzione); artt. 13.7.- 13.9. (effetti della risoluzione sulle cessioni temporanee e sulle partecipazioni); artt. 15.1.- 15.7. (inidoneità, inabilità, durate, effetti e cause); art. 16.4. (rinuncia del calciatore assicurato ad ogni azione risarcitoria per infortunio nei confronti della Società); artt. 16.6.- 16-7. (oneri di comunicazione e denuncia); art. 16.8. (obbligo di sottoposizione a visita fiscale). Le parti si impegnano altresì all'osservanza dei futuri Accordi Collettivi"*

L'inserimento nel contratto tipo di una clausola di questo tipo, che rinvia alle norme dell'Accordo Collettivo, al rispetto integrale delle quali si obbligano le parti, vale a conferire forza di legge all'Accordo Collettivo stesso. Forza che questo trae direttamente dal contratto tipo.²⁰⁷

Il contratto tipo diviene la parte normativa dell'Accordo Collettivo poiché le clausole contenute in quest'ultimo s'inseriscono automaticamente in esso, rimandando in qualche modo alla tecnica del negozio normativo che consente ai privati di dettare un regolamento negoziale vincolante nei loro rapporti futuri, nonché, talvolta, anche nei rapporti coi terzi.

Si è già accennato che le clausole del contratto individuale di prestazione sportiva contenenti deroghe peggiorative sono sostituite di diritto da quelle del contratto tipo, dal che deriva che nei rapporti con il contratto individuale l'accordo generale funziona secondo la tecnica dell'inderogabilità "apparentabile a quella dei rapporti tra contratto collettivo e contratto individuale".²⁰⁸

Detto ciò, possiamo affermare, così come ha rilevato la dottrina, che essendone identica la natura giuridica, i soggetti contraenti e, soprattutto, l'efficacia, il contratto tipo e l'Accordo Collettivo, pur essendo formalmente distinti per volontà del legislatore, diventano un tutt'uno: la loro stipulazione, infatti, è frutto di un unico processo decisionale che sfocia nella sottoscrizione "trilaterale" tanto dell'uno che dell'altro.²⁰⁹

In questo modo si ribadisce che il contratto tipo entra a far parte dell'Accordo Collettivo come parte integrante, seguendone in tal modo le sorti e dall'altro, fa proprie, con richiamo recettizio, le clausole dell'Accordo Collettivo stesso.

Per concludere il paragrafo dedicato al contratto tipo è utile riportare il modulo federale allegato all'Accordo Collettivo tra F.I.G.C., A.I.C. e L.N.P.A, cui calciatore e società sortiva di Serie A devono attenersi nella stipulazione del contratto individuale.

²⁰⁷ F. MITE, *Il contratto sportivo professionistico, l'equilibrio dinamico e dialettico tra concetti consolidati e nuovi profili di specialità*, 2014, *Il diritto dei lavori*, p. 13

²⁰⁸ O. MAZZOTTA, AA. VV. in *Il fenomeno sportivo nell'ordinamento giuridico*, ESI, 2009, pp. 365 ss.

²⁰⁹ M.T. SPADAFORA, *il contratto di lavoro sportivo tra accordo sindacale e contratto tipo*, nota a Alta Corte di giustizia n. 2/2010 del 30 luglio 2010, in *Mass. Giur. Lav.*, 2010, 11, pp. 834 ss.

Le parti devono dunque compilare tale modulo federale e successivamente depositarlo in F.I.G.C. al fine di ottenerne l'approvazione.

Analizzando il modulo si nota come, dopo aver inserito le generalità rispettivamente di società e calciatore, oltre all'indicazione dell'agente di quest'ultimo, le parti debbano compilare gli spazi attinenti alla retribuzione, sempre indicata al lordo nella sua parte fissa e nella sua eventuale parte variabile.

Inoltre, nella parte fissa, è indicata la quota lorda spettante quale partecipazione alle eventuali iniziative promo-pubblicitarie della società. Quota che deve essere specificamente indicata in caso di accordo contestuale al contratto. In caso contrario l'importo sarà previsto da separato accordo ai sensi della Convenzione sulla Pubblicità, che la società è tenuta a depositare nei modi e nei termini previsti dalla legge.

Il modulo, all'art. 3, è poi composto dalla già vista clausola di rinvio alle norme dell'Accordo Collettivo.

L'art. 4 del modulo, recepisce l'art. 21, comma 1 dell'Accordo Collettivo, il quale dispone che nel contratto individuale di prestazione sportiva deve essere contenuta una clausola compromissoria in forza della quale la soluzione di tutte le controversie aventi ad oggetto l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del contratto ovvero comunque riconducibili alle vicende del rapporto di lavoro da esso nascente sia deferita alle risoluzioni del Collegio Arbitrale, che si pronuncerà in modo irrituale.²¹⁰

Ai sensi dell'art. 5, con la sottoscrizione del contratto tipo, le parti si obbligano, in ragione della loro comune appartenenza all'ordinamento settoriale sportivo e dei vincoli conseguentemente assunti con il tesseramento o l'affiliazione, nonché delle specialità della disciplina legislativa applicabile alla fattispecie, ad osservare le norme dello Statuto e quelle Federali e ad accettare la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla F.I.G.C., dai suoi organi e soggetti delegati nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell'attività federale, ivi comprese le relative vertenze di carattere tecnico e

²¹⁰ L'art. 4 del modulo federale dispone che: *“La soluzione di tutte le controversie aventi ad oggetto l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del contratto o delle Altre Scritture, così come tutte le controversie comunque riconducibili al rapporto tra la società e il calciatore sono definite al Collegio Arbitrale, che si pronuncerà nei modi, nei tempi e secondo le previsioni del relativo Regolamento, che costituisce allegato dell'Accordo Collettivo”*

disciplinare, nonché delle decisioni del Collegio Arbitrale, dichiarando in particolare di accettare senza riserve la clausola compromissoria di cui all'art. 30 dello Statuto F.I.G.C.

Infine, l'art. 6 del modulo, posto appena prima della firma delle parti, dispone che: *“A tutti gli effetti del presente contratto la società elegge domicilio presso la propria sede, il calciatore nel luogo indicato in epigrafe, salvo variazioni delle quali dovrà essere data comunicazione scritta alla società e alla Lega di competenza. Fino al ricevimento della comunicazione esplica i suoi effetti il domicilio indicato nel presente contratto”*.

Una copia del modulo federale compilato andrà depositata presso la F.I.G.C. nei modi che si vedranno, mentre le due ulteriori copie del contratto sottoscritte devono essere consegnate rispettivamente al calciatore ed alla società al momento della stipulazione.

L'ulteriore modulo che viene qui sotto riportato è quello chiamato *“Altre scritture”*, ai sensi dell'art. 3 comma 5 dell'Accordo Collettivo, il quale dispone che: *“Le pattuizioni del contratto possono essere modificate o integrate con le Altre Scritture, cui si applicano le stesse regole previste per il contratto, nonché le previsioni di cui sub 3.1 a 3.4.”*

Il modulo delle Altre Scritture, come si può notare, contiene una clausola che specifica che esse sono parte integrante e inscindibile del contratto.

Solitamente in questo modulo sono inserite tutta una serie di clausole aggiuntive che le parti pattuiscono, la più famosa delle quali è la c.d. *“clausola rescissoria”*.

Lega Nazionale Professionisti -

N.

Barrare eventualmente la casella interessata:

Valido nel caso che l'accordo di partecipazione venga definito (o per accordo o mediante offerta in busta chiusa) a favore della Società che non è titolare del tesseramento del calciatore

Allegato al rinnovo dell'accordo di partecipazione (valido anche per la corrente stagione sportiva in caso di risoluzione anticipata dell'accordo di partecipazione)

Allegato all'accordo di partecipazione (valido anche per la corrente stagione sportiva in caso di risoluzione anticipata dell'accordo di partecipazione)

Allegato alla cessione della quota di partecipazione (valido anche per la corrente stagione sportiva in caso di risoluzione anticipata dell'accordo di partecipazione)

Allegato all'accordo di partecipazione valido solo nel caso dell'esercizio del diritto di opzione (decorrenza 1/7/2011)

CONTRATTO

Con la presente scrittura privata, a valere ad ogni effetto di legge e regolamentare tra la Società ed il Calciatore professionista sottoindicati, si conviene e si stipula quanto segue:

<u>SOCIETÀ</u>	SEDE LEGALE	NUMERO PARTITA IVA
..... ..(di seguito la Società)
RAPPRESENTATA DA	QUALIFICA	munito dei necessari poteri
.....
<u>COGNOME E NOME DEL CALCIATORE</u>	DATA DI NASCITA	LUOGO DI NASCITA PROVINCIA
..... (di seguito il Calciatore)
DOMICILIO (recapito personale ai fini delle comunicazioni di cui all'Accordo Collettivo e suoi Allegati)	CODICE FISCALE	MATRICOLA
Via/piazza	N. ..	N. ..
CAP	LOCALITA'

assistito da:

COGNOME E NOME DELL'AGENTE DEL CALCIATORE

N. DI ISCRIZIONE ALL'ALBO

Art. 1 - Il Calciatore si impegna, nella sua qualità di tesserato della F.I.G.C., a prestare la propria attività nelle squadre della Società a decorrere dal e fino al 30 giugno ..

Art. 2 - La Società, ai sensi dell'art. 4.1. dell'Accordo Collettivo, si impegna a corrispondere al Calciatore (per contratti pluriennali indicare l'importo pattuito per ciascuna stagione sportiva. La retribuzione deve essere espressa al lordo:

a) Parte fissa

Quota lorda spettante quale partecipazione alle eventuali iniziative promo-pubblicitarie della Società (da indicare specificamente in caso di accordo contestuale al contratto): € ..
In caso di mancato accordo contestuale l'importo sarà previsto da separato accordo ai sensi della Convenzione per la Pubblicità, che la Società è tenuta a depositare nei modi e nei termini previsti dalle relative fonti.

b) Parte variabile (la pattuizione di una parte variabile è facoltativa):

Art. 3 - Le parti, con la sottoscrizione del presente contratto di prestazione sportiva, recepiscono e si impegnano a rispettare integralmente le pattuizioni contenute nell'Accordo Collettivo vigente (suo testo e suoi Allegati), fra cui, non esaustivamente, le seguenti previsioni: art. 2.2. (limiti al patto di opzione); artt. 3.1.- 3.5. (obblighi di deposito del Contratto e delle Altre Scritture); artt. 3.4. e 3.6. (necessità dell'approvazione del Contratto e delle Altre Scritture; effetti e indennizzo in mancanza); art. 5.1. (onnicomprensività della retribuzione); artt. 8.1. e 8.2. (divieto di svolgimento di altra attività sportiva e attività diversa, se incompatibile); art. 9.2. (*“la società e i calciatori sono tenuti alla stretta osservanza delle disposizioni di legge, del CONI e della F.I.G.C. in materia di tutela della salute e di lotta al doping. Il calciatore deve sottoporsi ai prelievi e controlli medici, anche periodici e/o preventivi, ivi compresi i prelievi e i controlli sangue/urine, predisposti dalle società, dal CONI e dalla FIGC per l'implementazione dei controlli antidoping e per la migliore tutela della sua salute”*); artt. 11.1.- 11.7. (inadempimenti, clausole penali, ammonizione, multa, riduzione della retribuzione, esclusione da allenamenti e preparazione, risoluzione); artt. 13.7.- 13.9. (effetti della risoluzione sulle cessioni temporanee e sulle partecipazioni); artt. 15.1.- 15.7. (inidoneità, inabilità, durate, effetti e cause); art. 16.4. (rinuncia del calciatore assicurato ad ogni azione risarcitoria per infortunio nei confronti della Società); artt. 16.6.- 16.7. (oneri di comunicazione e denuncia); art. 16.8. (obbligo di sottoposizione a visita fiscale). Le parti si impegnano altresì all'osservanza dei futuri Accordi Collettivi.

Art. 4 - La soluzione di tutte le controversie aventi ad oggetto l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del Contratto o delle Altre Scritture, così come tutte le controversie comunque riconducibili al rapporto tra la Società e il Calciatore sono deferite al Collegio Arbitrale, che si pronuncerà nei modi, nei tempi e secondo le previsioni del relativo Regolamento, che costituisce allegato dell'Accordo Collettivo.

Art. 5 - Con la sottoscrizione del presente contratto, le parti si obbligano, in ragione della loro comune appartenenza all'ordinamento settoriale sportivo e dei vincoli conseguentemente assunti con il tesseramento o l'affiliazione, nonché delle specialità della disciplina legislativa applicabile alla fattispecie:

- ad osservare le norme dello Statuto e quelle Federali;
- ad accettare la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla FIGC, dai suoi Organi e soggetti delegati nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell'attività federale, ivi comprese le relative vertenze di carattere tecnico e disciplinare, nonché delle decisioni del Collegio Arbitrale, dichiarando in particolare di accettare senza riserve la clausola compromissoria di cui all'art. 30 dello Statuto della FIGC.

Ogni violazione od azione comunque tendente all'elusione degli obblighi di cui sopra comporta l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dallo Statuto e dai Regolamenti.

Art. 6 - A tutti gli effetti del presente contratto la Società elegge domicilio presso la propria sede, il Calciatore nel luogo indicato in epigrafe, salvo variazioni delle quali dovrà essere data comunicazione scritta alla Società e alla Lega di competenza. Fino al ricevimento della comunicazione esplicita i suoi effetti il domicilio indicato nel presente contratto.

Luogo	Data	.
Per la Società		Il Calciatore
FIRMA DI ENTRAMBI GLI ESERCENTI LA POTESTÀ GENITORIALE(*)		

Le parti dichiarano di aver preso piena e consapevole cognizione del contenuto delle clausole previste dagli artt. 3, 4, 5 e 6 del presente contratto e le approvano specificamente con espressa sottoscrizione.

Luogo	Data	.
Per la Società		Il Calciatore
FIRMA DI ENTRAMBI GLI ESERCENTI LA POTESTÀ GENITORIALE(*)		

(*) La firma di chi esercita la potestà genitoriale è obbligatoria per tutti i calciatori che non hanno anagraficamente compiuto il 18° anno di età.
N.B.: il presente contratto deve essere redatto in tre esemplari, di cui uno deve essere depositato a cura della Società presso la Lega competente entro il decimo giorno successivo alla data di stipulazione.

Le due ulteriori copie del contratto sottoscritte devono essere consegnate rispettivamente al calciatore ed alla Società al momento della stipulazione.

Figura 2 – Modulo “Contratto tipo Serie A”.

Lega Nazionale Professionisti -

N.

"ALTRE SCRITTURE" AI SENSI DELL'ART. 3.5. DELL'ACCORDO COLLETTIVO

Con la presente scrittura privata, che costituisce parte integrante ed inscindibile del contratto n. sottoscritto in data tra la Società ed il
Calciatore professionista sottoindicati, si conviene e si stipula quanto segue:

SOCIETÀ

..... (di seguito la Società)

RAPPRESENTATA DA

QUALIFICA

..... munito dei necessari poteri

COGNOME E NOME DEL CALCIATORE

..... (di seguito il Calciatore)

Tra la Società ed il calciatore si conviene quanto segue (**specificare** se le pattuizioni **modificano** oppure **integrano** quelle inserite nel contratto):

Si richiamano gli articoli 1 - 6 del Contratto Tipo.

Luogo

Data

Per la Società

Il Calciatore

FIRMA DI ENTRAMBI GLI ESERCENTI LA POTESTÀ GENITORIALE(*)

(*) La firma di chi esercita la potestà genitoriale è obbligatoria per tutti i calciatori che non hanno anagraficamente compiuto il 18° anno di età.

N.B.: la presente scrittura deve essere redatta in tre esemplari, di cui uno deve essere depositati a cura della Società presso la Lega competente entro il decimo giorno successivo alla data di stipulazione.

Le due ulteriori copie sottoscritte devono essere consegnate rispettivamente al Calciatore ed alla Società al momento della stipulazione.

Figura 3 - Modulo "Altre Scritture".

4. Deposito e approvazione del singolo contratto da parte della F.I.G.C.

Per la validità del contratto stipulato tra calciatore professionista e società sportiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2 l. n. 91/1981, il legislatore ha prescritto l'ulteriore requisito del deposito del contratto presso la federazione sportiva nazionale, nel nostro caso la F.I.G.C., ai fini della sua approvazione.

Anche il Regolamento Federale, con l'art. 93 delle N.O.I.F., impone alle società la medesima operazione.²¹¹

È ragionevole immaginare che attraverso il deposito la F.I.G.C. è messa nelle condizioni di valutare, in prospettiva dell'approvazione la compatibilità del contratto con la legge ed, in particolare, del contratto individuale con il contratto tipo, compiendo un vero e proprio controllo di legittimità.

La Federazione così, è messa nelle condizioni anche di misurare le effettive possibilità della società di adempiere agli obblighi economici che sta per assumere nei confronti del calciatore professionista, valutandone l'opportunità.

La *ratio* della disposizione si allinea perfettamente con il generale obbligo di vigilanza proprio della F.I.G.C. su tutte le condotte societarie che comportano esposizioni finanziarie o che concretizzano atti di straordinaria amministrazione. Apparentemente all'ambito e alla funzione dei controlli la c.d. approvazione

²¹¹ Art. 93 N.O.I.F. "Contratti tra società e tesserati" – "I contratti che regolano i rapporti economici e normativi tra le società ed i calciatori "professionisti" o gli allenatori, devono essere conformi a quelli "tipo" previsti dagli accordi collettivi con le Associazioni di categoria e redatti su appositi moduli forniti dalla Lega di competenza. Il contratto deve riportare il nome dell'agente che ha partecipato alla conclusione del contratto. Sono consentiti, purché risultanti da accordi da depositare presso la Lega competente entro il termine stabilito dagli accordi collettivi o, in mancanza di detto termine, non oltre il 30 giugno di ciascuna stagione sportiva, premi collettivi per obiettivi specifici. I premi nell'ambito di ciascuna competizione agonistica non sono cumulabili. Sono altresì consentiti premi individuali ad esclusione dei premi partita, purché risultanti da accordi stipulati con calciatori ed allenatori contestualmente alla stipula del contratto economico ovvero da accordi integrativi depositati nel termine stabilito dagli accordi collettivi o, in mancanza di detto termine, non oltre il 30 giugno di ciascuna stagione sportiva. 2. Gli accordi economici tra società e operatori sanitari ausiliari devono essere portati a conoscenza della Lega mediante compilazione ed invio di appositi moduli, annualmente distribuiti dalla Lega stessa. Tale adempimento è condizione per il tesseramento dell'operatore sanitario ausiliario. 3. I calciatori "professionisti" il cui contratto non sia stato depositato presso la Lega non possono partecipare a gare di Coppa Italia e di Campionato. 4. La validità di un contratto tra società e calciatore non può essere condizionata all'esito di esami medici e/o al rilascio di un permesso di lavoro".

costituisce atto idoneo ad incidere sull'efficacia del contratto e non già sulla sua validità.²¹²

Detto ciò, nonostante la legge qualifichi come obbligo il deposito del contratto del calciatore professionista ad opera della società sportiva, la giurisprudenza sembra più orientata in termini di onere, onde consentirne l'adempimento anche da parte del calciatore professionista, nell'ipotesi di inerzia della società.

Vero è che la qualificazione come obbligo sarà stata ispirata dall'intento di vincolare quanto più possibile le società agli adempimenti prescritti nella legge n. 91/1981, e che la detta qualificazione produce per le società l'effetto della responsabilità per danni in caso di inosservanza: ma la distinzione resterebbe comunque rilevante, atteso che se si trattasse di mero onere, sicuramente potrebbe essere adempiuto utilmente dal calciatore professionista preservandosi dalle conseguenze pregiudizievoli conseguenti al mancato deposito.²¹³

Infatti, il mancato deposito del contratto individuale presso la F.I.G.C. impedisce al calciatore di partecipare alle gare di Coppa Italia e di Campionato, come previsto dall'art. 93 delle N.O.I.F.

Conclusioni che non parrebbero certe al cospetto della qualificazione come obbligo.

Si consideri anche la questione strettamente connessa al deposito ed attinente alla mancata approvazione del contratto, sulle cui conseguenze il dato normativo è molto ambiguo. Per questo ci si serve dell'orientamento giurisprudenziale e dottrinale prevalente, secondo cui l'approvazione assurgerebbe a *condicio iuris* per il perfezionamento e la produzione degli effetti della fattispecie contrattuale, degli accordi collettivi e dei relativi contratti, sicché, in sua mancanza, andrebbe negata qualsiasi efficacia al vincolo contrattuale.²¹⁴

Dunque si può sottolineare che, mentre la stipulazione senza l'osservanza della forma scritta, oltre a comportare la nullità dell'atto, ne esclude "in radice" la produzione di effetti giuridici – *quod nullum est nullum producit effectum* – ed anche materiali, giacché è ovvio che il contratto non potrebbe essere inviato al

²¹² MITE- Sui poteri di vigilanza delle federazioni rispetto alle società sportive, si veda, da ultimo, TAR Lazio Roma Sez. III quater, 02/07/2012 n.5992 in Pluris Cedam, 2012

²¹³ M. SANINO, F. VERDE, op. cit., p. 244

²¹⁴ Cass. civ. Sez. lav., 12 ottobre 1999, n. 11462, in Riv. Dir. Sport., 1999, pp. 530 ss

controllo, la mancata approvazione conseguente alla non conformità del contratto individuale al contratto tipo o il mancato deposito, in quanto adempimenti funzionali ad ottenere l'approvazione, comportano l'inefficacia del vincolo negoziale, senza incidere sulla validità del contratto.²¹⁵

Esaminato il requisito del deposito quale condizione per l'efficacia del contratto di lavoro sportivo, è bene andare ad analizzare nella pratica quello che calciatore professionista e società sportiva devono fare.

Innanzitutto si sottolinea che è l'Accordo Collettivo che va a colmare la lacuna lasciata dall'art. 4 della legge n. 91/1981, il quale nulla dispone a proposito sia delle modalità del deposito e delle conseguenze dell'inadempimento di tale formalità, sia in ordine all'omissione di qualsiasi provvedimento, positivo o negativo, da parte della F.I.G.C.

È l'art. 3 dell'Accordo Collettivo ad occuparsi dell'*iter* che le parti devono seguire per l'espletamento dell'obbligo di deposito e le eventuali conseguenze dell'inadempimento della società e della F.I.G.C., laddove non abbia provveduto al riconoscimento.

Esso stabilisce che l'onere del deposito del contratto spetta alla società, la quale deve depositare il contratto entro dieci giorni dalla sottoscrizione, nei periodi previsti dall'ordinamento federale, presso la L.N.P.A competente per la relativa approvazione, dandone comunicazione al calciatore.

Qualora la società non depositi il contratto entro i dieci giorni previsti, l'art. 3 dispone che possa provvedervi direttamente il calciatore entro il termine di sessanta giorni dalla sottoscrizione, dandone comunicazione contestuale alla società.

Una volta che la società o il calciatore abbiano depositato il contratto stipulato presso la L.N.P.A, questa dovrà procedere alla sua approvazione, ossia al rilascio di un provvedimento che determini la validità di quel particolare contratto di lavoro.

Il tempestivo deposito del contratto è condizione, ricorrendo gli altri presupposti legali e regolamentari, per la sua approvazione da parte della F.I.G.C.

²¹⁵ M. SANINO, F. VERDE, op. cit., p. 244.

Come già detto, il deposito, quindi, ha lo scopo di permettere alla Federazione di effettuare un controllo sul contratto stipulato dalle parti, al fine di verificare la sussistenza di tutti i requisiti richiesti e, qualora il controllo abbia esito positivo, si conclude con l'approvazione della Federazione stessa.

Sempre ai sensi dell'art. 3 dell'Accordo Collettivo, al secondo comma è disposto che: "La F.I.G.C. invierà prontamente le sue decisioni alla L.N.P.A, perché quest'ultima dia immediata comunicazione alla società e al calciatore dell'avvenuta o mancata approvazione. In mancanza di approvazione espressa della F.I.G.C. entro il trentesimo giorno successivo al deposito del contratto, ovvero nel minor termine eventualmente previsto dalle norme annualmente emanate dalla F.I.G.C. per la predetta approvazione, quest'ultima si intenderò tacitamente manifestata".

Possono essere tre le conseguenze: l'approvazione espressa, attraverso la quale, non appena le parti ne ricevono comunicazione, il rapporto tra di esse potrà considerarsi validamente costituito; l'approvazione tacita; e il diniego dell'approvazione.

Per quanto concerne quest'ultimo provvedimento negativo, occorre tener presente il disposto dell'art. 3, comma 6 dell'Accordo Collettivo. Si stabilisce che, nel caso in cui il contratto non ottenga l'approvazione della Lega per fatto non imputabile al calciatore o al suo agente, lo stesso avrà diritto di ottenere dalla società un equo indennizzo, determinato dal Collegio Arbitrale.

5. I patti aggiunti a latere del singolo contratto

Si vuole ora affrontare un aspetto particolare che ruota intorno al mondo del calcio professionistico e in particolare tra le società che militano nel campionato di "Serie A". Si tratta dei c.d. patti aggiunti al singolo contratto, che talvolta vengono depositati attraverso il modulo "Altre Scritture", talaltra, in alcuni casi, società e calciatore professionista tendono a sottoscrivere scritture private senza depositarle presso la Federazione, con la conseguenza di essere ritenute nulle per quest'ultima.

Cercando di fare chiarezza sul punto, si prende come riferimento la disposizione di cui all'art. 93 delle N.O.I.F. la quale, riprendendo quanto disposto dall'art. 4 comma 1 della legge n. 91/1981, dispone che: *“I contratti che regolano i rapporti economici e normativi tra le società ed i calciatori “professionisti” o gli allenatori, devono essere conformi a quelli “tipo” previsti dagli accordi collettivi con le Associazioni di categoria e redatti su appositi moduli forniti dalla Lega di competenza”*.

Emerge da questa disposizione come rientrino nella disciplina, non soltanto i contratti veri e propri, ma anche i c.d. patti aggiunti, ossia quei patti diversi stipulati tra calciatore e società volti ad integrare i rapporti instaurati tra le due parti.²¹⁶

Questo è confermato anche dalla giurisprudenza, in particolare dalla Corte di Cassazione che, con ordinanza n. 5830/2014, dichiara che nella disciplina di settore prevista dal combinato disposto degli artt. 4 e 12 della legge n. 91/1981, per la regolamentazione dei rapporti nell'ordinamento sportivo sono affetti da nullità i contratti aventi ad oggetto non solo l'assunzione di un giocatore, ma anche eventuali patti aggiunti, ove stipulati in modo non conforme al contratto tipo, atteso che la mancata osservanza della forma è sanzionata con l'invalidità del rapporto direttamente dall'art. 4 citato. Come si è già visto in precedenza, tale sanzione di nullità, che persegue la finalità di assicurare un immediato ed effettivo controllo del contratto da parte della F.I.G.C., può anche essere rilevata dal giudice.

La stessa Corte di Cassazione, anche in passato, con sentenza n. 11462/1999 affermava che *“eventuali patti aggiunti, ove non conformi al contratto tipo e non depositati presso la federazione sportiva nazionale per l'approvazione, ai sensi della legge n. 91/1981, art. 12, sono inefficaci”*.

Detto questo, si sottolinea che gli accordi tra calciatore professionista e società sportiva, successivi alla stipula del contratto, contenenti clausole modificative o integrative al medesimo, sempre nel rispetto dei limiti imposti dai regolamenti e

²¹⁶ L. COLANTUONI, *Contratti commerciali nel calcio professionistico: la situazione attuale e le nuove tendenze nell'ottica comparatistica europea, in Ordinamento sportivo e calcio professionistico: tra diritto ed economia*, a cura di R.Lombardi, p. 168.

dall'Accordo Collettivo, devono essere redatti sull'apposito modello che è quello della c.d. "Altre Scritture".²¹⁷

Questi accordi costituiscono, di fatto, un'appendice del contratto, e il corrispettivo modulo deve essere depositato con le stesse modalità di deposito previste per i contratti di prestazione.

Soltanto in questo modo, tali accordi troveranno tutela nell'ordinamento federale. In caso contrario, le pretese fondate sull'esecuzione di tali contratti non trovano tutela, né nell'ordinamento federale, né nell'ordinamento statale, in quanto posti in essere per la realizzazione di interessi non meritevoli di tutela.²¹⁸

Dunque le eventuali pattuizioni ulteriori non risultanti nel contratto non sono tutelate nell'ambito dell'ordinamento federale

In pratica, nel caso di pattuizione di accordi di qualsiasi tipo tra calciatore professionista e società sportiva con scritture private separate dal contratto depositato in Lega, il contenuto di tali accordi non rileva nell'ambito dell'ordinamento federale.

Negli ultimi anni si assiste sempre più alla diffusione di accordi *a latere* del contratto di prestazione sportiva aventi ad oggetto la disciplina di singoli aspetti del rapporto di lavoro, tra cui in particolare quello retributivo.

La sottrazione di dette pattuizioni, che pur nel rispetto della forma scritta non sono redatte sulla scorta del contratto tipo predisposto, alle regole federali risponde a fini non encomiabili, primo tra tutti quello di sottrarre all'imposizione tributaria miglioramenti dell'ingaggio che, per la loro entità, finiscono per mutare notevolmente, ed in modo particolare per i calciatori di maggior notorietà, il trattamento economico, risultante dall'accordo iniziale.

Proprio per questo, è ormai divenuta prassi consolidata, da parte delle società sportive, promettere ad un proprio calciatore cospicui guadagni a fronte dell'ottenimento di un maggiore impegno durante lo svolgimento del campionato.

²¹⁷ v. Figura 3, p. 124

²¹⁸ Ribadito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3545 del 23 febbraio 2004, precisando che non può ritenersi idoneo, sotto il profilo della meritevolezza della tutela dell'interesse perseguito dai contraenti, un contratto posto in essere in frode alle regole dell'ordinamento sportivo, e senza l'osservanza delle prescrizioni formali all'uopo richieste, e, come tale, inidoneo ad attuare la sua funzione proprio in quell'ordinamento sportivo nel quale detta funzione deve esplicarsi.

In tal modo, le società mirano ad assicurarsi, attraverso ulteriori incentivi monetari, un rendimento del calciatore quanto più alto possibile.

Tuttavia, se da un lato sono facilmente intuibili gli interessi che stanno alla base di simili accordi posti *a latere* del contratto, dall'altro lato non sembra essere altrettanto chiara la tutelabilità delle situazioni giuridiche che conseguono a queste pattuizioni, posto che tali accordi, in quanto stipulati in violazione delle norme disciplinanti la materia del lavoro sportivo, non possono che ritenersi assolutamente nulli.

Nonostante questo viene fatta salva la possibilità di considerare tali accordi quali fonti di obbligazioni naturali²¹⁹, cioè doveri che rilevano sul piano morale e sociale senza esercitare invece alcuna incidenza nel mondo del diritto, in modo che al calciatore non venga riconosciuto alcun potere di difesa per far valere in giudizio le proprie ragioni, rappresentando la mancanza della coercibilità l'elemento caratterizzante le obbligazioni in parola.

È bene precisare però, che la totale irrilevanza giuridica dal punto di vista dell'azione non significa che in particolari circostanze gli obblighi di carattere morale e sociale non possano acquistare una qualche rilevanza per il diritto.²²⁰

L'art. 2034 c.c. statuisce che non è ammessa la ripetizione di quanto è stato spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali e sociali. Ciò significa che se tali doveri non sono coercibili, non essendo giuridici, determinano però l'irripetibilità di quanto eventualmente prestato, legittimando quindi il calciatore a trattenere quanto spontaneamente eseguito in suo favore dalla società.

Solo sotto questo profilo può attribuirsi dunque rilievo agli accordi in discussione che vengono stipulati tra la società e il calciatore professionista in funzione

²¹⁹ Diversamente da quel che avviene in ipotesi di obbligazione civile, il debitore non è giuridicamente obbligato ad eseguire la prestazione oggetto di obbligazione naturale; ma, se la esegue, non può chiederne la restituzione, c.d. *soluti retentio*. Quest'ultimo effetto presuppone il concorso di tre presupposti, quali la spontaneità dell'esecuzione, la capacità del soggetto che esegue la prestazione e la proporzionalità tra la prestazione eseguita, da un lato, e l'interesse da soddisfare, dall'altro lato: non può infatti considerarsi doveroso ciò che va oltre quanto l'adempiente può ragionevolmente fare o quanto il beneficiario può ragionevolmente attendere.

²²⁰ L. PESTUGIA, *Tesi di laurea, Alma mater studiorum Università di Bologna*, 2017, pp. 33 ss.

integrativa del contratto di lavoro, dovendosene escludere la loro efficacia sotto ogni altro profilo.²²¹

6. L'inchiesta "Football Leaks" e le folli clausole inserite nei contratti dei calciatori professionisti

Quando si sono analizzati gli elementi essenziali del contratto di lavoro sportivo si è affermato che l'oggetto di esso è costituito dalla prestazione richiesta al calciatore.

Tale prestazione è di tipo non economico, ma comunque suscettibile di valutazione economica e di tipo strettamente personale.

La prestazione infatti deve essere considerata oggettivamente e soggettivamente infungibile, nel senso che ogni calciatore, ingaggiato da una squadra professionistica, solitamente si contraddistingue per proprie peculiari caratteristiche, quali la struttura fisica, il proprio ruolo ovvero le eventuali esperienze in altre squadre.

La prestazione del calciatore è così inseparabile dalla sua stessa persona che qualsiasi forma di surrogazione snaturerebbe il senso dell'obbligazione e comunque comprimerebbe in modo arbitrario la libertà personale dello stesso calciatore.

Nell'attuale dimensione sia economica, che mediatica, assunta dal mondo del calcio, caratterizzata da elevatissimi ingaggi dei calciatori e dai sempre maggiori introiti connessi al merchandising e alla cessione dei diritti televisivi per la diffusione delle partite e di altri eventi ufficiali, la prestazione del singolo calciatore ha la sua essenza nell'elemento dell'*intuitus personae*: l'interesse della società quanto a competenza, organizzazione e perizia, garantito dal calciatore, non può essere soddisfatto tramite l'intervento di terzi.

Sulla base di questa premessa ci si accorge di come l'oggetto del contratto di lavoro sportivo in realtà non si esaurisca nella sola prestazione tecnica del calciatore a fronte del corrispettivo da parte della società.

²²¹ B. CUCCINIELLO, *Considerazioni in tema di "contratto di lavoro sportivo professionistico": prescrizioni di forma e di contenuto nell'art. 4 l. 23 marzo 1981 n. 91*, in *Rass. Dir. Civ.*, 1996, p. 449 ss.

In ottemperanza a quanto previsto dal quarto comma dell'art. 4 della legge n. 91/1981, e come abbiamo già avuto modo di vedere, l'art. 10 dell'Accordo Collettivo tra F.I.G.C., A.I.C. e L.N.P.A statuisce che il calciatore deve adempiere la propria prestazione sportiva nell'ambito dell'organizzazione predisposta dalla società e con l'osservanza delle istruzioni tecniche e delle altre prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici.²²²

L'ampiezza della prestazione oggetto del contratto del calciatore professionista è mostrata dalla prassi concreta dei rapporti calcistici, la quale non si esaurisce di certo con la disputa delle gare cui la società di appartenenza partecipa.

Il giocatore è soggetto a certi obblighi e certe limitazioni, come mantenere una determinata dieta, sottoporsi a certe cure fisiche, non superare certi limiti di peso, e così via, comunque diretti al fine di tenere un certo rendimento.

Obblighi e limitazioni fanno parte e costituiscono un tutt'uno con la prestazione sicché essa si svolge più che secondo un orario di lavoro, secondo un calendario che risponde a regole fisse e prestabilite. Sotto questo singolare aspetto, parte della dottrina²²³ accosta la prestazione del calciatore a quella del lavoratore artista. Detto ciò, è più opportuno parlare di un "fascio di obbligazioni" scaturente dalla pluralità di rapporti sussistenti fra calciatore e società. Oltre al contratto strettamente calcistico, si hanno anche altri contratti collegati in diverso modo al primo, come in particolare quello di merchandising.

Analizzando i contratti che ormai da qualche anno vengono stipulati tra calciatore professionista e società sportiva, emerge come in essi vengano inserite sempre più di frequente clausole particolarmente curiose e stravaganti, che vanno a disciplinare svariati ambiti, dai più tecnici a quelli più personali.

Al fine di concretizzare le affermazioni effettuate in precedenza, risulta utile parlare della pubblicazione del lavoro finale di un'inchiesta internazionale basata su più di diciotto milioni di documenti finanziari riservati, originariamente consegnati da una fonte anonima al settimanale tedesco *Der Spiegel* a cui è stato dato il nome di "Football Leaks".

²²² Articolo visto in precedenza in merito agli obblighi di obbedienza e diligenza, oltre al dovere di fedeltà in capo al calciatore da osservare nei confronti della società, nonché l'obbligo per l'atleta di evitare comportamenti tali da arrecare pregiudizio all'immagine della società stessa.

²²³ V. GERACI, *Natura del rapporto tra la società calcistica e il giocatore*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1971, . 262

Football Leaks rappresenta così, la più grande fuga di notizie della storia dello sport. È il frutto del lavoro d'indagine di quasi sessanta giornalisti raccolti nel network EIC, che sta ad indicare l'*European Investigative Collaborations*, di cui il settimanale "*Espresso*" è membro fondatore e unico rappresentante per l'Italia.

La fuga di notizie ha permesso ad EIC di studiare migliaia di contratti, messaggi, fotografie, email e fatture. Si tratta di documenti che mostrano senza alcun filtro i meccanismi attraverso cui il mondo del calcio è stato trasformato in un business avido e spericolato, con calciatori trattati come titoli finanziari e come merce, oltre a mostrare come decine di milioni di euro siano nascoste nei più riservati paradisi fiscali come Panama e le British Virgin Islands.

La storia di Football Leaks, che attualmente ancora continua, inizia alla fine del 2015 quando l'omonimo sito internet comincia a pubblicare anonimamente alcuni contratti di calciatori professionisti provocando un vero e proprio terremoto nel sistema del calcio internazionale.

Quello che risulta chiaro, è che l'intenzione della fonte anonima, che ha fornito questi documenti al settimanale tedesco *Der Spiegel*, è di mostrare al pubblico il quadro generale, evidenziando le connessioni e i personaggi che si nascondono dietro questa massa di informazioni.

Dall'analisi dei documenti di Football Leaks, non emergono soltanto affari riservati e pagamenti occulti ma anche delle condizioni piuttosto particolari previste negli ingaggi dei calciatori.

Volendo menzionare alcune di queste "folli" clausole, nel contratto di Mario Balotelli, ai tempi del Liverpool, erano previste clausole comportamentali speciali: un bonus di un milione di sterline se non avesse sputato a un avversario o qualsiasi altra persona; mentre al calciatore Rafael Van der Vaart, quando vestiva la maglia del Real Betis Siviglia, squadra notoriamente bianco-verde, gli veniva assolutamente vietato nel contratto di indossare scarpe da calcio rosse, colore sociale dei "cugini" del Siviglia Football Club.

Altra clausola che è importante segnalare, soprattutto perché sembrerebbe incidere in maniera particolare sulle scelte di vita personale del calciatore, riguarda Thomas Vermaelen: nel contratto firmato con il F.C. Barcelona, il belga si è impegnato a "fare ogni possibile sforzo per integrarsi nella società catalana, fare

propri i valori della stessa e impegnarsi ad imparare la lingua catalana, veicolo fondamentale di integrazione”.²²⁴

²²⁴ MALAGUTTI, VERGINE, EIC, Football Leaks, le folli clausole dei contratti: el Pocho Lavezzi pagato 57 dollari al minuto, pubblicato il 06 dicembre 2016 in <http://espresso.repubblica.it>

CAPITOLO IV

UN PROBLEMA SPECIFICO: RECESSO ANTE TEMPUS E 'STABILITÀ' DEL CONTRATTO

1. L'evoluzione del calciatore professionista da oggetto a soggetto del contratto

La posizione del calciatore professionista si è evoluta notevolmente nel corso degli anni.

Un contributo fondamentale per questa evoluzione è stato dato, come si è visto, dalle modifiche di carattere normativo e giurisprudenziale intervenute in materia sportiva rispetto alle quali in modo corrispondente il calciatore, in sostanza, è “cresciuto”.

La figura del calciatore dunque è cambiata proporzionalmente con la crescita del proprio ambiente professionale ovvero di quel mondo del calcio che ha visto trasformarsi negli anni la propria importanza economica e sociale, passando dal dilettantismo dopolavoristico dei primi del Novecento all'attuale professionismo miliardario ed esasperato.²²⁵

La crescita esponenziale, a livello mondiale, del calcio, è dovuta non soltanto allo svilupparsi dell'interesse popolare per tale sport, ma soprattutto all'intervento di forti interessi economici, incentivati dalle immense potenzialità di *business*, poiché gli introiti del calcio non sono più rimasti legati agli incassi delle partite, ma si sono decuplicati con l'avvento della *pay tv*²²⁶, con lo sfruttamento dei

²²⁵ E. LUBRANO, L. MUSUMARRA, *Dispensa di diritto dello sport*, Università LUISS Guido Carli, Anno Accademico 2015/2016, p. 116

²²⁶ A partire dal 1993 gli anticipi e i postici del Campionato di Serie A erano trasmessi a pagamento dalla piattaforma “Tele+”, affiancata dal 1997 dalla piattaforma “Stream”. Nel corso degli anni anche le stesse *pay tv* si sono evolute e sono aumentate: ad oggi le piattaforme che trasmettono match a pagamento sono “Sky” e la novità “Dazn”.

contratti di sponsorizzazione commerciale e tecnica e, tutt'ora, con l'infinita capacità comunicativa fornita dai *social network*.²²⁷

Tutto ciò è avvenuto in un tempo relativamente breve, ovvero negli ultimi trent'anni, nei quali il calcio ha subito un'accelerazione sotto ogni profilo sia agonistico che soprattutto socio-economico.

Il calciatore, che si è trovato ad essere il centro di un mondo che ha assunto rapidamente le fattezze di una macchina di produzione economica inimmaginabile, ha preso gradualmente coscienza delle proprie potenzialità economiche e quindi ha cercato di organizzarsi per essere capace di tutelare i propri interessi sia economici, sia di ogni altro profilo.

Si è in sostanza passati dal modello di “calciatore-medio anni Settanta”, quando il calciatore era raramente in possesso di un diploma di scuola superiore e non era quasi in grado di raccontare neanche una prodezza tecnica, al calciatore attuale, ricco e famoso, in possesso di una preparazione culturale sufficiente per affrontare il proprio ruolo sociale e soprattutto molto attento a tutelare direttamente o indirettamente ogni proprio interesse.²²⁸

Questa evoluzione culturale, oltre all'avvento di nuove forme di entrate nelle casse delle singole società sportive, viene affiancata anche dalla progressiva e notevole crescita degli ingaggi dei calciatori²²⁹ dovuta alla maggiore forza contrattuale acquisita dagli stessi a seguito della, già analizzata, sentenza Bosman. Questa ha sostanzialmente determinato il fatto che le società, per assicurarsi le prestazioni dei propri campioni, li abbiano dovuti allettare con offerte contrattuali tali da reggere la potenziale concorrenza, esplosa proprio per questa sorta di parziale liberalizzazione della posizione del calciatore in scadenza di contratto e del mercato dei trasferimenti, di altre società.

Dunque tutto ciò modificò radicalmente la struttura dell'ordinamento sportivo, ma non meno travolgenti furono gli effetti della diffusione, a partire dagli anni

²²⁷ Le squadre di calcio utilizzano sempre di più i *social network* (Twitter, Facebook, Instagram e Youtube) per mantenere un rapporto stretto con i propri tifosi e promuovere il proprio *brand* in tutto il mondo, sfruttando le possibilità di internet, generando di conseguenza notevoli introiti.

²²⁸ E. LUBRANO, L. MUSUMARRA, op. cit., p. 118

²²⁹ Nel 1982, i calciatori della Juventus, campione d'Italia in carica, i quali avevano vinto il Campionato del Mondo di Spagna, ricevevano uno stipendio pari a L. 125 milioni annui netti. L'unica eccezione dell'epoca, era rappresentata dall'ingaggio di Michael Platini, che si vedeva corrisposto un importo pari a L. 400 milioni annui. Stipendio che è comunque ben lontano dagli attuali ingaggi delle principali “star” del calcio.

Novanta, della c.d. “clausola rescissoria”, e l’introduzione nel 2004 dell’art. 17 del Regolamento F.I.F.A. per lo Status e il Trasferimento dei calciatori.

Entrambi questi strumenti permettono al calciatore di liberarsi dal contratto sottoscritto con la propria società sportiva mediante il versamento di una somma di denaro. Come si avrà modo di approfondire, in entrambi i casi non è richiesta una giusta causa di recesso.

Anche se apparentemente sembrerebbe forzato, si può affermare che tutta questa menzionata evoluzione, unita alla diffusione di tali particolari strumenti, ha portato il calciatore ad essere considerato, in sede di contrattazione, non un mero oggetto ma un vero e proprio *dominus* della scena sportiva.

Le società hanno progressivamente perso la loro centralità, o meglio, il loro potere in sede di trattative con il singolo calciatore, non risultando più sufficiente la semplice sottoscrizione dell’accordo per assicurarsi le prestazioni di esso fino alla naturale scadenza.

S’intende ora esaminare gli strumenti che permettono al calciatore di svincolarsi dal contratto sottoscritto con la società sportiva, e che mostrano al meglio la forza contrattuale assunta da esso.

2. Il recesso unilaterale nel contratto calcistico professionistico

Il recesso è un negozio unilaterale per il tramite del quale una parte esercita un peculiare potere, finalizzato a determinare la cessazione irretroattiva, quindi *ex nunc*, degli effetti del contratto e, quindi, a causare la cessazione del relativo rapporto.

Tale potere si esercita dunque con una dichiarazione negoziale e viene ad essere considerato un vero e proprio diritto potestativo, in quanto al recedente è attribuito il potere di conseguire lo scioglimento del contratto senza la necessità di una collaborazione dell’altra parte, la quale si trova in una situazione di soggezione, non potendo legittimamente impedire al recedente di esercitare il suo diritto.

Oltre ad essere unilaterale, il negozio di recesso è anche recettizio, in quanto i suoi effetti si producono nel momento in cui viene portato a conoscenza della

controparte e può essere soggetto ad una forma vincolata, se così prevede la norma di legge o la clausola contrattuale.

In mancanza di un vincolo formale, occorrerà rispettare la medesima forma richiesta per il contratto da cui si recede.

A seconda del tipo di contratto e del rapporto di lavoro instaurato dalle parti, i caratteri del recesso variano. Infatti, nei contratti di durata differentemente da quelli ad esecuzione istantanea, il recesso è esercitabile anche dopo che il contratto abbia avuto un principio di esecuzione.

È opportuno evidenziare, inoltre, che una parte della dottrina²³⁰ propone una classificazione di tre tipi di recessi.

Il recesso di liberazione consente di sottrarsi a un vincolo contrattuale divenuto intollerabile per la libertà di una parte. È questo il caso del recesso da contratto di lavoro a tempo indeterminato. Quasi sempre, tranne nei casi di deposito e comodato, il recedente è tenuto al preavviso.

Nei recessi di autotutela la legge dà alla parte la facoltà di recesso per consentirle di reagire contro eventi sopravvenuti che minacciano i suoi interessi. I recessi di autotutela non sono rimessi alla pura valutazione del recedente, ma sono esercitabili solo in presenza di determinati presupposti fuori dei quali sarebbero ingiustificati. Il presupposto giustificante potrebbe essere l'inadempimento della controparte o qualunque fatto che integri una giusta causa o giustificati motivi.²³¹

I recessi di pentimento sono quelli che la legge riconosce ad una parte senza vincolarli ad alcun tipo di presupposto, proteggendo per lo più il contraente debole, consentendogli di cambiare idea rispetto al contratto concluso.

Le prime due categorie di recessi hanno un rilievo particolare ai fini della presente trattazione, dal momento che sono configurabili solo laddove ci si trovi in presenza di un contratto di lavoro, come è quello calcistico.

Quello che occorre fare ora è vedere la disciplina nazionale del recesso, applicata all'ambito calcistico.

²³⁰ V. Roppo, *Il contratto*, Giuffrè Ed. Milano, 2011, p. 515

²³¹ Ad esempio, il secondo comma dell'art. 1385 c.c., che disciplina la "caparra confirmatoria", dispone che: *"Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra"*

Come è noto, caratterizza questo contratto il principio del *favor prestatoris*, ossia la particolare tutela che nel contratto di lavoro subordinato viene accordata al contraente più debole, il prestatore di lavoro, al fine di riequilibrare il diverso peso contrattuale delle parti, caratterizza questo contratto. Basti pensare alla derogabilità delle norme imperative di legge con altre che risultino più favorevoli al lavoratore.

Da un lato, infatti, a partire dal 1966, per effetto della legge n. 604 (Artt. 1-8) non è più concesso al datore di lavoro di licenziare liberamente, essendo stata subordinata la legittimità del recesso da parte datoriale alla ricorrenza o di una giusta causa, intesa come il verificarsi di un evento che incide in modo irrimediabile sul rapporto di fiducia tra le parti, con conseguente licenziamento senza preavviso, e cioè senza il diritto ad un periodo di tempo (stabilito dalla contrattazione collettiva o secondo equità) compreso tra la comunicazione del licenziamento e la sua efficacia; oppure di un giustificato motivo, inteso come notevole inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore o come il verificarsi di esigenze aziendali attinenti al regolare funzionamento dell'attività produttiva o del suo aspetto organizzativo.

Dall'altro lato, il legislatore ha introdotto lo strumento della c.d. tutela reale del posto di lavoro, in favore dei lavoratori che svolgono attività lavorativa presso datori di lavoro con un numero di salariati che superi determinate soglie dimensionali, grazie alla quale in caso di licenziamento dichiarato illegittimo in sede giudiziale il lavoratore ha diritto ad essere reintegrato nel posto di lavoro con conseguente ricostruzione della posizione lavorativa, anche in termini di contributo previdenziale. Questa tutela reale è sancita dall'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, e a sua volta è stata lievemente modificata con la l. n. 92/2012.²³²

In ogni caso, tale tutela non trova applicazione nella materia sportiva, poiché, come già si è visto, l'art. 4 della legge sul professionismo sportivo esclude l'applicabilità dell'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori così come gli artt. 1-8 della legge n. 604/1966.

²³² Accanto alla tutela reale, che adesso prescinde dalle dimensioni occupazionali del datore di lavoro, nel caso di licenziamento discriminatorio o nullo per violazione di norme sostanziali; invece, viene prevista una tutela meramente indennitaria nei casi del licenziamento disciplinare e licenziamento economico

La *ratio* di questa espressa esclusione dalla disciplina del contratto di lavoro del calciatore professionista si giustifica con l'esigenza di favorire lo scioglimento dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato tutte le volte in cui la società sportiva, ma anche il calciatore, non abbia interesse a proseguire tale rapporto e, invece, abbia interesse a stipulare un nuovo ingaggio rispettivamente con altro calciatore o società.²³³

Il rapporto di lavoro in questione, quello tra calciatore e società sportiva, pertanto, rientra tra le poche ipotesi in cui è operante il c.d. recesso *ad nutum*, e cioè il recesso che non richiede giustificazione, la cui disciplina è contenuta negli artt. 2118 e 2119 c.c.²³⁴

A norma di questi articoli, il recesso subordinato al preavviso, nel termine e nei modi stabiliti dalla contrattazione collettiva, ovvero dagli usi e dall'equità, eccetto l'ipotesi in cui ricorra giusta causa.

Emerge, quindi, come - in assenza di una giusta causa che consenta ad una parte di recedere anticipatamente dal contratto in maniera legittima - l'accordo può essere risolto, prima della sua naturale scadenza, solo per quello che viene definito dall'art. 1372 c.c. "mutuo consenso" allo scioglimento del vincolo contrattuale, (anche se la dottrina, in realtà, preferisce parlare di mutuo "dissenso").

È appena il caso di sottolineare che in alcuni ambienti professionali questa ipotesi viene erroneamente qualificata come rescissione consensuale, non trovando però alcun riscontro nelle norme civilistiche, posto che la rescissione è un rimedio dato alle parti contraenti che abbiano stipulato un contratto in stato di pericolo o necessità.²³⁵

²³³ P. MARSILIO, *Riv. Diritto ed Economia dello Sport, La predeterminazione contrattuale dell'indennizzo da recesso ante tempus nel rapporto di lavoro del calciatore professionista: strumenti codicistici e sviluppi processuali*, 2016, p. 43

²³⁴ Nello specifico, l'art. 2118 c.c. prevede che nel contratto a tempo indeterminato ciascun contraente possa recedere a sua discrezione dando il dovuto preavviso o, in sua mancanza, corrispondendo un'indennità di mancato preavviso, equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso. L'art. 2119 c.c. esclude, invece, che spetti il preavviso nel caso di recesso per giusta causa salva la possibilità che non sia il lavoratore stesso a dare le dimissioni per giusta causa, poiché in questo caso, il datore di lavoro deve corrispondere l'indennità di mancato preavviso.

²³⁵ Come previsto dall'art. 1447: "*Il contratto con cui una parte ha assunto obbligazioni a condizioni inique, per la necessità, nota alla controparte, di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, può essere rescisso sulla domanda della parte che si è obbligata*"

Il mutuo dissenso, viene detto anche “risoluzione consensuale”, ed è esso stesso un contratto con cui le parti sciolgono un precedente accordo fra loro.

Da quanto detto, risulta chiaro che nel caso in cui una parte receda unilateralmente senza alcun preavviso e senza giusta causa, è integrata un’ipotesi di recesso illegittimo e, pertanto, la parte non inadempiente deve essere risarcita.

Questi sono i motivi per i quali, nel calcio, si è adottato il contratto a termine come regola della durata del rapporto che intercorre tra calciatore e società sportiva. Adozione confermata dalla legge sul professionismo sportivo all’art. 5, che contempla, senza imporre, l’inserimento nel contratto di un termine di scadenza che non deve superare il quinquennio.²³⁶

Come più volte si è avuto modo di affermare, la disciplina particolare che si applica al lavoro sportivo è espressione del carattere di specialità che tale rapporto riveste.

3. Il recesso *ante tempus* nel contratto del calciatore professionista a tempo determinato

Nelle ordinarie ipotesi, all’interno della disciplina nazionale, di contratto a tempo determinato, è permessa, prima della scadenza del termine, la risoluzione per mutuo consenso, c.d. consensuale, del vincolo contrattuale, oppure è consentito il recesso unilaterale, ove sussista una giusta causa, cioè una situazione che renda, per una delle parti contrattuali, impossibile ed impraticabile la prosecuzione negli impegni originariamente assunti come previsto dall’art. 2119 c.c..

Non è chiaramente ipotizzabile e attuabile una tipizzazione di tutte le possibili fattispecie, dunque, la ricorrenza di una giusta causa di recesso deve essere accertata caso per caso.

Volendo incentrare l’attenzione sul mondo del calcio, si potrebbe ad esempio ritenere che costituisca una giusta causa di recesso, l’esclusione reiterata di un calciatore dalla rosa della prima squadra, in quanto lesiva del diritto al lavoro (art. 4 Cost.) ed alla prestazione dello stesso, con conseguente compromissione anche della sua immagine professionale.

²³⁶ Il contratto sportivo può contenere l’apposizione di un termine risolutivo, non superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto

In realtà, indicazioni su ipotesi di giusta causa di recesso sono fornite anche dall'Accordo Collettivo tra F.I.G.C., A.I.C. e L.N.P.A, il quale prevede la morosità della società sportiva oltre certi limiti temporali come causa di risoluzione del contratto per il calciatore (art. 13), mentre sia a quest'ultimo che alla società sportiva è riconosciuto il diritto di risolvere il contratto in caso di violazione degli obblighi contrattuali reciprocamente assunti (artt. 12 e 13).

Tuttavia l'aspetto che qui più interessa è l'ipotesi opposta, ossia, laddove sia accertata la mancanza di una giusta causa e il recesso configurato come illegittimo, implicando ciò l'obbligo del risarcimento dei danni in favore della parte non inadempiente.

Occorre distinguere le due situazioni che possono verificarsi. Nel caso in cui sia la società sportiva a recedere ingiustificatamente, ai sensi dell'art. 1223 c.c.²³⁷, sarà tenuta a corrispondere al calciatore le retribuzioni che avrebbe percepito se il rapporto non fosse stato risolto in maniera anticipata.

Secondo la norma citata, tale risarcimento può subire riduzioni se il dipendente illegittimamente licenziato, nelle more del giudizio, ha ottenuto dei guadagni da un'altra attività lavorativa (*aliunde perceptum*), ovvero se il dipendente non si sia adoperato per trovare una nuova occupazione, aggravando in tal modo il danno del datore di lavoro che lo ha licenziato (*aliunde percipiendum*).

Nel caso in cui sia il calciatore a recedere *ante tempus* senza giusta causa, sarà ugualmente tenuto al risarcimento del danno verso la società sportiva, sempre ai sensi dell'art. 1223 c.c.

In virtù, peraltro, della difficoltà di provare in tal caso quali siano in concreto i danni derivabili alla società sportiva, non può certo escludersi *ex ante* la possibilità di una determinazione convenzionale del danno risarcibile, attraverso il ricorso a strumenti di carattere civilistico, quali l'inserimento, nel contratto di prestazione sportiva, di una multa penitenziale o di una clausola penale.²³⁸

Analizzati i caratteri del recesso unilaterale, la trattazione prosegue contestualizzando all'interno della disciplina civilistica italiana gli strumenti

²³⁷ Tale articolo dispone che: "Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta"

²³⁸ P. MARSILIO, op. cit., p. 44

giuridici che in sede di stipulazione del contratto permettono una preventiva determinazione del *quantum debendi* per il recesso, con particolare attenzione per l'istituto che nel mondo del calcio viene definito, con qualche imprecisione, “clausola rescissoria”.

4. La c.d. “clausola rescissoria”

Da Messi a Bale, passando per Modric e Mbappé, senza dimenticare calciatori che militano nel campionato italiano come Cristiano Ronaldo, Higuain o Pjanic, ci si chiede cosa abbiano in comune oltre ad essere dei “fuoriclasse” affermati del calcio professionistico.

A tal proposito, le cronache sportive degli ultimi anni raccontano sempre più di società di calcio che acquistano un calciatore pagando la c.d. “clausola rescissoria”; o anche di rinnovi contrattuali particolarmente difficili proprio per la negoziazione di tale clausola.

Si pensi al clamoroso passaggio per la cifra record di duecentoventidue milioni di euro del brasiliano Neymar dal F.C. Barcellona al Paris Saint-Germain. Tale somma di denaro era stata concordata in sede di rinnovo contrattuale fra l'*entourage* del brasiliano e la dirigenza *blaugrana* a titolo di indennità di risoluzione del rapporto.²³⁹

Innanzitutto occorre chiarire che la “clausola rescissoria”, così nota agli addetti ai lavori seppur impropriamente chiamata, è quella previsione contrattuale che consente, in deroga ai principi di stabilità contrattuale previsti sia

²³⁹ Dal contratto stipulato da Neymar con l’F.C. Barcellona risulta infatti che: “*De comun acuerdo, las partes establecen que, por esta causa de resolución, la indemnización que el JUGADOR o el responsable subsidiario, en su caso, de acuerdo con el art. 16 del RD 1006/85, o responsable solidario conforme a la normativa FIFA, deberá abonar al contado en la fecha de cese al CLUB, asciende a la cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS MILLIONES DE EUROS (222.000.000.-€) más impuestos, si los hubiera. Este importe se actualizará con el incremento del IPC para el conjunto nacional, referido al periodo comprendido entre el primer día del mes de inicio este contrato y el último del mes penúltimo anterior al cese. El JUGADOR no podrá resolver el presente contrato, ni el CLUB autorizará la transferencia de su Ficha Federativa, ni podrá el JUGADOR ser contratado por club o entidad deportiva de ninguna clase, si previamente no se ha materializado, íntegramente, el pago indemnizatorio aquí convenido más los impuestos correspondientes*”.

dall'ordinamento ordinario che sportivo²⁴⁰, ai calciatori di liberarsi dietro il versamento di un importo predeterminato in denaro.

In sede negoziale, le squadre tendono, da un lato, ad avvalersi di clausole di questo tipo per rendere più stabile il rapporto contrattuale tra le parti e, dall'altro, a concedere al calciatore la possibilità ad essere liberato, o in ogni caso ceduto ad un altro club a fronte di un determinato corrispettivo. Ed è in base al potere negoziale della società che sarà possibile ottenere clausole con importi più elevati al fine di evitare anche eventuali interferenze attorno al calciatore, che non sarà liberato a cifre inferiori a quella predeterminata.²⁴¹

Inoltre, mediante tale clausola è riconosciuta al calciatore la possibilità di stabilire una "via d'uscita", con la conseguenza di potersi assicurare il trasferimento ad un'altra società più rinomata.

Tutto ciò dipende ovviamente dal valore che viene concordato dalle parti in sede di negoziazione.

Dunque la suddetta clausola viene fissata con il duplice scopo di: rendere oneroso lo scioglimento anticipato del contratto tra la società calcistica e il calciatore professionista, favorendo la prosecuzione del rapporto fino alla naturale scadenza e rappresentando un deterrente per tutte le società intenzionate ad acquisire il calciatore; garantire alla società una somma di denaro in grado di ristorare l'eventuale perdita anticipata delle prestazioni di un proprio calciatore.²⁴²

Prima di esaminare l'origine della clausola rescissoria e la sua applicazione in Italia si vuole precisare che, essendo il calciatore a dover azionare la clausola, la somma di denaro predeterminata al fine di garantire la possibilità al calciatore di sciogliersi anticipatamente dal contratto dovrebbe essere pagata da quest'ultimo, ma nella prassi accade che sia la società di destinazione a scegliere di pagare tale somma, quindi come se fosse una normale compravendita.

²⁴⁰ Il riferimento è in particolare agli artt. 13-17 del Regolamento F.I.F.A. sullo Status e il Trasferimento di Calciatori. Tali articoli rientrano capitolo IV del Regolamento dedicato appunto al tema della "*contractual stability*".

²⁴¹ A. PORZIO, P. MARSILIO, *La "clausola rescissoria": accenni giuridici sulla clausola più "fashion" del calciomercato*, dalla Gazzetta dello Sport del 14 Gennaio 2007

²⁴² A tal proposito V. PESCATORE, in *Clausole Negoziali* di M. CONFORTINI, parla da un lato di funzione logico-compulsiva poiché ha l'effetto di dissuadere l'atleta dal cercare altre opportunità professionali, dall'altro, di funzione indennitaria per il fatto che la predeterminazione della clausola rescissoria garantisce alla società di ristorare l'eventuale interruzione del rapporto.

In realtà, qualora sia la società ad effettuare il pagamento in luogo del calciatore, questo può determinare alcuni problemi, non di poco conto, dal punto di vista fiscale.

In ragione del fatto che molto spesso le società calcistiche economicamente più “potenti” intervengono direttamente nel pagamento del corrispettivo, sostituendosi, di fatto, al calciatore, sempre più assistiamo all’inserimento di clausole che in realtà vorrebbero limitare la possibilità di trasferimento del calciatore in una particolare squadra o in un determinato campionato.

4.1 L’origine della clausola: il caso “Ronaldo”

La clausola rescissoria, che andrebbe più propriamente definita come clausola di recesso, trova origine normativa nell’ordinamento spagnolo all’art. 16 del Real Decreto n. 1006 del 26 giugno 1985, in cui si prevede la facoltà per lo sportivo professionista di recedere unilateralmente dal contratto di lavoro, in qualsiasi momento, dietro pagamento di un indennizzo che, in assenza di determinazione consensuale tra le parti, sarà fissato dal giudice del lavoro in ragione di una pluralità di criteri.

Pertanto tale articolo dispone testualmente²⁴³ che: *“la extinción del contrato por voluntad del deportista profesional, sin causa imputable al club, dará a éste derecho, en su caso, a una indemnización que en ausencia de pacto al respecto fijará la Jurisdicción Laboral en función de las circunstancias de orden deportivo, perjuicio que se haya causado a la entidad, motivos de ruptura y demás elementos que el juzgado considere estimable. En el supuesto de que el deportista en el plazo de un año desde la fecha de extinción, contratase sus servicios con otro club o entidad deportiva, éstos serán responsables subsidiarios del pago de las obligaciones pecuniarias señaladas”*.²⁴⁴

²⁴³ Testo del Real Decreto è stato pubblicato in Boletín Oficial del Estado n. 153/1985 e consultabile a [“Real Decreto 1006/1985, de 26 de junio, por el que se regula la relación laboral de los deportistas profesionales.”](#), iusport.es.

²⁴⁴ *«La cessazione del contratto per volontà dell’atleta professionista, senza causa imputabile al Club, darà a questo diritto, se necessario, ad un indennizzo che, in assenza di un patto, viene fissato dal giudice del lavoro a seconda dell’ordine sportivo, dei danni che sono stati causati alla società, dei motivi di rottura e di altri elementi che la Corte ritiene rilevanti per la decisione. Nel caso in cui l’atleta, entro un anno dall’estinzione del precedente rapporto, si*

Poiché l'impossibilità di recedere unilateralmente dal contratto di lavoro rappresentava un grave pregiudizio alla libertà e all'autonomia contrattuale del lavoratore, il legislatore spagnolo ha previsto tale norma con l'obiettivo di conciliare la libertà contrattuale del professionista sportivo e gli interessi economici della società che si vedeva privata dell'atleta.

La volontà del legislatore di trovare un punto di equilibrio fra l'interesse del calciatore a una maggiore flessibilità contrattuale e quello della società a conservare il capitale economico portò dunque alla decisione di introdurre la possibilità di recedere dal rapporto di lavoro a fronte del versamento, alla controparte, di una somma di denaro a titolo di indennizzo, così da ristorarla a seguito del pregiudizio subito a causa dell'anticipata risoluzione del contratto.²⁴⁵

Quanto detto rappresenta la *ratio* della previsione normativa del Real Decreto n. 1006/1985.

Tuttavia la disciplina e soprattutto la finalità originaria dell'art. 16 dopo qualche stagione fu distorta. Infatti, come si è già avuto modo di accennare nel primo paragrafo del presente capitolo, la clausola iniziò ad essere inserita nei contratti fra calciatore professionista e società sportiva sia con il chiaro intento di dissuadere le altre società sportive concorrenti ad acquisire un giocatore, sia per conseguire notevoli guadagni in caso di cessione di un proprio calciatore al prezzo preventivamente pattuito.²⁴⁶

Nel caso in cui l'ammontare dell'indennità non sia stato predeterminato pattiziamente, lo stesso art. 16 del Real Decreto n. 1006/1985 dispone che: *“la società che si ritenga danneggiata dalla prematura estinzione del contratto per volontà dell'atleta ha comunque la possibilità di agire in giudizio, rimettendo la quantificazione dell'indennità al giudice del lavoro”*.²⁴⁷

accordi con un altro club o ente sportivo, questo sarà responsabile solidalmente per il pagamento degli obblighi monetari indicati».

²⁴⁵ L'art. 16 RD n. 1006/1985 infatti: *“la extinción del contrato del deportista profesional, sin causa imputable al club, dará a éste derecho, en su caso, a una indemnización que, en ausencia de pacto al respecto, fijará la jurisdicción laboral en función de las circunstancias de orden deportiva, perjuicio al club o entidad deportiva, motivos de la ruptura y demás elementos que el juzgador considere estimables”*.

²⁴⁶ MENICCHINI, *La natura della clausola di rescissione spagnola e l'indennità di rottura contrattuale prevista dal Regolamento FIFA*, in *Sport Magazine – Rivista Digitale di Marketing Management e Diritto sportivo*, marzo 2006

²⁴⁷ R. GUIDOLIN, *da Bosman a Ronaldo: i trasferimenti in pendenza di contratto*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1998, p. 73.

Il giudice del lavoro non potrà fissare una somma eccessivamente onerosa, così da non scongiurare l'alterazione dell'equilibrio contrattuale che comporterebbe una limitazione alla libertà di lavoro, che contrasterebbe con l'articolo 35 della Costituzione spagnola.²⁴⁸

Sulla base della funzione di liquidare la società sportiva per la perdita subita a seguito della rottura anticipata del contratto, e considerando tale evento come patologico, la clausola rescissoria è inquadrata dalla dottrina maggioritaria spagnola²⁴⁹ nella disciplina della clausola penale prevista dal Código Civil.

Specificamente l'articolo 1152²⁵⁰ di quest'ultimo prevede che, in caso di obblighi derivanti da una clausola penale, la penale sostituisce il risarcimento dei danni e il pagamento degli interessi in caso di inadempienza, qualora non sia stato concordato altrimenti; inoltre, che la penale è efficace solo se è eseguita conformemente alle disposizioni del Código Civil.

Di conseguenza le società sportive risultano esonerate dalla necessità di dimostrare i danni derivanti dall'utilizzo della clausola, producendo essa i suoi effetti automaticamente.

È bene sottolineare che invece, secondo la dottrina minoritaria spagnola,²⁵¹ l'incoercibilità della prestazione sportiva impedisce di considerare queste clausole come vere e proprie clausole penali. La ratio di ciò si rintraccia nel fatto che la libertà che tali clausole di fatto conferiscono al debitore di scegliere se adempiere l'obbligazione o pagare l'identità porta a configurarle, piuttosto, come obbligazioni accessorie che, in caso di inesigibilità in natura dell'obbligazione principale, trasformano la determinazione dell'indennità in una facoltà rescissoria, coerente con l'elemento della continuità che caratterizza il rapporto di lavoro.

²⁴⁸ “*Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo.*
La ley regulará un estatuto de los trabajadores.”

²⁴⁹ MAGAZ-GONZALEZ, *Reflexiones en torno al significado económico de la rescisión unilateral del contrato por el futbolista* in *Revista española de derecho deportivo*, n.11, 2004

²⁵⁰ L'articolo 1152 dispone che: “*En las obligaciones con cláusula penal, la pena sustituirá a la indemnización de daños y al abono de intereses en caso de falta de cumplimiento, si otra cosa no se hubiere pactado. Sólo podrá hacerse efectiva la pena cuando esta fuere exigible conforme a los disposiciones del presente Código*”

²⁵¹ CARDENAL CARRO M., *Derecho y Deporte, Las relaciones laborales en el deporte profesional*, EDITUM, Universidad de Murcia, 1996

Così inquadrata, l'obbligazione principale sarà rappresentata dalla prestazione dell'atleta, mentre l'obbligo accessorio dalla clausola rescissoria stessa, che entra in gioco solo in caso di violazione parziale o totale dell'obbligo principale.

Per comprendere al meglio come fu distorta dopo pochi anni la finalità originaria dell'art. 16 del Real Decreto n. 1006/1985 è utile menzionare uno dei casi principali che diede dimostrazione di ciò. Ci si riferisce al trasferimento del calciatore Ronaldo Luis Nazario de Lima, conosciuto anche come "Fenomeno", dal F.C. Barcelona all'F.C. Internazionale nell'estate del 1997.

Il "Fenomeno" nel 1997, momento in cui era legato contrattualmente al club spagnolo fino al 2004, decise unilateralmente di lasciare la società accordandosi con la squadra nerazzurra di Milano.

Nel contratto stipulato con il Barcelona F.C. era inserita una "*clausola de rescisión*", di cui Ronaldo usufruì, la quale prevedeva che: "se l'estinzione del vincolo fosse dovuta alla volontà del giocatore di abbandonare il club prima della scadenza del contratto, senza causa imputabile al club, il giocatore dovrà indennizzare il club, se la risoluzione si verifica prima del 30 giugno del 2001, con 4.000 milioni di *pesetas* da pagare in contanti. Dal primo luglio del 2001 fino al 30 giugno del 2002 l'indennità sarà di 2.000 milioni di *pesetas*. Dal primo luglio del 2002 fino al 30 giugno del 2003 l'indennità sarà di 1.700 milioni di *pesetas* e dal primo luglio del 2003 al 30 giugno del 2004 sarà di 1.400 milioni di *pesetas*".²⁵²

Queste somme si incrementeranno, nel caso, con l'I.V.A. corrispondente, e potranno essere pagate dal giocatore o da un terzo in suo nome, con la ratifica del giocatore, o dal club che acquisirà i suoi diritti federativi".

Il Barcellona si oppose rigidamente al trasferimento del giocatore brasiliano in Italia affermando in un primo momento che tale clausola, ricollegabile a una disposizione normativa spagnola, non si applicasse in caso di trasferimento internazionale. La risposta da parte dei legali dell'Inter non si fece attendere e replicarono che il caso non riguardava il trasferimento di un calciatore da un club ad un altro, ma la rottura di un contratto.

²⁵² Come riportato dalla nota 66, p. 1150 del capitolo "*Clausola di multa penitenziale (in ambito sportivo, rescissoria)*", in *Clausole Negoziali*, CONFORTINI M.

In un secondo momento, preso atto della volontà del calciatore, il club spagnolo chiese all'Inter, oltre ai 4.000 milioni di *pesetas* (quarantotto miliardi di lire) previsti come penale dalla "clausola de rescision", anche 30 miliardi di lire come riconoscimento del premio di formazione professionale per i giovani.²⁵³

Il Regolamento F.I.F.A. per lo Status e il Trasferimento dei Calciatori all'art. 14 obbligava infatti, la società di destinazione di un calciatore extracomunitario al pagamento di un'indennità di formazione e promozione, in favore del club che ha visto sciogliersi il proprio legame con il suddetto giocatore, qualora entrambe le squadre facciano parte di uno Stato membro.

Tale articolo tuttavia fu modificato qualche settimana prima della vicenda Ronaldo. La circolare n. 611 del 27 marzo 1997 comportò l'assimilazione dei calciatori extracomunitari a quelli cittadini di uno dei paesi dell'Unione Europea. La conseguenza fu il venir meno del diritto a ricevere l'indennità di trasferimento, qualora la cessione fosse avvenuta fra Stati membri, in capo alla società che vedeva sciogliersi il rapporto contrattuale con il calciatore che si è avvalso della "*clausola de rescisión*".

Ancor più importante fu la circolare F.I.F.A. n. 616 del 4 giugno 1997²⁵⁴ con la quale venne rimandata l'entrata in vigore del nuovo art. 14 del Regolamento al primo aprile 1999, rimanendo nel frattempo vigenti le precedenti disposizioni. In questa circolare la F.I.F.A. ha inoltre richiamato l'art. 12 del Regolamento per lo Status e il Trasferimento dei Calciatori per mettere in evidenza che nel caso di estinzione dei contratti di lavoro, possono essere accettate unicamente le risoluzioni unilaterali per giusta causa o quelle per mutuo accordo delle parti.

Quello che la Commissione afferma è che, nell'ipotesi di risoluzione unilaterale ed ingiustificata del contratto da parte del calciatore interessato, la Federazione cui è affiliata la società può ritenere che sia stato violato il comma 1 dell'art. 12 del Regolamento, e di conseguenza potrà, da tale momento, negare il rilascio del *transfer* internazionale in base all'art. 7 comma 2, lettera a) del suddetto Regolamento.²⁵⁵

²⁵³ Richieste che Blatter definì "fuori luogo" e che in realtà avevano l'obiettivo di sfiancare l'Inter e Ronaldo, per far rinunciare il brasiliano

²⁵⁴ Testo rintracciabile su www2.raisport.rai.it, M. BASONI, *Ronaldo: non è finita*

²⁵⁵ R. GUIDOLIN, *Da Bosman a Ronaldo: i trasferimenti in pendenza di contratto*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1998, p.73

A giugno 1997 l'Internazionale F.C., tramite la F.I.G.C., chiese alla Reale Federazione Spagnola il certificato internazionale di trasferimento, affinché il calciatore potesse validamente scendere in campo, ma nello stesso mese la Federazione spagnola rispose negativamente.

Per la società nerazzurra non restò altro modo che rivolgersi alla Commissione per lo Statuto²⁵⁶ che con decisione del 24 luglio 1997 affermò che Ronaldo è sì “*free of any contractual obligation to F.C. Barcelona*”, ma che alla somma già versata si dovesse aggiungere l'indennità di trasferimento, la cui quantificazione veniva rimessa alle parti.²⁵⁷

In mancanza di tale accordo, sarebbe stata quantificata dalla F.I.F.A. stessa.

La decisione fu impugnata dall'Inter, poiché riteneva che la somma pagata comprendesse già tutte le possibili pretese (“*all including amount*”).

La Corte d'Appello confermò quanto stabilito, fissando l'indennità di trasferimento in 1 milione e ottocentomila dollari. Questo giudice stimò che la somma dovesse essere incrementata all'incirca del 10%, somma per giunta equivalente all'importo del salario annuale pagato al giocatore dal F.C. Barcellona, in virtù del contratto di lavoro che ad esso lo legava.²⁵⁸

Contestualmente la F.I.F.A. autorizzò la F.I.G.C. a registrare Ronaldo con l'Internazionale F.C.

4.2 La natura della clausola rescissoria in Italia

Giunti a questo punto, è necessario approfondire la disciplina della clausola rescissoria nell'ordinamento italiano cominciando con una precisazione terminologica al fine di evitare fraintendimenti concernenti la natura normativa.

In Italia il termine “clausola rescissoria” non è altro che una locuzione impropria diffusasi nel linguaggio giornalistico e degli operatori del settore dello sport professionistico.

²⁵⁶ I membri dell'ordinamento sportivo possono rivolgersi a tale Commissione per la risoluzione di controversie calcistiche internazionali.

²⁵⁷ Uno stralcio della decisione è rinvenibile alla pagina web <https://www.fifa.com/news/y=1997/m=7/news=ronaldo-and-lizarazu-transfer-cases-clarified-70298.html>

²⁵⁸ Comitato esecutivo FIFA, decisione d'appello, 4 settembre 1997, *Riv. dir. sport.*, 1998, p. 210

L'improprietà terminologica discende dal fatto che l'istituto della rescissione, che il nome d'uso della clausola sembra richiamare, si fonda in realtà su presupposti completamente diversi rispetto alla semplice volontà del calciatore di usufruire di essa nel caso in cui sia stata pattuita con la società di appartenenza.²⁵⁹

All'interno dell'ordinamento italiano il Codice Civile, agli artt. 1447 e seguenti, disciplina la rescissione del contratto, intesa come possibilità di far cessare l'efficacia di un accordo qualora concluso in stato di pericolo (art. 1447 c.c.)²⁶⁰ o in stato di bisogno (art. 1448 c.c.).²⁶¹

Da ciò risulta chiara l'impossibilità di ricondurre a tali disposizioni la disciplina della clausola chiamata, in ambito sportivo, rescissoria.

L'errore nasce dall'errata traduzione in italiano della "*clausola de resciscion*" spagnola introdotta dal Real Decreto n. 1006/1985 che, come si è avuto modo di notare, rappresenta una causa estintiva unilaterale del contratto.

Dunque nonostante il crescente utilizzo nelle trattative tra calciatori professionisti e società sportive, la clausola rescissoria in realtà non esiste nell'ordinamento giuridico italiano.

Configurando il recesso come un'eventuale facoltà derivante dalla volontà delle parti in caso di contratto di lavoro sportivo a tempo determinato, le clausole di recesso sono ammissibili per l'ordinamento italiano. Tali clausole sarebbero valide peraltro per l'ordinamento giuridico ordinario anche se escluse, limitate o non previste dagli accordi stipulati con i rappresentanti delle categorie interessate e dai contratti tipo previsti dall'art. 4 della legge n. 91/1981, in quanto certamente configurabili come clausole "più favorevoli" ai prestatori di lavoro.

²⁵⁹ Come affermato in *Lessico del XXI Secolo (2012)*, in *Enciclopedia Treccani*, al sito www.treccani.it

²⁶⁰ Art. 1447 c.c.: "*Il contratto con cui una parte ha assunto obbligazioni a condizioni inique, per la necessità, nota alla controparte, di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, può essere rescisso sulla domanda della parte che si è obbligata. Il giudice nel pronunciare la rescissione, può, secondo le circostanze, assegnare un equo compenso all'altra parte per l'opera prestata*".

²⁶¹ Art. 1448 c.c.: "*Se vie è sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell'altra, e la sproporzione è dipesa dallo stato di bisogno di una parte, del quale l'altra ha approfittato per trarne vantaggio, la parte danneggiata può domandare la rescissione del contratto. L'azione non è ammissibile se la lesione non eccede la metà del valore che la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva al tempo del contratto. La lesione deve perdurare fino al tempo in cui la domanda è proposta. Non possono essere rescissi per causa di lesione i contratti aleatori. Sono salve le disposizioni relative alla rescissione della divisione*".

Calciatori professionisti e società sportive hanno ovviato a questa carenza normativa mediante la stipula di una scrittura privata in cui si prevede la possibilità di recedere dal rapporto sinallagmatico a versamento dell'indennizzo pattuito. Tale scrittura è inserita nel modulo "Altre Scritture" previsto dal contratto tipo.²⁶²

Il caso più famoso di utilizzo della clausola rescissoria in Italia è senza dubbio quello che ha visto protagonista l'argentino Gonzalo Higuaín, trasferitosi, nell'estate del 2016, dall'S.S.C. Napoli alla Juventus per novanta milioni di euro. Nella stessa estate, la Juventus ha utilizzato la clausola rescissoria per strappare dall'A.S. Roma il giocatore Miralem Pjanić, il cui contratto, contenente il predetto elemento accessorio, viene riportato di seguito.

²⁶² G. MATARAZZO, *I trasferimenti dei calciatori professionisti: profili civilistici*, Università degli studi di Milano-Bicocca, 2016-2017



Lega Nazionale Professionisti Serie A

2013/2014

N. 1138/A

"ALTRE SCRITTURE" AI SENSI DELL'ART. 3.5. DELL'ACCORDO COLLETTIVO

Con la presente scrittura privata, che costituisce parte integrante ed inscindibile del contratto n. 2412/A sottoscritto in data 10/07/2014 tra la Società ed il Calciatore professionista sottoindicati, si conviene e si stipula quanto segue:

SOCIETÀ

A.S. ROMA S.p.A. (di seguito la Società)

RAPPRESENTATA DA

DOTT. ITALO ZANZI

QUALIFICA

AMMINISTRATORE DELEGATO

munto dei necessari poteri

COGNOME E NOME DEL CALCIATORE

PJANIC MIRALEM

(di seguito il Calciatore)

Tra la Società ed il calciatore si conviene quanto segue (specificare se le pattuizioni modificano oppure integrano quelle inserite nel contratto):

AD INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO INDICATO IN OGGETTO SI DICHIARA QUANTO DI SEGUITO:

CLAUSOLA RESCISSORIA:

- € 38.000.000 DA ESERCITARSI A MEZZO FAX E RACCOMANDATA A/R ENTRO E NON OLTRE IL 16 AGOSTO 2016;

IN CASO DI ESERCIZIO DELLA CLAUSOLA ENTRO IL 2016 E DI MANGATA QUALIFICAZIONE PER LA STAGIONE 2015/2016 ALLA FASE A GIRONI DELLA UEFA CHAMPIONS LEAGUE L'AS ROMA RICONOSCERA' AL CALCIATORE IL 20% DELLA SOMMA NETTA INCASSATA MENO € 500.000.

IN CASO DI ESERCIZIO DELLA CLAUSOLA ENTRO IL 2017 L'AS ROMA RICONOSCERA' AL CALCIATORE IL 20% DELLA SOMMA NETTA INCASSATA.

P.M.

Figura 4 – Modulo “Altre Scritture” del contratto stipulato da Miralem Pjanic con l’A.S. Roma in cui era prevista la clausola rescissoria di cui ha usufruito la Juventus per acquistarlo

Un'importante novità sul tema in questione si è rilevata dall'entrata in vigore dell'Accordo Collettivo tra F.I.G.C., A.I.C. e Lega Nazionale Professionisti B, a partire dal 18 luglio 2014.²⁶³

In tale Accordo è stata inserita una disposizione che rende accessibile alle parti l'utilizzo di uno strumento molto simile alla clausola rescissoria.

Seppur limitatamente ai calciatori di Serie B l'art. 2 al suo terzo comma prevede che: *“Le parti potranno prevedere la facoltà di recesso anticipato dal rapporto di prestazione sportiva a condizione che: i) il diritto di recesso sia reciprocamente concesso; ii) la durata del contratto sia superiore a due stagioni sportive; iii) il diritto di recesso sia esercitabile unicamente in relazione all'ultima stagione sportiva contrattualmente prevista; iv) sia previsto per entrambe le parti il versamento di un corrispettivo onnicomprensivo lordo da quantificare al momento della sottoscrizione del contratto; v) al momento della sottoscrizione del contratto il calciatore abbia compiuto 28 anni. Il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni sopra indicate costituirà motivo di nullità della clausola. La parte che vorrà esercitare detta facoltà dovrà darne comunicazione scritta a mezzo di raccomandata a.r., da inviarsi contestualmente anche alla LNP-B, entro e non oltre il termine perentorio del 30 aprile della penultima stagione sportiva contrattualmente prevista. A pena di inefficacia del recesso, il versamento del corrispettivo dovrà essere effettuato entro 10 giorni lavorativi dalla comunicazione di recesso a mezzo bonifico bancario ovvero assegno circolare, avendo cura di inviare alla Lega di competenza e all'altra parte, entro gli ulteriori 10 giorni lavorativi, l'attestazione del pagamento per l'accertamento del corretto perfezionamento dell'iter”*.²⁶⁴

Sicuramente tale disposizione rappresenta un'innovazione nell'ordinamento sportivo italiano, tuttavia le condizioni da essa poste per la validità rendono lo strumento in parte assimilabile alla clausola rescissoria di origine spagnola poiché l'importo da versare a titolo di indennizzo viene predeterminato, e in parte al diritto di recesso disciplinato dall'art. 17 del Regolamento F.I.F.A. per lo Status e il Trasferimento dei Calciatori per la presenza di rigide limitazioni di utilizzo e che si avrà modo di approfondire.

²⁶³ Accordo Collettivo F.I.G.C.-A.I.C.-L.N.P.B rintracciabile sul sito www.assocalciatori.it

²⁶⁴ Disposizione che non è prevista nell'Accordo Collettivo di Serie A

In una prospettiva strettamente giuridica la clausola rescissoria non potrà che configurarsi come una risoluzione anticipata per inadempimento con annessa clausola penale o, più correttamente a parere di chi scrive, come recesso unilaterale con annessa multa penitenziale.

Non essendo riconducibile all'istituto della rescissione previsto dagli artt. 1447 e ss. del Codice Civile, lo strumento della clausola rescissoria viene da una parte della dottrina²⁶⁵ ricondotto all'istituto della clausola risolutiva espressa unilaterale cui acceda una clausola penale, mentre un'altra parte della dottrina, e anche a parere di chi scrive, tale clausola sarebbe più correttamente da ricondurre ad un recesso unilaterale con annessa multa penitenziale.²⁶⁶

Nella prima ipotesi, in particolare, le parti convengono che il loro rapporto si risolva qualora una determinata obbligazione non venga adempiuta nelle modalità pattuite ai sensi dell'art. 1456 c.c.²⁶⁷

In questo caso la risoluzione non è automatica al mancato adempimento dell'obbligazione secondo le modalità pattuite ma avviene di diritto, se la parte non inadempiente dichiara all'altra di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Rispetto al momento di pattuizione della clausola potrebbe essere sopravvenuto un interesse del creditore all'adempimento tardivo, interesse che verrebbe frustrato se la risoluzione fosse automatica.²⁶⁸

Considerata, quindi, l'infungibilità della prestazione del calciatore, si deduce come alla società sportiva debitrice, di fronte al rifiuto del calciatore di prestare i propri servizi, non rimanga altra soluzione che dichiarare la volontà di avvalersi della clausola, incamerando la penale pattuita.

²⁶⁵ A sostegno della tesi che la clausola rescissoria sia da considerare una clausola penale si v. REVELLO E., *La c.d. "clausola rescissoria" e il caso del matador Cavani*, in sportelege.gazzetta.it, il quale ribadisce l'assunto che collegare l'ipotesi di risoluzione del contratto che lega il calciatore alla società di appartenenza al concetto di rescissione sia nel modo più assoluto "un'invenzione giornalistica".

²⁶⁶ Tra tutti V. PESCATORE in "*Clausola di multa penitenziale (in ambito sportivo "rescissoria")*" e A.PORZIO in "*La clausola rescissoria: accenni giuridici sulla clausola più fashion del calciomercato*" rintracciabile su regoledelgioco.gazzetta.it, 2017

²⁶⁷ Art. 1456 c.c.: "*I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite. In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva*"

²⁶⁸ M. PERASOLE, *La c.d. clausola rescissoria in ambito calcistico*, in CAMMINO DIRITTO, *Rivista di informazione giuridica*, 2016

La clausola risolutiva rappresenta dunque un elemento accidentale del contratto, ovvero quegli elementi non essenziali attraverso i quali le parti ampliano il contenuto dell'accordo.

La somma che dovrà essere corrisposta sarà quella contenuta nella clausola penale, oggetto di accordo fra i contraenti disciplinata dagli artt. 1382-1384 del Codice Civile.²⁶⁹ Calciatore e società sportiva con la clausola penale possono dunque stabilire *ex ante* quanto il debitore-calciatore dovrà pagare, a titolo di penale, ove dovesse rendersi inadempiente.²⁷⁰

Il legislatore ha collocato l'istituto nel capo V del Titolo II del Codice Civile relativo agli effetti del contratto, sebbene la clausola sia un patto aggiunto al negozio e non un effetto contrattuale. La dottrina che ritiene applicarsi tale elemento accidentale alla fattispecie della clausola penale fonda le proprie ragioni soprattutto sugli scopi che si intendono perseguire con l'introduzione della clausola penale, ovvero: incentivare le parti alla corretta e tempestiva esecuzione di quanto previsto nel contratto; sanzionare il debitore inadempiente; assolvere la funzione di predeterminare l'entità del risarcimento del danno dovuto al creditore sgravandolo da qualsivoglia onere probatorio in relazione al *quantum*.²⁷¹

Critiche e dubbi su questa posizione assunta da una parte della dottrina sono mossi dal fatto che, in realtà, risulta discutibile che nella volontà di uscire *tout court* e anzitempo dal rapporto contrattuale si rilevi un caso di inadempimento tale da integrare l'applicazione dell'istituto della risoluzione anticipata e, dunque, quale conseguenza, della clausola penale ai sensi degli articoli 1382 e 1384 del Codice Civile.

²⁶⁹ Art. 1382 c.c.: “La clausola, con cui si conviene che, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione, ha l'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore.

La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno”;

Art. 1383 c.c.: “Il creditore non può domandare insieme la prestazione principale e la penale, se questa non è stata stipulata per il semplice ritardo”;

Art. 1384 c.c.: “La penale può essere diminuita equamente dal giudice, se l'obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l'ammontare della penale sia manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'inadempimento”.

²⁷⁰ L'inadempienza, nel caso in questione, consiste nel fatto che il calciatore non porterà a termine l'incarico di giocare per il tempo originariamente previsto all'interno del contratto. La clausola penale pertanto mira a liquidare in via preventiva e forfettaria il danno derivante dall'inadempimento di quella che è un'obbligazione civile (il comportamento del giocatore che decide di risolvere il contratto).

²⁷¹ M. RINALDI, *Clausola penale e caparra*, Maggioli Editore, Rimini, 2018, p. 25

Per questo la clausola rescissoria parrebbe essere più propriamente riconducibile alla figura del recesso unilaterale, e dunque un'uscita anzitempo dal contratto, ai sensi dell'art. 1373 c.c.²⁷²; ma perché questa arbitraria decisione, priva di una giusta causa, possa essere considerata legittima, la parte che esercita il recesso dovrà corrispondere un corrispettivo a chi ne subisce gli effetti, in maniera tale che l'equilibrio contrattuale raggiunto con la stipulazione del contratto non risulti alterato. Quando il corrispettivo a fronte del recesso viene promesso, anziché consegnato alla stipula del contratto, è qualificabile appunto come "multa penitenziale".

Dunque quello che in concreto accade è che, con tale recesso, le parti si accordano affinché il calciatore si possa liberare dal vincolo mediante decisione unilaterale²⁷³ in deroga al principio sancito dall'art. 1372 c.c., secondo il quale il contratto può essere sciolto solo per mutuo consenso o per altre cause ammesse dalla legge; si tratta del c.d. recesso "volontario" o "convenzionale".

Le parti prevedono, solitamente, un corrispettivo per il diritto di recesso, che prende il nome di multa penitenziale.

Essa è uno strumento non molto utilizzato nella prassi come dimostra la scarsa giurisprudenza²⁷⁴, anche di merito, che l'affronta, e la poca attenzione che le dedica la dottrina. Non constano studi monografici, dovendo l'interprete accontentarsi delle scarse indicazioni contenute nelle più ampie trattazioni dedicate, soprattutto, alla caparra.

In ogni caso, sulla scia di ricostruzioni consolidate, e sullo sfondo delle riflessioni sull'istituto del recesso, la c.d. multa penitenziale può essere definita come il patto che attribuisce, ad una o più parti del contratto, il diritto potestativo di recederne a fronte del pagamento di un corrispettivo: purché il versamento di tale prezzo non

²⁷² L'art. 1373 ai primi due commi dispone che: "*Se a una delle parti è attribuita la facoltà di recedere dal contratto, tale facoltà può essere esercitata finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione.* (primo comma);

Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, tale facoltà può essere esercitata anche successivamente, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione"

²⁷³ La Giurisprudenza specifica che è ravvisabile il diritto di recesso quando ad una delle parti attribuita la facoltà di "sciogliere unilateralmente il contratto in base ad una libera dichiarazione di volontà" Cass. civ., 16 dicembre 2014, n. 26365, in www.iusexplorer.it

²⁷⁴ Trib, Bergamo 10.5.2005, in *Contr.*, 2006, p. 592 ss., con nota di VIGORITI L., L'obbligo di chiarezza e comprensibilità nei contratti dei consumatori e le conseguenze della sua violazione, su cui v. anche PATTI F.P., *op. cit.*, p. 232

avvenga al perfezionamento dell'accordo, ma si configuri quale condizione di efficacia dell'eventuale recesso.²⁷⁵

L'art. 1373 c.c. disciplina il recesso unilaterale e al suo terzo comma dispone che *“Qualora sia stata stipulata la prestazione di un corrispettivo per il recesso, questo ha effetto quando la prestazione è eseguita”*. La somma pattuita, multa penitenziale, ha lo scopo di indennizzare la controparte nell'ipotesi di esercizio di tale facoltà da parte dell'altro contraente.

La disciplina giuridica del recesso convenzionale, che meglio tutela gli interessi patrimoniali di una società, sembra aver per ora prevalso in dottrina.

Nel sistema italiano, nel quale si afferma, almeno in generale, il principio della libertà professionale (anche) del lavoratore sportivo, la ricostruzione teorica preferisce ragionare, con riferimento alla clausola rescissoria, in termini, appunto, di patto attributivo del diritto potestativo di recedere a fronte del versamento di un corrispettivo.

Infine la giurisprudenza²⁷⁶ ha affermato che la clausola con cui le parti contraenti pattuiscono in capo ad una o ad entrambe il diritto di recesso dietro la promessa del pagamento di un corrispettivo pur non richiedendo formule sacramentali, deve essere sempre redatta in termini inequivoci.

5. Problematiche conseguenti alla predeterminazione contrattuale della clausola rescissoria

È un dato di fatto che negli ultimi anni la clausola rescissoria rappresenta lo strumento che di più anima il calciomercato italiano e non solo.

Essa, richiesta dai calciatori e proposta con entusiasmo dai presidenti della società, è un'arma che accontenta tutte le parti chiamate in cause che, soprattutto negli ultimi anni, faticano a sedersi ad un tavolo per trattare cessioni o acquisti con società rivali.

Di fatto la clausola rescissoria consente a chi vende di avere una scusante nei confronti dei propri tifosi, di scaricare la colpa sul calciatore e non sulla necessità

²⁷⁵ V. PESCATORE, op. cit., p.1235

²⁷⁶ Cass. 26 novembre 1987, n. 8776

economica della società e, inoltre, consente ai calciatori di avere un concreto strumento per liberarsi qualora vi sia volontà.²⁷⁷

Non vi è dubbio quindi che la clausola rescissoria sia un'arma potente ma può rivelarsi a doppio taglio sia per le società che per i calciatori, soprattutto nel caso di giovani talenti ad inizio carriera nel calcio professionistico.

Le problematiche conseguenti alla diffusione di questo strumento sono state altrettanto ampliate dalla più volte sottolineata crescita economica del calcio, diventato negli ultimi anni una vera e propria attività economica per gli imprenditori, in grado di generare guadagni grazie alle entrate derivanti da sponsor, diritti televisivi e merchandising in tutto il mondo.

Non è un caso che in Italia le storiche famiglie proprietarie delle società di calcio²⁷⁸ col tempo si siano viste arrivare con sempre maggior frequenza offerte economiche per l'acquisto del club da imprenditori stranieri più prosperosi.²⁷⁹

La diffusione della clausola rescissoria, collegata alla crescente capacità patrimoniale delle società di calcio, ha portato a situazioni che in qualche modo "blindano" il giocatore, limitandone la libertà di circolazione.

Per spiegare meglio il problema richiamiamo una delle vicende più recenti del calcio italiano.

Il 13 aprile del 2017 la Fininvest comunica di aver ceduto alla società Rossoneri Lux dell'imprenditore cinese Yonghong Li la totalità delle azioni in suo possesso nella società A.C. Milan. L'avventura dell'imprenditore come presidente del club è durata veramente poco, dato che il 10 luglio del 2018 la Elliot Management Corporation comunicò di aver assunto il controllo del Milan a seguito dell'inadempimento del suo inadempimento alle proprie obbligazioni verso il fondo d'investimento americano. (Milan, Elliot assume il controllo e apporta 50 milioni di capitale, su ilsole24ore.com, 10 luglio 2018).

²⁷⁷ come riportato su www.calciomercato.com, *Da Icardi a Kalinic e Belotti: la clausola è di moda, ma è un'arma a doppio taglio*, 27 aprile 2017

²⁷⁸ La famiglia Moratti per l'Internazionale F.C., così come la famiglia Sensi per l'A.S. Roma e Silvio Berlusconi per il Milan A.C.

²⁷⁹ Sono soprattutto arabi e cinesi i proprietari dei più importanti club a livello europeo: ne sono un esempio il proprietario dell'Arsenal l'iraniano Farhad Moshiri e il proprietario del Paris St. Germain, Nasser Al Khelaifi. In Italia da poco la famiglia Zhang è divenuta proprietaria dell'Internazionale F.C.

Ciò che però interessa ai fini della trattazione è il calciomercato effettuato, immediatamente dopo essere divenuto presidente, da Yonghong Li, che non fu per nulla faticoso.

Quelli che nell'estate 2017 ricoprivano la carica di amministratore delegato e direttore sportivo, rispettivamente Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli, misero a segno, in poche settimane, ben undici acquisti.

Il nodo principale da sciogliere era l'acquisto del centravanti. Il nome più acclamato dai tifosi e dall'allora allenatore Vincenzo Montella, fu quello di Andrea Belotti, giocatore del Torino F.C. dichiaratosi più volte tifoso milanista.

Forti di questa volontà del calciatore e della loro capacità economica, i dirigenti milanesi sondarono il terreno con il presidente del Torino F.C., Urbano Cairo. Egli ha tuttavia respinto ogni offerta pervenutagli negando di volersi privare del calciatore della nazionale, restando come unica via percorribile per l'acquisto di Andrea Belotti la clausola rescissoria presente nel contratto di quest'ultimo.

Il *patron* del Torino F.C. non ha mai nascosto le intenzioni che aveva con la pattuizione della clausola rescissoria fissata a cento milioni di euro e valevole soltanto per l'estero, al momento del rinnovo del contratto del giocatore fino al 2021. Cairo ha infatti dichiarato: *“Spero che nessuno arrivi a pagare una cifra del genere, perché vuol dire che me lo tengo stretto. Una clausola speciale, ad un valore molto importante, per metterla in modo tale che, se lo vogliono, devono strapagarlo”*.²⁸⁰

In questo caso la clausola rescissoria significa, in altre parole, riservarsi il diritto di trattativa in caso di cessione di un giocatore che difficilmente potrà valere così tanto.

La conseguenza di questa vicenda è stata che, nonostante la volontà del calciatore e dei rossoneri per una positiva conclusione della trattativa, il trasferimento si è arenato alle battute preliminari, di fatto “blindando” il calciatore.

Tuttavia non si può non rilevare che vi è stata un'evidente gestione sbagliata da parte del procuratore al momento della negoziazione del rinnovo contrattuale. Sia per quanto riguarda l'eccessiva somma pattuita nella clausola rescissoria poiché avrebbe, come è stato, precluso qualsiasi trattativa con le società interessate ad

²⁸⁰ *Quanto vale Belotti, e quanto pesa la clausola da 100 milioni per il gallo*, su www.calciofinanza.it, 5 dicembre 2016

acquisire le prestazioni sportive di Belotti; sia per il fatto che tra gli addetti ai lavori²⁸¹ si è affermata la consuetudine di corrispondere al calciatore, nel cui contratto sia prevista una clausola di rescissione, una retribuzione pari all'8-10% del valore della clausola stessa.²⁸²

Occorre riflettere sull'ipotesi, verificatasi proprio sull'attaccante del Torino F.C. Andrea Belotti, in cui la somma pattuita quale corrispettivo per il recesso, che originariamente era congrua ai valori di mercato del calciatore stesso, diventi eccessiva poiché, a causa delle prestazioni sportive scadenti rese dal calciatore, la sua quotazione sia diminuita.

Di fronte a questa possibilità ci si domanda se, per l'ordinamento sportivo e più in generale per il legislatore italiano, appaia lecito apporre un corrispettivo eccessivamente elevato nella clausola rescissoria e, in caso di risposta negativa, rintracciare le possibili soluzioni che le norme offrono per risolvere siffatta problematica.

Per ragioni di completezza e per notare fino a dove si sono spinti club e calciatori nell'utilizzo della clausola rescissoria, si pone l'attenzione sul campionato spagnolo. Le due società principali, Barcelona F.C. e Real Madrid F.C., sono spesso sui giornali per le "irraggiungibili" clausole rescissorie che inseriscono nei contratti.

Qualora Karim Benzema decidesse di recedere unilateralmente dal contratto di lavoro sportivo dovrebbe versare un miliardo di euro nelle casse del Real Madrid. Non meno irraggiungibili sono le somme che dovrebbero versare Isco e Asensio, due giovani talenti del club spagnolo che hanno pattuito una clausola rescissoria pari a settecento milioni di euro.

Anche Luka Modric, centrocampista che è stato trattato in estate senza successo dall'Inter, ha una clausola fissata a cinquecento milioni di euro, di seguito riportata.

Come già detto, nella prassi il prezzo del recesso solitamente è versato non dal calciatore stesso ma dalla nuova società che intende ingaggiare l'atleta. Somme di

²⁸¹ Avv. Giuseppe Bozzo, Intervista alla Gazzetta dello sport, 5 ottobre 2017, rintracciabile su www.calcio.com

²⁸² Nel contratto di Belotti la somma pattuita era pari a 880 mila euro poi salita a un milione e 500mila, dunque notevolmente inferiore a tale valore

questo tipo però sono decisamente irraggiungibili sia per l'uno che per l'altro, come può essere dimostrato anche dai fatturati delle società.²⁸³



REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE FUTBOL
LIGA NACIONAL DE FUTBOL PROFESIONAL

TEMPORADA

12-13

CLUB REAL MADRID CLUB DE FUTBOL
DIVISIÓN PRIMERA

CONTRATO DE TRABAJO DE JUGADOR PROFESIONAL

En Madrid, a 27 de Agosto de 2012

DE UNA PARTE, D. MANUEL REDONDO SIERRA
y D. JOSÉ ÁNGEL SÁNCHEZ PERIÁÑEZ, mayores de edad,
en su(s) calidad(es) de Director del Gabinete de Presidencia y Director General de la Junta
Directiva del Club REAL MADRID CLUB DE FÚTBOL, actuando en su nombre y representación,
con facultades suficientes (en adelante, el Club).

Y DE OTRA PARTE, D. LUKA MODRIC de 27 años
de edad, con D.N.I. o pasaporte núm. 052898213 (en adelante, el Jugador).⁽⁹⁻⁹⁻⁸⁵⁾

Ambas partes convienen suscribir el presente CONTRATO DE TRABAJO TEMPORAL, que se registrá por lo
dispuesto en las siguientes

²⁸³ Il Manchester United, ossia la società calcistica con più introiti al mondo, ha fatturato, al 31 dicembre 2016 “solo” 676 milioni di euro, dati rinvenibili alla pagina web <http://www.calcioefinanza.it/2017/09/29/classifica-fatturato-squadre-calcio-2016/2017/>

SEXTA.- En lo no previsto en el presente contrato, se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 1006/1985 de 26 de Junio, por el que se regula la relación laboral especial de los Deportistas Profesionales, Convenio Colectivo vigente y demás normas de aplicación.

CLÁUSULAS ADICIONALES

PRIMERA.- Ambas partes expresamente convienen que, en caso de resolución o extinción del presente contrato por la sola voluntad del Jugador, al amparo de lo previsto en el artículo 16, puntos 1 y 2 del Real Decreto 1006/85 sobre Deportistas Profesionales, el Jugador deberá indemnizar al Real Madrid C. de F. con la cantidad bruta de QUINIENTOS MILLONES (500.000.000,-) de Euros, que deberá hacer efectivos en el momento de la resolución o extinción contractual.

La cuantía de la indemnización fijada en la presente cláusula, como resultado de la libre voluntad manifestada por ambas partes, prevalecerá, en cualquier caso y fuera cual fuera el momento en el que se produjera la extinción del contrato, sobre cualesquiera indemnizaciones que pudieran resultar de aplicación a la resolución anticipada del presente contrato a instancias del jugador, de conformidad con los criterios establecidos en el Art. 17 del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores FIFA, en cada momento vigente, o norma internacional o deportiva que lo sustituyera en el futuro, o Reglamento federativo nacional.



SEGUNDA.- El pago de las cantidades anuales reseñadas en la Cláusula Tercera, 2º anterior bajo el epígrafe de "PRIMA DE CONTRATO" se distribuirá en dos pagos iguales, el primero el 10 de enero y el segundo el 10 de julio de cada temporada deportiva, excepto en la primera temporada que se abonará: 1.618.910,-€ en fecha 28/12/2012 y 3.130.760 en 10/7/2013.

La retribución salarial a la que se refiere dicha Cláusula ha sido calculada teniendo en cuenta el IRNR (Impuesto de la Renta de No Residentes) del 24,75% para el año 2012; para los pagos del año 2013 se han calculado al 52% y para los pagos del 2014 al 2017 se han calculado al 45%. Estos tipos se ajustarán, en su caso, al alza o a la baja, en función del tipo marginal que le corresponda y que le resulte de aplicación, durante la vigencia del contrato con el JUGADOR, en función de las modificaciones legislativas que se produzcan. El JUGADOR, mediante la suscripción del presente documento, consiente expresamente la retención de los tipos que se acaban de consignar en este párrafo incluso en caso de que sean superiores al tipo máximo establecido reglamentariamente.

TERCERA.- El presente contrato tiene carácter novatorio y, por tanto, sustituye y anula cualesquiera otros contratos y pactos (ya sean de carácter verbal o escrito) existentes hasta la fecha de suscripción de este contrato entre las partes, los cuales se declaran concluidos y extinguidos a todos los efectos, sin que quede pendiente de cumplimiento o satisfacción cantidad, concepto o derecho de ningún tipo o naturaleza dimanante de los mismos.

CUARTA.- El JUGADOR concede y acepta someterse durante las temporadas de vigencia del presente Contrato, a los reconocimientos médicos y declaraciones de salud que sean necesarios para la contratación por parte del REAL MADRID de un seguro, cuyo único beneficiario en caso de fallecimiento o incapacidad permanente del JUGADOR para desarrollar su profesión, sea el Real Madrid.

Y en prueba de conformidad, ambas partes lo firman y rubrican, por sextuplicado, a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados:

Por el Club		El Jugador
El Director del Gabinete de Presidencia,	El Director General,	
		LUKA MODRIC
	Fdo.	El Agente del jugador
		
	Fdo.	_____
	Nombre y Apellidos	_____
	Nº Licencia del Agente	_____
	No se ha recurrido a los servicios de Agente de jugadores.	
	Fdo. (Club/Jugador)	_____

0016

Figura 5 - Contrato stipulato da Luka Modric con il Real Madrid in cui è inserita la clausola rescissoria

6. La riduzione della penale ex art. 1384 c.c.: una possibile soluzione?

Come si è notato dal paragrafo precedente, la clausola rescissoria inserita nei contratti che i calciatori professionisti stipulano con le società sportive talvolta può risultare eccessivamente onerosa, rendendola di fatto inutilizzabile. È proprio in tale circostanza che si può ipotizzare una soluzione nelle pieghe della controversia dottrinale relativamente alla disciplina ad essa applicabile.

Contrariamente a quanto detto, se si dovesse immaginare che la tesi della clausola risolutiva espressa cui accede una clausola penale prevalga sulla tesi della multa penitenziale, si può osservare che l'eventuale eccessiva somma pattuita potrebbe essere oggetto di riduzione ad opera del giudice.

Si tratta quindi della stessa conclusione cui è giunta anche la dottrina maggioritaria spagnola²⁸⁴, la quale riconduce la clausola rescissoria alla disciplina della clausola penale, ex art. 1152 del Código Civil²⁸⁵.

Tornando al nostro ordinamento, l'art. 1384 c.c. afferma infatti che la penale può essere diminuita equamente dal giudice, se l'obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l'ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento.²⁸⁶

L'attuale disciplina della riducibilità della clausola penale prevede due ipotesi tipiche: da un lato, quella dell'inadempimento parziale dell'obbligazione principale e, dall'altro, quella della manifesta eccessività della sanzione.

La tematica della riduzione della penale è stata affrontata dalla giurisprudenza che spesso è intervenuta con interessanti pronunce. Una recente pronuncia della Corte di Cassazione²⁸⁷ ha confermato l'indirizzo espresso dalle Sezioni Unite con sentenza n. 18128/2005²⁸⁸, con la quale si era affermato che l'autonomia dei privati non può derogare da quanto disposto dall'art. 1384 c.c., essendo il potere di controllo e di intervento su di una vicenda manifestamente iniqua sul piano

²⁸⁴ Tra tutte PEREZ TRIVINO, JOSÉ LUIS y CAÑIZARES RIVAS, *Deporte y Derechos*, 2017 e BANDERAS C. JUAN M., *Derecho y Deporte*, Tirant Lo Balch Editorial, 2018

²⁸⁵ L'articolo dispone che: "*el Juez modificará equitativamente la pena cuando la obligación principal hubiera sido en parte o irregularmente cumplida por el deudor*"

²⁸⁶ L'introduzione della riduzione ad equità della clausola penale manifestamente eccessiva è stata una delle novità più rilevanti introdotte dal legislatore del '42. Si tratta di un rimedio giudiziale che, appunto, nel previgente codice non trovava espresso riconoscimento

²⁸⁷ Cass. civ., sez. III, sentenza 28 marzo 2008, n.8071

²⁸⁸ Cass. sez. un. n. 18128/2005 testo visitabile www.lexform.it

dell'equilibrio economico contrattuale attribuito al giudice a tutela dell'interesse generale dell'ordinamento.²⁸⁹ Si ha quindi la consegna, nelle mani del giudice, del potere di ridurne l'importo, esercitabile in ogni caso qualora l'ammontare sia manifestamente eccessivo, mediante una valutazione equitativa che tenga conto della parte di prestazione eseguita.

La decisione della Cass. civ. , sez. II, 10 maggio 2012, n. 7180, ha affermato che deve avere carattere oggettivo il criterio utilizzabile dal giudice per valutare se l'ammontare della penale sia manifestamente eccessivo, cioè deve tenere conto non della situazione economica del debitore e del riflesso che la penale possa avere sul suo patrimonio, ma solo dello squilibrio tra le posizioni delle parti, avendo il riferimento all'interesse del creditore la funzione di indicare lo strumento per mezzo del quale valutare se la penale sia, o meno, manifestamente eccessiva, e dovendo la difficoltà del debitore riguardare l'esecuzione stessa della prestazione risarcitoria, senza che occorranò ragioni di pubblico interesse che ne giustificano l'ammontare.²⁹⁰

Le norme statali e la giurisprudenza di legittimità sembrano dunque avallare la tesi della riduzione equitativa, sia da parte del giudice ordinario che da parte di un collegio arbitrale,

dell'importo pattuito come clausola penale in sede di trattativa tra calciatore e club per la stipula del contratto.

Tuttavia la devoluzione di una possibile controversia al giudice ordinario è esclusa da alcune disposizioni dello Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio. L'art. 30, al terzo comma dispone che le controversie tra i tesserati, società affiliate e tutti i soggetti, organismi e loro competenti, che svolgono attività di carattere agonistico o comunque rilevanti per l'ordinamento federale, e le controversie tra gli stessi e la F.I.G.C., per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale secondo quanto previsto dallo Statuto del C.O.N.I., sono devolute, su istanza della parte interessata, unicamente alla cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I., in conformità

²⁸⁹ Risulta anche dal Tribunale di Milano, 16 agosto 2017., est. Marangoni., in *Il caso.it*, sez. giurisprudenza, 18507 – pubblicato 22 novembre 2017

²⁹⁰ M. RINALDI, *Clausola penale e caparra*, op. cit., p. 35

con quanto disposto dallo Statuto e dai relativi regolamenti e atti attuativi, nonché dalle norme federali.

Il quarto comma precisa che: *“Fatto salvo il diritto ad agire innanzi ai competenti organi giurisdizionali dello Stato per la nullità dei lodi arbitrali di cui al comma precedente, il Consiglio Federale, per gravi ragioni di opportunità, può autorizzare il ricorso alla giurisdizione statale in deroga al vincolo di giustizia. Ogni comportamento contrastante con gli obblighi di cui al presente articolo, ovvero comunque volto a eludere il vincolo di giustizia, comporta l’irrogazione delle sanzioni disciplinari stabilite dalle norme federali”*.

Dal quanto esposto risulta illegittima la proposizione di un’azione di fronte alla giurisdizione ordinaria in caso di controversia tra calciatore e società sportiva avente ad oggetto una clausola penale.

Oggi, nonostante il C.O.N.I. abbia istituito organi di giustizia sovra federali, per arginare i ricorsi alla giustizia ordinaria, può ritenersi crollato il diaframma tra giustizia sportiva e ordinaria in tutti i casi di notevole rilevanza economica, con la conseguente riduzione della cosiddetta autonomia dello sport.²⁹¹

È precisamente con il caso “Cosenza”²⁹² che l’art. 30 dello Statuto perde la propria forza coattiva.

Il Cosenza Calcio aveva subito una penalizzazione di 3 punti in classifica, perché, in violazione del vincolo di giustizia sportiva sancito dall’allora art. 27 dello Statuto F.I.G.C. (oggi art. 30), aveva promesso un’azione avanti al giudice ordinario. La società calabrese aveva promosso ricorso in sede amministrativa, sostenendo che anche se la regola violata aveva carattere sportivo, la sanzione irrogata produceva effetti sul piano dei diritti soggettivi di natura economica della società e che il vincolo di giustizia sportiva era illegittimo, perché confligente con l’art. 24 della Costituzione.

Il TAR accoglieva pienamente in via cautelare il ricorso e la F.I.G.C. era costretta a revocare la sanzione. Risulta legittima, di conseguenza, la proposizione, da parte dei calciatori, della domanda di riduzione della penale anche davanti agli organi di giustizia ordinari.

²⁹¹ S. BASTIANON, *L’Europa e lo sport, Profili giuridici, economici e sociali Vent’anni della sentenza Bosman 1995-2015*, Giappichelli Editore, Torino, 2015, p. 74

²⁹² Ordinanza TAR Lazio, 21 aprile 2005 n. 2244

Se in Italia tale possibilità non è stata presa seriamente in considerazione, ha invece trovato maggiore applicazione nell'ordinamento spagnolo che contiene una disciplina della clausola penale sovrapponibile a quella prevista dall'art. 1384 c.c. Il primo caso di riduzione giudiziale dell'indennizzo pattuito a titolo di rescissione si ha nel 1998, e vide come protagonisti il calciatore Oscar Tellez e le società Pontevedra C.F. e Deportivo Alavés.²⁹³

Tuttavia anche qualche anno fa i giudici spagnoli sono stati chiamati a dirimere una controversia sorta in tema di eccessiva onerosità della somma pattuita a titolo di clausola rescissoria. La vicenda ha riguardato il calciatore Iban Zubiaurre e il contratto annuale stipulato con la Real Sociedad nel 2004. Il contratto prevedeva una clausola rescissoria che avrebbe permesso al calciatore di liberarsi dal vincolo contrattuale mediante il versamento di trenta milioni di euro oltre ad un diritto d'opzione in favore del club per il prolungamento contrattuale di un altro anno.

Il calciatore, indipendentemente dalla volontà della Real Sociedad di esercitare il diritto d'opzione, sottoscrisse un nuovo contratto con l'Athletic Club di Bilbao.

La Real Sociedad, volendo vedersi corrispondere la somma pattuita a titolo di clausola rescissoria da parte del calciatore, si rivolse al tribunale. Il Tribunal Supremo ritenne che la somma pattuita fosse manifestamente eccessiva e la ridusse, in relazione al ruolo marginale del calciatore, a cinque milioni di euro.²⁹⁴

La particolarità della decisione del Tribunal Supremo sta nel fatto che non si basò sul disposto dell'art. 1154 del Código Civil che disciplina la riduzione della clausola penale eccessivamente onerosa, ma affermando che una tale somma costituiva un abuso di diritto, esercitato dal Real Sociedad al momento della

²⁹³ Il contratto di lavoro sportivo firmato dal difensore e dal Pontevedra, prevedeva una clausola di rescissione pari a 15 milioni di pesetas; il calciatore, trasferita la propria residenza presso la città di Vitoria, ritenne risolto il proprio contratto; successivamente, sottoscrisse un nuovo accordo con il Deportivo Alavés. L'ormai ex club dello spagnolo, reputando doveroso il versamento della somma pattuita, presentò ricorso. Il tribunale adito, con sentenza n. 341 del 23 settembre 1998 (uno stralcio della sentenza è reperibile alla pagina web <http://www.iusport.es/caos/tellez.htm>), accolse la domanda del Pontevedra e, sposando la teoria che attribuiva natura di clausola penale alla clausola di rescissione, stabilì la riduzione del corrispettivo, sulla scorta dell'art. 1154 del Código Civil, a 3 milioni di pesetas. (Il giudice di secondo grado del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, davanti al quale entrambe le parti appellarono la decisione del giudice di prime cure, non condivise la natura di clausola penale della clausola rescissoria, affermando invece che dovesse intendersi come multa penitenziale accessoria ad un recesso convenzionale. Di conseguenza stabilì l'obbligo del calciatore, e in via sussidiaria della società sportiva, di corrispondere la somma di 15 milioni di pesetas pattuiti quale indennizzo per il recesso unilaterale)

²⁹⁴ Sentenza del Tribunal Supremo Soc., 12 maggio 2008, rec. 4422/2006, in iusport.es

sottoscrizione. Il giudice ha svolto un'accurata analisi del mercato del calcio, affermando che non sarebbe passato nella testa di nessun club corrispondere tale cifra per un calciatore di 22 anni, pur bravo che fosse, dato che tali cifre vengono versate solo per i grandi campioni.

Per concludere è bene rilevare che in Italia è molto rara la giurisprudenza in materia di riduzione della penale nei contratti sportivi. Si individua un'unica statuizione sul tema, assunta dal Collegio Arbitrale presso le Lega Professionisti Serie C il 19 dicembre 2000, chiamato a decidere un ricorso concernente la correzione di un mero "errore materiale" di un lodo reso tra società e proprio calciatore. Sebbene il lodo riguardasse la clausola penale prevista all'art. 16 dell'Accordo Collettivo di categoria²⁹⁵, la decisione può essere estesa, in via generale, a tutte le controversie aventi ad oggetto un contratto di lavoro sportivo in cui si è inserito tale istituto.

Il Collegio non si limitò a rispondere circa l'ammissibilità dell'istanza di correzione ma affrontò anche la questione relativa all'interpretazione della clausola penale. Ha affermato la possibilità della sua riduzione in via giudiziale facendo leva sul particolare valore che i principi di correttezza e buona fede assumono nell'ordinamento sportivo.²⁹⁶

Ritenendo eccessiva la penale fissata dall'Accordo collettivo, il Collegio decise per la sua riduzione, aprendo così la strada anche in Italia per quei calciatori che si trovino vincolati da un contratto contenente una clausola rescissoria eccessivamente onerosa.

Potrebbe dunque trattarsi dell'unica soluzione in grado di risolvere tutti quei casi in cui l'ammontare manifestamente eccessivo della penale finisca per compromettere la libertà contrattuale del calciatore.

Il giudice non propenderà per la riduzione davanti alla semplice proposizione della domanda giudiziale, ma interverrà qualora non vi sia equilibrio tra il valore

²⁹⁵ Nel quale si prevedeva che qualora, senza giusta causa, la società avesse negato al calciatore il diritto di allenarsi con la prima squadra, lo stesso avrebbe potuto chiedere al reintegro o la risoluzione del contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno in misura non inferiore al 30% del compenso annuo lordo.

²⁹⁶ «Questo Collegio [...] si fa carico di esaminare la congruità della penale alla luce delle circostanze di specie» (Coll. Arb., 19 dicembre 2000, Soc. U.S. Catanzaro 1929, cit., p. 335)

economico-sportivo del calciatore e la richiesta della società sportiva titolare del rapporto contrattuale.

L'intento di chi sostiene questa tesi è quello di voler ricondurre il calcio al rispetto e all'utilizzo della normativa civilistica spesso relegata al ruolo di comprimario in favore delle norme dell'ordinamento sportivo.

7. La stabilità contrattuale nell'ordinamento calcistico

Nel mondo del calcio gli impulsi verso una progressiva liberalizzazione del mercato a tutela dell'autonomia contrattuale e della concorrenza hanno rafforzato l'autonomia privata, imponendo le clausole di recesso e la determinazione soggettiva del corrispettivo.

Le fonti nazionali e internazionali del contratto del calciatore professionista non hanno risolto il problema del rapporto tra la stabilità contrattuale e le menzionate esigenze di autonomia e liberalizzazione.²⁹⁷

Tuttavia, mentre a livello nazionale non è stata emanata alcuna norma che possa compromettere più di tanto la stabilità contrattuale, nel panorama internazionale l'art. 17 del Regolamento F.I.F.A. sullo Status e sui Trasferimenti dei Calciatori è stato oggetto di discussioni in merito alla c.d. *contractual stability*

L'intero capitolo IV del Regolamento F.I.F.A. si occupa della stabilità contrattuale.

All'art. 13²⁹⁸ afferma che il contratto fra calciatore professionista e club può cessare alla sua scadenza o previo accordo reciproco tra le parti, disponendo così il rispetto del principio *pacta sunt servanda*.

L'art. 14²⁹⁹ postula il fondamentale principio della giusta causa di recesso prevedendo la possibilità per le parti, in presenza di essa, di risolvere il contratto senza incorrere in sanzioni.

²⁹⁷ P. MARSILIO, *La predeterminazione contrattuale dell'indennizzo da recesso ante tempus nel rapporto di lavoro del calciatore professionista: strumenti codicistici e sviluppi processuali*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, 2016, p. 55

²⁹⁸ Art. 13 RSTP: "A contract between a professional and a club may only be terminated upon expiry of term of the contract or by mutual agreement"

²⁹⁹ Art. 14 RSTP: "A contract may be terminated by either party without consequences of any kind (either payment of compensation or imposition of sporting sanctions) where there is just cause"

Dunque si può affermare che il contratto deve essere rispettato fino alla sua naturale scadenza, essendo questo un principio più volte ribadito dal Regolamento F.I.F.A. In presenza di una giusta causa, i suoi effetti possono cessare anzitempo, senza conseguenze per la parte recedente. In assenza di una giusta causa, invece, la parte recedente è tenuta al pagamento di un indennizzo.

L'art. 15³⁰⁰ del Regolamento introduce il diverso concetto della giusta causa "sportiva", definendo i limiti entro i quali il calciatore può invocare il recesso purché sussistano determinate condizioni: la necessità che il calciatore sia un "established professional" e l'essere stato schierato in gare ufficiali per meno del dieci per cento delle gare disputate dalla propria squadra. Tuttavia si precisa anche che risulterà comunque determinante una valutazione effettuata caso per caso. Il calciatore che cesserà prematuramente il rapporto contrattuale, se in presenza di giusta causa sportiva, non subirà alcuna sanzione.

L'art. 16³⁰¹ è una norma che, al di là di quanto stabilito dal Regolamento in tema di recesso unilaterale, vieta espressamente che un contratto possa essere sciolto nell'arco della stagione sportiva.

7.1 L'art. 17 Regolamento F.I.F.A. per lo Status e il Trasferimento dei Calciatori

Si giunge al noto art. 17 del Regolamento F.I.F.A. sullo Status e i Trasferimenti dei Calciatori, applicabile solo per i trasferimenti internazionali mentre a livello nazionale ciò è possibile solo se la federazione prevede tale articolo nel suo regolamento.³⁰²

³⁰⁰ Art. 15 RSTP: "An established professional who has, in the course of the season, appeared in fewer than ten per cent of the official matches in matches in which his club has been involved may terminate his contract prematurely on the ground of sporting just cause. Due consideration shall be given to the player's circumstances in the appraisal of such cases. The existence of sporting sanctions shall not be imposed, though compensation may be payable. A professional may only terminate his contract on this basis in the 15 days following the last official match of the season of the club with which he is registered"

³⁰¹ Art. 16 RSTP: "A contract cannot be unilaterally terminated during the course of a season"

³⁰² L'art. 1 del Regolamento FIFA prevede infatti che siano le disposizioni emanate dalle singole Federazioni a disciplinare il trasferimento di calciatori fra società sportive del medesimo Stato "il presente regolamento contiene regole generali e vincolanti relative allo status e all'idoneità dei calciatori a partecipare alle attività del calcio organizzato e al loro trasferimento fra società appartenenti a Federazioni differenti..."

Tale disposizione, che entra in gioco senza che ricorra una giusta causa, merita un approfondimento poiché prevede la possibilità per i calciatori di svincolarsi dal contratto in essere alla presenza di determinate condizioni: il calciatore che abbia compiuto il ventottesimo anno di età deve aver firmato il contratto da almeno due anni mentre il calciatore che non abbia ancora compiuto il ventottesimo anno di età da almeno tre anni.

L'articolo tuttavia sottolinea che, in ogni caso, la parte che recede dal contratto sarà soggetta al pagamento di una *compensation* calcolata dalla F.I.F.A. sulla base di alcuni criteri che verranno analizzati.³⁰³

Inoltre nello stesso sono previste una serie di sanzioni per la rottura unilaterale del contratto senza giusta causa o giusta causa sportiva: se la rottura dell'accordo avviene all'interno del c.d. periodo protetto (cioè i primi due anni di contratto, che diventano tre se l'età è inferiore a 28), il calciatore è punito con l'impossibilità a prendere parte a qualsiasi incontro ufficiale, tranne che per il club al quale il giocatore era precedentemente legato, per un periodo effettivo di quattro mesi a partire dall'inizio del campionato nazionale del nuovo club. Nel caso di circostanze aggravanti, come il mancato preavviso o rotture ricorrenti di contratto, le sanzioni sportive potranno arrivare a un massimo di sei mesi.³⁰⁴

Per il calciatore che recede dal contratto è previsto specificamente l'obbligo di comunicare alla società la propria intenzione di recesso entro quindici giorni dall'ultimo incontro giocato con la maglia del club, oltre al divieto di trasferirsi in una squadra dello stesso campionato nei dodici mesi successivi.

L'obbligo tuttavia che interessa di più ai fini della trattazione è quello del pagamento di un indennizzo alla vecchia società di appartenenza.

Illustrato a grandi linee, l'art. 17 fornisce uno strumento normativo che, nella volontà del legislatore, è diretto al mantenimento della stabilità contrattuale, non costituendo un incentivo alla risoluzione unilaterale del contratto. Deve essere inquadrato nell'ottica del principio *pacta sunt servanda*, in ossequio al quale si deve ritenere che tale disposizione consideri la risoluzione senza giusta causa

³⁰³ P. MARSILIO, op. cit., p. 51

³⁰⁴ SANINO M, VERDE F., *Il diritto sportivo*, CEDAM Ed., IV Edizione, Padova, 2015, p- 293

come un'ipotesi di inadempimento, dalla quale appunto derivino conseguenze finanche disciplinari.³⁰⁵

Ciò è perfettamente coerente con quanto disposto dal *Tribunal Arbitral du Sport/ Court of Arbitration of Sport* di Losanna, nel lodo Matuzalem ove si legge: “*The purpose of the art. 17 is basically nothing else than to reinforce contractual stability, i.e. to strengthen the principle of pacta sunt servanda in the world of international football, by acting as deterrent against unilateral contractual breaches and terminations, be it breaches committed by a club or by a player. This because contractual stability is crucial for the well functioning of the international football. The principle pacta sunt servanda shall apply to all stakeholders, “small” and “big” clubs, unknown and top players, employees and employers, notwithstanding their importance, role or power*”.³⁰⁶

Oltre a menzionare il rispetto del principio di stabilità contrattuale, il legislatore F.I.F.A. ha fornito delle linee guida per permettere agli organi giurisdizionali la quantificazione della *compensation* dovuta dalla parte inadempiente.

Un primo criterio per tale determinazione sono le clausole contrattuali relative alla *compensation*, infatti l'art. 17 del Regolamento F.I.F.A. riconosce alle parti la facoltà di prevedere contrattualmente l'ammontare dovuto dalla parte inadempiente in caso di recesso unilaterale senza giusta causa creando un vero e proprio diritto di recesso. In merito a ciò si parlerà delle c.d. *buy out clauses*.

Altro criterio è rappresentato dalla legge statale applicabile al contratto poiché, per effetto della volontà delle parti, ogni accordo è regolato da una determinata legge statale. Quello che in concreto accade però è che le parti individuano sì la normativa lavoristica nazionale ma questa viene soltanto presa in considerazione dai giudici poiché ritengono più specifica la normativa F.I.F.A. e di conseguenza applicano quest'ultima.

³⁰⁵ M. COLUCCI, R. FAVELLA, *La stabilità contrattuale nei regolamenti FIFA e nella giurisprudenza rilevante*, in *Riv. Dir. Ec. Sport.*, Vol. VII, Fasc. 1, 2011

³⁰⁶ TAS, lodo Matuzalem, cit., paragrafi 80-81 – “*La ratio dell'art. 17 essenzialmente non è altra che dare forza alla stabilità contrattuale, ossia rafforzare il principio pacta sunt servanda nel panorama calcistico internazionale, volendo fungere da deterrente contro i recessi unilaterali del contratto, sia da parte del club che del calciatore. Ciò perché la stabilità contrattuale è cruciale per il corretto svolgimento del calcio internazionale. Il principio pacta sunt servanda dovrebbe essere applicato a tutte le parti interessate, “piccoli” e “grandi” club, calciatori noti e sconosciuti, datori di lavoro e lavoratori subordinati, a prescindere dalla loro importanza, dal ruolo o potere*”.

Il terzo criterio che risulta dall'art. 17 del Regolamento F.I.F.A. è la specificità dello sport. Si tratta di un concetto più volte usato e abusato nel mondo sportivo, che per anni non ha mai avuto una definizione ufficiale ma che, tuttavia, ha costituito da sempre una delle rivendicazioni principali delle organizzazioni sportive internazionali e nazionali.

Il concetto è stato poi utilizzato sia dalla *Dispute Resolution Chamber* della F.I.F.A. che dal TAS per aumentare l'ammontare dell'indennizzo dovuta nel caso di risoluzione contrattuale. In particolare hanno deciso che l'entità massima dell'importo dovuto a titolo di "specificità dello sport" non può superare i sei mesi di retribuzione, in conformità al richiamato diritto svizzero³⁰⁷, e che in ogni caso, "*the specificity of sport is a correcting factor, and not one that enables a transfer fee through the back door*".³⁰⁸

Molto importante è la definizione di specificità di sport fornita dal TAS nel lodo Webster, intesa come l'obiettivo di trovare soluzioni specifiche per il mondo del calcio che consentano di trovare un ragionevole equilibrio tra le esigenze di stabilità contrattuale, da un lato, e le esigenze di libera circolazione dei giocatori, d'altra parte: vale a dire trovare soluzioni che favoriscano il bene del calcio conciliando in modo equo i diversi e talvolta contraddittori interessi dei club e giocatori.³⁰⁹

Infine, gli ultimi elementi che devono essere presi in considerazione per la determinazione della *compensation* è costituita dagli altri criteri oggettivi che l'articolo 17 al primo comma specifica essere la remunerazione e gli altri benefici dovuti al calciatore ai sensi del contratto in vigore e del nuovo contratto, la durata residua del contratto in vigore fino ad un massimo di 5 anni, gli eventuali esborsi e oneri versati o sostenuti dalla società precedente e a seconda se l'inadempienza contrattuale avviene o meno nel periodo protetto.

³⁰⁷ In stretto punto di diritto occorre sottolineare che, ai sensi della normativa svizzera (i.e. l'art. 337 del Codice Svizzero delle Obbligazioni) il menzionato limite massimo delle sei retribuzioni è disposto nel caso di risoluzione senza giusta causa posta in essere da parte del datore di lavoro; di contro, nell'ipotesi di risoluzione senza giusta causa posta in essere dal dipendente tale ultimo è tenuto a corrispondere al datore un importo pari ad un quarto del salario mensile, salvo ad ogni modo l'eventuale maggior danno

³⁰⁸ TAS, lodo De Sanctis, cit., paragrafo 99

³⁰⁹ CAS, lodo del 30 gennaio 2008, CAS 2007/A/1298/1299/1300, Wigan Athletic FC/Heart of Midlothian/Webster, par. 67

È bene concludere dicendo che nel caso in cui sia il nuovo club ad indurre la rottura del vigente contratto, questo verrà sanzionato con il divieto di tesserare qualsiasi nuovo giocatore fino al termine del secondo periodo di trasferimento che segue la data nella quale la rottura è diventata effettiva.

7.2 Il caso Webster

La prima vicenda in cui si fu applicato l'articolo 17 del Regolamento F.I.F.A. sullo Status e i Trasferimenti dei Calciatori si verificò tra il 2006 e il 2008, e coinvolse il calciatore Andy Webster, difensore dell'Hearts of Midlothian che si trasferì al Wigan dopo aver ricorso appunto alla disposizione in questione.³¹⁰

Il calciatore, dopo cinque anni nell'Hearts, venne messo fuori rosa per problemi legati al rinnovo contrattuale. Fu l'Associazione Scozzese dei Calciatori Professionisti a consigliare Webster di comunicare al proprio club di ritenere risolto il contratto, ai sensi dell'art. 17.

In seguito alla rottura del contratto, l'Hearts ricevette da una squadra inglese un'offerta un milione e mezzo di euro, rifiutata perché ritenuta inferiore al valore di mercato del calciatore e inoltre non valida perché giunta dopo il *breach*.³¹¹ In ogni caso il 4 agosto 2006 Webster stipulò un contratto triennale con il Wigan Athletic.

L'Hearts si rivolse alla *Dispute Resolution Chamber* della F.I.F.A., organo che fornisce una risoluzione alle controversie sorte nel mondo del calcio; formata da un numero uguale di rappresentanti dei giocatori e dei clubs e da un presidente indipendente, rivendicando un indennizzo pari a sei milioni e mezzo di euro quale risarcimento del danno subito dal club a causa della mancata cessione del contratto di Webster. Fu richiesta tale cifra perché ritenuta congrua al valore di mercato del difensore.

L'Hearts chiese inoltre che il Wigan venisse condannato al divieto di tesserare nuovi calciatori per due finestre di mercato, in accordo con il terzo comma dell'art. 17 e che a Webster fosse fatto divieto di partecipare a gare ufficiali per un

³¹⁰ CAS 2007/A/1298 & 1299 & 1300, cases between Webster, Heart of Midlothian, Wigan Athletic, in Riv. dir. econ. sport, I, 2008, p. 181.

³¹¹ P. MARSILIO, op. cit., p. 68

periodo di tempo pari a due mesi per mancata comunicazione di recesso entro 15 giorni dall'ultima partita ufficiale.³¹²

Con lodo del 4 aprile 2007, la DRC stabilì l'obbligo per il calciatore, in solido con il Wigan, di corrispondere alla società scozzese la somma di circa ottocento euro a titolo di indennizzo. Il calciatore fu squalificato per le prime due gare ufficiali della stagione 2006/2007.

Tutte le parti non furono soddisfatte dalla decisione e dunque si rivolsero al TAS di Losanna. L'Hearts riformulò la richiesta non accolta dal giudice di prime cure, invece, il Webster affermò l'illegittimità della sanzione comminatagli. Il Wigan presentò ricorso sulla base della mancanza di un nesso di causalità tra l'accordo raggiunto con il calciatore e la rottura del precedente contratto.

Il TAS dichiarò la nullità della decisione presa dalla DRC, per via dell'insufficiente chiarezza sia in merito all'*iter* seguito dal panel, sia in merito ai criteri adottati per determinare detto indennizzo. Il problema principale per il TAS era incentrato su quale dovesse essere la sanzione da applicare a titolo di risarcimento.

Il TAS, il 30 gennaio 2008, decise che Andy Webster ed il Wigan Athletic dovevano pagare circa centonovantamila euro alla squadra scozzese Hearts of Midlothian, a titolo di indennità per la risoluzione unilaterale senza giusta causa del contratto. La somma fissata dal TAS equivaleva sostanzialmente all'importo rimanente previsto dal suo contratto in scadenza a giugno 2007.

Il TAS stabilì infatti che, qualora non venga fissata alcuna clausola rescissoria fra calciatore e società sportiva, ed in mancanza di una offerta concreta avanzata da una società, che provi di fatto un lucro cessante per la società del calciatore, o di un ammortamento restante dal primo contratto e non anche di un rinnovo o nuovo contratto, esiste solo un possibile modo per quantificare l'indennità, che altro non è che la somma residua risultante dal contratto del calciatore concluso con la precedente squadra.³¹³

³¹² M. DI FRANCESCO, *Il recesso ante tempus dal contratto di lavoro sportivo nel settore del calcio professionistico*, in *Rivista di Diritto ed Eco. dello Sport*, Vol. III, Fasc. 3, 2007, p. 68

³¹³ CRESPO JUAN DE DIOS PEREZ, *Il caso Webster: un nuovo Bosman*, in *Riv. Diritto ed Economia dello Sport*, p. 21

La reazione delle società sportive al fine di evitare situazioni di questo genere non si è fatta attendere. È, infatti, riconosciuta la tendenza degli ultimi anni a provvedere periodicamente al rinnovo contrattuale, cosicché il contratto di lavoro rimanga stabilmente nel periodo protetto.

8. La predeterminazione contrattuale dell'indennizzo nel panorama internazionale: le "buy-out clauses"

In merito all'applicazione dell'art. 17 del Regolamento F.I.F.A. si può rilevare un certo grado di incertezza circa la miglior attuazione dei criteri per la determinazione della *compensation* dovuta dalla parte inadempiente in caso di recesso unilaterale senza giusta causa.

Nella disposizione è riconosciuta l'ipotesi che l'indennizzo possa essere previsto nel contratto o stabilito dalle parti stesse. Detto ciò incertezza di cui si è detto può essere senz'altro risolta dall'introduzione, a livello internazionale, delle c.d. *buy out clauses* nei contratti di lavoro sportivo.³¹⁴

Occorre premettere che una definizione di tali clausole è fornita dal Commentario F.I.F.A. al Regolamento sullo Status e i Trasferimenti dei Calciatori, il quale tuttavia non rappresenta una fonte legislativa vincolante, avendo la mera funzione di fornire all'interprete delle linee guida. Con riferimento all'art. 17 il Commentario afferma che: *"The parties may however, stipulate in the contract the amount that the player shall pay to the club as compensation in order to unilaterally terminate the contract (a so-called buyout clause). The advantage of this clause is that in the parties mutually agree on the amount at the very beginning and fix this in the contract. By paying this amount to the club, the player is entitled to unilaterally terminate the employment contract. With this buyout clause, the parties agree to give the player opportunity to cancel the contract at any moment and without a valid reason, i.e. also during the protected period, and as such, no sporting sanctions may be imposed on the player as a result of the premature termination"*.³¹⁵

³¹⁴ «Commentary on the Regulations for the Status and Transfers of Players»redatto dalla FIFA e consultabile on lineall'indirizzo web www.fifa.com

³¹⁵ *"Le parti possono comunque stipulare nel contratto l'ammontare che il calciatore dovrà pagare al club a titolo di indennizzo, per risolvere unilateralmente il contratto (c.d. multa*

È chiara l'assimilazione dunque con l'istituto della multa penitenziale.

Le *buy-out clauses* consistono nella predeterminazione nel contratto di un ammontare specifico, corrisposto il quale, viene risolto il contratto del calciatore, senza che quest'ultimo rischi di incorrere in alcuna sanzione di natura sportiva. Esse dovranno essere redatte nel rispetto delle leggi sostanziali che regolano il contratto, oltre che formulate in maniera inequivocabile.

Questo perché potrebbe verificarsi la mancata applicazione delle *buy-out clauses* se non formulate appropriatamente. Ne è un esempio il caso del calciatore brasiliano Matuzalem, giunto innanzi alla *Dispute Resolution Chamber*, in cui il club, lo Shakhtar domandò l'applicazione di una *buy-out clause* di venticinque milioni di euro, ritenuta invece dal *panel* di tutt'altra natura, ossia una clausola con un carattere di "open end". In particolare questa prevedeva: "*in the case the club receives a transfer offer amount of 25.000.000 EUR or exceeding the sum above, the club undertakes to arrange the transfer within the agreed period*". La *Chamber* concordò pacificamente che tale clausola non regolasse la *compensation* da versare in caso di recesso di entrambe le parti, ma che fosse meramente volta ad assicurare al club di proprietà del calciatore un importo per la cessione del contratto. In particolare, il *panel* evidenziò come tale previsione non lasciasse alcuno spazio decisionale al calciatore per l'interruzione del rapporto contrattuale, poiché il requisito perché la clausola in questione potesse operare era rappresentato da un'offerta pari ad almeno venticinque milioni di euro da parte di un altro sodalizio.³¹⁶

Le *buy-out clauses*, se validamente redatte, rappresentano uno strumento decisivo per migliorare l'applicazione utile dell'art. 17 del Regolamento F.I.F.A. e limitare i rischi per i club di una quantificazione oggettivamente effettuata dai giudici.³¹⁷

Pertanto, qualora un contratto tra calciatore professionista e società sportiva contenga una clausola di questo tipo, dunque indicante l'importo dovuto a titolo di

penitenziale). Il vantaggio di questa clausola è che le parti sono consensualmente concordi sull'ammontare, all'origine del rapporto contrattuale e lo fissano nel contratto. Attraverso il pagamento al club della somma predetta, il calciatore è legittimato a risolvere unilateralmente il contratto. Con la multa penitenziale, le parti prevedono di dare al calciatore l'opportunità di rompere il contratto in ogni momento e senza un valido motivo, questo anche durante il periodo protetto e, di così, nessuna sanzione potrebbe essere imposta al calciatore, come conseguenza della prematura rottura del contratto"

³¹⁶ Clausola 3.3 del contratto sottoscritto da Matuzalem con lo Shakhtar

³¹⁷ P. MARSILIO, op. cit., p. 75

indennità conseguente ad un recesso unilaterale senza giusta causa, tale importo è vincolante tra le parti, senza che possano trovare spazio i criteri dell'art. 17 del Regolamento F.I.F.A.

Ciò è confermato dalla giurisprudenza del TAS che ha osservato sul punto che: *“article 17 gives primacy to the parties’ contractual agreement in terms of stipulating types and amounts of compensation”*.³¹⁸

³¹⁸ Lodo Webster, par. 121

CONCLUSIONI

Nel corso dell'elaborato si è avuto modo di analizzare la storia normativa dell'evoluzione della posizione giuridica del calciatore professionistica nell'ambito federale.

Questo ha permesso di notare come il calciatore abbia progressivamente preso coscienza dei suoi diritti in virtù della loro "codificazione", acquisendo conseguentemente una sempre maggiore forza contrattuale nei rapporti con le società di calcio.

Infatti, l'imponente crescita degli ingaggi dei calciatori di maggior rilievo avvenuta negli ultimi vent'anni, non è dovuta soltanto all'avvento di nuove forme di entrata nelle casse delle società sportive (marketing, merchandising, pay tv...) ma anche, appunto, dalla forza contrattuale acquisita da essi a seguito della sentenza Bosman. Tale sentenza ha sostanzialmente determinato il fatto che le società, per assicurarsi le prestazioni dei propri campioni, li abbiano dovuti allettare con offerte contrattuali tali da reggere la potenziale concorrenza delle altre società.

Gli effetti della sentenza citata nonché le spinte da parte dei sindacati dei calciatori verso una totale liberalizzazione della posizione giuridica dei calciatori, hanno portato questi ultimi a diventare i "domini" assoluti del mondo del calcio, in quanto, da una parte, potrebbero contare sulla tranquillità economica datagli dal fatto di avere un contratto di una certa durata con la propria società, mentre, dall'altra parte, la società non avrebbe alcun mezzo per trattenere il giocatore, se non quello di offrirgli contratti con ingaggi sempre più elevati rispetto a quelli che potrebbero offrirgli altre società.

La prassi che si è diffusa negli ultimi anni, al fine di rendere oneroso lo scioglimento anticipato del contratto tra la società calcistica e il calciatore professionista, favorendo la prosecuzione del rapporto fino a naturale scadenza

contrattuale, mostra il sempre maggiore inserimento nei contratti di una “clausola rescissoria” che funge da deterrente per tutte le società intenzionate ad acquisire le prestazioni sportive del calciatore.

Questo strumento garantisce alla società una cospicua somma di denaro in grado di ristorare l'eventuale perdita anticipata delle prestazioni di un proprio calciatore.

Sostanzialmente si tratta di un patto che consente al calciatore di liberarsi anticipatamente dal contratto mediante pagamento di una predeterminata somma di denaro.

Essendo diverse le posizioni circa la natura giuridica di tale strumento, non essendo ancora stato inquadrato in maniera sistematica dalla legge, col presente elaborato si è cercato di prendere una posizione sul punto. Quello che si è affermato è che lo stesso legislatore ha sì previsto istituti che consentono la predeterminazione contrattuale dell'importo da versare per via del recesso senza giusta causa ma si è anche visto che quello che maggiormente si sposa con le esigenze dei calciatori e delle società è rappresentato dalla multa penitenziale.

Si è poi reso inevitabile affrontare il tema dal punto di vista internazionale, prendendo ad esame il Regolamento F.I.F.A. sullo Status e sui Trasferimenti dei Calciatori negli articoli dedicati alla “*contractual stability*”. È chiaro lo scopo perseguito dal legislatore sportivo attraverso queste norme, cioè di scoraggiare, anche con sanzioni, le condotte volte all'interruzione anticipata dei rapporti contrattuali tra club e calciatore. La norma cardine in questo senso è senz'altro l'art.17. Benché la sua *ratio* sia di rafforzare la stabilità contrattuale, non vi è dubbio che abbia provocato uno scenario di forte incertezza, in merito alla quantificazione dei valori che i giudici effettuano.

Dai casi esaminati, si è delineato un panorama variabile, in cui i giudici, nel quantificare gli indennizzi per recessi ingiustificati, devono conciliare stabilità contrattuale ed esigenze delle parti, variabili caso per caso.

Ecco, allora, che la predeterminazione contrattuale degli indennizzi da recesso senza giusta causa può svolgere un ruolo fondamentale.

Il fenomeno del *breach of contract* comporta indubbiamente l'indebolimento del principio della stabilità contrattuale. Tuttavia, la previsione di un corrispettivo,

ritenuto l'equa somma capace di soddisfare la parte non inadempiente, ripara il danno recato alla stabilità, creando un punto di incontro fra le diverse esigenze senza che venga a configurarsi una lesione dei principi contrattuali.

A conclusione del lavoro si è evidenzia una chiara diffusione, nella prassi contrattuale del calcio, di un impiego sempre maggiore di multe penitenziali, erroneamente definite nel gergo comune "clausole rescissorie".

GIURISPRUDENZA

- Cass. civ., Sez. un., 2 aprile 1963 n. 811, in Giustizia civile 1963
- Cass. civ., Sez. un., 28 dicembre 1996, n. 11540 in Riv. Dir., Sport., 1997
- Cass. civ., Sez. un., n. 2725/1979
- Cass. civ., 14 luglio 1999, n. 5866, in Foro It.1999
- Cass. civ., 20 aprile 1990, n. 3303, in Dir. Lav. 1992
- Cass. civ., 4 marzo 1999, n. 1855, in Giustizia civile 1999
- Cass. civ., 23 febbraio 2004, n. 3545 in Giustizia civile 2004
- Cass. civ., Sez. lav., 8 gennaio 2003, n. 85 in Mass. Giur. Lav., 2003
- Cass. civ., Sez. lav., 12 ottobre 1999, n. 11462, in Riv. Dir. Sport., 1999
- Cass. civ., Sez III, 28 marzo 2008, n. 8071 in Ricercagiuridica.it
- Cass. civ., Sez VI, 27 maggio 2015, n. 17731 in Giustizia civile
- Cass. civ., Sez. un., 13 settembre 2005, n. 18128
- Cass. civ., Sez. lav., 1 agosto 2011, n. 16849 in Juriswiki
- Cass. civ., 4 marzo 1999, n. 1855 in Giustizia civile, 1999
- Cass. civ., 28 luglio 1981, n. 4845 in Giustizia civile, 1982
- Cass. civ., 5 gennaio 1994, n. 75 in Foro it., 1994
- Cass. civ., 17 novembre 1999, n. 12728 in Foro it. 1999
- Cass. civ., Sez. lav., 8 giugno 1995, n. 6439, in Lavoro giur., 1996
- Pret. Milano, 7 luglio 1978, in Foro it
- Trib. Treviso, 3 marzo 1994, in Riv. Dir. Sport., 1994
- Trib. Pescara, 16 marzo 1995, in Rass. Dir. Civ., 1996
- Trib. Perugia, 21 maggio 1993, in Giustizia civile 1993
- Trib. Perugia, 10 aprile 1996, in Rass. Giur. Umbria, 1996
- Trib. Milano, 16 agosto 2017, est. Marangoni, in Il caso.it, sez. giurispr, n. 18507
- TAR Marche, 30 gennaio 1998, n. 87, in Foro Amm., 1998

TAR Lazio, 21 aprile 2005, n. 2244, in dirittocalcistico.it

TAR Lazio, Roma Sez. III quater, 2 luglio 2012, n. 5992

Tribunal Supremo Soc., 12 maggio 2008, rec. 4422/2006, in iusport.es

Alta Corte di Giustizia Sportiva, 30 luglio 2010, par. n. 2/2010, in *Giur. Del lav., Mass.*, 2010

Coll. Arb., 19 dicembre 2000, Soc. U.S. Catanzaro 1929, in *N. giur. Civ.*, 2002

Coll. Arb., 23 settembre 1999, con nota di F. De Santis

Coll. Arb., 27 settembre 2017

Coll. di garanzia del C.O.N.I., 19 settembre 2017, decisione n. 6/2017

Corte di Giustizia, 15 dicembre 1995, Bosman, c. 415/93, in *Foro it.*, 1996

Corte di Giustizia, 16 marzo 2010, Bernard, c. 235/08, in *Riv. Dir. Ec. Sp.*, 2010

Corte di Giustizia, 18 luglio 2006, Meca-Medina e Majcen c. Commission, c. 518/04

Cons. St., sez. VI, 18 gennaio 1996, n. 108

TAS/CAS 2005/A/902, AJ Auxerre c/Mexés & AS Roma, in *Riv. Dir. econ. Sport.*, III, 2005

TAS/CAS 2007/A/1298 &1299 &1300, cases between Webster, Hearth of Midlothian, Wigan Athletic, in *Riv. Dir. Econ. Sport.*, I, 2008

TAS/CAS 2008/A/1519, FC Shakhtar Donetsk v. Mr. Matuzalem Francelino Da Silva & Real Zaragoza SAD & FIFA

TAS/CAS 2008/A/1520, Mr. Matuzalem Francelino Da Silva & Real Zaragoza SAD v. FC Shakhtar Donetsk & FIFA

TAS/CAS 2010/A/2145, Sevilla FC v. Udinese Calcio Spa, in *Riv. Dir. Ec. Sport.*

TAS/CAS 2010/A/2146, Morgan De Sanctis v. Udinese Calcio Spa

TAS/CAS 2010/A/2147, Udinese Calcio Spa v. Morgan De Sanctis & Sevilla FC

DRC, 21 novembre 2006, n. 116336

DRC, 6 marzo 2013, n. 313314

DRC, 24 novembre 2014, n. 11101356

BIBLIOGRAFIA

- AGNINO F., *Clausola penale, caparra confirmatoria e caparra penitenziale*, Key Editore, Frosinone, 2018
- BASTIANON S., *L'Europa e lo sport. Profili giuridici, economici e sociali. Vent'anni della sentenza Bosman 1995-2005. Atti del 5° Convegno (Bergamo, 26 novembre 2015)*, Torino, 2016
- BANDERAS CARPIO, JUAN MANUEL, *Derecho del deporte*, Tirant Lo Balnch Editorial, 2018
- BIANCHI D'URSO F., VIDIRI G., *La nuova disciplina del lavoro sportivo*, in *Rivista di Diritto Sportivo*, 1982
- BOSIO S., GUARDAMAGNA D., GUARDAMAGNA M. L., IUDICA F., MARSILIO P., PORZIO A., RANIERI M., ROCCA A., TAROLLI S., TATARELLA L., VALCADA M. & VENTURI FERRIOLO, *I contratti sportivi e il sistema di risoluzione delle controversie nello sport*, Altalex ed., Milano, 2017
- BRECCIA U., BRUSCUGLIA L., DONATO BUSNELLI F., GIARDINA F., GIUSTI A., LEONARDA LOI M., NAVARRETTA E., PALADINI M., POLETTI D., ZANA M., *Diritto Privato, Tomo primo*, UTET, Torino, 2013
- BRUNO G., *Autonomia sportiva e fenomeni negoziali*, Napoli, 2012
- CANTAMESSA L., RICCIO G.M., SCIANCALEPORE G., *Lineamenti di diritto sportivo*, Giuffr  Editore, Milano, 2008
- CARDENAL CARRO M., *Derecho y Deporte, Las relaciones laborales en el deporte profesional*, EDITUM, Universidad de Murcia, 1996
- CLARICH M., *La sentenza Bosman: verso il tramonto degli ordinamenti giuridici sportivi?*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1996
- COLANTUONI L., *Diritto Sportivo*, Giappichelli Editore, Torino, 2009
- COLANTUONI L., *Contratti commerciali nel calcio professionistico: la situazione attuale e le nuove tendenze nell'ottica comparatistica europea, in Ordinamento sportivo e calcio professionistico: tra diritto ed economia*

- COLUCCI M., FAVELLA R., *La stabilità contrattuale nei regolamenti FIFA e nella giurisprudenza rilevante*, in *Rivista di Dir. ed Eco. dello Sport*, vol. I, 2011
- COLUCCI M., *Il rapporto di lavoro nel mondo dello sport*, in *Lo Sport e il Diritto*, Jovene Editore, Napoli, 2004
- CRESPO JUAN DE DIOS PEREZ, *Il caso Webster: un nuovo Bosman*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello sport*, 2008
- CUCCINIELLO B., *Considerazioni in tema di "contratto di lavoro sportivo professionistico": prescrizioni di forma e di contenuto nell'art. 4 l. 23 marzo 1981 n. 91*, in *Rass. Dir. Civ.*, 1996
- DI FRANCESCO M., *Il recesso ante tempus dal contratto di lavoro sportivo nel settore del calcio professionistico*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, Vol. III, Fasc. 3, 2007
- FORTUNATO L. D., *La risoluzione unilaterale del contratto dei calciatori professionisti*, Tesi di Laurea, Università degli Studi di Milano, 2014/2015
- GARAFFA P., *Mobbing e perdita di chance nel rapporto di lavoro sportivo, profili giurisprudenziali e spunti critici*, Key Editore, Frosinone, 2014
- GASPARI D., *Non si fa goal solo sul campo: come districarsi fra Circolari, Norme, Regolamenti, Statuti, Decisioni, Codici, in ambito calcistico internazionale e nazionale*, Edizioni Del Faro, 2012
- GERACI V., *Natura del rapporto tra la società calcistica e il giocatore*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1961
- GIANNINI M. S., *Ancora sugli ordinamenti giuridici sportivi*, in *Riv. Trim. Dir. Pubbl.*, 1996
- LIOTTA G, SANTORO L., *Lezioni di Diritto Sportivo*, Giuffrè Ed., Milano 2016
- LUBRANO E., *L'ordinamento giuridico del giuoco del calcio*, Ist. Editoriale Regionale italiano, 2011
- LUBRANO E., MUSUMARRA L., *Diritto dello Sport*, Ed. Discendo Agitur, Roma, 2017

MAGAZ-GONZALEZ, *Reflexiones en torno al significado economico de la rescision unilateral del contrato por el futbolista. in Revista espanola de derecho deportivo, n. 11, 2004*

MAGNANE G., *Sociologie du sport*, Paris, 1964

MAIETTA A., *Lineamenti di diritto sportivo*, Torino, 2016

MARANI TORO A., *Gli ordinamenti sportivi*, Milano, 1977

MARSILIO P., *La predeterminazione contrattuale dell'indennizzo da recesso ante tempus nel contratto di lavoro del calciatore professionista: strumenti codicistici e sviluppi processuali*, in *Rivista di Dir. ed Econom. dello Sport*, 2016

MATARAZZO G., *Il trasferimento dei calciatori professionisti: profili civilistici*, Università degli Studi Milano-Bicocca, 2016/2017

MAZZEI G., *Problematiche giuridiche e ruolo sociale dello sport*, Editore Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2014

MAZZOTTA O., *Una legge per lo sport? – Il lavoro subordinato*, in *Foro It.* 1981

MAZZOTTA O., *Il lavoro sportivo*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1985

MITE F., *Il contratto sportivo professionistico, l'equilibrio dinamico e dialettico tra concetti consolidati e nuovi profili di specialità*, *Il diritto dei lavori*, 2014

MUSUMARRA L., LUBRANO E., *Dispensa di diritto dello sport*, Università LUISS Guido Carli, 2012

ORTEGA J Y GASSET, *Il tema del nostro tempo*, Milano 1964

PEREZ TRIVINO, JOSÉ L. y CAÑIZARES R., *Deporte y Derechos*, Eva, 2017

PERSEO T., *Analisi della nozione di sport*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1962

PESCATORE V., *Clausola di multa penitenziale (in ambito sportivo "rescissoria")*, in *Clausole Negoziali: profili teorici e applicativi di clausole tipiche e atipiche*, di CONFORTINI M., UTET, Torino, 2017

RAIMONDO P., *Elementi di diritto privato sportivo*, Giraldi Ed., Bologna, 2015

RINALDI M., *Clausola penale e caparra*, Maggioli Editore, Rimini, 2018

ROCELLA M., *Manuale di diritto del lavoro, Quinta edizione*, Giappichelli Editore, Torino, 2013

- ROMANO S., *L'ordinamento giuridico*, Pisa, 1918
- ROPPO V., *Il contratto*, Giuffr  Editore, Torino, 2011
- ROTUNDI F., *La legge 23 marzo 1981, n. 91*, in Riv. Dir. Sport., 1990
- SANINO M., VERDE F., *Il diritto sportivo*, CEDAM Editore, IV Edizione, Padova, 2015
- SPADAFORA M. T., *Diritto del lavoro sportivo*, Torino, 2012
- SPERDUTI M., *Il nuovo accordo collettivo per la serie A di calcio*, in Rivista di Diritto ed Economia dello sport, vol. III fasc. 3, 2011
- TRIMARCHI P., *Istituzioni di Diritto Privato, XVII Edizione*, Giuffr  Editore, Milano, 2016
- VIDIRI G., *Forma del contratto di lavoro tra societ  ed atleti professionisti e controllo delle Federazione Sportiva Nazionale*, in Riv. Dir. Sport, 1999

SITOGRAFIA

- BASONI M., *Ronaldo: non   finita!*, www.2.raisport.rai.it
- BONADONNA G., *Aspetti costituzionali dell'ordinamento sportivo*, in GiustiziaSportiva.it
- BOSIO S. *Il rapporto di lavoro sportivo in ambito professionistico*, AGI, www.giuslavoristi.it
- DINI, *Clausola rescissoria non prevista nel nostro ordinamento*, www.tuttomercatoweb.com
- NICOLELLA G., *L'atleta professionista: il regime giuridico anteriore alla L. 91/81*, www.altalex.com
- NICOLELLA G., *La legge 23 marzo 1981, n. 91 sul professionismo sportivo*, www.finanzaediritto.it
- PALLAVICINO C., *Cos  portai Ronaldo all'Inter*, www.calciomercato.com

Real Decreto 1006/1985, iusport.es

REBISCINI L., *Ronaldo sull'addio al Barcellona: il si è mosso in maniera oscura*, www.foxsports.it

REVELLO E., *La clausola rescissoria e il caso del matador Cavani*, www.sportelegge.gazzetta.it

SPADAFORA M. T., *Il contratto di lavoro sportivo tra accordo sindacale e contratto tipo*, www.giustiziadellavoro.it

TOGNON J., *Il rapporto di lavoro sportivo: professionisti e falsi dilettanti*, www.giuslavoristi.it

VALENTI F., *Il contratto del calciatore professionista: spunti ed analisi*, www.sportbusinessmanagement.it

www.calcioefinanza.it

www.lexform.it

www.iusport.com

www.casarolasportslaw.com

www.coni.it

www.figc.it

www.assocalciatori.it

www.acmilan.com

www.ilnuovodirittosportivo.it

www.rivistadirittosportivo.it

www.dirittoprivatoinrete.it

www.fifa.com

www.espresso.repubblica.inchieste.it

